

# S A G G I O

SULLA STORIA

CIVILE, POLITICA, ECCLESIASTICA

E SULLA

OROGRAFIA E TOPOGRAFIA

DEGLI STATI

DELLA

REPUBBLICA DI VENEZIA

AD USO

DELLA NOBILE E CIVILE GIOVENTU'

DELL' AB. D. CRISTOFORO TENTORI  
SPAGNUOLO.

---

T O M O O T T A V O

---



I N V E N E Z I A

APPRESSO GIACOMO STORTI

MDCCLXXXVII.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE.

---

*Nescire quid antea quam natus sis  
acciderit, id est semper esse Puerum.*

Cicero de Oratore.

---

Institute of Mediaeval Studies

LIBRARY

br. 6289

SEP 4 1986

Toronto, Ontario

# INDICE

## DELLE MATERIE

Contenute in questo Tomo Ottavo.

---

### C A P O V.

Continuazione del Dettaglio della Storia  
Ecclesiastica Veneziana dall'anno 1300  
sin al 1500 di N. S.

<b>M</b> onachismo in Venezia.	Pag. 1
Ospitali, Luoghi Pii, e Confraternite.	68
Traslazione di molte Insigni Reliquie alle Chiese di Venezia.	100
Disciplina Esterna del Clero Veneziano, e suoi rapporti colla Polizia Civile del Principa- to.	148

Libro III Epoca III dall'anno 1500  
sino al 1750 di N. S.

### C A P O I.

Polizia Veneziana nel Secolo XVI.	178
Consiglio Maggiore.	ivi
Senato.	183
	Col-

<i>Collegio Ordinario de' Savj .</i>	187
<i>Consiglio de' X, e sua Riforma .</i>	191
<i>Dignità Ducale .</i>	200
<i>Cavalierato della Stola d' oro nel Secolo XVI.</i>	208
<i>Istituzione de' Provveditori sopra Dazj nell' anno 1500.</i>	215
<i>Istituzione de' VII Savj sopra la Giustizia Nuova nel 1501.</i>	219
<i>Istituzione del Magistrato sopra l' Acque nel 1501, e del Collegio solenne sopra le medesime nell' anno 1505.</i>	221
<i>Istituzione della Magistratura de' V Savj alla Mercanzia nell' anno 1506.</i>	231
<i>Istituzione de' Provveditori alle Pompe nell' anno 1514.</i>	236
<i>Istituzione de' tre Riformatori dello Studio di Padova nell' anno 1516.</i>	239
<i>Istituzione delli due Censori nell' anno 1517.</i>	257
<i>Istituzione di tre Provveditori sopra li Monti Vecchio, Nuovo, e Novissimo in Zecca nell' anno 1517.</i>	262
<i>Istituzione del Magistrato sopra li Monasterj nell' anno 1521.</i>	271
<i>Istituzione de' tre Provveditori in Zecca nell' anno 1522.</i>	275
<i>Istituzione del Collegio de' XX nell' anno 1527.</i>	278
<i>Creazione del Collegio de' X Savj del Corpo del Senato nell' anno 1529.</i>	279
<i>Creazione de' Provveditori agli Ogli nell' anno 1531.</i>	



1531.	281
<i>Istituzione della Magistratura sopra le Legne e Boschi nell'anno 1532.</i>	286
<i>Creazione della Magistratura de' tre Esecutori contro la Bestemmia nell'anno 1537.</i>	289
<i>Formazione del Collegio de' Signori di Notte al Civile nell'anno 1544.</i>	295
<i>Istituzione del Collegio e Magistratura alla Milizia da Mare, e de' Provveditori all'Armar nell'anno 1545.</i>	297
<i>Istituzione delle Magistrature de' Provveditori alle Beccarie, e delli tre Sindici nell'anno 1545.</i>	316
<i>Creazione del Collegio de' XII nell'anno 1548.</i>	321
<i>Creazione, ovvero Regolazione delli tre Savj assistenti contro l'Eresia nell'anno 1550.</i>	323
<i>Istituzione de' Provveditori sopra Ori, e Monete in Zecca nell'anno 1551.</i>	331
<i>Creazione della Magistratura de' Conservatori delle Leggi nell'anno 1553.</i>	333
<i>Istituzione de' Provveditori sopra li Beni Inculti nell'anno 1556.</i>	335
<i>Creazione del Magistrato sopra gli Ospitali nell'anno 1567.</i>	337
<i>Depositario in Zecca nell'anno 1562.</i>	340
<i>Istituzione de' Provveditori sopra la Giustizia Vecchia nell'anno 1565.</i>	343
<i>Istituzione de' Provveditori sopra Danari nell'anno 1571.</i>	344
	Isti-

<i>Istituzione de' Provveditori sopra i Beni Comuni nell' anno 1574.</i>	348
<i>Creazione de' Revisori e Regolatori alla Scrittura nell' anno 1574.</i>	351
<i>Creazione de' Provveditori e Revisori sopra la scansazione e regolazione delle spese superflue nell' anno 1576.</i>	355
<i>Ampliacione della Magistratura de' Provveditori alle Fortezze nell' anno 1579.</i>	357
<i>Istituzione de' Revisori e Regolatori dell' entrate pubbliche in Zecca nell' anno 1584.</i>	359
<i>Istituzione de' Provveditori sopra l' Adice nell' anno 1586.</i>	363
<i>Elezion di due Soprantendenti alle Decime del Clero nell' anno 1586.</i>	366
<i>Istituzione del Magistrato sopra i Feudi nell' anno 1587.</i>	368
<i>Istituzione de' Provveditori all' Artiglierie nell' anno 1589.</i>	375
<i>Istituzione de' Provveditori sopra il Bosco del Montello nell' anno 1590.</i>	378
<i>Ufficio de' tre Savj, Cassiere, alla Scrittura, all' Ordinanze nel Secolo XVI.</i>	380
<i>Leggi Veneziane Civili e Criminali nel Secolo XVI.</i>	389

S A G G I O  
 SULLA STORIA VENETA  
 LIBRO SECONDO

*Epoca II. dall'anno 1300 sino al 1500  
 di N. S.*



C A P O V.

CONTINUAZIONE DEL DETTAGLIO

DELLA STORIA ECCLESIASTICA VENEZIANA  
 DALL'ANNO 1300 SINO AL 1500 DI N. S.

*Monachismo in Venezia.*

IV. **V**olendo noi continuare ad esporre in serie cronologica l'avanzamento, che in Venezia fece il Monachismo sì di uomini, come di donne, ripiglieremo collo stesso ordine e succinta brevità il filo della storica narrazione da noi interrotta alla fine del Secolo XIII, come può ognuno rilevare consultando di nuovo, quanto fu esposto nel Tomo V del nostro Saggio, e la proseguiremo ne'due Se-  
 TOM. VIII.                      A                      coli

coli XIV e XV, vale a dire, dall'anno 1300 sin al 1500 dell'Era Cristiana, in cui termina l'Epoca II giusta il metodo sin da principio divisato. Incominciando adunque da' Monasteri e Conventi degli uomini, il primo nel XIV Secolo fu quello fabbricato nel sestiere di Castello in onore di San Domenico glorioso Fondatore dell'Ordine de' Predicatori. La fabbrica e la dotazione riconoscono per Autore benemerito il pio Doge Marin Giorgi. Aveva questi ordinato nel suo Testamento del 1311, che de' suoi beni fosse comprato un fondo, in cui eretto venisse un Convento per dodici Padri dell'Ordine de' Predicatori. Passato a miglior vita il buon Principe nel giorno secondo di Luglio dell'anno 1312, i Procuratori di San Marco unitamente a Commissarij Testamentarij in esecuzione della pia volontà del Principe Testatore fecero innalzare nella Parrocchia di San Pietro di Castello un Monastero, ed una Chiesa dedicata a San Domenico Fondatore dell'Ordine, che ivi doveva dimorare sotto il Vicariato del Monastero de' Santi Giovanni e Paolo. Compita la fabbrica nell'anno 1317 ne prese legale pubblico possesso per comando del Generale Fra Tommaso Lore-dano Priore in quello de' Santi Giovanni

e Paolo. Per settanta e più anni stette questo nuovo Monastero sotto il suddetto Vicariato, finchè verso la fine del XIV Secolo essendo andata in decadenza la Monastica disciplina a cagione del lungo Scisma, che affliggeva la Chiesa, non meno che per la gravissima pestilenza, che desolata aveva l'Italia nel 1346, accorse con Appostolico zelo a riformarla il Beato Raimondo da Capua Generale dell'Ordine. Eccitò egli con efficacissime Lettere il Beato Giovanni Domenici, che allora predicava nel Convento de' Santi Giovanni e Paolo a voler intraprendere in Venezia la grand'Opera della riforma dell'Ordine. Trasferitosi adunque nell'anno 1391 il Beato Giovanni nel Convento di San Domenico vi istituì nel Mese di Settembre primo Priore il Padre Tommaso Ajutamicristo, uomo di singolare pietà e prudente zelo, onde principiò quel Monastero a godere del governo di un Superiore proprio ed indipendente. La fama dell'intrapresa riforma acquistò tal credito a questo Monastero, che accorsero ad abbracciare il pio istituto molti esemplarissimi Giovani anche della Patrizia Nobiltà in guisa tale, che in breve tempo fu facile al Beato riformatore spedire religiose Colonie a far rifiorire l'antica osservanza in al-

tri Conventi d'Italia, siccome egli medesimo aveva eseguito ancora ne' Conventi di Chioggia, e de' Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Si consulti l'Opera intitolata *Jo. Dominicus Armanus: Monumenta Selecta Conventus S. Dominici Venetiarum. Ven. 1729: in 8.*

Benchè l'erudito Vettor Sandi con manifesto anacronismo scriva, che l'Ordine de' Servi di Maria non fu introdotto in Venezia se non dopo il 1400 di N. S., è cosa indubitata, che ciò avvenne nell'anno 1316 dell'Era Cristiana. Di fatto desiderando Pietro da Todi ottavo Generale de' Servi d'ottenere stabile domicilio in Venezia alla Sacra sua Religione spedì circa l'anno 1316 alcuni de'suoi Religiosi confratelli, uomini di singolare virtù colla viva fiducia, che in una Città Dominante, fondata sotto gli auspici della gran Madre di Dio, sarebbero favorevolmente accolti i di lei Servi. Così avvenne in fatti, poichè non molto dopo il lor arrivo Giovanni Avanzo uomo Nobile e pio gli accolse nella propria Casa, e si dispose all'Opera grande di fondare un ben disposto e capace Monastero, ove permanentemente dimorassero. Acquistato il fondo, ottennero que' Religiosi dal Vicario del Vescovo di Castello nel giorno

no 16 Giugno dell'anno 1316 la facoltà di erigere un Oratorio, che si vide perfezionato nel giorno 26 del susseguente Novembre. Ritornato a Venezia il Vescovo Albertini, che si ritrovava assente, non solamente approvò la licenza data dal suo Vicario per l'Oratorio, ma permise inoltre l'erezione d'una Chiesa e d'un Cemeterio, delegando a Niccolò Vescovo dell'Isola di Scarpanto dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino la facoltà di collocare la prima pietra benedetta ne' fondamenti della Chiesa e di consacrare colla benedizione il Cemeterio; il che fu eseguito ne' giorni 24 e 25 del Mese di Maggio dell'anno 1317, come più diffusamente racconta il Cornaro nelle Deche. Voglio quì osservare, che nella suddetta Chiesa, ridotta a totale compimento, e solennemente consecrata nel giorno 7 Novembre dell'anno 1491, trovasi una Iscrizione sepolcrale posta al Medico Valerio Superchi dalla Moglie, e da' figliuoli col disegno ai due lati dello stemma gentilizio sì di lui, come di sua Moglie, la quale fu Pellegrina Avanzo di una delle più antiche famiglie di Venezia nell'Ordine dei Cittadini. Egli è facil cosa, che costei fosse discesa dal sopraddetto Giovanni Avanzo fondatore, il quale passò

a miglior vita nel 1326, e vi fu ivi sepolto con questo Epitafio, registrato nel Codice, che lasciò l'eruditissimo Apostolo Zeno, delle Iscrizioni sepolcrali di Venezia raccolte un secolo fa da Giorgio Palferio: l'Iscrizione è questa:

*Sepultura D. Joannis Avantii*

*Fundatoris hujus loci*

*Orate pro eo*

*Anno Domini MCCCXXVI.*

Non molti anni dopo la fondazione del Monastero de' Servi di Maria acquistò la Sacra Religione Serafica nuovo domicilio in Venezia. Languiva oppresso da pericolosa infermità il Procuratore di San Marco Niccolò Lion uomo distinto nella Repubblica; quando si sentì improvvisamente invogliato di mangiar latuche. Ricercate queste inutilmente in ogni angolo della Città, furono alla fine ritrovate nell'Orto de' Frati Minori di Santa Maria Gloriosa: gustate dal languente Niccolò, si sentì, come concordemente affermano i Veneti Scrittori, rinvigorire, e quindi ricuperò ben tosto la perduta salute. Grato a Dio il buon Procuratore, fece innalzare sul confine dell'Orto, in cui rinvenute furono le salutari latuche, una Chiesa dedicata al Santo Vescovo Niccolò, e v'aggiunse non molto dopo

fab-



fabbriche sufficienti per l'abitazione di pochi Frati, ponendo il tutto sotto la protezione e Padronato perpetuo de' Procuratori di San Marco *d'ultra* nell'anno di N. S. 1332. Spedito indi nel 1333 Niccolò Ambasciatore straordinario al Romano Pontefice Innocenzo VI, che dimorava in Avignone, fece il suo Testamento nel giorno 13 febbrajo, col quale assegnò il picciolo Monastero da se fabbricato colla contigua Chiesa alla Religione de' Minori, riguardati da lui, come Ministri della ricuperata salute. La suddetta Chiesa però non ebbe l'Ecclesiastica Consecrazione se non nell'anno 1582, in cui Marco Medici Vescovo di Chioggia la consacrò nel giorno 27 di Settembre. Il suddetto Monastero viene volgarmente detto in Venezia *San Niccoletto de' Frari*, o *della Lattuga*.

Ventidue anni dopo la prima introduzione de' Servi di Maria in Venezia acquistò nuovo domicilio questa Religiosa famiglia nell'antica Isola di Spina lunga, poscia detta Giudecca. Marsilio da Carrara, che col favore della Veneziana Repubblica aveva ottenuto il dominio della nobile Città di Padova, grato a cotanto beneficio col suo Testamento dell'anno 1338 lasciò copiosa quantità di danaro per fondar e dotare nel-

la Città dominante di Venezia una Chiesa ed un Monastero sotto l'invocazione e titolo di Maria Vergine. Comandò pure, che il numero de' Religiosi fosse almeno di 22, e questi dell' illustre Ordine de' Servi di Maria, assoggettando la Chiesa e Monastero al perpetuo padronato del Doge, de' Consiglieri, e de' Procuratori di San Marco, a' quali appartenesse difenderlo e conservarlo. Nello stesso anno adunque 1338 si diede principio all'innalzamento delle fabbriche in luogo opportuno nella sopraccennata Isola della Giudecca. Ridotte queste a compimento nell'anno 1343 ne prese pubblico possesso a nome della Religione Lamberto Malascotti Procuratore dell'Ordine destinato primo Priore del novello Chiostro. Benchè la Chiesa da principio fosse appellata di *Santa Maria Novella*, siccome ella fu piantata nel sito dove era prima eretto un Oratorio dedicato a San Giacomo Apostolo, ricevette da indi in poi comunemente la denominazione di *San Giacomo della Giudecca*. Questo Tempio non fu decorato dell'Ecclesiastica consacrazione sin al giorno 26 Ottobre dell'anno 1371, in cui Luca Vescovo Cardicene dello stesso Ordine de' Servi, e Vicario Generale del Vescovo di Castello Paolo Foscari, coll'intervento di altri tre Vesco-

vi la dedicò a Dio sotto il titolo della *Ver-gine Madre Santa Maria*, come più diffusamente raccontano, il Sandi, il Cornaro ed altri.

Altra Religiosa famiglia fu accolta in Venezia, ed ebbe domicilio nella suddetta Isola della Giudecca contemporaneamente a quella de' Servi di Maria. Buonacorso Benedetti Cittadino di Lucca, il quale a cagione di traffico aveva stabilito il suo domicilio in Venezia, essendo gravemente infermo col suo Testamento ordinò, che il Priore degli Eremiti Camaldolesi di San Mattia di Murano fondar dovesse coll'assistenza di due Soggetti dell'Ordine Patri-zio, nominati da lui suoi Commissarj, nell'Isola della Giudecca una Chiesa in onore del gran Precursore di Cristo San Giovanni Batista, ed accanto di essa un Monastero di Monaci Camaldolesi, il quale dipendesse dal Priore di San Mattia di Murano. Essendosi indi a poco riavuto Buonacorso della pericolosa malattia volle intraprender egli stesso l'Opera ad altri col suo Testamento raccomandata. Laonde nell'anno 1333 acquistò nel Territorio della Città di Trivigi alcune possessioni per alimento de' Monaci; si dispose poi a dar principio alla fabbrica, ma finì di vivere nel 1339: e quindi

di per adempir fedelmente le prescrizioni del defunto i di lui sopraccennati Commissarj innalzar fecero la Chiesa e il Monastero; e quella, e questo si videro compiti nell'anno 1344. Continuò questo nuovo Monastero giusta l'asserzione de' Cronisti Camaldolesi nella dipendenza dell'Eremo di San Mattia di Murano fin all'anno 1496, in cui separato dalla di lui giurisdizione s'unì alla Congregazione detta *de' Nove Luoghi*, e poscia aggregato alla Congregazione di San Michele di Murano divenne uno de' XVII Luoghi, che la compongono.

Circa la metà del XIV Secolo sorse un nuovo Monastero nella Veneziana Laguna. Di fatto è opinione di molti accreditati Cronisti, che un certo Eremita Spagnuolo, appellato Lorenzo, disceso in Italia verso l'anno 1352 fabbricasse un Monastero sotto la regola di Sant' Agostino nell'Isola detta di San Giorgio in Alga, per l'addietro abitata da alcuni Monaci Benedittini, ed indi da Eremiti Agostiniani. Visse Lorenzo in quest'Isoletta tre anni, e adunò sotto l'esemplare sua disciplina molti discepoli; e quindi ebbe origine la Congregazione, detta del *Beato Lorenzo in Alga di Venezia*, unita nel 1579 alla Congregazione degli Eremiti di San Girolamo, fondata dal

B. Pie-

B. Pietro da Pisa, della quale altrove diremo. Stette il Monastero in potere degli Eremiti suddetti sin al declinare del XIV Secolo. Mancati allora a poco a poco i Religiosi, e l'osservanza, il Romano Pontefice Bonifacio IX lo ridusse in Commenda, e con tal titolo lo concedette a Lodovico Barbo Patrizio Veneto, del quale qui sotto più diffusamente avremo a discorrere.

Sei anni prima della venuta dell'Eremita Lorenzo soprammentovato, vale a dire nel 1346, erasi fondato un altro Monastero in Venezia ad uso de' Canonici Regolari di Sant'Antonio di Vienna. Conciossiachè in quell'angolo estremo della Città appellato *punta di Sant'Elena* concedette il Consiglio Maggiore nell'anno 1334 uno spazioso tratto di palude a Marco Catapan e Cristoforo Istrego abitanti nel sestiere di Castello con obbligo di riempierla di terra nello spazio di tre anni, sicchè si rendesse abitabile. Adempirono l'ingiunto impegno i due Cittadini, e Cristoforo Istrego avendo indi a non molto sopra il nuovo terreno fatta fabbricare una Casa di legno, l'offrì in libero dono a Goto degli Abati Fiorentino Priore della Congregazione de' Canonici Regolari di Sant'Antonio di Vienna, acciocchè ivi fondasse una Chiesa ed un Monastero

sotto l' invocazione del Santo Abate suo Protettore. Accettò Goto la pia esibizione, ed ottenuta la permissione dal Vescovo di Castello Niccolò Morosini, dispose la fabbrica, ne' fondamenti della quale fu posta la prima pietra benedetta dal Vescovo di Tiro, Vicario Generale del suddetto Vescovo nel giorno solenne di tutti i Santi dell'anno 1346, alla quale cerimonia ritrovossi presente Aimone Generale Maestro di tutto l'Ordine. Raccolgo ancora ne' Veneti Cronisti, che il soprammentovato Procurator di San Marco Niccolò Lion, e la Nobile famiglia Pisana molto contribuirono colle lor elemosine all'avanzamento dell'intrapresa fabbrica, ridotta la quale a compimento fu poi perfezionata colla esteriore facciata che di ben lavorati marmi, fece innalzare Pietro Grimani Cavalier Gerosolimitano e Gran Priore d'Ungheria figlio d'Antonio già Doge di Venezia.

Anche la Religiosa famiglia de' Monaci *Umiliati*, istituita da San Giovanni Meda nella Città di Milano, ritrovò domicilio in Venezia verso la metà del Secolo XIV. Di fatto questa fu la prima Religione, che abitasse nel Monastero, ora volgarmente detto da' Veneziani la *Madonna dell'Orto*. Il merito di questa pia fondazione si deve

2 Marco Tiberio da Parma Generale della Congregazione; il quale coll' elemosine del Popolo Veneziano fabbricar fece la Chiesa e Monastero sotto l' invocazione del glorioso Martire di Cristo San Cristoforo. Mentre il zelante Marco con ogni premurosa attenzione attendeva al compimento delle fabbriche passò agli eterni riposi nell' anno 1371 ricolmo di meriti e di religiose virtù. Si ridusse non ostante a compimento la fabbrica, ma come riflette opportunamente il Cornaro, convien credere, che tanto la Chiesa quanto il Monastero fossero stati assai debolmente costruiti, poichè verso l' anno 1399 si vide necessaria cosa esser il rifabbricare di nuovo l' una e l' altro, come si ricava da una Legge del Consiglio Maggiore emanata nel giorno 11 Novembre dell' anno 1399, colla quale questo Corpo Sovrano assegnò del pubblico Erario *duecento Ducati d' oro per la restaurazione della Chiesa di San Cristoforo di Venezia, che per la maggior parte cadeva.*

Chiude il Secolo XIV la fondazione del Monastero di San Sebastiano abitato da' Padri della Congregazione di San Girolamo. Il credito singolare, che sin da' suoi primi principj s' acquistò la Congregazione de' poveri Ereniti, fondata sotto la protezione del

del Dottore Massimo San Girolamo dal Beato Pietro Gambacurta da Pisa indusse nell'anno 1393 un Religioso del Terzo Ordine Serafico nominato Fra Angelo di Corsica ad abbracciarne l'Istituto. Tosto che diede egli il nome alla nuova Religione, sene partì da Rimini per passare a Venezia con alcuni Compagni coll'oggetto di fondare un Monastero alla sua Congregazione. Furono i buoni Religiosi accolti con tanto applauso in questa Metropoli, che furono in grado nello stesso anno di comprare coll'elemosine de' Fedeli una Casa assai capace nella Parrocchia dell' Angelo Raffaele, avendo il Governo accordati a loro sollievo molti utili privilegj. Primo Priore fu destinato Fra Arcangelo da Gubbio, in di cui luogo sottentrò Benedetto di Sicilia quarto fra i Discepoli del Beato Pietro, il quale per cinquanta e più anni si affaticò al compimento del novello Monastero. Sin all'anno 1455 non ebbero però gli Eremiti altro luogo a' loro spirituali Esercizj che un interno Oratorio, ma nel detto anno ottennero dal Romano Pontefice Callisto III la facoltà di potersi fabbricar una Chiesa, ove potessero celebrare la Santa Messa, ed i Divini Uffici con quell'ampiezza, che loro concedeva la Sede Apostolica. Si cominciò tosto il sa-

cro



cro Tempio sotto l'invocazione del glorioso Martire S. Sebastiano, e si vide ridotto alla sua perfezione nell'anno 1468, sebbene non ricevesse la solenne consacrazione se non nell'anno 1562 da Giovanni Francesco de' Rossi Vescovo Aureense.

Questi furono i Monasterj di uomini eretti in Venezia dentro il XIV Secolo di N. S. Passando ora a dire di quelli fabbricati per domicilio di sacre Vergini, i quali furono solamente cinque. Primo tra essi seguendo l'ordine de' tempi fu quello di *Santa Marta*; la cui fondatrice fu l'onesta Matrona Giacomina Scorpioni, abitante nella Parrocchia di San Niccolò de' Mendicoli. Questa mossa da zelante carità verso il suo Prossimo deliberò stabilir un Ospitale, ove raccogliere gl'infermi poveri della sua Parrocchia. Comunicò ella il suo pensiero ad alcuni Nobili, i quali non solamente l'approvarono, ma alcuni di essi, come Filippo Salomone e Marco Sanudo, contribuirono ancora grosse somme di danaro. Si dimandò adunque l'assenso del Capitolo della Parrocchia, indi presentatasi la pia Fondatrice innanzi ad Accursio Vicario allora di Giacomo Albertini Vescovo di Castello nell'anno 1315 chiese la facoltà di costruire una Chiesa, ed un Ospitale sotto il titolo di Sant' Andrea

drea Apostolo, e della gloriosa Ospite del Signore Santa Marta, ricercando che le fosse fatta la grazia d'essere la prima Priora, e che dopo la sua morte appartenesse questo diritto al Nobil Uomo Filippo Salomone, e di lui Eredi. Tutto accordò il Vicario Accursio, e quindi Giovanni Zane Vescovo di Caorle gettò la prima pietra ne' fondamenti della nuova Chiesa. Benchè la fabbrica procedesse con lentezza fu finalmente ridotta a compimento, ma prima d'introdurvi i poveri mutò la pia Fondatrice deliberazione, desiderando di ridurre quel luogo in un Monastero di Monache. Dopo molte vicende e litigi col Capitolo della Parrocchia di San Niccolò finalmente ottenne l'intento la pia Fondatrice nel giorno 13 Giugno dell'anno 1318 con Decreto del Vescovo Giacomo Albertini soprammentovato, e nel giorno primo del seguente Luglio la Scorpioni nominò prima Abadesa del detto Monastero Margarita Trivisana Monaca Benedettina nel Convento di San Lorenzo dell'Isola di Ammiano, e perciò le Monache colà introdotte abbracciarono la Regola di San Benedetto, finchè riformato il Monastero, col correre degli anni andato in decadenza, fu dal piissimo Patriarca di Venezia Antonio Contarini introdotto l'abi-

l'abito e la regola di Sant'Agostino, come diffusamente racconta l'erudito Senatore Cornaro nelle sue *Deche*. Ebbe ancora bisogno di ristauro la Chiesa un Secolo dopo la sua fondazione; laonde nell'anno 1448 si demolì il vecchio Tempio, e fu di nuovo eretto in forma più ampia e maestosa, quale al presente si vede.

Nell'anno 1346 cominciò a fiorire il secondo Monastero di Sacre Vergini in Venezia sotto la protezione di Sant'Andrea Apostolo, come quì succintamente esporremo. Quattro Nobili Matrone Veneziane, vale a dire, Francesca Corrajo, Elisabetta Gradenigo, Elisabetta Soranzo, e Maddalena Malipiero deliberarono d'erigere in quella parte estrema della Città, appellata dall'angolo, ch'ella forma, *Cao de Zirada*, un Ospitale, nel quale potessero servire al Signore esercitandosi nella cura e governo di alcune povere donne a loro spese mantenute. Laonde nel giorno 18 Dicembre dell'anno 1329 ottennero da' Capitolari della Parrocchia di Santa Croce di Luprio coll'approvazione del Vescovo di Castello Angelo Delfino l'opportuna licenza per fabbricarvi un Oratorio dedicato al glorioso Apostolo Sant'Andrea, ed una casa di ricovero pel designato Ospitale. Aggiunse il

Vescovo Delfino, che se mai le pie Matrone volessero fondare un Monastero, dovessero le abitatrici del luogo scegliersi un abito, e professar l'Istituto di qualche Religione approvata dalla Chiesa, restando interamente subordinate a' Vescovi pro tempore di Castello. Dopo varie vicende, e difficoltà promosse dalle Monache del vicino Convento di Santa Chiara restò finalmente eretto il Monastero di Sant' Andrea, nel quale dimorarono le pie Matrone senza soggettarsi a vita veramente Monastica sin all'anno di N. S. 1346, in cui essendo già morte Francesca Corraro ed Elisabetta Gradenigo, le due superstiti Matrone Elisabetta Soranzo e Maddalena Malipiero unitamente ad altre, che ad esse eransi aggregate deliberarono d'abbracciare qualche Regolare Istituto. Col desiderio adunque di ottenere più pronto e permanente l'adempimento dell'ardente loro brama implorarono rispettose la valevole protezione del Doge Andrea Dandolo il Cronista, uomo non meno pio, che erudito. Di fatto riuscì al Dandolo di far sì che il Maggior Consiglio nel giorno 17 d'Agosto dell'anno 1346 ricevesse *in pubblica protezione il Monastero di Sant' Andrea di Girada dell'Ordine di Sant' Agostino, cosicchè il Doge ed i suoi successori fos-*

sero, ed essi dovessero aver in esso lo stesso giuspadronato, come lo possiedono nel Monastero di Santa Maria delle Vergini. Avendo dunque quelle sacre Vergini rassegnato con ampla donazione in potere del Doge Dandolo e de' di lui successori il Monastero con tutti gli averi ad esso appartenenti, fu da quel Principe con particolare Diploma segnato nel giorno 25 dello stesso Mese dichiarato Padronato di pubblica ragione, e permessa l'istituzione d'alcuna delle Regole approvate dalla Chiesa. Alla Potestà Laica s'unì nel giorno 3 Settembre dell'anno medesimo 1346 quella di Niccolò Morosini Vescovo di Castello, il quale permise, che le pie Vergini professassero la Regola di Sant'Agostino, e che vestissero di color grigio, esentandole dalla giurisdizione de' Vescovi Castellani, salvo che in segno di grata riconoscenza dovesero ogni anno nel giorno del Santo Titolare presentare al Vescovo pro tempore una Libbra di scelto Incenso. La Chiesa di questo illustre Monastero, ricolmato di molte prerogative da' Romani Pontefici, come diffusamente racconta l'erudito Cornaro nelle sue Deche, fu fabbricata giusta il sentimento di molti Cronisti dalla famiglia Boncia, ma essendo ella molto pregiudicata dal tempo, il Senato sul

riflesso, che quella Chiesa era di pubblico padronato nel giorno 11 Agosto del 1475 comandò che fossero somministrati Ducati d'oro 1000 a sovvenimento della nuova dispendiosa rifabbrica, compita la quale fu consacrata la Chiesa da Giulio Brochetta Veneziano, il qual era Arcivescovo di Corinto.

Dopo la fondazione del Monastero di Sant' Andrea seguì 29 anni dappoi, vale a dire nel 1375, quella del Monastero di San Girolamo, di cui ecco i principj. Unite in stretta colleganza di sant' amore Girolama Lero e Bernarda Dotto, amendue Monache esemplari nel Monastero degli Angeli di Murano, con Caterina *Reclusa* presso la Chiesa Parrocchiale di Sant' Angelo in Venezia, partitesi colle dovute licenze dalla Laguna andarono a Trivigi coll' oggetto lodevole di fondar ivi un Monastero sotto la primitiva regola di Sant' Agostino. Di fatto con facultà ottenuta nel 1340 da Pietro Paolo Vescovo di Trivigi e coll' ajuto di Monadusio Tempesta Nobile Avvocato di Trivigi fondarono il Monastero sotto l' invocazione del Dottor Massimo San Girolamo, essendo la prima Abadessa la pia Vergine Bernarda Dotto. Ma indi a poco so-  
praggiunta essendo l' asprissima guerra de' Car-

rarsi e di Lodovico Re d'Ungheria, lor Alleato, contra la Veneziana Repubblica, l'oneste Vergini temendo gli sconcerti ed insulti militari abbandonarono il novello Monastero situato fuori della Città, e si ricovrarono dentro le Mura, attendendo l'esito della guerra per rialzare le diroccate Fabbriche. In tanto l'Abadessa Bernarda e seco lei altre sette di quelle Monache pensando ad un più sicuro ritiro vennero a Venezia nell'anno 1364, e si ricovrarono in una Casa della Parrocchia di San Vitale, dove con gran pietà proseguirono l'intrapresa vita Monastica. Ammirando la loro santa vita Giovanni Contarini deliberò di ridurle in un Chostro; e a quest'oggetto acquistò un vasto spazio di Terreno nella Parrocchia de' Santi Ermagora e Fortunato, che tosto diede in dono alla pia Vergine Bernarda. Non pago di ciò il buon Fondatore ottenne le necessarie licenze nel 1375 dal Vescovo di Canea Bartolommeo, allora Vicario Generale di Paolo Foscari Vescovo di Castello, per la fondazione della Chiesa e Monastero, di cui fu la prima Abadessa la sudetta Bernarda Dotto, che per lo spazio di anni sette lodevolmente governò il novello Chostro, ove terminò di vivere nel 1382.

Quasi coetanea alla fondazione del Monastero suddetto di San Girolamo fu quella dell'altro detto del *Corpus Domini*, circa l'origine e progressi del quale compilò con istraordinaria esattezza una Cronaca la pia Vergine Bartolommea Riccobona Religiosa nel medesimo Monastero. Fondatrice adunque di questo illustre ritiro fu Lucia nata in Venezia dalla Nobilissima famiglia Tiepolo ne' primi anni del Secolo XIV. Professò questa pia Donzella la vita Monastica nel Convento di Santa Maria degli Angeli di Murano, da dove passò per comando del Vescovo Torcellano a governare il Monastero de' Santi Filippo e Giacomo dell'Isola di Ammiano, ove dimorò per tre anni. Mentre nelle fervide sue orazioni implorava di conoscer, ed eseguire in tutto il Divin volere „ vide un giorno (sono parole del dotto Senatore Cornaro nelle sue *Notizie Storiche Delle Chiese e Monasterj di Venezia e di Torcello Pag. 313*) „ assorta in estatica contemplazione il divin Redentore „ grondante sangue, e coronato di spine, „ il quale le impose di dover ad onore e „ sotto l'invocazione del suo Corpo instituir in Venezia un Monastero di Monache. Attonita a tal comando la pia Vergine, e fra il timore, e la consolazione

„ ri-



„ riguardando se stessa , e la sua povertà ,  
 „ sentì confortarsi all'impresa dal Reden-  
 „ tore , che mostrandole le cicatrici de' chio-  
 „ di , e promettendole la sua assistenza dis-  
 „ parve . Replicossi nelle due susseguenti  
 „ notti la stessa visione , perlocchè ubbi-  
 „ diente la buona Abadessa portossi in  
 „ Venezia dal piissimo Patriarca di Grado  
 „ Francesco Querini , ed espostagli per or-  
 „ dine l'apparizione , ed il comando , fu da  
 „ lui vie più animata ad intraprendere la  
 „ grand'Opera con la sicurezza , che Iddio  
 „ non sarebbe mai per mancare alle sue  
 „ promesse “. Fin quì il Cornaro .

Diffatto incoraggiata Lucia da' consigli del Santo Prelato , ottenuta l'opportuna licenza di abbandonare il Monastero di Ammiano , e di fabbricarne un nuovo nella Città di Venezia , si ritirò in una Casa privata , ove dimorò per sei anni attendendo l'adempimento delle Divine promesse ; finchè alcune Nobili Vedove le offerirono spontaneamente il necessario danaro per comperare un fondo nell'estremo angolo della Città , detto *Cao de Zirada* , destinato alla costruzione de' Navigli . Ma mancando esse poi al lor impegno , nè si sà il perchè , videsi costretta la povera Vergine a comprare il fondo col soldo da lei raccolto mendicando per

la Città, e vi fece ergere sopra una Chiesa di legno sotto l'invocazione del Corpo di Cristo. Un pio Mercatante detto Francesco Rabia mosso a compassione della pietosa Vergine vi aggiunse a canto alla Chiesetta sette Celle, nelle quali si rinserrò Lucia con un'altra Compagna vestite dell'abito di S. Benedetto, e con due femmine secolari. Quivi dimorò ella costante nella sua fiducia per lo spazio ben lungo di anni 28. Ardeva in que'tempi la fiera guerra, detta di Chioggia fra le due Repubbliche di Venezia e di Genova, di cui tessuta abbiamo la narrazione nel Tomo VI del nostro Saggio; essendo adunque minacciato da' Genovesi a Venezia medesima l'ultimo eccidio; angustiato il buon Mercatante Rabia fece Voto a Iddio di fabbricare di pietre la Chiesa del Corpo di Cristo, tosto che la Città respirasse dal pericolo, che le soprastava. Laonde vinti indi a non molto i Genovesi, e seguita la pace tra le due Repubbliche nell'anno 1381, pronto il pio Rabia andò a misurare il sito della promessa Chiesa, a cui andata essendo incontro Lucia così gli disse: il Signore mi ha fatta conoscere la tua persona come Fondatore della Chiesa, e mi ha nel tempo medesimo palesato, chi dovrà innalzare il Monastero, in cui

cui io stessa (era allora Lucia nell'avanzata età di anni 80) vedrò oltre sessanta Monache consacrate al Divino servizio. Derise il Mercatante il vaticinio della pia Vergine come un delirio proprio della vecchiaja, ma l'esito gli fece conoscere ben tosto, che Lucia parlava illuminata da Divina rivelazione. In fatti due figlie di Facio Tommasini e d'Elisabetta Contarini erano le due Vergini da Dio destinate a dar compimento alla grand'impresa. Dirette queste dal Beato Giovanni de' Domenici, allora Lettore nel Convento de' Santi Giovanni e Paolo, s'abboccarono colla pia Vergine Lucia, e l'indussero a mutare, come bramavano, la regola di San Benedetto in quella dell'Ordine de' Predicatori. Ciò fatto, partì il Beato Giovanni per la Città di Perugia, ove allora dimorava colla sua Corte Papa Bonifacio IX, per ottenere la facoltà di fondare il nuovo Monastero. Acconsentì Bonifacio, e diresse le sue Apostoliche Lettere segnate nel giorno 20 Gennajo 1394 al Vescovo di Caorle Andrea Bon, il quale come Delegato Apostolico soppresse nel Monastero del Corpo di Cristo l'Istituto di San Benedetto, e v'istituì quello de' Predicatori, della qual cosa lo stesso Pontefice Bonifacio fece con sua Bolla consapevole la nuova de-

stinata Priora Lucia Tiepolo. Nel termine di un anno fu eretto il nuovo Monastero, che conteneva 64 Celle, e videsi interamente compito nel giorno de' gloriosi Principi della Chiesa Pietro e Paolo del 1395. Fu esso ricevuto poscia nella giurisdizione della Religione Dominicana dal Beato Raimondo da Capua Priore Generale del sacro Ordine, il quale pel buon governo del medesimo vi stabilì ottime regole, che approvò nel 1398 il suddetto Pontefice Bonifacio IX. Nel secondo anno del suo Governo contava Lucia settantadue Religiose, le quali sotto la sua direzione professavano la primitiva regola di Sant' Agostino secondo lo spirito e le Costituzioni di San Domenico; ed ella oltrepassando gli anni cento dell'età sua finì di vivere. Piansero le buone Monache il Passaggio della lor amorosa Madre Lucia Tiepolo, ma nel veder il di lei volto improvvisamente rifiorire d'una prodigiosa vaghezza e giovanile sembianza, mutarono le lagrime in giubilo, e sentironsi da sì straordinaria mutazione eccitate alla costanza della regolare disciplina.

Ci rimane a dire del Monastero dedicato a San Lodovico Vescovo di Tolosa, appellato in Venezia *S. Alvise*, fondato nell'anno 1388 dell'Era Cristiana. Una mirabile

apparizione del Santo Vescovo avvenuta nel detto anno fu la cagione, che si fabbricasse una Chiesa ed un Monastero sotto la di lui invocazione, come attestano i Veneti Cronisti, co' quali va d'accordo l'erudito Senatore Cornaro nelle sue Deche. Viveva in que' tempi una Nobil Matrona di nome Antonia Veniera, la quale essendo Vedova s'occupava di continuo in opere di pietà e Religione. Mentre dunque nella notte precedente la Festività del Dottor Massimo San Girolamo applicavasi con maggior fervore alla meditazione delle cose celesti, sorpresa dal sonno le parve di vedersi quasi condotta a mano in un luogo ampio della Città, e che da un giovane di nobil aspetto vestito in abito lungo e grigio udì dirsi: *Antonia, il sito che tu vedi, deve esser da te acquistato per fabbricarvi sopra una Chiesa ed un Monastero sotto l'invocazione del mio nome.* Dubitando però la prudente Matrona, quantunque oppressa dal sonno, della verità di tale celeste visione sentì replicarsi: *Antonia, comprato che avrai, quanto prima sia possibile questo campo, in esso fabbricherai un Chostro di devote Vergini, e lo dedicherai al mio nome, io sono Lodovico già Vescovo di Tolosa, il quale avendo per amore di Cristo Gesù conculcate tutte le cadu-*  
che

*che grandezze del Secolo, ora son coronato d'un Diadema d'immortal gloria da Dio, il quale vuole, che la memoria del mio nome, come in altre Città, così risplenda gloriosa anche in Venezia.*

Svegliata la pia Matrona andò seco riflettendo al misterioso sogno, e dubbiosa dell'esito per aver recentemente il Senato vietata l'erezione di nuovi Monasteri, mentre tanti di vecchj andavano in rovina, credette d'esser incapace di tant'impresa. Dopo due altre apparizioni del Santo Vescovo, che conseguitaron la prima, Antonia avendo confidato tutto l'arcano a Leonardo Pisani Sacerdote egualmente pio, che nobile, si presentò al Doge Antonio Venier suo consanguineo, col di cui appoggio potè finalmente superare i grandi ostacoli incontrati nel Senato. Ottenuto adunque il favorevole Decreto fece compera del sito, e si diede principio alla nuova fabbrica della Chiesa accompagnata da molti prodigj riferiti, e comprobati dal dotto Senatore Cornaro nelle sue Deche. Diede poi mano la divota Fondatrice all'erezione del Monastero contiguo al novello Tempio, che fu costruito in assai ristretta forma di sole tavole, dentro il quale con alcune compagne si ritirò Antonia per profes-

fessarvi la regola di Sant'Agostino. Siccome poi non vedevasi concorso di pie femmine a vestire l'abito monacale nel nuovo Chiostro, così sembrava, che egli dovesse avere il suo fine non molto discosto dal suo principio. Afflittissima perciò era Antonia, ma confortata fu con nuova apparizione dal Santo Vescovo, e l'esito comprovò ben tosto le sue promesse. Imperciocchè avendo Sigismondo Re d'Ungheria, (non già Lodovico, come per abbaglio scrisse il dotto Cornaro, poichè cessò di vivere Lodovico nell'anno 1382,) mossa nell'anno 1411 asprissima guerra a' Veneziani, da noi descritta nel Tomo VII, alcune Monache del Convento di Serravalle essendo per la maggior parte Cittadine Veneziane, e temendo per ciò i militari insulti, si rifuggiarono in Venezia, ed offerito ad esse da' Procuratori del Monastero di San Lodovico ricovero in quel Chiostro, accettarono volentieri l'offerta, ed ivi stabilirono la loro permanenza, onde s'accrebbe il numero di quelle Religiose giusta la rivelazione fatta alla già defunta Fondatrice.

E' tempo ormai di passare colla nostra narrazione a' Monasteri del Secolo XV, incominciando giusta il nostro metodo da  
 quel-

quelli degli uomini. Costituito Priore Comendatario del Monastero di San Giorgio in Alga Lodovico Barbo, come di sopra fu detto, deliberarono nell'anno 1400 di N. S. due giovani Patrizj Antonio Corraro e Gabriele Condulmero di abbracciare lo Stato Ecclesiastico, in cui piamente vissero, finchè desideroso Lodovico Barbo di promuovere il divin culto nel Monastero a se raccomandato invitollì a ritirarsi nel suo Priorato, ove in libera quiete potessero, come bramavano, servir a Dio. Di fatto si ritirarono i due giovani con otto Compagni, tra' quali eravi Marin Quirini uomo di singolare spirito, cui bene spesso visitando l' Angelico giovane San Lorenzo Giustiniano, figlio di una di lui sorella, restò questi talmente rapito dalla santa conversazione di que' giovani, che vi destinò di dedicarsi ivi anch'egli al divino servizio. Si accrebbe indi a poco la nascente Congregazione con altri sette Personaggi di sangue nobile, a' quali tutti il Romano Pontefice Bonifacio IX ad istanza del Priore Barbo accordò il titolo di Canonici secolari, istituendo nel Monastero di San Giorgio in Alga una nuova Congregazione, cui in qualità di Delegato Apostolico diede leggi, ed ordinò le Costituzioni il Ve-



scovo di Chissamo, e poi Cardinale di Santa Chiesa Angelo Barbarigo. Convocata poscia innanzi a se nel giorno 30 Ottobre dell'anno 1404 quella rispettabile novella Congregazione, e dichiarati tutti gli Individui Canonici della Chiesa Collegiata di San Giorgio in Alga, assegnò le due terze parti delle rendite dell'antico Monastero alla lor comune sussistenza, riserbando l'altra terza parte ad onesto mantenimento del Priore Lodovico Barbo. Questa nuova Congregazione fu confermata dal Romano Pontefice Gregorio XII con Bolla emanata nel giorno 17 Gennajo dell'anno 1407: decorando poco dopo quegli esemplari Canonici con la facoltà di poter usare l'abito di colore violaceo. Corrisposero questi alle beneficenze Pontificie, ed alla santità del lor Istituto con tali esempj di virtù, che ben tosto molte Città del Veneto Dominio gl'invitarono a fondar ne'loro recinti nuovi Monasteri, come avvenne in Padova, Verona, Brescia, ed altre, di che può consultarsi il dotto Senatore Cornaro nelle Deche, e Giacopo Filippo Tomasini negli Annali de' Canonici Secolari di S. Giorgio in Alga.

Verso questi tempi era ancora andato in gravissima decadenza il Monastero de' Ca-

nonici Regolari dell' Isola di Sant' Elena a cagione massime del grave Scisma della Chiesa, che tanti e tanti danni apportò all' Ecclesiastica disciplina. Quindi è, che ne' principj del Secolo XV era rimasto solo ne' rovinosi Edificj il Priore, che tutte consumava le rendite del Monastero. Laonde resa nota al Romano Pontefice Gregorio XII la deplorabile situazione di Santuario un tempo sì famoso, con sua Bolla segnata nel giorno 21 Settembre dell' anno 1407 comandò, che il suddetto Monastero venisse consegnato alla pia Congregazione di Monaci Olivetani, i quali di fatto nel giorno 23 Ottobre dello stesso anno, presero possesso del sacro luogo con Decreto del Consiglio Maggiore, il quale fra l' altre particolarità prescrisse, che i Priori pro tempore prendere dovessero la temporale Investitura del Monastero, e delle sue Rendite dalla mano de' Dogi, de' quali si dovesse intendere esser il Monastero Padronato perpetuo.

Nè più felice era lo stato de' Canonici Regolari dell' Isola di Santo Spirito. Introdottasi anche in questo Monastero l' universale corruttela ne' principj del Secolo XV, era rimasto solo il Priore, il quale era un Vecchio ignorante, per la di cui disatten-  
zio-

zione andava via più rovinandosi il Monastero. Laonde il Senato volendo assegnare un conveniente ritiro a' Monaci Cisterciensi del Monastero della Santissima Trinità di Brondolo distrutto nell'altrove descritta guerra di Chioggia co' Genovesi, deliberò nel giorno 24 Marzo dell'anno 1409, che il Monastero di Santo Spirito fosse ad essi concesso, sperando la pubblica Pietà, che per opera de' suddetti Monaci rifiorirebbe con isplendore il culto Divino, già del tutto abbandonato. Ruscì grata al Romano Pontefice Gregorio XII la deliberazione del Veneto Senato, onde nel giorno 9 del seguente Giugno con sua Bolla riunì in perpetuo li due Monasteri di Brondolo e di Santo Spirito.

Quattordici anni dopo la traslazione de' Monaci Cisterciensi da Brondolo al Monastero di S. Sp. si vide sorgere in Venezia un nuovo Chiostro, in cui si ricoverò nuova Religiosa famiglia. In fatti verso il termine del XIV Secolo erano passati a Venezia alcuni Individui dell'umile Religiosa famiglia, fondata già in Siena dal Beato Giovanni Colombino sotto il nome di *Poveri Gesuati*. Questi dimorarono da principio in una Casa presa a pigione nella Parrocchia di S. Giustina, finchè nell'anno 1392

avendo ottenute alcune Casette nella Parrocchia di Sant' Agnese per pio Legato di Pietro Sassi, ivi stabilirono la lor abitazione detta *Casa della Compagnia de' Poveri Gesuati*. Per trent'anni dimorarono in questo ristrettissimo alloggio. Ma nell'anno 1423 avendo ricevuta da Francesco Gonzaga Marchese di Mantova un'abbondante elemosina, cui s'accoppiarono le pie oblazioni de' Veneti fedeli, fecero atterrare le Casette, ed innalzare tosto un Monastero non molto ampio, ma conveniente alla povertà, che professavano. Contiguo al Chiostro fu eretto un Oratorio in forma assai decente sotto l'invocazione di San Girolamo, nel quale colla facoltà ottenuta dal Vescovo allora di Venezia San Lorenzo Giustiniano disposero la sepoltura comune de' Frati, che fu poscia nell'anno 1436 benedetta insieme coll'atrio esteriore dell'Oratorio da Pietro d'Orvieto Vescovo di Giovenazzo, allora Ospite nel Convento de' poveri Gesuati.

Nell'anno seguente alla fondazione del nuovo Chiostro de' Gesuati, vale a dire nel 1424, fu introdotta in Venezia la religiosa famiglia de' Monaci Certosini; ed ecco il come. Quantunque il Monastero degli Eremiti di Sant' Agostino fondato sin dal Secolo XIII nell'Isola, ora detta di *Sant' Andrea del-*

*della Certosa*, come nel Tomo V fu detto, fosse dotato di sufficienti rendite, con tutto ciò verso il fine del Secolo XIV era ridotto a tale scarsezza d'abitatori Eremiti, che deliberò il Governo nel giorno 27 Novembre del 1382, come racconta l'accurato Marin Sanudo il Cronista, di concedere quel luogo a' Monaci Certosini i quali peranche non avevano domicilio stabile nelle Venete Lagune. Non ebbe però effetto questa deliberazione, poichè intromessa dagli Avogadori fu ben tosto annullata. Continuarono adunque nel possesso del Monastero i Frati di Sant' Agostino, finchè giunto a Venezia l'uomo Apostolico San Bernardino di Siena suggerì efficacemente al Governo, che fosse introdotto nella Città Dominante il sacro Ordine della Certosa, per accogliere il quale era opportuno il vuoto Monastero di Sant' Andrea. Accettata con piacere l'utile proposizione del Santo Uomo, decretò il Consiglio Maggiore, che fossero ammessi nella detta Isola i Monaci Certosini, il Priore de' quali pro tempore dovesse ricevere l'Investitura da' rispettivi Dogi. Nello stesso anno 1424 il Romano Pontefice Martino V con suo Apostolico Diploma diretto all' Abate di San Giorgio Maggiore Giovanni Michelè non solamente confermò la

pubblica concessione, ma comandò, che intimasse ad Andrea Priore degli Eremiti di Sant' Agostino nell' Isola di Sant' Andrea la spontanea sua dimissione, e che estinto nella detta Isola l' Istituto di Sant' Agostino, assegnare dovesse il Monastero in perpetuo possesso de' Monaci Certosini con tutte le prerogative e rendite ad esso Monastero spettanti.

Convenne ancora a' Monaci Cisterciensi che avevano domicilio nell' Isola di Santo Spirito, come di sopra fu detto, lasciare nello stesso anno 1424 quel Chiostro ad altra Religiosa famiglia. Imperocchè volendo la pubblica provvidenza della Repubblica col consiglio dell' Apostolico uomo San Bernardino di Siena adattare un' Isola delle più remote per ricovero degli appestati, stabilì nel 1423, che il Monastero di Santa Maria di Nazaret, situato in un' Isola del medesimo nome, disposto fosse ad uso di pubblico Ospitale, in cui raccolti fossero que' miserabili. Abitavano allora in quella rimota Isola un Priore degli Eremiti di Sant' Agostino appellato Fra Gabriele Garofoli Cittadino di Spoleto, uomo d' insigne virtù, e palese pietà, ed alcuni giovani nobili, che scelto l' avevano per loro spirituale Maestro. Dovendo questi abbandonare l' Isola, ottennero

nero per loro ricovero l'antica Abazia di San Daniele in Monte nella Diocesi di Padova nel suddetto anno 1423. Prima però che scorresse un anno dalla concessione del solitario luogo il Romano Pontefice Martino V desideroso di far risplender in faccia d'una Dominante l'esemplare vita di que' nuovi Religiosi, con suo Diploma assegnò alla nascente lor Congregazione il Monastero Cisterciense della SS. Trinità di Brondolo con tutte le Case religiose a lui annesse, fra le quali riputavasi principale quella dell'Isola di Santo Spirito, non meno che la Chiesa Parrocchiale di San Benedetto di Venezia. Diede volontario assenso alla Pontificia deliberazione l'Abate di Brondolo nel giorno 12 di Maggio dell'anno 1424. Quantunque però per preminenza di dignità fosse in maggior considerazione il Monastero di Brondolo, pure essendo quasi rovinoso, si ritirarono i nuovi Religiosi in quello di S. Spirito, e poscia Lodovico Barbo Abate di Santa Giustina di Padova, come Delegato Apostolico ordinò nel giorno XV di Dicembre dello stesso anno 1424 a Michele Morosini, Andrea Bondumiero, e Francesco Contarini, che deposto lo Scapolare largo e bianco dovessero vestirsi d'abito di colore grave con rocchetto di lino, e

la Cappa col suo Capuccio ad uso de' Canonici Regolari, e che rilasciato il luogo di San Daniele in Monte, potessero sotto il governo d'un Priore stabilire la loro permanenza nell' Isola di Santo Spirito di Venezia. Sei anni restò differita l'ordinazione prescritta dal delegato Apostolico, finchè nel giorno 13 Gennajo del 1430 ebbe il totale suo adempimento, e quindi il suo principio la pia Congregazione de' Canonici Regolari di Santo Spirito.

Nel medesimo anno 1424 si formò un nuovo Monastero nell' Isola di San Cristoforo. Era rimasto privo di abitatori l'Ospitale eretto in quell' Isola; (del quale nel seguente Articolo discorreremo) laonde sollecito il Doge Francesco Foscari, che in un luogo, consacrato da atti nobilissimi di Cristiana Carità, non venisse a mancare totalmente il divin culto, invitò Giovanni Brunacci Fiorentino dell' Ordine di Santa Brigida, e Priore del Monastero di Santa Cecilia di Roma, a ricevere quell' Isola, dove poteva, giusta le sue brame, ricoverarsi co' suoi Religiosi. Di fatto con Ducale Diploma segnato nel giorno 21 Maggio dell' anno 1424 liberamente concesse il Foscari l' Isola tutta de' Santi Cristoforo ed Onofrio, perchè restar dovesse in perpetuo possesso  
de'



de' Religiosi di Santa Brigida, riservato però a' Dogi l'antico padronato, che possedevano.

Quattro anni dopo, vale a dire nel 1428, i Frati Minori Osservanti ottennero in Venezia la fondazione del Convento detto di San Giobbe. Sin dal 1375 era stato costruito un Ospitale, e contiguo ad esso un Oratorio sotto l'invocazione del Profeta San Giobbe, come nel seguente Articolo più diffusamente diremo. La Fondatrice Lucia nel 1422 accordò il detto luogo al Beato Pietro da Pisa, Fondatore de' Poveri Eremiti di San Girolamo, a condizione però, che dovesse nell'Oratorio far celebrare almeno una Messa quotidiana, e solennizzare con pompa la Festa della Santissima Vergine. Tre soli anni abitarono in quest'Ospitale i Religiosi della Congregazione del Beato Pietro da Pisa, ritirandosi da un luogo poco adattato al lor Istituto nell'anno 1425. Allora Lucia procurò di dare il luogo ad altra Religiosa famiglia. Non s'adempì però il suo desiderio se non nell'anno 1428, in cui i Governatori del pio Ospitale per impulso di Lucia implorarono dal Romano Pontefice Martino V la facoltà di consegnar il luogo a' Frati Minori Osservanti. Fu dal Sommo Pontefice con suo Diploma sottoscritto

nel giorno 14 di Maggio dello stesso anno 1428 rimesso l'adempimento del pio desiderio al Primicerio di San Marco Polidoro Foscari. Di fatto fu consegnato l'Oratorio di San Giobbe a Fra Marco Querini, ed agli altri Frati Minori dell'Osservanza, i quali nel giorno 24 di Novembre ne ricevettero il legale possesso. Pensarono poco dopo i Religiosi di demolire l'Oratorio, per ivi fondare una Chiesa più maestosa e dilatata. Molto dispiacque a Lucia sì fatta risoluzione, ma come sin dall'anno 1434 erasi spogliata d'ogni giurisdizione, così ricorse supplichevole al Romano Pontefice Eugenio IV, acciocchè vietasse il distruggere un monumento della pietà paterna. Delegò Eugenio la controversia con sua Bolla, segnata nel giorno 18 Agosto dell'anno 1441, a tre illustri Prelati, vale a dire, a San Lorenzo Giustiniano Vescovo di Castello, a Tommaso Tommasini Vescovo di Feltre, ed a Fantino Dandolo, il qual era allora Protonotario Apostolico. Unitosi il Giustiniani col Dandolo in assenza del Tommasini dopo maturo esame decisero nel giorno settimo del seguente Ottobre, che l'antico Oratorio celebre per la pietà del suo Fondatore, e per avere celebrato in esso l'incruento Sacrificio molti Cardinali, (de' quali

Il taluno fu assunto poscia al Supremo Pontificato) dovesse sussistere inviolabile; laonde fosse obbligo de' Commissarj il ristaurarlo da' danni sofferti.

Arrivò frattanto in Venezia nell'anno 1443 l'Apostolico San Bernardino da Siena, e avendo scelto per suo domicilio il povero Monastero di San Giobbe, v'attrasse un mirabil concorso di persone per venerarne la Santità. Fra questi vi fu Cristoforo Moro allora Senatore assai ragguardevole, cui il Santo Bernardino predisse il Principato della sua Patria. Contrasse il Moro così stretta e sincera amicizia col Sant'uomo, che nell'anno seguente alla di lui canonizzazione, celebrata solennemente dal Romano Pontefice Niccolò V nel 1450, volle a proprie sue spese nella Chiesa di San Giobbe innalzargli una sontuosa Cappella, e dilatare le ristrette abitazioni di quegli edificanti Cenobiti. A questi beneficj altri ne aggiunse, de' quali diffusamente ragionano i Veneti Cronisti nella Vita del Doge Cristoforo Moro, ed il dotto Cornaro nelle sue Deche.

Breve fu la dimora de' Religiosi di Santa Brigida che aveano preso il loro domicilio, come di sopra fu detto, nell'Isola di San Cristoforo sin dall'anno 1424. Impercioc-

ciocchè avendo il Romano Pontefice ordinata una riforma del lor Ordine, essi partirono dall' Isola, ed abbandonarono il Monastero. Laonde conoscendo il Doge Francesco Foscari l' ottima vita di Fra Simone da Camerino Rettor Generale de' Frati Eremiti dell' Osservanza di Santa Maria di Monte Ortone, alla Congregazione di questo Sant' uomo donò l' Isola, acciò i suoi Religiosi avessero in essa perpetuo domicilio nell' osservanza della Regola di Sant' Agostino. Fu sottoscritto il Diploma Ducale nel giorno 25 di Novembre dell' anno 1436, come dimostra il suddetto Senatore Cornaro nelle sue Deche. Quindi io rilevo falsa ed insussistente l' asserzione di que' Cronisti, i quali scrivono, che il Beato Simone ottenne il possesso dell' Isola di San Cristoforo in ricompensa della pace da esso maneggiata e stabilita tra la Veneziana Repubblica ed il Duca di Milano Francesco Sforza, poichè la detta pace fu segnata solamente nell' anno 1454, vale a dire diciotto anni dopo la surriferita donazione dell' Isola. Non nego però, che il merito della pace conclusa col Duca Sforza sia meritamente attribuito al Beato Simone, come nel precedente Tomo fu esposto. Dal qual rilevante servizio molti comodi derivaro-

no alla sua Congregazione, poichè grato il Veneto Senato nell'anno 1454, in cui fu conclusa la pace, concedette grandiosi privilegi a tutti i Monasteri della novella Congregazione, ed assegnò considerabile somma di danaro per ristaurare il cadente Monastero di San Cristoforo, che da quel tempo in poi per pubblica deliberazione fu appellato *San Cristoforo della Pace*, e ne' nuovi muri del circuito furono incise l'Insegne della Repubblica e del Duca di Milano in fino marmo, ed unite con forte legatura di ferro in testimonianza dell'accordata perpetua pace.

Fino all'anno 1471 non avvenne fondazione alcuna, o introduzione di nuovi Ordini Regolari in Venezia; ma nel detto anno risentendo per la cattiva amministrazione de' Priori massimi discapiti il Monastero de' Canonici di Sant' Antonio di Vienna fondato nel 1346, come di sopra abbiamo narrato, il Veneto Senato, che ben sapeva i bisogni de' Canonici Regolari di San Salvatore, allora carissimi alla Città per l'esemplarità de' loro costumi, deliberò ottenere dall' Apostolica autorità del Romano Pontefice Sisto IV, che il suddetto Monastero assegnato fosse alla Congregazione de' Canonici di San Salvatore. Accolse Papa Sisto  
le

le premure del Senato, ed accordò la dimandata facoltà; laonde premurosi i Canonici di far rifiorire quel Monastero, ristabilirono le cadenti fabbriche, ricevendo la Chiesa ancora copiosi abbellimenti per la erezione magnifica di molte Cappelle ed Altari.

Ora passiamo a' dieci Monasteri di sacre Vergini, che tanti e non più furono fondati nel XV Secolo. Fra questi il primo fu quello di San Daniele Profeta. Era decaduta la disciplina de' Monaci Cisterciensi primi abitatori dell' antico Monastero di San Daniele, come riferito abbiamo nel Tomo V, a segno tale, che da molti anni non era abitato che dal solo Priore, ultimo de' quali Michele Sebenico conoscendosi incapace di poter risarcire i sofferti discapiti, cercò in ogni maniera di far rifiorire nel sacro luogo col culto Divino anche la regolare osservanza. Viveva allora in Venezia con fama di singolar virtù una donna appellata Chiara Ognibene, la quale in compagnia di altre devote femmine serviva a Dio in un virtuoso ritiro. Con questa venne adunque a trattato il Priore Michele, e ad essa rinunziò la Chiesa e Monastero di San Daniele col patto, che Chiara ottenere dovesse la necessaria facoltà dalla  
Sede

Sede Apostolica; si riservò però il Priore a suo vantaggio e disposizione le rendite tutte ad esso Monastero annesse. Rassegnato il Contratto al Romano Pontefice Eugenio IV, prescrisse egli nell'anno 1437 al Santo Vescovo di Castello Lorenzo Giustiniani, che riconosciuta la verità delle cose, dovesse nel Priorato coll'assenso della famiglia Bragadina, che ne aveva il padronato, istituire un Monastero di Monache sotto la regola di Sant' Agostino, e coll' abito, che allora solevano vestire le Monache di Sant' *Andrea di Girada*, riservando al Priore Michele il suo titolo con una conveniente Pensione sopra i beni del Monastero medesimo. Esegui il Santo Prelato il Pontificio Diploma, e nel giorno 18 Novembre del detto anno 1437 dichiarò estinto l'ordine Cisterciense in quel Monastero, ed istituito quello di Sant' Agostino, ponendo in possesso della Chiesa ed altre fabbriche Chiara Ognibene e le di lei compagne. Nuovo privilegio ottennero dappoi le novelle Religiose da Papa Alessandro VI, il quale a lor istanza le dichiarò unite e soggette alla Congregazione de' Canonici Lateranensi; e Giulio II desiderando, che fossero uniformi anche nell' abito a' loro Direttori, come lo erano nella Regola,

gola, comandò, che mutar potessero l'abito grigio nella veste bianca col rocchetto di lino proprio de' Canonici Regolari. Un Secolo incirca durò il Monastero sotto il governo de' Canonici Lateranensi, finchè Papa Clemente VIII lo sottopose intieramente all'ubbidienza del Patriarca di Venezia. Alessandro VII poi nell'anno 1659 mutò per maggior decoro del medesimo il titolo antico di Priora nel più specioso di Abadessa.

Segue il Monastero di S. Giustina. Verso la metà del XV Secolo avevano intieramente abbandonato i Canonici Brigidiani l'antico loro Monastero di Santa Giustina, il quale, come nel Tomo IV fu detto, era insieme Chiesa Collegiata e Parrocchiale. Desiderando adunque i Parrocchiani, che in un luogo rispettabile per l'antichità della prodigiosa sua origine non venisse a mancare il culto Divino, ricorsero supplichevoli al Romano Pontefice Niccolò V, acciocchè coll'Apostolica sua autorità comandasse, che fosse assegnato l'abbandonato Monastero alle Monache di Santa Maria degli Angeli dell'Isola di Murano, perchè in esso spedissero una Religiosa Colonia dell'esemplari sue figlie. Accolse il Papa l'umili preghiere avvalorate coll'efficaci Lettere del celebre



bre Senatore Francesco Barbaro, e con sua Bolla in data de' 3 Marzo dell' anno 1448 ordinò al Vescovo di Jesolo Antonio Bon di sopprimere nel Monastero di Santa Giustina l'Ordine de' Canonici di Santa Brigida, ed instituire un Monastero di Monache sotto la Regola di Sant' Agostino, cui trasferir si potesse parte delle Monache di Santa Maria degli Angeli coll'obbligo di mantenere due Cappellani Curati all'assistenza dell'anime, ed all'amministrazione de' Sacramenti, secondo l'esigenza de' Parrocchiani. Fu eseguito il Decreto nel giorno 18 di Maggio dell' anno 1450. Dopo di che convenne consumare tre anni nel ristaurare e dilatare gli edifizj, e nel 1453 entrarono le sacre Vergini ad abitare il nuovo Monastero.

Il terzo Monastero fu quello di Santa Lucia. Alcune pietose donne vestito l'abito del terzo Ordine de' Servi di Maria sotto la Regola di Sant' Agostino s'erano ridotte in una casa vicina all'antica Parrocchiale Chiesa di Santa Lucia, di cui segnata abbiamo l'origine nel Tomo IV. La riputazione, e fama di Santità, che tosto s'acquistò il nuovo Collegio vi trasse da tutta la Città Dominante tante compagne ch'essendo l'angusta abitazione incapace di alloggiarle, molte d'esse si trasferirono a

Pa-

Padova con isperanza d'ivi fondar un nuovo Monastero. Rimaste dunque sole otto in Venezia comprarono alcune piccole case contigue a quella, ove abitavano nella Parrocchia di Santa Lucia, e disposte avendole in forma di piccolo Chiostro, v'entrarono nell'anno 1459 colla fiducia di fondarvi un Monastero sotto l'invocazione di Maria Vergine Annunziata dall'Angelo. Desiderando poscia di non essere costrette ad uscire fuori del loro recinto per assistere al Divin Sacrificio, con facoltà ottenuta da Andrea Bondumiero Patriarca di Venezia e coll'assenso del Secolare Principato ergere fecero in luogo contiguo alla lor abitazione una Chiesetta sotto l'invocazione di Maria Vergine Annunziata. Erano fino allora vissute senza dipendenza alcuna; onde credettero opportuno a maggior loro perfezione di assoggettarsi ad una Superiora. Fu questa Giacomina Veronese. Per soli due anni governò la Veronese, poichè ad istanza delle nuove Religiose il suddetto Patriarca trasse dal Chiostro di San Daniele, in cui assai fioriva l'osservanza monastica, tre Monache, vale a dire Orsa di Andrea, Filippa Coppo, e Grazia Celsi, e le collocò nel nuovo Monastero, acciocchè quelle novelle Religiose non ancora ben istruite nella re-

golare disciplina, si perfezionassero sotto l'ubbidienza di Orsa di Andrea costituita lor Abadessa. Frattanto eransi opposte le Monache del *Corpo di Cristo* allo stabilimento del nuovo Monastero, come ad una novità, che pretendevano pregiudiziale a' privilegi della Domenicana Religione, e per ciò avanzarono le loro querele al Romano Pontefice Pio II. Rimise il Papa la controversia al Patriarca di Venezia con sue Lettere segnate nel giorno 28 Luglio dell'anno 1461, ed il Patriarca con sua definitiva sentenza dichiarò, che doveva stabilirsi il nuovo Monastero. Ruscì assai amara alle Monache del *Corpus Domini* la sentenza del Patriarca, laonde rinnovarono al Pontefice le querele. Sentì con disapprovazione il Senato una tal condotta, e perciò comandò al Segretario Niccolò Sagondino Residente in Roma di operar appresso il Pontefice, acciocchè fosse confermata la deliberazione del Veneto Patriarca. Si proseguirono adunque l'incominciate fabbriche, e per sollecitarne il compimento concedette Papa Pio nell'anno 1463 molte spirituali Indulgenze a chi con elemosine le soccorresse.

Non così felicemente procedeva la costruzione della nuova Chiesa, onde dopo molti inutili tentativi per ridurla a compi-

mento, considerando le Monache essere loro contigua la Parrocchiale Chiesa di Santa Lucia, con Bolla di Papa Eugenio IV già unita al Monastero del *Corpus Domini*, dimandarono supplichevoli, che abolita la detta unione, fosse ad esse conceduta insieme colla Casa del Piovano che riusciva di troppa soggezione, perchè da essa guardavasi nell'interno del nuovo Monastero. Accolse con prontezza le lor istanze Papa Sisto IV, e nel giorno 14 Agosto dell' anno 1472 commise all' Abate di San Giorgio Maggiore, ed al Priore de' Canonici di San Salvatore, che in qualità di Commissarj Apostolici terminare dovessero un tal affare. Diferitane però da questi l' esecuzione, Papa Sisto con nuovo Diploma segnato nell' anno 1474 dichiarò Apostolico Delegato Paolo Rusconi Canonico di Cervia, acciò unir dovesse al Monastero dell' Annunziata la Chiesa suddetta di Santa Lucia, assegnata una congrua compensazione alle Monache del *Corpus Domini*. L' unione però non ebbe effetto se non nel giorno 15 Maggio dell' anno 1476 con Bolla dello stesso Pontefice Sisto in data del giorno 30 Marzo del detto anno, come diffusamente racconta il Cornaro nelle Deche.

Il quarto Monastero fu quello delle Mo-  
na-

nache Francescane *di Santa Croce di Luprio*. Per lo spazio di oltre due Secoli possedette la Congregazione Cluniacense il Monastero fondato nel 1109 nell'Isola di Luprio, come nel Tomo V fu da noi raccontato. Ridotto poscia in Commenda nel 1378 continuò sotto la direzione de' Priori Commendatarj. Circa l'anno dunque 1460 alcuni Cittadini divoti innalzarono poche ristrette stanze dietro la Cappella Maggiore ad uso di povere Eremite, ed in esse introdotte vi furono alcune pie donne del terzo Ordine de' Minori, le quali alimentate dalle sole elemosine de' Fedeli in austera solitudine servivano al Signore. Furono le prime abitatrici Sofia Veneziana ed Agnese Ungara illustri per l'esemplarità de' loro costumi. Eccitate dal lor esempio altre ottime Vergini anche di Sangue Patrizio s'unirono alla Comunità, allora nascente, nell'anno 1470. Per istruirle però negli esercizi della vita Regolare giusta la norma del Serafico Istituto furono tratte dal Chiostrò di San Bernardino di Padova Lodovica Marcello, e da quello di Santa Chiara di Murano Bernardina Regia, Lucia Benedetti, Elena Bembo, Susanna Guie, le tre prime delle quali l'una dopo l'altra furono istituite Abadesse nel nuovo Monastero, nel quale per

lor opera si professò finalmente la regola del secondo Ordine Serafico detto di Santa Chiara. Arrivò in tanto a Venezia il Cardinale Pietro Riario Nipote e Legato a Lateralere del Romano Pontefice Sisto IV, il quale coll' autorità sua confermò tutte le donazioni fatte alla Fondatrice Sofia dal Priore di allora Eugenio Memmo; laonde soppresso l' Istituto Cluniacense assegnò il Priorato stesso colla Chiesa e cogli annessi edifizj dopo la morte del Priore in domicilio alle nuove Religiose, il Monastero delle quali dovesse essere chiamato di *San Francesco della Croce*. Confermò poscia Papa Sisto IV nell' anno 1477 tutti i privilegi conceduti dal Cardinale suo Nipote, e con sua Bolla comandò al Vicario de' Minori Osservanti della Provincia di Sant' Antonio, che assumesse la direzione delle Monache di Santa Croce di Venezia.

Circa il medesimo tempo sorse il Monastero di tutti i Santi, detto *Ognissanti* in Venezia. Sin dalla metà del Secolo XV dimostravasi cadente l' antico Monastero di Santa Margarita di Torcello, in cui dimoravano Monache dell' Ordine Cisterciense. Afflitte quelle pie Vergini determinarono di ricercare un ricovero onesto in Venezia. Si presentò opportuna l' occasione; poichè  
acqui-

acquistò il Monastero per eredità d'una delle di lui figliuole una Casa nella Parrocchia de' gloriosi Martiri di Cristo Gervasio e Protasio. Ivi adunque con pubblica facoltà ottenuta nell'anno 1472 fecero compra d'alcune piccole Case a quella contigue, ed eressero in forma di Monastero un Ospizio, ove abitassero le Suore Converse, che mandavano per le provigioni, ed altri lor interessi alla Metropoli. In questo ristretto luogo si ritirarono otto Monache, e coll'assenso del Patriarca di Venezia Maffeo Gerardi vi stabilirono perpetua la dimora. Contigua al nuovo Chiostro innalzarono un'angusta Chiesa di Tavole sotto l'invocazione di Maria Vergine e di tutti i Santi coll'ajuto d'una pia donna appellata Corovella Marzana, la quale avendo fra le suddette Monache una di lei figliuola spontaneamente offrì tutti i suoi beni per la fondazione del novello Monastero. Ciò stabilito, coll'approvazione del Patriarca elessero le Monache nell'anno 1474 in lor Abadessa e Fondatrice Eufrosina Berengo Monaca professa dello stesso Ordine nel Monastero di San Matteo dell'Isola di Mazorbo. Indi a non molto, riflettendo le Monache, che le principali fondatrici eransi trasferite da Chiostro a Chiostro senza dispen-

sa del Romano Pontefice, la di cui autorità non erasi nè pure implorata per la fondazione del nuovo Monastero, umiliarono le loro suppliche al Pontefice Alessandro VI, il quale paternamente ricevendole ingiunse nel giorno cinque di Marzo dell'anno 1494 al Vicario Generale del Patriarca di Venezia di proscioglierle da qualunque vincolo di Ecclesiastica Censura, in cui fossero incorse, e che soppresso nel nuovo Monastero l'Ordine Cisterciense, facesse sostituire l'Istituto di San Benedetto. Frattanto le Monache diedero principio alla Fabbrica d'una Nobil Chiesa, che non fu però ridotta a totale perfezione sino all'anno 1586, in cui da Girolamo Ragazzino Vescovo di Caorle fu decorata della Ecclesiastica Consacrazione nel giorno 20 di Luglio.

Il sesto Monastero secondo l'ordine de' tempi fu quello fondato sotto l'invocazione de' Santi Cosma e Damiano nell'Isola della Giudecca nell'anno 1481. Fondatrice di questo nuovo Chiostro fu Martina Gelsi. Professata aveva questa pia Vergine nel Monastero di San Matteo di Murano l'Istituto di San Benedetto, in cui per l'esimia sua virtù fu creata in giovanil età Abadesa. Tentò in vano l'ottima Superiora d'excitare nelle sue Monache lo spirito illan-  
gui-



guidito della regolare osservanza; laonde desiderosa di servir al Signore in un luogo di più severa osservanza ne fece istante supplica al Vescovo di Torcello. Ricusò questi alla prima proposta d'aderirvi, ma poscia vinto dall'importunità dell'istanze la trasferì al Monastero di Sant' Eufemia di Mazonbo, ed ivi costituilla Abadessa. S'avvide ben tosto la pia Vergine d' avere mutato luogo bensì ma non greggia, per la qual cosa dopo aver tentati i più efficaci mezzi per ridurre al loro dovere le rilassate Monache, conosciuto vano ogni suo sforzo, pregò nuovamente il Vescovo, acciocchè le concedesse facoltà di poter con altra pia Monaca, Donata Trevisana di nome, condur vita Monastica nella Casa privata de' Fratelli, non volendo dimorar più fra i costumi secolareschi di quel rilassato Chio-  
stro.

Mentre dunque colla licenza del Vescovo, viveva ritirata nella Casa de' Fratelli esercitandosi in fervorose meditazioni, ebbe in rivelazione essere volontà di Dio, che nell' Isola della Giudecca ricercasse d' una divota donna appellata Elena, perchè ivi nella di lei Casa edificare doveva una Chiesa ed un Monastero sotto l' invocazione de' gloriosi Martiri di Cristo Cosma e Da-

miano. Ubbidì tosto Marina al celeste comando, e trasferitasi allà Giudecca ritrovò sulle soglie della sua Casa la ricercata donna, la quale al primo comparire della pia Monaca, mossa d' interior giubilo corse tosto ad abbracciarla. Risaputo poscia il motivo della sua venuta, non solo offrì generosa la Casa di sua abitazione, ma alcune altre contigue alla medesima, le quali erano di sua particolare ragione. Animata Marina da sì prospero principio si presentò al Doge Giovanni Mocenigo, per la di cui mediazione non solamente le venne accordata la facoltà di fondare il nuovo Monastero, ma col mezzo di Zaccaria Barbaro Ambasciatore appresso il Romano Pontefice le ottenne l' opportune Ecclesiastiche licenze. Indirizzò Papa Sisto IV il Pontificio Diploma a Marina Celsi Abadessa del Monastero di Sant' Eufemia dell' Isola di Mazzorbo in data de' 7 Maggio dell' anno 1481, con facoltà d' introdurre nel nuovo Chiostro Monache Osservanti dell' Ordine di San Benedetto, le quali partecipar dovessero de' privilegi già accordati alle Religiose di quell' Istituto. Si diede dunque principio alla nuova fabbrica, e nel giorno 20 Luglio dello stesso anno Maffeo Gerardi Patriarca di Venezia ne benedì la prima pietra da collocar-

si ne' fondamenti, e ridotta poscia a perfezione la fabbrica, ne costituì prima Abadesa la suddetta pia Vergine Marina Celsi nel giorno 21 Marzo dell' anno 1492.

Coetanea al Monastero de' Santi Cosma e Damiano fu la fondazione di quello dello Spirito Santo sotto la Regola di Sant' Agostino nell' anno 1483. Maria della Civile famiglia Caroldo, Monaca nel Monastero di Santa Caterina, concepita aveva ardente brama di fondar un nuovo Convento sotto l' invocazione dello Spirito Santo. Comunicò ella il suo desiderio a Girolamo Caroldo suo Fratello Segretario del Senato, e ad un pio Sacerdote chiamato Giacomo Zamboni, i quali d' unanime assenso risolvettero d' assisterla. Quindi col loro proprio soldo fecero acquisto d' un fondo capace al premeditato disegno nella Parrocchia di San Gregorio. Si presentarono indi a non molto a Maffeo Gerardi Patriarca di Venezia, e ne ottennero non solamente l' assenso, ma s' interpose ancora appresso il Senato per ottenere la Sovrana licenza, che fu ad essi accordata, con Decreto emanato nel giorno 17 Aprile del suddetto anno 1483. Disposte le fabbriche opportune all' abitazione delle Monache passò il Patriarca al Monastero di Santa Caterina, ed ivi richiese  
all'

all' Abadessa, che a riguardo della nuova fondazione concedere gli volesse la pia Vergine Maria Caroldo con altre tre, una sola delle quali fosse del numero delle obbligate al Coro. Resistette alle prime istanze la Superiora, ma replicati dal Patriarca i comandi consegnò le ricercate Monache, le quali furono tosto trasferite al nuovo Chiostro, onde con somma quiete e tranquillità restò perfezionata la fondazione del novello Monastero dello Spirito Santo, di cui più diffusamente ragionano il Cornaro, il Sansovino, ed altri Veneti Cronisti.

Cinque anni dopo la fondazione del suddetto Monastero, vale a dire nel 1488, avvenne quella del Convento fabbricato sotto il titolo di S. Rocco e S. Margarita, ed eccone il come. Nell'antica Parrocchia di San Samuele era stato sin da' remoti tempi costruito un Oratorio dedicato a S. Susanna. A questo nell'anno 1485 s'era trasferita la Confraternita, o sia *Scuola Grande* di San Rocco, la quale ottenuto il Sacro Corpo del suo Santo Titolare, voleva innalzar ivi un magnifico Tempio, ove onorevolmente fosse collocato. A questo fine comprarono i Confratelli alcune case contigue all'Oratorio, che servivano all'infame uso di postribolo. Intanto avvenne, che arrivò

a Venezia Chiara Monaca Conversa del Monastero Cisterciense di Santa Margarita di Torcello per cercare ricovero alle sue Sorelle, il Monastero delle quali minacciava imminente rovina. Alloggiata questa pia donna in una Casa contigua all'antico postribolo determinò nell'animo suo di procurare che quel sito già contaminato da tante laidezze si tramutasse in domicilio di caste Vergini. Manifestò Chiara il suo pensiero ad alcuni Gentiluomini, col consiglio ed ajuto de' quali furono da' Confratelli di San Rocco cedute le acquistate Case, ed ottenute l'opportune licenze si diede principio alla fondazione del novello Monastero, e ne' fondamenti della Chiesa pose la prima pietra benedetta Maffeo Gerardi nel giorno 23 Aprile dell'anno 1488. Questa in memoria delle beneficenze ottenute dalla Confraternita di San Rocco, ed a riguardo del Monastero di Santa Margarita di Torcello fu illustrata col doppio titolo *di San Rocco e di S. Margarita*.

Mentre però s'avanzavano al suo compimento le fabbriche, le Monache di Santa Margarita di Torcello, alle quali da più benefattori era stato risarcito il cadente Chiostro, ricusarono di trasferirsi a Venezia; quindi eransi disanimati i Governatori  
de-

destinati al nascente Monastero. Ma la Provvidenza Divina mise in cuore a Stella Balanzano nobile Vedova di donar se stessa con tutti i suoi averi al nuovo Monastero. Accettata fu da' Governatori in qualità di Madre e Fondatrice, ed ella scelse la Regola di Sant' Agostino, che fu ben tosto professata da molte Sacre Vergini anche di sangue Patrizio, le quali, come rilevasi da un Decreto del Senato emanato nell'anno 1490, erano *caste, osservanti di religiosa ed esemplare vita*.

Il nono Monastero secondo l'ordine de' tempi fu quello di *Santa Maria de' Miracoli*, del qual eccone succintamente l'origine. Una sacra imagine di Maria Vergine fatta dipingere da Francesco Amadi pio e dovizioso Cittadino fu da esso rinchiusa in un picciolo nicchio di tavole attaccato al muro d'una Casa a lui vicina di proprietà della Nobile famiglia Barozzi nella Parrocchia di Santa Marina. S'accrebbe indi a non molto la divozione de' fedeli a vista de' continui prodigi, che Iddio operava, e si rese cotanto celebre per essi la sacra imagine, che Angelo Amadi Nipote del suddetto Francesco fece ergere di tavole, contigua alla sua abitazione, una Chiesetta, nella quale collocata la sacra imagine, ottenne dal

dal Patriarca di Venezia Gerardi, che ivi si potesse celebrar il divin Sacrificio. Indi a poco furono da Marco Tazza Piovano di Santa Marina col consenso di Angelo Amadi istituiti Procuratori per l'innalzamento d'una Chiesa; e di fatto nel giorno ottavo di Dicembre, consacrato all'Immacolata Concezione della Vergine, ne benedisse il Patriarca Gerardi suddetto la prima pietra, ed il Romano Pontefice Sisto IV nel susseguente anno 1481 la ricevette sotto la protezione di San Pietro, esentandola da qualunque giurisdizione Parrocchiale. Siccome copiose furono l'elemosine de' fedeli, così nel breve giro di sette anni s'eresse un sontuoso Tempio, per la copia di scelti marmi il più cospicuo dopo la Ducale Basilica di San Marco, come a ragione affermò lo storico Sabellico. Mentre s'avanzava la fabbrica del sacro Edifizio pensarono i Procuratori di consegnarlo a persone, che giorno e notte ivi lodassero il Signore; laonde acquistate le contigue Case della famiglia Barozzi, ivi costruir fecero un Monastero. Fra tutti i sacri Istituti scelto fu da essi il *Serafico*, e dall'esemplare Monastero di Santa Chiara di Murano nell'anno 1487 furono tratte dodici Vergini fondatrici del nuovo Chiostro, ed una d'esse chiamata Marghe-

gherita fu dal suddetto Patriarca destinata Abadessa. Questa pia fondazione fu approvata dal Romano Pontefice Sisto IV con sua Bolla inserita dal Cornaro nelle Deche. Si possono leggere su quest'argomento le due seguenti Operette: *Cronichetta dell'origine, principio, & fondazione della Chiesa & Monastero della Madonna de' Miracoli di Venezia: Ven. 1664 in 4.* Pietro Checchia: *Croniche dell'origine, e fondazione del Monastero e Chiesa della B. Vergine de' Miracoli. Ven. 1742: in 4.*

Il decimo Monastero fondato nel XV Secolo fu quello detto *del S. Sepolcro*. Discordio ritrovo gli Storici nel decider a chi debba attribuirsi il merito d'aver costruito quest'illustre Monastero. Il celebre Wadingo negli Annali del suo Serafico Ordine scrive, che fondatrice ne fu Elena Vedova di Marco Vioni, ma l'erudito Gonzaga nella sua Storia Minoritica afferma, che le Fondatrici furono Beatrice Veniera, e Polissena Premarino, le quali eransi ritirate a Venezia dall'Isola di Negroponte, quando i Turchi invasero quell'Isola, e la conquistarono nel modo da noi narrato nel precedente Tomo VII. Col Gonzaga vanno d'accordo l'Arturo nel Martirologio Francese al giorno 9 di Settembre, e



l' Avebero nel Menologio pur Franceseano. Il dotto Senatore Cornaro colla scorta di autentici documenti, inseriti nelle eruditissime sue Deche, concilia quest' apparente contraddizione, e da questi documenti noi ritrarremo la vera serie della fondazione colla maggiore precisione, chiarezza, e brevità.

Ne' principj del XV Secolo Elena nata dalla Patrizia Famiglia Celsi, già maritata col Nobile Marco Vioni, dopo la morte del Marito tutta si diede ad una vita ritirata e divota. Desiderando poi, che dopo la sua morte continuati fossero gli stessi atti di Cristiana Carità, ch' esercitati ella aveva col suo prossimo, dispose col suo Testamento nell' anno 1409, che la metà della sua Casa, situata nella Parrocchia di S. Giovanni in Bragola, destinata fosse a ricovero di povere e devote donne, delle quali già raccolto aveva qualche numero; e che l'altra assegnata venisse in ospizio di que' Pellegrini, che andavano in Terra Santa. Eseguirono i di lei Commissarj fedelmente la pia volontà della Testatrice, e ridotta in piccole Cellette la Casa, vi fecero innalzare vicina una Cappella sotto il titolo di Maria Vergine presentata al Tempio, che resa più ampia dappoi, fu per un Santo

Santo Sepolcro eretto in essa a perfetta somiglianza col vero di N. S. chiamata *la Chiesa del Sepolcro*. Non passò molto tempo dal compimento delle fabbriche, che da Negroponte soggiogato da' Turchi fuggirono, e vennero a Venezia Beatrice Veniera e Polissena Premarina, le quali prive d'ogni umano soccorso furono nell'anno 1471. accolte fra le povere e pie donne di quella nuova Casa di ritiro. Quivi santamente vivendo disposero i principj del Monastero, in cui poscia si convertì quell'Ospizio. Di fatto sparsasi la fama della loro pietà v'accese a visitarle Orsola Usnago nobile Vergine, che desiderosa di dedicarsi al divino servizio s'unì alle medesime, lo che pure fece indi a non molto Maria da Canale Matrona d'esimia pietà. Invaghite dalla lodevole loro maniera di vivere sei Nobili Donzelle pregarono ed ottennero d'esser aggregate alla loro compagnia. Ecco i principj del Monastero. Risolverettero a persuasione di Beatrice quelle pie Matrone e Donzelle di ridurre in Chiostro sacro quell'Ospizio, e di professare in esso la Regola del terzo Ordine Serafico. Palesarono adunque a' Commissarj della Vioni le loro brame, e riflettendo questi, che dopo la perdita dell'Imperiale Città di Costantinopoli, espugnata

gnata da' Turchi, più non giungevano a Venezia Pellegrini per passare a Gerusalemme, concedettero alla Premarina e Compagne nell'anno 1493 il possesso dell'Ospitale da erigersi in Monastero a condizione però, che una parte de' luoghi rimanere dovesse riservata al ricovero delle povere Pellegrine.

Non mancava al compimento delle loro brame se non la confermazione del Romano Pontefice; laonde essendo ricorse alla Sede Apostolica, ottennero da Alessandro Papa VI nel giorno settimo di Settembre nell'anno 1499 di poter ritenersi la Casa lasciata dalla Vioni, ed in essa professar il terzo Ordine di San Francesco in perpetua Clausura sotto la direzione de' Frati Minori dell'Osservanza. Si soggettarono i Frati di mala voglia a tal peso, che però appena spirati tre mesi dalla data del Pontificio Decreto, implorarono dal Pontefice d'esserne dispensati, suggerendo essere conveniente concedere ad uso delle Monache il rimanente della Casa destinato al ricovero delle Pellegrine, per levare così quegli scandali, che potevano nascere da una tale promiscuità di persone. Rimise Papa Alessandro l'istanza a Tommaso Donato allora Patriarca di Venezia, dal quale fu accorda-

to alle Monache il possesso dell'intera Casa, ma dovettero i Frati continuare nella spiritual assistenza, sinchè nell'anno 1546 da Paolo III furono esse assoggettate al Nunzio Apostolico dimorante in Venezia, ed indi da Clemente VIII l'anno 1594 ridotte sotto l'ubbidienza più opportuna de' Patriarchi pro tempore.

Daremo fine a quest' Articolo sopra il Monachismo colla storia della fondazione avvenuta nell'anno 1497 del Monastero detto di *Santa Maria Maggiore*, del quale ecco i principj. Prenunziata fu giusta la testimonianza unanime de' Veneti Cronisti la fondazione di quest' illustre Monastero da celesti prodigj. In fatti un Eremita, che abitava nell'anno 1433 in quel rimoto e disabitato angolo della Città, in cui ora vedesi il Monastero, attestò d'aver spesse fiate veduta una Matrona di soprumana maestà passeggiare con un vaghissimo Bambino fra le braccia su quella parte della Laguna, e questa medesima apparizione confessarono d'aver ammirata alcuni buoni pescatori abitanti nelle Case circonvicine, ed il Beato Bernardino da Feltre (come racconta l'erudito Cornaro nelle *Deche*) mentre predicava in Venezia pieno di spirito profetico predisse, dover quell'angolo della  
Città

Città rendersi celebre per la fondazione d'un Monastero, che sarebbe ivi innalzato sotto il Serafico Istituto. Animata adunque da tali non volgari voci Caterina *Eremita* del Romitaggio della Chiesa di Sant' Agnese ricorse supplichevole al Governo, chiedendo, che si degnasse concederle tanto terreno delli nuovi argini a Sant' Andrea, quanto fosse bastevole per fabbricarvi sopra una Chiesetta ed un piccolo Monastero col titolo di *Santa Maria Maggiore, e di San Vincenzo*. Accolse il Dominio le pie istanze, ed avendo ricevute favorevoli informazioni dal Magistrato all' Acque, decretò il Senato nel giorno undici Novembre dell'anno 1497, che accordata fosse a Caterina la facoltà di erigere il nuovo Monastero nel sito ricercato; il che tosto fu eseguito colla fabbrica d'un angusto Chiostro formato per la maggior parte di Tavole, e d'un ristretto Oratorio sotto l'invocazione del glorioso Martire di Cristo San Vincenzo. Ma volendo la Divina Provvidenza, che dovesse ivi innalzarsi una magnifica Chiesa ad onore di Maria Vergine con nuovi prodigj, riferiti diffusamente dal suddetto Cornaro, eccitò la pietà di Luigi Malipiero Patrizio Veneto, il quale, atterrato l'Oratorio, in di lui luogo erigere fece un maestoso Tempio sul

modello della Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma, dalla quale anche prese il nome la nuova Chiesa di *Santa Maria Maggiore*, la di cui anniversaria festa della Consacrazione si celebra nel giorno 22 del Mese di febbrajo. Si dilatò dappoi il recinto del Monastero, in cui dal Romano Pontefice Alessandro VI nell'anno 1503 fu con sua Bolla confermato l'Istituto Serafico.

*Ospitali, Luoghi Pii, e Confraternite.*

V. La religiosa pietà degli antichi Veneziani, da noi dimostrata colla fondazione di cotanti Ospitali, Luoghi pii e Confraternite, dalla fondazione della Città sin all'anno 1300, si vide continuata ne' posteri dentro li due Secoli XIV e XV; come quì collo stesso metodo e precisione esporremo. Il primo adunque fra gli Ospitali del XIV Secolo deve riputarsi quello della Misericordia, nel quale vivono ancora raccolte alcune povere donne; ed è situato accanto la Chiesa e Priorato di Santa Maria della Misericordia. Riconosce quest' Ospitale per suo Fondatore Giacomo Moro, che visse ne' principj del detto Secolo, nella di cui famiglia continua tuttavia il Priorato della detta Chiesa ed il Padronato sopra l'Ospitale.

Circa

Circa l'anno poi 1330, come rilevasi da autentici documenti, fu eretto accanto la Sacristia della vecchia Chiesa Parrocchiale di Santa Margarita con facoltà, avutane da Angelo Dolfino Vescovo di Castello, un angusto *Romitaggio*, o sia pio luogo di ritiro, nel quale per convenzione, stabilita col Piovano, e Capitolo, s'ellesse di vivere in perpetua chiusa abitazione una donna chiamata Bisina del numero di quelle pie femmine, che erano dette *Recluse*, come nel Tomo V fu esposto. Dall'angusto Romitaggio poteva passare Bisina sino alla sommità della Cupola Maggiore della Chiesa, ove da piccola finestra ivi aperta assisteva alla celebrazione de' Divini Ufficj. Erasi però riservata quella divota donna la libertà di potere nella notte precedente alla Solennità dell'Ascensione del Signore visitare la Ducale Basilica di San Marco per ivi acquistare l'Indulgenza in tal giorno conceduta, e tosto finite le sue preghiere restituirsi alla chiusa sua abitazione.

Tre anni dopo, vale a dire nel 1333, Buonacorso Benedetti Cittadino Lucchese, Fondatore del Monastero di S. Gio: Batista nell'Isola della Giudecca, di cui fatta abbiamo menzione nel precedente Articolo IV, istituì contiguo a quella Chiesa un Ospita-

le, sotto l'invocazione di San Francesco dove fossero ricoverati e mantenuti venti Poveri. Continuò quest'Ospitale per qualche tempo sotto la direzione de' suoi particolari Rettori, sinchè mancando nel decorso degli anni le rendite necessarie, terminò pure in esso il caritatevole accoglimento de' Poveri. Più illustre e nello stesso tempo più durevole fu l'istituzione del pio *Ospitale della Pietà* nell'anno 1346, di cui ecco l'origine. Abbondava la Città di Venezia nel Secolo XIV di numero grande d'infelici fanciulli, i quali nati essendo da mal regolato amore, erano poi o tolti crudelmente di vita dalle scellerate loro Madri, o esposti sulle pubbliche strade, acciocchè l'altrui carità supplisse al loro difetto. In mezzo a così doloroso disordine arrivò a Venezia nell'anno 1340 per seminare la Divina parola Fra Pietro d'Assisi dell'Ordine di San Francesco uomo di sommo zelo, e di egregia carità. Questi vedendo tratto tratto giacere semivivi sulle pubbliche vie della Dominante tanti miserabili bambini, eccitato dalla Divina Provvidenza pensò di fondar un pio Ospitale, ove si raccogliessero e nutrissero gli esposti fanciulli. Pubblicata dal zelante uomo la sua intenzione, implorò, ed ottenne nell'anno 1346 dal



dal Governo la permissione. Incominciò quindi a cercare dalla pietà de' Fedeli gli opportuni ajuti, e andava accattando da uscio ad uscio con ripeter ad alta e flebile voce *Pietà Pietà*, laonde il buon Religioso, che era piccolo di statura, acquistò il soprannome di *Fra Pieruzzo della Pietà*, sotto cui viene a ragione conosciuto come primo Fondatore del pio *Luogo della Pietà*. Radunati poscia alcuni devoti uomini ne istituì di essi nella Chiesa di San Francesco della vigna una Confraternita sotto l'invocazione del detto Santo, di cui cura peculiare fosse il raccogliere e dalle strade, e dalle piazze gli esposti Bambini, e ridurli a ricovero nell'Ospizio diretto da un Rettore ed un Vicerettore. L'Ospizio poi fu da principio formato di 17 Case prese a pigione, e situate non molto lontane dal suddetto Monastero, donde poscia quel luogo fu denominato *Corte della Pietà*, lasciata nell'anno 1475 in Legato pio da Lucrezia Dolfin all'Ospitale suddetto.

Cresceva frattanto all'eccesso il numero de' bambini esposti, per l'accoglimento e mantenimento de' quali ristrette essendo le Case, ed inferiori le forze della Confraternita, pensò Fra Pietro, già dichiarato Priore del Luogo, di divider i maschi dalle

femmine, e di consegnare queste ad altra pia Confraternita di Matrone, a tale oggetto da lui fondata nella vicina Chiesa di Santa Maria della Celestia sotto l'invocazione di *Santa Maria dell'Umiltà*. Comprò egli poscia una ben ampia Casa nella Parrocchia di San Giovanni in Bragola, che lasciò nel suo Testamento, fatto con Dispensa avuta dal Romano Pontefice, per perpetuo uso de' miseri fanciulli esposti; dopo di che nell'anno 1353 passò a ricevere nell'altra vita il premio destinato da Dio a' misericordiosi. Insorsero allora varie contese atte a turbare un così lodevole Istituto fra le due Confraternite, finchè nel giorno 15 Dicembre del detto anno il Consiglio Maggiore decretò, che la Priora dell'Ospitale fosse bensì eletta dalla Confraternita delle Donne di Santa Maria dell'Umiltà, ma dovesse essere confermata dal Doge, al quale ed a' di lui Successori fu raccomandato il pio Luogo in perpetuo Padronato. Si consultino il Sansovino, il Cornaro, ed il Zucchini, appresso i quali ritrovansi descritti i progressi di questo anche al presente celebre e pio Ospitale, di cui a noi basta di aver segnata l'origine.

Continuava ancora verso questo tempo l'uso de' pii Romitaggi appresso le Chiese  
Par-

Parrocchiali, onde in quello presso la Chiesa di San Samuele si chiuse con licenza del Piovano e del Capitolo nell'anno 1348 una divota donna per nome Suor Benedetta, in grazia della quale Beriola Gradenigo lasciò un pio Legato alla Chiesa e Capitolo di San Samuele a condizione però, che dovesse ricever una *Reclusa* nel Romitaggio eretto dietro la Chiesa, e permetterle che ivi dimorasse tranquillamente finchè vivesse. Due anni dopo, cioè nel 1350, Francesco Avanzo fece fabbricare vicino all'antico Ospitale de' Santi Pietro e Paolo ad uso di otto poveri altrettante Case soggettate ed annesse dal medesimo all'Ospitale suddetto, le quali essendo nel corso degli anni quasi del tutto rovinose per decreto della Presidenza dell'Ospitale nel 1750 furono rinnovate, e si assegnarono per abitazione di otto poveri uomini secondo la mente del fondatore Avanzo. Per Decreto del Consiglio Maggiore, emanato nell'anno 1332 adì 14 Luglio ottenne Bartolammeo Verde in libero dono un lungo tratto di elevata palude, situata tra Venezia e l'Isola di San Michele di Murano, per dover ivi stabilir un molino a vento. Adempì il buon uomo il proprio impegno, ma rovinato indi a poco il molino, deliberò di far servire quel terreno

reno ad altro uso. Quindi impetrò nel giorno 20 Giugno dell'anno 1353 dal Governo la facoltà di poter nel sito medesimo erigere un pietoso Ospizio sotto l'invocazione di San Cristoforo Martire, ed Onofrio a ricovero di quelle infelici femmine, che impegnate nella schiavitù del peccato, cercavano finalmente di ritirarsi a luogo sicuro di penitenza. Fu esaudita l'istanza di Bartolommeo a condizione però, che dopo la di lui morte dovesse l'Isola, e l'Ospitale in essa eretto restar soggetto a perpetuo Padronato de' Dogi di Venezia. Di fatto avendo terminato di vivere il pio Fondatore sotto il Principato di Marco Cornaro, questi ricevette quel Luogo sotto la sua giurisdizione, eleggendo un Priore alla custodia del luogo, il che continuarono pure a fare i di lui Successori, finchè minorandosi il zelo de' direttori e l'elemosine de' Fedeli, si vide nel Principato di Francesco Foscari il pio Ospizio privo di abitatori, e le di lui fabbriche vicine a rovinare, come nel precedente Articolo fu detto parlando de' Religiosi di Santa Brigida.

Un altro Ospitale io ritrovo fondato venticinque anni dappoi, vale a dire nel 1378 e fu quello di San Giobbe. Giovanni Contarini Sacerdote d'esimia pietà, dopo aver  
ri-

ridotto a compimento il già descritto Monastero di San Girolamo, si rivolse ad intraprendere nuove opere di carità fondando un Ospitale per l'accoglimento de' poveri. Ne comprò a questo fine adunque nel suddetto anno 1378 da Berucia moglie di Marco Benado il sufficiente sito, ove ergerlo, al quale poi con permissione del Consiglio Maggiore del giorno 21 di Dicembre dell'anno 1389 furono coll'acquisto di nuove Case ampliati i confini. Contiguo all'Ospizio fu fabbricato un Oratorio sotto l'invocazione del Profeta San Giobbe, decorato dal Romano Pontefice Bonifacio IX di molte grazie e privilegj. Sopravvisse alcuni anni il pio Fondatore all'erezione dell'Ospizio, e sentendosi vicino a morte con l'ultima sua Testamentaria disposizione nel giorno 30 Agosto dell'anno 1407 dichiarò erede de' suoi beni l'Ospitale medesimo, e morto nove giorni dopo fu deposto (come aveva comandato) nell'Oratorio di San Giobbe, il quale ora è situato fra la Chiesa e la Sacristia del Monastero de' Minori Osservanti. Laonde i Commissarj di Lucia Dolfina sostituirono a canto alla Chiesa una piccola Cappella dedicata alla Gran Madre di Dio nell'anno 1512, in cui fu istituita la cotidiana celebrazione della Santa Messa a comodo

modo maggiore de' poveri del contiguo Ospitale.

Finalmente da' Registri della Scuola Grande della Misericordia, di cui fra poco discorreremo, si rileva la fondazione d'altro Ospitale avvenuta nell'anno 1386. Di fatto poichè la pietà verso Iddio non mai suol essere divisa dalla carità verso il Prossimo, quindi è, che offeritasi l'occasione, che un certo Francesco da Fiorenza Confratello della Scuola esibì alcune sue case contigue all'Ospizio, parte per l'ingrandimento d'esso, e parte per l'erezione d'un Ospitale per li poveri necessitosi della Confraternita, abbracciarono ben volentieri il Guardiano, e gli altri Confratelli sì favorevole momento, ed ottenutane dalla Suprema autorità del Consiglio Maggiore nel giorno 21 Ottobre dell'anno 1386 la permissione, eressero una Casa di Carità a ricovero de' miserabili Confratelli, i quali nella loro vecchiezza vedevansi ridotti all'angustie d'estrema povertà.

Si manifestò pure costante la pietà de' Veneziani nell'istituzione di molte Confraternite erette nel XIV Secolo. Non ci rimangono però certi ed indubitati documenti se non di quelle otto, delle quali siamo ora a segnare l'origine. Prima adunque secondo

do l'ordine de' tempi fu quella delle *Sante Vergini Orsola e Compagne Martiri*. Fu istituita questa nell'anno 1300, nella sontuosa Cappella alle dette Sante Vergini eretta in sito contiguo alla Chiesa de' Santi Giovanni e Paolo dell'Ordine de' Predicatori. Nella detta Cappella si vedono dipinte in sette Quadri dal celebre Vettore Carpaccio le principali azioni di essa Santa e delle Vergini sue compagne; e nella Tavola dell'Altare si rappresenta la gloria di tutte.

Otto anni dopo, cioè nel 1308, ebbe il suo primo incominciamento la Confraternita o sia *Scuola Grande della Misericordia*, ed ecco il come. Fra Chiostrì del già esposto Priorato di Santa Maria della Misericordia fu eretta questa pia adunanza col consenso del Priore Pietro Civran e colla permissione del Principe Pietro Gradenigo e suoi Consiglieri. So ben io, che l'erudito Francesco Sansovino nella sua Venezia scrive, che la detta Confraternita fu primieramente istituita da alcuni Mercatanti nella Chiesa de' Frati Minori, detti *i Frari*, da dove poi vuole che sia stata trasportata alla Chiesa di *Santa Maria dell'Orto*. Ma è cosa indubitata, che negli antichi Registri della Scuola non v'è traccia alcuna di sì fatte traslazioni, e da essi anzi sappiamo, che  
venne

venne fondata nel suddetto anno 1308 nella Chiesa del Priorato di Santa Maria della Misericordia. Comunque sia però, si diffuse tosto il nome di questa pia unione; laonde Egidio Patriarca di Grado, Niccolò Patriarca di Costantinopoli, e molti altri Vescovi desiderosi di via più promuoverne l'avanzamento co' loro Diplomi accordarono spirituali Indulgenze a chiunque o dasse il suo nome all'istituita Compagnia, o in altra maniera ne favorisse i progressi, e gli spirituali esercizi, per l'adempimento de' quali Giovanni Donato Priore nell'anno 1310 assegnò a' Confratelli uno spazio di terreno, parte del quale fu occupato con la fabbrica d'un Ospizio, e parte impiegato nel formarne un Cimiterio pe' defunti della Confraternita. Siccome però di giorno in giorno accrescevasi il numero de' Confratelli, si vide perciò necessario ampliare l'Ospizio già fabbricato. A quest'oggetto il suddetto Priore Giovanni Donato assegnò nell'anno 1327 una Casa di ragione del Priorato coll'assenso de' Frati Agostiniani ivi allora dimoranti. Terminossi la nuova fabbrica nell'anno 1341, la quale tuttavia riuscendo angusta, deliberarono i Confratelli d'innalzar il terzo Ospizio più spazioso de' primi, per cui ottennero la competente facoltà nel giorno



28 febbrajo dell'anno 1361 da Bartolomeo Donato Priore, confermata poi nel giorno secondo del seguente Marzo da Leonardo Leoni Piovano di San Giovanni in Bragola e Vicario Generale del Vescovo di Castello Niccolò Morosini. Quantunque detta Confraternita fosse stata istituita sin dalla sua origine sotto l'invocazione di Maria Vergine, non avevano però i Confratelli peranche stabilito il titolo da solennizzare veruno de' Misterj dell'ammirabile di lei Vita, laonde nel giorno 4 d'Agosto dell'anno 1493 dichiararono loro Protettrice la Gran Madre di Dio sotto il titolo della sua *Immacolata Concezione*, ed ottenuta piena confermazione dal Consiglio de' X nel giorno 20 di Settembre, cominciarono nell'anno medesimo a celebrarne con gran pompa la prima solennità. Una sì grande pietà fece cò tanto crescere il numero de' Confratelli, che divenne di nuovo angusto l'Ospizio per accoglierli; per la qual cosa determinarono essi di piantarlo con nuova magnifica fabbrica nel sito, in cui fondato avevano prima l'Ospitale surriferito. Disposte adunque primieramente alcune Case a ricovero de' poveri Confratelli della Scuola in quel sito, che ora dicesi la *Corte della Misericordia*, eressero con licenza avutane dal  
 Con-

Consiglio de' X nell'anno 1498 un Magnifico Ospizio, di cui ne diede il disegno il celebre Architetto Giacomo Sansovino. Oltre trent'anni si consumarono nella costruzione del sontuoso Luogo, in cui con festoso apparato fu celebrata la prima Messa nel giorno 8 di Dicembre dell'anno 1582 essendo intervenuto alla sacra solennità il Principe Niccolò da Ponte coll'accompagnamento del Senato.

Un'altra Confraternita fu istituita nella Parrocchiale Chiesa di San Martino nell'anno 1335 in onore del detto Santo. Di fatto ne' Registri di questa Scuola si legge, che *Messer Andrea Dotto dignissimo Vescovo di Chioggia, & honorabile Piovano della Chiesa di San Martino e Rettore d'essa* diede il suo assenso per la fondazione della Scuola suddetta insieme col suo Capitolo. Era il Dotto Vescovo di Chioggia, ma Piovano ciò non ostante secondo l'uso di que'tempi, ne'quali i Piovani delle Venete Chiese eletti Vescovi si ritenevano in Commenda le loro Parrocchie.

Venticinque anni dappoi ritrovo instituita una nuova Confraternita nella Chiesa di Santa Maria de' Servi. Di fatto contiguo alla detta Chiesa era stato dalla pietà d'alcuni Mercatanti Lucchesi fondato un magnifico

gnifico Oratorio dedicato a Gesù Crocifisso sotto il nome di *Volto Santo*. S'avanzò in progresso di tempo tanto l'amore verso la Chiesa de' Servi, che uniti insieme i suddetti Cittadini Lucchesi (de' quali altrove abbiamo ragionato) deliberarono nell'anno 1360 d'istituire una Confraternita, per l'erezione della quale ottennero la facoltà dal Senato, che li annoverò fra i Cittadini della sua Metropoli. Paolo Paruta uno de' Nobili Lucchesi discacciati dalla Patria ebbe il merito principale di questa fondazione. Fu stabilita adunque la nuova Scuola di pietà sotto l'invocazione del *Volto Santo*, (così viene appellato nella Città di Lucca un prodigioso Crocifisso in essa venerato) e sotto la protezione dell'Evangelista San Marco, e del Vescovo San Martino. Non fu accordato l'ingresso nella detta Confraternita se non a que' soli Cittadini, che riconoscono la lor origine da Lucca. Per aver poi un Ospizio comodo, ovè frequentare potessero i Confratelli le loro divote radunanze comprarono da' Superiori del Monastero de' Servi un fondo contiguo alla Chiesa, ove eressero una Nobile Cappella, solennemente consacrata nell'anno 1376, e ad essa unirono dieci case per ricovero de' loro Nazionali decaduti in povertà.

In mentre che i Monaci *Umiliati* attendevano al compimento della Chiesa di San Cristoforo, (ora detta la *Madonna dell'Orto*) il Consiglio de' X ad oggetto di accelerare il totale finimento della fabbrica accordò nel giorno 8 Aprile dell'anno 1377, che sotto l'invocazione del glorioso Martire Titolare instituir si potesse una divota Confraternita, onde coll'elemosine de' Confratelli si terminasse interamente la fabbrica. Mentre adunque si proseguiva con calore il lavoro, avvenne, che nello scavare la terra in un Orto contiguo al Monastero, fu ritrovata una divota immagine di marmo rozzamente formata, rappresentante la Gran Madre di Dio col Divin Figlio fra le braccia, la quale acquistata tosto da' Confratelli della novella Scuola di San Cristoforo fu collocata nell'Oratorio ad onore del Santo Martire da essi fabbricato. Assentirono poi i Confratelli nel giorno 8 di Settembre dell'anno medesimo 1377, che la sacra Immagine fosse traslatata alla Chiesa di San Cristoforo, perchè dell'Elemosine ed offerte per essa acquistate si potesse costruir di nuovo la Chiesa e Monastero degli Umiliati in forma più consistente e maestosa. Fu tradotta adunque, e risplendendo con grandi ed evidenti miracoli diede

de occasione, che la prima denominazione si cambiasse in quella della *Madonna dell'Orto*. Vaghi di così specioso titolo i Confratelli impetrarono dal Consiglio de' X nel giorno 5 di Giugno dell'anno 1420, che dovesse in avvenire la loro Scuola chiamarsi di *Santa Maria dell'Orto*, titolo dieci giorni dopo cambiato con nuova permissione in quello di *Santa Maria Odorifera*. Tali mutazioni di nome partorirono gravi dissensioni fra i Confratelli. Di fatto alcuni d'essi, i quali conservavano viva la divozione verso il Santo Martire Titolare, separatisi dagli altri stabilirono la loro Scuola sotto il duplicato titolo di *Santa Maria dell'Orto e di San Cristoforo*. Crebbero in seguito le discordie fra le due Confraternite a segno tale, che quella di *Santa Maria Odorifera* passò alla Chiesa Parrocchiale di San Marziale ad unirsi con altra Confraternita ivi fondata sin dall'anno 1296, come altrove nel Tomo V fu detto. Confermò poi il Consiglio de' X nell'anno 1424 alla Scuola detta de' Mercanti il doppio titolo di *Santa Maria dell'Orto e di San Cristoforo*. A questa si aggregò poi altra Scuola stabilita già sin dall'anno 1261 nella Chiesa de' Frari sotto il titolo *Santa Maria de' Mercanti*, e sotto la protezione del Serafico Patriarca San

Francesco d'Assisi, onde la denominazione della Scuola di San Cristoforo si dilatò al triplicato nome di *Santa Maria dell'Orto, di San Cristoforo, e di San Francesco*.

Ci rimane a dire di altre tre Confraternite istituite nel corso del XIV Secolo. La prima nella serie de' tempi fu quella di *San Sabba Abate* eretta nell'anno 1389. Dopo la gloriosa traslazione del sacro di lui Corpo, che fu riposto nella Parrocchiale Chiesa di Sant'Antonino Martire, permise il Consiglio de' X, che ad onore del beato e prodigioso Eremita si potesse istituir una Confraternita. Il Decreto emanato nel giorno 30 Luglio dell'anno 1389 rende autentica testimonianza agl'infiniti miracoli, co' quali il Sant'Abate Sabba soccorse i di lui devoti nelle malattie, e massime in tempo di pestilenza; laonde viene annoverato tra i principali protettori contro il flagello della peste. La seconda fu quella fondata nel giorno 7 Aprile dell'anno 1392. Questa fu istituita ad onore dell'Arcangelo San Michele ed a sollievo de' poveri Vecchi, che avevano consumata la loro vita in pubblico servizio sull'Armata, nella Chiesa Parrocchiale detta di Sant'Angelo. Istituto, a dir il vero, piissimo, il quale dovrebbe rinnovare ed accrescere ne' giorni nostri a preferen-

ferenza d'ogni altro della Dominante per le molteplici viste di doverosa Carità, pubblico vantaggio e bene del Principato medesimo. Tre anni dopo si fondò la Confraternita di San Leonardo Confessore nella di lui Parrocchiale Chiesa con Decreto permissivo del Consiglio de' X dell'anno 1395 ad oggetto, che con l'elemosine de' Confratelli si potesse mantenere nella detta Chiesa un Sacerdote in ajuto del Piovano da cui solo era amministrata, nella celebrazione de' Divini Ufficj, ed amministrazione de' Sacramenti. Ecco le Scuole pie di devozione istituite nel XIV Secolo, a queste devono unirsi l'altre due fondate a soccorso dell'Ospitale della Pietà, delle quali di sopra abbiamo fatta menzione.

Ora progrediamo al Secolo XV. Cinque sono i Luoghi pii fondati dall'anno 1400 sin al 1500, de' quali abbiamo potuto rintracciare sicuri documenti. Il primo dunque secondo l'ordine de' tempi fu l'Ospitale fondato da' Confratelli della *Scuola Grande di Santa Maria della Carità*, la di cui origine segnata fu da noi nel Tomo V. Riflettendo giustamente il Capitolo Generale della detta Confraternita, che la pietà verso Iddio mai scompagnata non dev'essere dalla misericordia verso i Prossimi, deliberò nell'an-

no 1411, che a ricovero de' poveri Confratelli fosse eretto un Ospitale, ove si alimentassero. A questo pio oggetto acquistarono da Francesco Capello allora Priore della Garità alquante Case antiche e rovinose, sul fondo delle quali innalzare fecero il pio Luogo. Istituzione così caritatevole e pia attrasse alla Scuola gli applausi di tutta la Dominante, e numero grande di Confratelli, tra quali molti Soggetti d' illustre nome, nascita, e Dignità. Sette anni dopo, vale a dire nel 1418, Elena Marchi fondò in luogo poco discosto dal Monastero di S. Anna un pio Conservatorio, ove vivessero alcune devote Donne sotto la terza Regola di San Francesco. A quest' oggetto la Marchi lasciò una comoda Casa di sua ragione nella Parrocchia di San Pietro con sufficienti rendite all' alimento di quattro Donne. Sin all' anno 1475 non ritrovo alcun Ospitale o altro Luogo pio di nuovo fabbricato. Nel detto anno conoscendo il Veneto Senato per un effetto della Divina misericordia la lunga difesa e liberazione dall' assedio de' Turchi della Città di Scutari nella Liburnia, da noi descritto nel Tomo VII, decretò nel giorno 7 di Settembre dell' anno 1474, che si chiedesse al Romano Pontefice Sisto IV un' Indulgenza plenaria per prin-



principiare un Luogo pio, ove si accogliessero poveri ed infermi, sotto il nome di Gesù Cristo, a sovvenimento del quale pio luogo terminata che fosse la dispendiosa guerra co' Turchi contribuirebbe ancora il Senato conveniente soccorso. Il sito adunque più conveniente per fabbricare il nuovo Ospitale fu giudicato quello, dove due anni prima aveva ordinato lo stesso Senato un ampio coperto a ricovero di quegl' infelici, che non avendo casa propria, erano soliti dormire all'aperto sotto i Portici di San Marco e di Rialto, a' quali aveva ancora la pubblica pietà del Governo destinate in elemosina due staja di farina da farne pane ogni settimana. Quivi adunque (vale a dire nella Parrocchia di San Pietro di Castello, ove ora vedesi il *Seminario Ducale*) disposto il disegno per il nuovo Ospitale pose la prima pietra benedetta ne' fondamenti nel giorno 7 Aprile dell'anno 1476 il Patriarca di Venezia Maffeo Gerardo coll'intervento del Doge Andrea Vendramino e del Senato. Furono consumati nell'erezione di questa fabbrica Ducati 20 mille, de' quali 1600 furono raccolti dall'oblazioni de' Fedeli per l'acquisto dell'Indulgenze, e gli altri furono contribuiti dal pubblico Erario. La Chiesa eretta in forma as-

sai maestosa fu consacrata nel giorno 25 Marzo dell'anno 1503.

Altro Luogo pio io ritrovo nell' anno 1475, ed è il Romitaggio eretto sotto il Portico della Chiesa Parrocchiale di San Niccolò de' Mendicoli. Di fatto per anni quindici dimorò ivi una pia Donna *Reclusa* per nome Sofia, la quale dopo avere stabilito nell'antico Monastero di Santa Croce di Luprio l'Istituto del Serafico San Francesco, desiderosa di viver in maggiore solitudine e ritiro passò nel detto anno 1475 al Romitaggio di San Niccolò, ove dimorando con due Compagne poscia santamente morì nel 1490. Parlando di questa pia donna l'erudito Sabellico così scrive: *abitano nell'atrio di San Niccolò tre Recluse, delle quali una in oggi per la fama di sua santità vien consultata dalle Matrone quasi presaga dell'avvenire.* Colla scorta ancora di autentici documenti, registrati dal Senatore Cornaro nelle sue *Deche*, possiamo asserire, che altro simile Romitaggio esisteva nel XV Secolo vicino alla Parrocchiale Chiesa di San Vito. Le donne *Recluse* di questo pio ritiro erano dette *Pizzochere della Madonna di San Vio*, coll'abito delle quali volle essere sepolta nell'anno 1533 nella Chiesa di S. Michele di Murano la Nobile Matrona Maria  
Lo-

Loredano, la quale lasciò in pio legato Ducati 10 d'oro al Romitaggio d'esse *Pizzochere*.

Dalla narrazione degli Ospitali e Luoghi pii passiamo a tessere la serie delle Confraternite, che in numero di dieci fondate furono nel XV Secolo, come abbiamo rilevato da non equivoci documenti. Fra queste si presenta la prima nell'ordine de' tempi quella intitolata *Santa Maria della Giustizia*. A destra della Parrocchia di San Fantino vedesi eretto un magnifico Oratorio col suo Ospizio dedicato a Maria Vergine Assunta al Cielo ad uso delle funzioni d'una pia Confraternita, istituita per l'assistenza di que' miserabili, che devono con pubblico supplicio pagare la pena de' loro delitti. Precede la sua fondazione (incerta in quanto all'anno preciso) il Secolo XV; ma l'abbiamo riserbata a questo Secolo, perchè nell'anno 1411 il Consiglio de' X permise a' Confratelli *della Scuola di Santa Maria di Giustizia* (così la chiama il Decreto) di accompagnare vestiti di bruno i condannati a morte consolandoli, ed esortandoli alla rassegnazione, e poscia dopo l'esecuzione della sentenza condurne i Cadaveri alla sepoltura. Tralasciarono in progresso di tempo per negligenza i Confratelli sì lodevol esercizio di Cristiana carità, laonde nell'anno

1443 supplicarono ed ottennero dal medesimo Consiglio de' X di poter rinnovare il pio uffizio della loro Scuola. Quindi nell'anno 1458 pensarono di eleggere per loro secondo Protettore il Dottore Massimo San Girolamo; anzi essendovi nella vicina Parrocchiale Chiesa di San Fantino una Confraternita consacrata alle glorie di questo Santo, i Direttori di ambe le Scuole ottennero nel giorno 21 di Novembre del suddetto anno 1458 che dell'una e dell'altra si formasse una sola Confraternita col doppio titolo di *Santa Maria di Giustizia e di San Girolamo*. Ricevette poscia il Consiglio de' X nel giorno 31 di Maggio dell'anno 1533 la Scuola suddetta sotto la valevole sua protezione, e nell'anno 1611 accordò alla medesima, che nella notte del Giovedì Santo potesse dopo tutte le Scuole Grandi e quella della *Passione* portarsi processionalmente a visitare il SS. Sangue Miracoloso di N. S. che si venera nella Ducale Chiesa di San Marco.

Nuova Confraternita ad onore della *Trinità Santissima* sorse con Decreto permissivo del Consiglio de' X nell'anno 1419. Alcuni divoti uomini desiderosi di agevolarsi l'acquisto delle spirituali Indulgenze accordate da' Romani Pontefici all'Oratorio della Santis-

tissima Trinità dell' Ordine de' Cavalieri Teutonici di Venezia, del quale ragionato abbiamo nel Tomo V, istituirono una divota Scuola sotto l' invocazione suddetta, ed impetrarono poscia nell' anno 1420 dal Provinciale della Lombardia, e de' Cavalieri Teutonici abitanti in Venezia una porzione del loro Monastero ad uso degli spirituali esercizi col censo di Ducati d' oro 8 da pagarsi ogni anno nell' ottava della Santissima Trinità al Monastero Provinciale de' Cavalieri di Lombardia. Grande fu il credito, che questa pia Confraternita s' acquistò per gli esimj atti di carità, ne' quali ella s' esercitava. Laonde numeroso fu lo stuolo di Cittadini anche ragguardevoli, che ricercarono d' esser ascritti al numero de' Confratelli, ed offrirono ricchi doni a riparazione ed ornamento dell' Oratorio suddetto. Quindi accresciutosi il numero, acquistarono i Confratelli nuova porzione del Monastero a dilatazione del lor Ospizio con le condizioni di Livello perpetuo nell' anno 1493 dal Provinciale di Lombardia, e coll' assenso del Maestro Generale dell' Ordine, e di Giovanni Krebel allora Priore del Monastero di Venezia.

Altra Confraternita io ritrovo istituita nell' anno 1443. Vedesi di fatto contiguo

ai muri della Parrocchiale Chiesa di San Maurizio un Ospizio, il quale è della Confraternita detta volgarmente *degli Albanesi*, perchè i primi Fondatori erano di quella Nazione. Questi l'istituirono nell'anno 1443 sotto il titolo de' Santi Gallo e Severo nella Chiesa Parrocchiale di San Severo, e quattro anni dopo con permissione del Consiglio de' X la trasferirono a quella di San Maurizio. Sette anni dopo la surriferita istituzione si fondò una nuova Scuola nella Chiesa di San Francesco della Vigna in onore di San Bernardino di Siena con Decreto del Consiglio de' X dell'anno 1450. Una simile permissione replicossi poscia nell'anno 1453 per le Chiese di *Santa Maria Gloriosa de' Frari*, e di S. Giobbe. In quest'ultima crebbe a tal segno il numero de' Confratelli, e la fama della pia Scuola, che per alquanti anni il Monastero venne denominato anche ne' pubblici documenti col doppio titolo di *San Giobbe e di San Bernardino*. Nel seguente anno 1451 alcuni caritatevoli uomini della Nazione Illirica, o sia degli Schiavoni, molti de' quali erano di professione Marinari, mossi da lodevole compassione nel vedere molti de' suoi Nazionali, anche benemeriti, perire miseramente o di stento, o di fame, nè avere di che  
sup-

supplire alle spese dell'Ecclesiastica sepoltura, deliberarono d'istituire una caritatevole Confraternita sotto l'invocazione de' *Santi Giorgio e Trifone*, il cui impiego fosse il soccorrere ne' gravi loro bisogni d'infermità o di vecchiezza i poveri marinari, ed altri della loro Nazione, e condurre dopo morte religiosamente i cadaveri alla sepoltura. Ne approvò con Decreto del giorno 19 Maggio dell'anno 1451 la pia deliberazione il Consiglio de' X, dopo di che impetrarono dalla pietà di Lorenzo Marcello Priore della Chiesa di San Giovanni Battista de' Cavalieri di Malta la facoltà d'innalzare l'Altare, ed il comodo d'alcune stanze necessarie alle loro riduzioni coll'assegnamento d'un censo annuo di quattro Zecchini, due pani, ed una libbra di cera da offrirsi al Priorato nel giorno festivo di San Giorgio. Ritrovavasi vicino a rovinare il vecchio Ospizio circa il fine del Secolo XV, laonde deliberarono i Confratelli d'innalzarne da' fondamenti un nuovo e più magnifico sotto il titolo del Martire San Giorgio. Di fatto restò ridotto a totale compimento colla facciata di marmo nell'anno 1501. Sette anni dopo la fondazione della Confraternita suddetta, vale a dire nel 1458 fu istituita quella di Santa Caterina da Siena in

una

una Cappella aderente alla Chiesa de' Santi Giovanni e Paolo, e dedicata a tre gran lumi della Religione Domenicana San Vincenzo Ferrerio, S. Pietro Martire, e Santa Caterina da Siena.

Fino all'anno 1478 non sorse Confraternita alcuna di nuovo. Nel detto anno però ebbe la sua origine quella dedicata a San Rocco, l'ultima delle *sei Grandi* nell'ordine de' tempi. Di fatto dopo che il Concilio di Costanza, convocato nell'anno 1414 approvò con festiva solennità il culto del glorioso Confessore di Cristo, la di cui intercessione viene riconosciuta efficace presso Iddio contro il flagello della pestilenza, molte Città d'Italia incominciarono ad innalzargli Altari, ed istituire Confraternite, che promovessero la di lui venerazione. Una di queste fu la Città Dominante della Veneziana Repubblica. Ebbe la prima sua origine questa pia Confraternita nella Parrocchiale Chiesa di San Giuliano, ove ragunatesi alcune devote Persone con Decreto permissivo del Consiglio de' X emanato nell'anno 1478 istituirono una Scuola Laica di divozione sotto l'invocazione *di S. Rocco*, alla quale potessero esser ascritte Persone di qualunque condizione e sesso. Da così tenui principj ebbe origine la cospicua Con-



Confraternita, di cui ora ragioniamo, divenuta cotanto celebre per la magnificenza delle sue fabbriche, per la ricchezza de' suoi addobbi, per la rarità delle sue pitture, e per la preziosità delle Reliquie, delle quali altrove ragioneremo.

Fondata adunque la pia Confraternita crebbe in pochi giorni a tal numero di Persone, che ottenne nel giorno 30 Novembre dello stesso anno dal Consiglio de' X la facoltà di poter portarsi coll' accompagnamento di cento Confratelli sotto l'adorabile Insegna di Gesù Crocefisso alle sue funzioni, ed alla sepoltura de' fratelli defonti coll'abito suo proprio, e colle discipline, in tal guisa però, che caminando col volto scoperto i Confratelli, que' soli si coprirono la faccia col solito cappuccio, che nudi gli omeri si flagellavano a sangue; ed in questa guisa fu la Scuola di San Rocco aggregata al numero delle *Disciplinarie*, ora dette *Scuole Grandi* in Venezia. Mentre adunque si conciliava questa pia adunanza l'ammirazione di tutta la Città, un'altra Confraternita, che precedentemente era stata istituita sotto l'invocazione pure di S. Rocco nella Chiesa di Santa Maria gloriosa de' Frari ricercò d'unirsi a quella di San Giuliano; e di fatto a questa, fu accordato nell'

nell'anno 1480 dal Consiglio de' X la facoltà di poter trasferirsi, ed unirsi a quella de' *Frari*. Per quattro anni incirca dimorarono i devoti Confratelli nella suddetta Chiesa de' Frati Minori, donde per gravissime cause risolsero di partirsi; e quantunque avessero cominciato ad innalzare per loro uso una Chiesa, ottennero pure nell'anno 1485, facoltà dal Patriarca di Venezia Maffeo Gerardi d'atterrare il già fabbricato; e con licenza del Consiglio de' X si trasferirono in un luogo spazioso, dove era eretta un'antica Chiesa ad onor di Santa Susanna nella Parrocchia di San Samuele, ed ivi atterrate molte Case destinarono d'innalzare magnifica Chiesa, ove collocare il testè acquistato sacro Corpo di San Rocco. Ma perchè la Divina Provvidenza destinato aveva quel luogo alla fondazione del Monastero di San Rocco e Santa Margherita, come narrato abbiamo nel precedente Articolo, deliberarono di stabilire la loro dimora nell'antico Palazzo de' Patriarchi di Grado, presso la Chiesa di San Silvestro, preso a Livello perpetuo dal Patriarca Gerardo soprammentovato. Ivi avevano stabilito di perpetuamente fermarsi, stanchi essendo ormai i devoti Confratelli di cotanto frequenti e dispendiose mutazioni; ma avendo

do

do il Piovano di San Silvestro promossi molesti litigj, credettero di dover ricomprare la loro tranquillità ritornando alla antica stazione nella Parrocchia di San Pantaleone. Impetrarono adunque con nuova supplica nell'anno 1489 licenza dal Consiglio de' X di restituirsi al *primo loro luogo appresso i Frati Minori, ed ivi far ristorare la Chiesa sotto il titolo di San Rocco già ne' precedenti tempi abbattuta approvando le convenzioni tra il Guardiano e suoi compagni dall'una & i Procuratori de' Frati Minori dall'altra parte già stabilite*. Con tal fervore si adoperarono i divoti Confratelli per l'erezione della nuova Chiesa, che ridotta in pochi mesi a stato di potersi uffiziare, fu ad essa con solennissima pompa, cui intervennero l'altre *Scuole Grandi*, nell'anno 1490, traslatato il sacro Corpo di San Rocco dal Palazzo Patriarcale di San Silvestro; e poscia nel 1508 solennemente consacrata da Domenico Alerio Vescovo di Chisamo nel giorno primo di Gennajo.

Seguivano ciò non ostante i Confratelli a ragunarsi nel soprammentovato Palazzo di San Silvestro; laonde riuscendo questa lontananza di troppo incomodo, deliberò la Scuola di comprare dal Capitolo della Parrocchiale Chiesa di San Pantaleone una

fornace e tre piccole Case contigue alla nuova Chiesa per poter sul loro fondo costruire un Ospizio atto alla convocazione de' Confratelli. Stabilito adunque il prezzo di mille Ducati d'oro, fu il contratto con autorità Apostolica da' Commissarj delegati a tal effetto dal Cardinale Penitenziere approvato come utile, e confermato nel giorno 8 di Agosto dell'anno 1516. Nel detto sito adunque sotto la direzione di Giulio Padre, e Santo figlio Lombardi s'innalzò il nuovo Ospizio con magnificenza tale, che ridotto a perfezione totale in poco tempo, non cede in maestà a nissuna delle più superbe e sontuose Fabbriche della Città Dominante. Siccome poi non era eguale nè in decoro nè in consistenza la Chiesa, sin da' principj del XVIII Secolo i Direttori della Scuola pensarono a rifabbricarla, e poscia nell'anno 1725 si diede principio alla rinnovazione, oggidì perfezionata in forma assai bella e maestosa. Si consulti su quest'argomento oltre il Sansovino, ed il Senatore Cornaro, il Libretto di Francesco Ciappetti intitolato: *La Sagra Magnificenza descritta per la Scuola di S. Rocco con la vita, e traslazione del Santo. Ven. 1674 in 12.*

Ci resta a parlare di due Confraternite erette in onore de' due Santi *Niccolò di To-*

*lentino, e Niccolò Vescovo di Mira nella Licia.*  
 Ebbe la prima la sua origine (ignoriamo però l'anno preciso) nella Chiesa di San Stefano degli Eremiti Agostiniani. In questa alcuni devoti uomini istituirono una Congregazione, e riducendosi sotto i Chiostrì del Monastero, ove era un Altare consacrato a San Niccolò di Tolentino, ivi piamente s'esercitavano in divote opere sotto la direzione di que' Regolari. Insorsero poscia alcune dissensioni tra i Confratelli ed i Religiosi Padroni del luogo; laonde deliberarono nell'anno 1490 di passare altrove. Che però radunata dall'elemosine de' Confratelli sufficiente somma di soldo acquistarono nell'anno 1498 per prezzo di Ducati 420 quel terreno, ove poscia nell'anno 1505 eressero un Oratorio sotto l'invocazione dell'antico loro Protettore San Niccolò di Tolentino. Quest'Oratorio fu nel decorso degli anni donato da' Confratelli a San Gaetano da Tiene e suoi figliuoli, come altrove più diffusamente diremo. Finalmente la Confraternita dedicata a *S. Niccolò Vescovo di Mira* ebbe il suo principio nell'anno 1498. I Greci Cattolici, come esposto abbiamo nella Dissertazione XX, si ragunavano a celebrare i Divini Uffizj nella Chiesa Parrocchiale di San Biagio. Ad

oggetto adunque di conservare, e di promuovere il rito Cattolico fra i Nazionali determinarono con Decreto permissivo del Consiglio de' X nell'anno 1498 d'istituire una pia Confraternita sotto l'invocazione del prodigioso San Niccolò il Grande. Ivi ebbe la sua dimora la Scuola suddetta, finchè nell'anno 1513 si trasferì alla nuova Chiesa Nazionale di San Giorgio Martire, come nella soprammentovata Dissertazione fu da noi diffusamente riferito.

*Traslazione di molte Insigni Reliquie alle  
Chiese di Venezia.*

VI. Se arricchite ed adorne di mille e mille preziosi Depositi ed insigni Reliquie abbiamo dimostrate le Venete Chiese (nel Tomo V di questo Saggio) dalla fondazione della Città sin al XIII Secolo di N. S., non perciò dobbiamo stimare, che si minorasse ne' Veneziani il pio ardore di acquistare e di trasferire alle loro Chiese i Sacri Corpi de' Santi, ed altre insigni Reliquie ne' due Secoli XIV e XV, de' quali ora scriviamo. Laonde si rileverà continuato l'antico religioso impegno nella traslazione e venerazione delli medesimi sacri Pegni dalla succinta narrazione, che siamo qui per  
in-

inserirlo. Incominciando adunque secondo l'ordine de' tempi la Chiesa di Santa Maria Gloriosa *de' Frari* fu arricchita nell'anno 1305 del Corpo *del Beato Carissimo da Chioggia*. Scrive il Wadingo al detto anno, che sepolto supino nella sepoltura comune de' Frati, fu ritrovato genuflesso. Ignoriamo però altre precise circostanze di questo glorioso Beato a cagione del deplorabile incendio, che nell'anno 1369 spogliò l'Archivio di quest'insigne Monastero degli antichi documenti massimamente sopra i Corpi di que' Beati, che sappiamo ivi essere stati deposti. Tre anni dopo, vale a dire nel 1308, fu decorata la Parrocchiale Chiesa de' Ss. Vito e Modesto colla deposizione in essa seguita del Corpo della *Beata Contessa Tagliapietra* Nobile Vergine Veneziana, della cui Angelica Vita per la trascuratezza de' Secoli passati, come osserva l'erudito Flaminio Cornaro nelle sue *Deche*, si conservano pochissime memorie. Trasse questa pia Vergine i suoi natali in Venezia nell'anno 1288 da Pietro (ovvero Niccolò giusta l'asserzione dell'erudito Marco Barbaro nella sua *Cronaca* tante volte da noi mentovata) ed Elena Tagliapietra pii e nobili Consorti. Dopo venti anni di santa e maravigliosa vita pregò la pia Vergine la

Divina Clemenza di chiamarla a se, e levarla da' pericoli del Mondo. Esaudilla Iddio, e sorpresa da grave malattia da lei con giubilo tollerata passò felicemente agli amplessi del divino suo Sposo nel giorno primo di Novembre dell'anno 1308. La fama sparsasi della di lei morte trasse copiosa moltitudine di popolo a' suoi funerali, ed acclamata sin da que' primi momenti per Beata Cittadina del Cielo, acquistò quel pubblico culto, che finora senza interruzione se le conserva. Il di lei Corpo fu portato alla Chiesa di San Vito, ed ivi deposto nella Mensa dell'Altare dedicato all'Evangelista San Giovanni, nel quale riposò sin all'anno 1702, in cui con permissione del Patriarca di Venezia Giovanni Badoaro fu dal Piovano Paolo Soldati religiosamente trasportato all'Altare di Sant'Antonio Abate, ed ivi decentemente collocato in un'Urna di fino marmo. Si possono leggere nel soprammentovato Senatore Cornaro i molti prodigj, co' quali Iddio rese celebre questa pia traslazione.

Fino all'anno 1325 non avvenne traslazione alcuna; ma nel detto anno acquistò la Chiesa di Santa Maria de' Carmini una Coscia del *Santo Profeta Eliseo*, offerita a questa Chiesa da un pio Mercatante per



nome Bonaventura Barletta, che nel medesimo anno l'aveva ottenuta in dono dal Monastero, o sia Priorato di San Lorenzo in Cesarea fuori delle mura della Città di Ravenna, in cui dicesi riposare l'intero sacro Corpo del Santo Profeta. Nell'anno poi 1334 la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista Decollato ottenne la preziosa Reliquia di un dito di questo suo Santo Titolare, col quale indicò a' Giudei il Redentore del Mondo Cristo Gesù. Possedeva questo sacro pegno un divoto Cavaliere Boemo, il quale essendo venuto a Venezia nel 1334 dopo il corso de' suoi viaggi per la Palestina, colto da grave malattia, e ridotto agli estremi momenti del viver suo, inculcò con gran premura ad Antonio Colonna, nella di cui Casa era alloggiato, che offerisse la sacra Reliquia a qualche Chiesa dedicata al Santo Precursore. E perchè Antonio era ascritto ad una divota Confraternita sotto il titolo di San Giovanni Battista istituita nella detta Parrocchia, quindi le destinò il sacro dono, che con solenne processione dalla di lui casa situata sulla pubblica Piazza di San Marco ad essa fu trasportato.

Venne ancora ad onorare la Chiesa di Santa Maria Gloriosa de' *Frari* verso l'an-

no 1345 il Corpo del *Beato Gentile* glorioso Martire di Cristo. Scrive in compendio la vita di questo Beato l'erudito Wadingo ne' suoi *Annali Francescani* all'anno 1340. Riferisce egli, che mosso il Santo uomo da zelo Apostolico passò a disseminare l'Evangeliò nell'Egitto, ed in Persia, ove riuscì con tanto profitto, che oltre dieci mila di que' Barbari ricevettero colla Cattolica Religione il Santo Battesimo. Condotta poscia in Persia da Marco Cornaro, che ivi era passato in qualità d'Ambasciatore per la Veneziana Repubblica, coronò finalmente l'Apostoliche sue fatiche con la corona del Martirio, trucidato nella Città di Turingia della Provincia di Babilonia da' Maomettani inferiti per le frequenti conversioni, ch'egli operava in molti della loro setta. Ottenne da' Barbari a forza di donativi il sacro Corpo Niccolò Quirini, e giunto con esso in Patria ne donò il Capo al sopradetto Marco Cornaro, che conservatolo appresso di se per qualche tempo, lo donò poscia a' Frati Minori, a' quali pure aveva consegnato il Quirini tutto il rimanente del Corpo, acciocchè fosse collocato in una nobil Cappella dalla di lui famiglia e da quella de' Nobili Bernardi eretta sotto il titolo del Dottore Massimo San Girolamo, il di cui

cui Altare essendo di legno dorato prese la denominazione di *San Girolamo d'oro*. Nell'anno poscia 1642 avendo un Frate del Convento, per nome Fra Marino Cavalletti, ottenuta da Dio per l'intercessione del Beato Gentile una grazia particolare, collocò molte delle ossa del Santo Martire in due ben ornate cassette, che furono riposte ne' Nichi del Santuario. L'altre rimanenti parti del corpo è credibile, che rimanesero nell'antico loro sito dell'Altare di *San Girolamo d'oro*, ove ancora si vede una gran copia d'ossa, e due Capi con una memoria scritta a caratteri de' nostri tempi, che le denota teste delle Compagne di Sant'Orsola; ma, come osserva l'erudito Flaminio Cornaro, confrontando ciò, che del Beato Gentile non meno, che del Beato Francesco Quirini (del quale quì sotto discorreremo) lasciarono scritto gli Autori, egli è verisimile, che a questi due Beati uomini appartengano quelle due teste, non meno che le molte altre ossa disposte ne' varj ripostigli del suddetto Altare.

Sedeci anni dopo, cioè nel 1361 ricevete nuovo splendore l'illustre Chiesa di San Giorgio Maggiore per l'acquisto fortunato del Capo di San Felice Confessore. Di questa sacra Reliquia, riccamente custodita,  
così

così si legge latinamente scritto negli antichi Registri di quest'insigne Monastero: *Il Capo di San Felice Confessore fu portato a queste spiagge dal Serenissimo Imperatore Carlo IV, e fu riposto in questo Monastero di San Giorgio Maggiore per cura e diligenza di Gerardo Pante Abate nel giorno 8 del Mese d' Ottobre dell' anno 1361.* Sei anni dopo anche la Chiesa delle Monache di Santa Caterina acquistò molte preziose Reliquie, tra le quali devono annoverarsi alcune ossa della mano della Santa Martire Titolare, la Sacra testa di Sant' Alessandro Martire, ottenuta da Marco Minotto nell' Isola di Stalimene, mentre colà ritrovavasi Capitano dell' Armata Veneziana nell' anno 1297, ed dappoi offerta alla suddetta Chiesa, e molte altre, che passiamo sotto silenzio, perchè non ci è riuscito di rintracciare il tempo, e le circostanze della loro traslazione, attesa la generale trascuratezza degli antichi Storici e Cronisti.

Nell' anno poi 1370, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si vide arricchita d' una insigne porzione del Legno della Santissima Croce di N. S. ed ecco il come: Ammirando il fervore, ed il zelo di que' devoti Confratelli Filippo Masserio Cavaliere e Gran Cancelliere del Regno di Cipro

vol-

volle esser aggregato al loro numero; ed offrì alla Scuola una insigne porzione del Legno della SS. Croce, a lui pervenuta per disposizione del Santo Patriarca di Costantinopoli Pietro Tommaso Carmelitano, il quale in Cipro sorpreso dall'estrema sua malattia lasciò il Masserio Commissario dell'ultima sua volontà, e raccomandogli con fervore di conservar e collocar onorevolmente l'adorabile Reliquia. Intervenne all'oblazione Lodovico Donato dell'Ordine de' Minori Conventuali, allora Inquisitore Generale contro l'Eretica pravità, e poi Cardinale di Santa Chiesa, per di cui ordine fu la donazione registrata in pubblico Documento, inserito dal Senatore Cornaro nelle sue Deche. Con molti strepitosi miracoli ha voluto Iddio autenticata l'identità di quest'insigne Reliquia, come si può leggere nelle Deche del suddetto Cornaro, ed in una Operetta, la quale porta per titolo: *Miracoli della Croce, che si venera nella Scuola di S. Giovanni Evangelista, con l'aggiunta de' Miracoli d'esso Santo, nuovamente ristampati. Venezia 1771: in 8.* Quest'Operetta contiene molte cose Storiche spettanti alla suddetta Scuola.

Anche la Chiesa di *Santa Maria della Celestia* fu decorata colla traslazione d'una miracolo-

racolosa Immagine di Maria Vergine , trasportata dall' Oriente nell' anno 1372. Di fatto vivevano in quest' insigne Monastero due Monache di Casa Contarini , le quali professando particolar affettuosa riverenza alla Santissima Madre di Dio instarono con efficaci preghiere appresso due loro fratelli , che dall' Oriente , per cui erano soliti navigare , trasportassero loro qualche divota Immagine di Nostra Signora . Volle Iddio esaudite le loro preghiere . Imperocchè viaggiando que' due Nobili verso Costantinopoli , s'abbatterono in alcuni Mercatanti Pisani , che dalla stessa Metropoli ritornavano , e nel discorrere di varie cose intesero da un di loro , che avendo ritrovato in un certo monte una statua di marmo rappresentante la Vergine Madre col Divin Figliuolo , ed avendo tentato di staccarla da quel luogo , s'affaticarono inutilmente , perchè s'era spezzata a traverso , ( come anche oggidì si vede ) anzichè spiccarsi da quel macigno . Si rallegrarono a tale notizia i due Contarini , e bramosi di accertarsi del fatto , si determinarono di passare al divisato luogo , ove non solamente ritrovarono la divota Immagine , ma si videro d'opportuna occasione provveduti per farne il trasporto . In fatti non indi lungi s'incontrarono in un Carro tira-

tirato da Buoi, e guidato da due bellissimi giovani, i quali tratto avendo con facilità il divoto Simulacro dalla rupe, lo condussero al mare, ed indi caricandolo sulla nave de' Contarini disparvero. Arricchiti di sì prezioso tesoro i due religiosi Patrizzj mentre con propizio vento navigavano verso la Patria, deliberarono d'offrire la mirabil Immagine alla Chiesa de' Santi Apostoli loro Parrocchia. Ma un'improvvisa procella replicatamente seguita fece loro per ben tre volte cangiar pensiero obbligandosi con voto d'offrirla a quella Chiesa, che fosse del Divin volere. Cessò tosto la burrasca; onde pervenuti alla Patria credettero di ricercar il Divin comando, e beneplacito collocando la sacra Immagine in una Barchetta senza remi, nè remiganti, perchè la Divina disposizione la dirigesse. Condotta adunque da Superiore direzione venne la Barchetta a dritto cammino alla riva del Monastero di Santa Maria della Celestia, dove dalle Monache accorse alla novità del Miracolo fu accolta con venerazione eguale alla lor allegrezza. Nel seguente giorno 2 d'Agosto fu dal Vescovo di Castello coll'accompagnamento del Clero, e coll'intervento del Doge Andrea Contarini e del Senato collocata alla pubblica venerazione

sopra un Altare del detto Tempio; ove si rese via più celebre pe' continuati miracoli a favore de' suoi devoti, come l'attestò in un suo Diploma Niccolò Cardinale Carraccioli, concedendo spirituali Indulgenze a que' Fedeli, che in certi determinati giorni visitassero la suddetta Chiesa. La storia di questa mirabile traslazione leggesi esposta a lato dell' Altare, su cui si venera il prodigioso Simolacro; dalla quale abbiamo estratto il surriferito racconto.

Nel medesimo anno 1372 avvenne, che avendo il Piovano ed i Capitolari della Parrocchiale Chiesa di San Paterniano fatto demolire l' Altare Maggiore per rifabbricarlo in forma più maestosa e decente, furono in esso ritrovate le ossa di sette Santi Martiri, trasportati sin da' primi tempi dall'Oriente, con sette lamine di piombo incise col nome de' sette Santi ivi collocati, delle quali cinque solamente ora rimangono. Rinnovato l' Altare furono di nuovo in esso deposti i sacri Pegni, e ad essi fu soprapposta una tavola con le lor Immagini dipinte alla Greca, delle quali quella di mezzo rappresenta un Vescovo, a' di cui piedi leggesi scritto *San Prospero*, l'altre poi sono notate con questi nomi: *San Vitaliano*, *San Vincenzo*, *Santa Maura*, *Santa Petronia*, *Santa*  
Tco-



*Teodora, San Porziano; ed ivi pure leggesi la seguente Iscrizione: 1372. addè 25 Ottobre furono ritrovati questi Corpi Santi in questa Chiesa. Osserva l'erudito Senatore Cornaro, che queste sacre ossa riposano ora in un Altare confuse, ed in sì poca quantità, che di poco superare possono la mole d'un solo Corpo umano, essendosi disperso il rimanente di que' Sacri Depositi o per l'incuria, o per la malizia di chi ne' passati tempi aveane la custodia.*

Dieciotto anni dopo la Parrocchiale Chiesa di S. Agnese si vide arricchita del sacro Corpo di San Venereo Martire, il quale (come rilevò da antichi Documenti il suddetto Cornaro, *da Lorenzo Dono Ufficiale d'una Galera diretta da Giovanni Miani nell'anno 1379, mentre ardeva la guerra, già da noi nel Tomo VI descritta, contro de' Genovesi fu tolto a Porto Venere, ed offerto poscia alla Veneta Chiesa di Sant' Agnese nell'anno 1390 addè 13 di Novembre.* Fu deplorabile la perdita di cotanto Tesoro, o smarrito, o trafugato in occasione del ristauro di detta Chiesa in guisa tale, che come scrivono i Veneti Cronisti, andò perduta ogni memoria del medesimo.

E' ben vero però, che dopo che il Cornaro scrisse dello smarrimento del Corpo  
di

di S. *Venerio*, nel rifacimento d'un vecchio Altare fu ritrovato, e riconosciuto dal Patriarca Bragadino, che ne permise l'Ufficio per il dì 13 Settembre.

Otto anni dopo vale a dire nel 1398, Iddio volle arricchire l'illustre Chiesa delle Monache di San Lorenzo coll'invenzione del sacro Corpo del Beato Giovanni Olini Piovano di San Giovanni Decollato, il quale cinquanta anni prima sepolto nella detta Chiesa di San Lorenzo giaceva senza venerazione alcuna e affatto ignoto. Le gesta principali di questo Beato Cittadino raccolte furono dal Cornaro nelle sue *Deche*, e ne scrisse la Vita il celebre Paolino Fiamma Crocifero nella sua *Cronaca*, altrove da noi allegata, riportata poscia dall'eruditissimo Prete Vicentino Giovanni Marangoni nel suo Libro intitolato *Thesaurus Parochorum*. Ora si venera il sacro Corpo incorrotto di questo Beato sotto la mensa dell'Altare di San Lorenzo. Voglio avvertire però, che è molto controversa la qualità di Piovano di S. Gio: Decollato che volgarmente s'attribuisce al B. Olini. Difatto in quella Chiesa non v'è alcuna memoria; anzi vi sono documenti certi che nel tempo assegnato al Piovano dell'Olini circa il 1348 v'era un altro Piovano, ed altrimenti-

menti avrebbe convenuto che l'Olini fosse stato Piovano in età di 17 anni. Il Fiamma è pien di favole. Si consulti il Cornaro nei Supplementi novissimi. Nel seguente anno 1399 addì 17 Luglio ricevette ancora nuovo splendore il Monastero del *Corpus Domini* per la deposizione ivi seguita nella sepoltura comune delle Monache del Corpo della *Beata Maria Storioni* del terzo ordine di Penitenza di San Domenico, la quale numerando l'anno 20 della sua età volò al Cielo, ed Iddio con particolari visioni dimostrò qual alto grado di gloria s'avesse in sì breve tempo acquistato la divota sua serva, che sin dal tempo de' suoi funerali cominciò ad essere chiamata col titolo di *Beata*, di cui concordemente l'onorano tutti gli Scrittori dell' illustre Ordine de' Predicatori.

Ci rimane a dire di due altre Reliquie trasportate a Venezia nel corso del XIV Secolo, di cui ora scriviamo, benchè sia ignoto l'anno preciso della loro traslazione. E' tradizione antica de' Cittadini di Cattaro, che il Corpo di San Trifone Martire fosse stato rapito dall' Oriente per condurlo a Venezia nello stesso tempo, che dalla Città di Alessandria trasferivasi il Corpo sacro dell' Evangelista San Marco. Viaggiavano,

dicono essi, que' sacri pegni verso Venezia deposti in due diverse navi; laonde succedette per divina disposizione, che la Nave, in cui custodivasi il Corpo del Santo Evangelista arrivasse felicemente a Venezia, mentre l'altra costretta fu ad approdare alle spiagge vicine alla Città di Cattaro, onde que' Cittadini accolto con giubbilo il sacro Corpo del Martire San Trifone, e collocatolo in un magnifico Sepolcro di marmo l'elessero per loro principale Protettore. Ora un Osso della Gamba di quest' illustre Martire di Cristo fu tolto in Cattaro dal celebre Generale Vettor Pisani, e trasferito a Venezia fu deposto nella Parrocchiale Chiesa di San Fantino. Instarono i Cattarini Ambasciatori replicatamente per la restituzione della Sacra Reliquia, ma non credette il pio Senato di doverli compiacere, privando la Città Dominante d'un Pegno così prezioso e venerabile. Anche la Chiesa di *Santa Maria dell' Umiltà* possiede una Gamba del glorioso Martire di Cristo *S. Servilio*, detto volgarmente in Venezia *San Servolo*. Fu donato questo prezioso Pegno alle Monache dell' Isola di *San Servolo* nel Secolo XIV da Almerico de' Giudici Nobile Triestino; ed in quella Chiesa religiosamente fu custodito, finchè essendo quelle Monache passa-

te nell'anno 1615 ad abitare il Monastero di *Santa Maria dell' Umiltà*, seco trasportarono tutte le sacre Reliquie, che decoravano la lor antica Chiesa di *San Servolo*, e fra queste la sacra Gamba del detto glorioso Martire.

Ora passiamo al Secolo XV; in cui più copiosi furono i fortunati acquisti fatti dalle Venete Chiese. Di fatto nell'anno 1400 la Parrocchiale Chiesa di San Pantaleone fu arricchita con una ragguardevole porzione del prezioso Legno della Santissima Croce, lasciata in pio Legato alla detta Chiesa da Paolo Lombardo insigne di lei Benefattore. Di simile preziosa Reliquia si vide insignita nell'anno 1408 l'antica Chiesa di *Santa Croce di Luprio*. Avvenne nel detto anno, ch'essendo Priore Commendatario della medesima Pietro Annibaldi Cardinale di San Sisto, ruinò improvvisamente la Cappella maggiore, e fu in tale occasione nella Mensa dell'Altare ritrovata una notevole porzione del Legno della SS. Croce munita da antichissimo autentico sigillo.

Nell'anno poi 1413 fu notabilmente decorata di sacre Reliquie la Chiesa di Santa Maria de' Servi per opera di Marco de' Letti figlio e benefattore di questo Monastero. Erasi egli reso molto accetto al Generale

dell'Ordine Stefano Mucciachello; laonde con permissione del Romano Pontefice Giovanni XXIII avuta nel suddetto anno 1413 trasse da' Santuarj di San Marcello di Roma, e trasportò alla Chiesa di Santa Maria di Venezia le seguenti Reliquie: il sacro Corpo, cioè, di San Giovanni Papa e Martire, una Mascella di San Longino Vescovo e Martire, un Osso della Gamba di San Giovanni Vescovo e Martire con altre porzioni minori dell'Ossa di molti cospicui Santi Apostoli e Martiri. Indi a qualche tempo per allettare la pietà de' fedeli con doni spirituali alla venerazione di queste sacre Reliquie accordò il Cardinale Niceno Bessarione, allora Legato a Latere in Venezia, con suo Diploma segnato nel giorno 22 d'Ottobre dell'anno 1461 cento giorni d'Indulgenza a chiunque in certi determinati giorni concorresse a visitare la detta Chiesa.

Fino all'anno 1435 non ritrovo seguita traslazione o deposizione alcuna di sacre Reliquie. Avvenne però nel detto anno, ch'essendosi condotto a Venezia per affari della sua Congregazione il Beato Pietro da Pisa, nè avendo comodo di stanziare nelle troppo ristrette abitazioni de' suoi Religiosi nella Parrocchia dell'Angelo Raffaele, passò

sò a titolo d'antica amicizia a convivere con Filippo Prete dell'Ospizio posto a canto del Monastero di San Girolamo, godendo d'esser in un luogo dedicato all'onore del suo Protettore il Dottore Massimo San Girolamo. Ivi sorpreso da ardente febbre dormì santamente nel Signore, *ed il di lui Corpo con quell'onore, che potè, chi di ciò ebbe la cura*, (così leggesi nella di lui vita) fu sotterrato nel recinto dello stesso Monastero di San Girolamo. Volle Iddio pegli adorabili suoi fini, che il venerabile Corpo di questo Santo Fondatore restasse del tutto ignoto; laonde inutili sono riuscite tutte le diligenze fino a questo tempo adoperate con profonde replicate scavazioni di terreno affine di scoprire un tesoro tanto pregevole, quantunque e Scipione de' Conti d'Elci Arcivescovo di Pisa, essendo Legato Apostolico in Venezia nell'anno 1650, e Cosmo III Gran Duca di Toscana nell'anno 1717 ne comandassero a loro spese le più accurate indagini. Come però correva fama fra le più vecchie Monache, che il Corpo di questo Beato fosse stato sepolto in un luogo detto delle *quattro Porte*, così pensarono alcune pie Religiose di dovere nell'anno 1748 rinnovar in tal sito le perquisizioni. Accresceva peso alla tradi-

zione il vedersi ivi attaccata un'antica Immagine, creduta comunemente del Beato medesimo, e fatta dipingere dal già lodato Sacerdote Filippo per mano di Giacomello dal Fiore celebre Pittore de' suoi tempi. Impetrò adunque Alvise Foscari Patriarca di Venezia l'opportuna facoltà d' eseguire il nuovo scavamento, dal Romano Pontefice Benedetto XIV, ma nè meno in quest' occasione volle Iddio consolare quelle sacre Vergini, e la Congregazione dal Beato fondata, disposto avendo secondo le adorabili sue disposizioni, (come scrive il Senatore Cornaro d'aver Iddio rivelato alla sua Serva Suor Benedetta Rossi) che le orazioni ed i desiderj universali ottenessero il frutto al loro tempo. Merita d'essere letta su questa materia l'Operetta di Maria Rosa Santorio intitolata: *Dissertatio de loco ac situ Sepulcri B. Petri de Pisis in Monasterio S. Hieronymi Venetiarum, edita sub disciplina, ac censura Bernardi Zandrini anno 1746. Ven. 1758 Typis Antonii Zatte in 8.*

Due anni dopo la morte del Beato Pietro da Pisa fu deposto in un magnifico Mausoleo dorato vicino alla porta della Sacristia della Chiesa di Santa Maria Gloriosa de' Frari il Corpo del Beato Pacifico Francescano. E' opinione dell'erudito Mar-



co Barbaro nella sua Cronaca, che il detto Sepolcro fosse stato eretto per rinchiudervi il Corpo del Beato Francesco Quirini Patriarca di Grado, ma per quanto dinota una iscrizione ivi apposta, vi riposa il sopradetto Corpo del Beato Pacifico ivi deposto nel giorno 21 di Luglio dell'anno 1437. Molti furono, come opportunamente riflette l'erudito Cornaro, nell'Ordine Serafico i Religiosi di santa vita con tal nome chiamati, onde ci è totalmente ignoto quale d'essi quivi riposò. Dobbiamo ancora far menzione a questo luogo, e collocare in quest'anno medesimo 1437 l'insigni Reliquie, che formano l'ornamento più bello della Parrocchiale Chiesa di San Benedetto. Di fatto nel detto anno fu separata questa Chiesa dalla dipendenza del Monastero di Santo Spirito, e costituita Parrocchia libera ed indipendente. Insieme con la Chiesa furono allora consegnate al nuovo Piovano dal Santo Patriarca di Venezia Lorenzo Giustiniano le sacre suppellettili, e preziose Reliquie, ivi esistenti, che furono: un Dito di San Benedetto Abate Titolare, una Gamba di San Savino Vescovo, un Braccio di San Giraldo Martire, porzione d'una Spalla di San Gregorio Nazianzeno Vescovo, ed una Gamba e due ossa delle braccia

de' Santi Martiri Tiburzio e Valeriano. Di tutte queste Reliquie, allora riconosciute autenticamente dal Santo Patriarca Lorenzo, ignoriamo il tempo preciso della loro traslazione.

Verso l'anno poi 1440 volle Iddio consolare gli Eremiti abitatori dell' Isola di Santa Maria delle Grazie con un singolare favore, che leggesi in un antico documento, registrato dal Senatore Cornaro nelle sue Deche. Giunse a Venezia da Costantinopoli un Vascello, che aveva seco una divota Immagine di Maria Vergine, comunemente creduta pittura dell' Evangelista San Luca, tolta secretamente in quella Metropoli. Fermatosi il Vascello nel Canale detto Orfano per i soliti riguardi di sanità, videro i Marinari per più notti in mezzo dell' Isola uno splendore straordinario, che vibrava a dritta linea luminosi raggi verso la loro Nave. Attoniti a veduta di tal prodigio esposero la sacra Immagine con venerazione sospesa all' albero maggiore del Vascello; umilmente pregandola di dar loro qualche indizio di quel lume miracoloso. Mentre adunque pregavano, videro la tavola della sacra Immagine riverberata dal prodigioso splendore, e la nave tutta circondata di luce, e compresero perciò essere disposizione divi-

divina, che la sacra Immagine fosse collocata nella Chiesa dell'Isola dedicata alla Madre di Dio. La maggior parte della gente imbarcata sopra la nave si riduceva a miserabili schiavi fuggiti dalle mani de' Turchi; per la qual cosa chiedertero agli Eremiti abitanti dell'Isola la facoltà di poter fabbricare nella loro Chiesa una Cappella ad onore di Maria Vergine, ove fosse con decenza collocata la sacra Immagine. Ottenuta adunque la permissione, e disposta la Cappella nel giorno 15 Agosto fu deposta la divota Immagine, che cominciò tosto a rendersi benefica a' suoi devoti con prodigiosa quantità di miracoli. Affermano alcuni Veneti Cronisti, che in tal occasione si cangiò l'antica denominazione di *Santa Maria della Cavana* in quella di *Santa Maria delle Grazie*, ma, come osserva il Cornaro suddetto, questo titolo ritrovasi in autentici Documenti anteriori di molti anni all'arrivo della sacra Immagine.

Non voglio passare sotto silenzio, che fu posto nel Ducale Santuario della Basilica di San Marco un Coltello, con cui (come vien detto) l'Apostolo San Pietro tagliò l'orecchia a Malco nell'orto di Getsemani. Si narra da' Veneti Cronisti, che questo Coltello fosse stato acquistato nella

Me-

Metropoli di Costantinopoli nell'anno 1447 da Paolo Foscari Vescovo di Patrasso, da cui fu mandato in dono a Polidoro Foscari Vescovo di Bergamo suo Nipote, e che poi da uno de' suoi Eredi consegnato a' Padri Cappuccini fosse da questi consegnato alla custodia del Ducale Santuario. Vicenzio Bianchi, amico del famoso Keplero, pubblicò nell'anno 1620 un Libricciuolo in 4.<sup>to</sup> con questo titolo: *Parere intorno alli caratteri, che sono sopra il manico del Coltello di San Pietro, posto ultimamente nella Chiesa Ducale di San Marco in Venezia*. Di quest' Opera possedeva una copia l' eruditissimo Apostolo Zeno, come egli accenna nella Lettera 211, Tomo II, Pag. 417 della Edizione Valvasense; ma avendola imprestata a Girolamo Albrizzi, che voleva farne una ristampa nella sua Galleria di Minerva, per la poca diligenza, ch' egli n' ebbe, andò infelicemente perduta.

Nell' anno poi 1452 si vide fortunatamente arricchita la Parrocchiale Chiesa di San Canziano colla traslazione ivi seguita del Sacro Corpo di San Massimo. Questo Santo, il di cui Corpo e per la mirabile sua incorruzione, e per la moltitudine dei miracoli si venera con distinto solenne culto nella detta Chiesa, viene da vecchi do-

cumenti della Chiesa medesima apportato come Martire e Vescovo d'Emonia , o sia Città Nuova nell'Istria , e leggevansi nei tempi andati nell'Uffizio della sua solennità gli Atti del Martirio, ora conosciuti supposti , ed appartenenti ad altro San Massimo Martire celebratissimo nell'Asia , di cui con profonda erudizione diffusamente ragionano i cotanto celebri Bollandisti al giorno 30 Aprile , e poscia replicatamente al giorno 15 di Maggio . Quantunque però ignote ci siano le gesta di questo Santo , ed incerta sia altresì la sua Vescovile Dignità , egli è certo però , che il Corpo di San Massimo e quello di San Pelagio furono nel giorno 10 d'Ottobre dell'anno 1146 riposti in una medesima urna nella Chiesa Cattedrale da Adamo Vescovo d'Emonia . Avvenne in processo di tempo , che nell'anno 1434 da Papa Eugenio IV unito fu il Vescovado d'Emonia a quello di Parenzo , e poi alcuni anni dopo da Papa Niccolò V con nuova unione al Patriarcato di Grado . E poichè questo medesimo Pontefice avendo nel 1451 soppresso il Patriarcato di Grado , accordò al Vescovo di Venezia , che chiamavasi allora Vescovo di Castello , non solamente il titolo , e la dignità di Patriarca , ma tutti ancora i diritti che  
ave-

aveva quello di Grado , quindi restò alla Chiesa di Venezia unito anche il Vescovado d'Emonia. Per la qual cosa, quantunque poi nel 1466 sia stato ad Emonia ridonato il suo Vescovo , che anche oggidì conserva , contuttociò siccome nella prima unione la Chiesa di Parenzo adottò il culto di San Massimo, così nella seconda ebbe l'occasione di ottenere , o di rapir il Sacro di lui Corpo un Nobile della famiglia Badoara, il quale lo trasferì a Venezia, e lo donò alla Parrocchiale Chiesa di San Canziano, dentro i di cui confini abitava. Scrissero con molto discernimento e profonda erudizione sopra gli Atti, Dignità, e luogo del Martirio di San Massimo i Continuatori del Bollando soprammentovati, l'Ughelli, il Tellemonzio, e Giovanni Sconlebio nel libro intitolato: *Æmonia Vindicata*. Fu creduto da alcuni San Massimo Vescovo della Città di Reggio, come senza fondamento asserì Giacomo Voragine Arcivescovo di Genova. Tale pure lo credette un ignorante ma ardito Prete di Reggio, che desideroso di restituir alla Patria, qualche parte (come egli pensava) del Santo suo Vescovo, ascososi nella Chiesa di San Canziano di notte tempo, ne levò il Capo. Scoperto il furto, implorò il Senato  
per

per mezzo de' suoi Ambasciatori l' autorità del Romano Pontefice Sisto V , acciocchè con Ecclesiastiche Censure obbligasse il rapitore alla restituzione . Fu ella ben tosto eseguita , e la venerabile Testa portata a Chioggia , fu dal Vescovo di quella Città riportata a Venezia nel giorno 21 Novembre , e collocata nella Ducale Basilica di San Marco . Restò ivi solennemente esposta per tutta la susseguente giornata alla venerazione de' Fedeli , e poscia nel giorno 23 con pomposa processione , cui intervenne il Doge col Senato , fu dall' Arcivescovo di Spalato riunita al Sacro suo Corpo . Siccome però il Vescovo di Reggio molto erasi adoperato per far seguire la restituzione del Sacro Capo rapito , *così avendo molto desiderio il Senato di fargli cosa grata , ed avendo anche rispetto all' intercessione del Sommo Pontefice* , con gentilissime Lettere lo ringraziò nel giorno 26 Novembre dell' anno 1588 , e gli accordò *per divozion sua e del popolo alla sua cura commesso un dito del Corpo di San Massimo* , il quale ora solo manca all' integrità di questo venerabile pegno .

Tre soli anni dopo , cioè nel 1455 , seguì la fortunata traslazione del Sacro intero Corpo di Sant' Atanasio Patriarca d' Alessan-

sandria, Nome cotanto celebre ne' Fasti Ecclesiastici. L'ammirabile traslazione di questo Sacro Corpo fu elegantemente descritta da Ermolao Barbaro Vescovo di Verona nell' Opera Latina, che porta per titolo: *Translatio Corporis Sancti Athanasii de Constantinopolitana Civitate ad inclytam Urbem Venetiarum*. Quest'Opera del Barbaro, che conservasi tra i Codici della Biblioteca Nanniana, e che incomincia *Verum cum post ætatum longam ætatem*, pensa l'erudito Don Giacomo Morelli, che l'abbia egli ricavata da una Relazione distesa con rozza frase Veneziana da Autor anonimo, che viene custodita ne' Registri del Monastero di S. Croce della Giudecca, ed inserita dal dotto Senatore Cornaro nella Deca prima, Pag. 13 delle sue Chiese Venete illustrate. Da questi fonti adunque noi estratto abbiamo il seguente racconto. Nel mese di Dicembre dell'anno 1454 ritrovandosi in Costantinopoli con una sua Nave Domenico Zottarello portossi a visitarlo un Vescovo Greco Cattolico, e nel suo lungo ragionamento deplorò amaramente la sciagura di quell'illustre Metropoli caduta in mano de' Barbari, e lo strappazzo ingiurioso fatto alle cose Sacre, ed alle Reliquie de' Santi. Mostrò allora il pio Veneziano un fervido desiderio



tio d'ottener alcuni di que' preziosi Depositi per toglierlo alla profanazione de' Barbari, e condurlo a Venezia, ove fosse decentemente venerato. Applaudì il buon Vescovo al disegno del Zottarello, e gli manifestò esservi in parte remota della Città una Cappella coperta di piombo, in cui giaceva il Sacro Corpo di Sant' Atanasio. Giubilò a tale notizia il Zottarello, e chiamato a se un acconciatore di barche uomo del suo seguito, e pratico della Lingua Greca, e de' siti di quella Città, gli aprì il suo segreto. Assentì il buon uomo al progetto, e colta l'opportunità d'un giorno assai piovoso vestitosi da marinaio passò alla indicata Chiesa, e ritrovò, che giaceva il Sacro Corpo in una cassa di legno dipinta con l'immagine e nome di Sant' Atanasio. Estrattone il Sacro Deposito lo ripose in un sacco a tal oggetto seco lui portato, indi nascosto il pio furto sotto le vesti incamminossi alla Nave. Appena però era uscito dalla Cappella s'accorse che gli venivano incontro sei Turchi, per timore de' quali divertendo il cammino entrò in una abbandonata Vigna, e sotto l'erba nascose il Sacro Corpo. Ritornato poscia sulla strada, ed interrogato da que' Barbari chi egli fosse, tosto che rispose esser egli

Ma-

Marinaro di Nave mercantile, fu lasciato in libertà di proseguire il suo viaggio. Ritornò allora alla Vigna, prese il nascosto Tesoro, e lo protesse Iddio per il rimanente della strada con una continua pioggia, che lo accompagnò senza incontro di persona alcuna sin al termine dell'imbarcarsi. Appena però egli giunse alla Nave serenossi il Cielo, ed allora il Zottarelli fece con gran giubbilo voto a Dio di presentare l'acquistato Sacro Corpo al Monastero di Santa Croce della Giudecca. In mentre che disponevasi al ritorno, premise egli avviso alle Monache del Sacro donativo, che stabilito aveva di presentar alla loro Chiesa. Ne fecero esse tosto consapevole San Lorenzo Giustiniano: laonde il Santo Patriarca prima, che la Nave giungesse a Venezia, prese fondate informazioni da persone pratiche de' luoghi e delle Chiese di Costantinopoli per rendersi certo della verità de' fatti. Rilevò adunque, che in una Cappella coperta di piombo situata nella Contrada detta dai Greci *Asirofalo* negli ultimi confini di Costantinopoli riposava il Corpo di Sant'Atanasio. Arrivata in tanto la Nave felicemente al Porto di Malamocco, trasse il Zottarelli il Sacro Corpo, e postolo in una picciola barca lo portò al Palazzo Patriarcale,

e presentollo al Santo Prelato , il quale lo mandò segretamente al Monastero di Santa Croce vietando, che gli venisse prestato culto alcuno, finchè non ne fosse da lui riconosciuta con solenne processo l' identità. Esaminati adunque i testimonj, ed avuti i necessari riscontri decretò il Santo Patriarca, che potesse il Sacro Corpo essere posto alla pubblica venerazione. Desideroso però di rendere cospicua la solennità della traslazione invitò il zelante Pastore ad intervenirevi il Doge ed il Senato, e molti Vescovi delle circonvicine Città , che di buon animo si portarono alla Dominante per rendere più fastoso il solenne trionfo del Santo Dottor e Patriarca Sant' Atanasio. La mattina adunque della Domenica fra l' Ottava dell' Ascensione di N. S. dell' anno 1455 prima del far del giorno fu il Sacro Corpo trasportato dal Monastero di Santa Croce della Giudecca alla Ducale Basilica di San Marco, ed ivi onorevolmente esposto sopra l' Altare Maggiore. Giunta l' ora conveniente si portò il Santo Patriarca alla Chiesa Ducale coll' accompagnamento de' Vescovi e Prelati al numero di quindici, e d' ambi i Cleri della Città Dominante, ed ivi fatto levar il Sacro Corpo da otto Prelati Mitrati precedendo le Scuo-

le Grandi, con pomposo apparato s'incamminò la processione verso il Monastero della Giudecca. Era procelloso il giorno, ed un forte vento minacciava o di non lasciar incominciare, o d'interrompere la sacra funzione, ma il Santo Prelato pieno di fiducia comandò, che s'incamminassero, ed al primo spuntare del Sacro Corpo fuori delle porte della Ducale Basilica serenossi improvvisamente il Cielo, e cessò il vento, cosicchè con perfetta tranquillità terminò il pomposo trasporto accompagnato dal Doge e dal Senato, e reso più celebre da' continui prodigj, che comprovavano via più l'identità del Sacro Corpo. La Sacra Testa del Santo Patriarca, come afferma con molti altri Marin Sanudo il Cronista, fu offerta, non sappiamo il perchè, al celebre Monastero di San Girolamo. Viene ogni anno visitato questo venerabile Pegno da' Sacerdoti della Chiesa Greca di San Giorgio, i quali per disposizione testamentaria di Tommaso Flangini sono tenuti d'ivi cantar in Rito Greco il Vespero ad onor del Santo Patriarca ed offrire al di lui Altare Candele 12 di cera.

La traslazione riferita del Sacro Corpo di Sant'Atanasio fu seguita da altro molto pregiato venerabile Pegno, vale a dire, dal

tras-

trasporto del Capo del glorioso Martire di Cristo San Giorgio, avvenuto nell'anno di N. S. 1462. Di fatto dieci anni dopo la miserabile caduta dell' Imperiale Città di Costantinopoli in potere de' Turchi, essendo l' Armata Veneta nell' acque dell' Arcipelago presso l' Isola Egena per custodire dalle sorprese de' Turchi quell' Isole soggette al Veneto Dominio, Girolamo Valaresso Sopracomito d' una Galea avendo inteso, che nella suddetta Isola d' Egena si custodiva il Sacro Capo di San Giorgio Martire, ivi trasportato da Costantinopoli circa l'anno 1360, ne rese avvertito con replicate Lettere l' Abate di San Giorgio Maggiore, che allora era Teofilo Beacqui Milanese. Invogliato a tal notizia il pio Abate di decorare via più la sua Chiesa con essa venerabile Testa ottenne dal Senato un Decreto nel giorno 20 Agosto dell' anno 1462, con cui fu prescritto al Generale della Veneta Armata Vettor Cappello di dover con dolci maniere indurre i Cittadini d' Egena a permettere il trasporto del Sacro Capo. Adempì il Cappello il pubblico comando, e passato ad Egena chiamò a se i principali abitanti dell' Isola, e lor espose le forti premure del Senato, il quale desiderava di collocar in luogo più sicuro dalle profana-

zioni de' Barbari quel Sacro Tesoro. Dimostrarono da principio que' Cittadini il loro dispiacere, pure soggiunsero, che soffrirebbero pazientemente tal perdita, quando il Santo acconsentisse, che la di lui Testa fosse da quel luogo rimossa, giacchè avendola in altri tempi ottenuta col danaro e con violenza il Generale dell'Armata del Re d' Aragona Alfonso V, mirabilmente abbandonò la Nave, in cui era stata collocata, ed erasi restituita al primo suo luogo. Diverso però riuscì l'esito nella divota ricerca de' Veneziani. Imperocchè condotta la Sacra Reliquia senza difficoltà alcuna sopra una delle Venete Galee, fu poscia con felicissimo viaggio portata a Venezia, ed onorevolmente collocata nella Chiesa dello stesso Santo Martire nel giorno 13 Dicembre del suddetto anno 1462.

Di tre Sacri Tesori s'arricchirono le Venete Chiese nel seguente anno 1463. Di fatto la Chiesa delle Monache di Santa Marta ricevette nel detto anno una Mano della gloriosa Santa Vergine coperta ancora della sua Carne, che intatta si venera anche oggidì chiusa in un particolare Reliquiario. Fu questa offerta in dono a quest'illustre Monastero da Ambrogio Contarini

rini Patrizio Veneto, rinomato per i suoi viaggi, raccontati dal Rannusio nella Raccolta de' Viaggiatori, come accennato abbiamo nella Dissertazione XVI. Trasferitosi il Contarini a Costantinopoli verso l'anno 1463 dopo l'espugnazione fatta da' Turchi dell'Isola di Metellino, ivi dal Vescovo della detta Città intese, che tra le molte altre Reliquie pervenute in potere de' Barbari eravi la mano incorrotta della sacra Vergine Santa Marta. Ansioso adunque Ambrogio di levare dalle loro mani un sì pregevole Tesoro, adoperò il mezzo d'uno de' Medici del Gran Signore, nominato Giacomo, e colla di lui mediazione, non senza grave spesa però, ottenne la venerabile Reliquia, obbligandosi egli poscia con Voto di presentarla alla Chiesa ad essa Santa dedicata nella Città Dominante di Venezia. Adempì tosto ritornato alla Patria la sua promessa, e comprovata l'identità col giuramento di molti Testimonj, i quali si ritrovavano in Costantinopoli al tempo del sacro acquisto, fu onorevolmente nella detta Chiesa collocata la santa e venerabile Mano. Altre Reliquie della Santa Vergine si venerano riposte nell'Altare Maggiore con quelle de' Santi suoi fratelli Lazzaro e Maddalena. A queste si devono aggiunger

altri venerabili Tesori divotamente custoditi in questa Chiesa, e sono: il Corpo di Sant'Agapito Martire, i Capi di San Celso, e di Santa Trienia pur Martiri, che da' Cimiterj Romani furono tradotti in Venezia, un Osso de' Fanciulli Martiri Betlemmiti, una Mascella di Santa Sabina Martire, ed un Osso del Martire San Damiano; di tutte queste sacre Reliquie però non abbiamo potuto rintracciar il tempo preciso delle rispettive loro traslazioni.

Nel medesimo anno 1463 anche la venerabile Scuola di Santa Maria della Carità si vide arricchita da porzione ragguardevole del Legno della Santissima Croce, ed eccone il come. Ritrovavasi in Venezia nel detto anno il celebre Cardinale Bessarione in qualità di Legato *a Latere* del Romano Pontefice Pio II. Alla fama della gran pietà de' Confratelli della Scuola della Carità volle il pio Cardinale visitare l'Oratorio, ed ammirato avendo la soda divozione de' Confratelli ricercò d'esser ascritto nel loro numero, ed a decoro del sacro Luogo donò al medesimo un antico reliquiario di greca manifattura nel quale si conservano due porzioni insigni del Legno vivifico della Santissima Croce, e due della Veste del Nostro Redentore. Fu accolta con esultan-



za non solamente dalla Scuola, ma dalla Città tutta la preziosa donazione, e per comando del Senato dopo essere stata esposta all'adorazione del popolo nella Ducale Basilica di San Marco, fu con magnifica e pomposa processione tradotta all'Oratorio della Scuola di Santa Maria della Carità. Vollero i Confratelli a perpetua memoria de' posterì far collocare in sito decoroso dell'Ospizio il ritratto del benefico Cardinale con una iscrizione latina scolpita in marmo, da cui rilevasi la liberalità del Donatore, e la umile riconoscenza de' Confratelli. L'Istrumento autentico di questa Donazione, il quale incomincia *In Christi Nominè Amen. Anno ab ejusdem Nativitate Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo tertio, die vigesimo nono Augusti Indiè. XI &c.* si può leggere registrato per intero nel Capo IX Pag. 123 e seguenti dell'eruditissima, ed altre volte da noi lodata, Dissertazione del Sig. Ab. D. Gio: Battista Schioppalaba attuale meritissimo Cappellano della Scuola suddetta, la quale Dissertazione porta per titolo: *In perantiquam Sacram Tabulam Græcam insigni sodalitiò Sanctæ Mariæ Caritatis Venetiæ ab amplissimo Cardinali Bessarione dono datam Dissertatio.*

La terza Chiesa arricchita di sacra insi-

gne Reliquia nell'anno 1463 fu quella di San Giobbe per dono del Doge Cristoforo Moro, il quale presentò alla medesima il *Corpo* (come credevasi) dell' *Evangelista San Luca*. Era custodito, e venerato questo sacro Corpo nella Città di Iaitza Metropoli della Bossina, allorchè avendo Maometto II. Signore de' Turchi occupato quell'infelice Regno, i Religiosi Francescani sottrassero l'insigne deposito dagl' insulti de' Barbari, e portatolo a Venezia, l'offrirono al suddetto Doge Moro, nota essendo la divozione, ch'egli professava al Serafico Ordine. Dalla Chiesa di San Niccolò del Lido, ove deposto dalla Nave era stato collocato il sacro Corpo, comandò il Doge, che trasferito fosse alla Chiesa di San Giobbe, perchè fosse ivi venerato. Ma prima che seguisse la traslazione, vi si opposero con vigore i Monaci Benedittini di Santa Giustina di Padova, i quali si vantavano di possedere il vero Corpo di San Luca Evangelista, trasportato molto tempo prima dall'Imperiale Città di Costantinopoli all'insigne loro Chiesa. Fu dal Romano Pontefice Pio II (non già Niccolò V, come scrive il Cornaro, perchè Niccolò finì di vivere nell'anno 1455 addì 24 Marzo) delegata la controversia al maturo giudizio del celebre Car-

Cardinale Bessarione, il quale nel giorno 30 d'Agosto dell'anno 1463 decise a favore del Sacro Corpo recentemente portato a Venezia. Da tal giudizio appellarono i Monaci al Papa, il di cui Successore Paolo II destinò Giudici Apostolici in tal causa i Cardinali Giovanni Caravajal Spagnuolo e Bernardo Erulo di Narni. Questi esaminata la causa, e considerate con diligenza le circostanze, sospesero qualunque dimostrazione di culto al preteso Corpo dell'Evangelista San Luca riposto nella Chiesa di San Giobbe di Venezia, sinchè essi in Roma con definitiva sentenza non ne terminassero la controversia. Dopo questo Decreto niente più fu deciso in Roma, ed il sacro Corpo di qualunque Santo siasi, riposa privo di culto sull'Altare della Sacristia di San Giobbe. Trattano con esattezza di un tal litigio gli Scrittori d'ambidue gli Ordini Benedittino e Francescano, e Giacomo Cavazzi Monaco ed Istorico di Santa Giustina di Padova quantunque tenti provare, che il Corpo esistente in Venezia non deve attribuirsi all'Evangelista San Luca, contuttociò concede esser egli Corpo d'un Santo; ed in prova della sua asserzione apporta il detto di Isaia di Nicosia in Cipro Monaco di San Basilio, e testimonio esaminato nella con-

tro-

troversia, il quale costantemente asserì, che il Corpo levato dalla Bossina era di *San Luca Stipota Sacerdote*. Finalmente voglio avvertire i Giovani studiosi, che nella Chiesa di Santa Maria de' Servi si venera un Braccio dell' Evangelista San Luca, pervenuto a questa Chiesa prima dell' anno 1462, come prova il Cornaro con molti Documenti.

Sin all' anno 1470 non avvenne traslazione alcuna; ma nel detto anno fu trasportato dall' Inghilterra, e donato alla Chiesa di San Cristoforo Martire, detta in Venezia la *Madonna dell' Orto*, un Osso della gamba del detto Santo Martire. Si rende ragguardevole in questa Chiesa il Simolacro gigantesco del Santo Martire Titolare formato, come raccontano i Veneti Cronisti, su la proporzione anatomica d'alcune sue Reliquie, che si conservano in diversi Santuarij della Città. Diciassette anni dopo, vale a dire nell' anno 1487 nel giorno 2 di Giugno fu arricchito il Monastero di Santa Croce della Giudecca col rispettabile Corpo della Beata Eufemia Giustiniana già Abadessa del Monastero medesimo, ne' di cui registri leggonsi descritte l' Eroiche Virtù, e prodigiose azioni di questa divota Serva di Dio. Il di lei venerabile Cadavere riposa nel Coro interiore delle Monache, e continua tut-

tavia a godere de' privilegj di quella singolare preservazione, che ottenne sin da' tempi della prima sua sepoltura, essendo inoltre stata illustrata da Dio con replicati prodigj e miracoli, i quali hanno fatto conoscere la santità della fedele sua Sposa.

Due anni prima era avvenuta la fortunata traslazione del sacro Corpo di San Rocco Confessore. Eccone il come. Nel Mese d' Agosto dell' anno 1484 un Monaco Camaldolese di nome Mauro ritrovandosi per calunnie rinserrato in una delle carceri di Venezia s'obbligò con voto di visitare il Corpo di San Rocco, che ritrovavasi *in una Città detta Ughiera del distretto Milanese, luogo allora posseduto dal Conte Pietro dal Verame*. Liberato adunque per divina grazia dalla sua prigionia passò tosto alla picciola Chiesa di San Rocco, allora contigua a quella de' Frati Minori, detti in Venezia *i Frari*, per render grazie al Santo della sua liberazione. Vide ivi fortunatamente il Guardiano della Scuola Tommaso Alberti, cui significò d' avere determinato di visitare il Corpo del Santo Confessore, che riposava nel Castello d' Ughiera. Mosso da interior impulso il Guardiano animò il Monaco a rapire furtivamente il Sacro Corpo. Laonde partiti nel giorno 12 d' Ottobre da Venezia-

nezia, ed arrivato nel giorno 20 ad Ughiera, passò a dirittura ad un Ospitale, chiamato di San Rocco, presso cui era un Oratorio, nel di cui Altare sotto custodia di due porte, e d'una ben chiusa cassa riposava il sacro Corpo, e ne conservavano gelosamente le chiavi quattro diverse Persone. Disperato adunque dell'impresa il buon Monaco senza aver nemmeno potuto consolarsi colla veduta del prezioso Tesoro ritornò a Venezia. Ivi riveduto dal Guardiano, e rimproverato della sua pusillanimità determinossi ad un nuovo viaggio, e considerando, che quantunque chiuso sotto fortissimi ripari era però il sacro Corpo senza personali custodie, via più animossi all'impresa. Giunse dunque in Ughiera nel giorno 24 di febbrajo dell'anno 1485, ed ivi fermatosi due giorni, finalmente in una notte, che più gli parve opportuna, salita chetamente una finestra calossi in Chiesa, e nell'ore più avanzate della notte, schiusa con grimaldello la prima portella di legno, ed indi schiodata con tenaglia la seconda di ferro, rapì la Cassa, e per una porta da lui con falsa chiave aperta l'estrasse di Chiesa. Trasportolla quindi ad un luogo rimoto, ne cavò il sacro Capo, e l'altre ossa da due in fuori che lasciò ivi nella stessa Cas-

sa involte in alcuni panni di lino; dopo di che riportata la Cassa a suo luogo, e adattate alla meglio che potè le portelle, e la porta della Chiesa, si ritirò in un luogo segreto, finchè sull'Alba del giorno fossero aperte le porte del Castello. Involse le sacre Reliquie fra panni di lino, e le collocò in un sacco, e con esse trapassata la Lombardia ritornò allegro e festoso a Venezia. Si presentò al Guardiano, il quale fuori di se per il giubilo, collocato come in deposito il sacro Tesoro nella Chiesa Parrocchiale di San Geminiano giusta l'asserzione di Marco Antonio Sabellico nel Libro II dell'aurea sua Operetta *De situ Urbis*, corse il buon Guardiano a ragguagliare dell'avvenuto fortunato acquisto Maffeo Gerardi allora Patriarca di Venezia. Volle il prudente Prelato, che fosse formato rigoroso processo, prima, che il sacro Corpo fosse esposto alla pubblica venerazione; riconosciuta dall'unanime giurata testimonianza de' Soggetti esaminati l'identità delle preziose Reliquie, ne diede conto il Patriarca al Consiglio de' X; e quindi con solenne processione fu il venerando Corpo tradotto all'Ospizio della Scuola al suo onore consecrata, come detto abbiamo nel precedente Articolo.

Da

Da un Decreto del Veneto Senato emanato nell'anno 1487 adì 29 Gennajo rileviamo la preziosità delle sacre Reliquie, che nel detto anno decoravano la Parrocchiale Chiesa di S. Giovanni Grisostomo. Le Reliquie adunque accennate nel detto Decreto sono, un Osso intero del Braccio di Sant'Anna, tre Articoli delle dita di Sant'Andrea Apostolo, parte d'una costa del Precursore di Cristo, un Osso di Santa Elisabetta di lui Madre, un Osso di Santo Stefano Confessore, dell'Ossa de' tre Santi Re Magi, di San Biaggio Vescovo e Martire, e di S. Ilarione Abate, ed una mascella di S. Afra Martire. Di questi sacri Pegni ignoriamo l'anno preciso della loro traslazione, laonde gli abbiamo quì registrati, perchè dal suddetto Decreto del Veneto Senato apparisce l'autentica lor esistenza, e pubblico culto nel detto anno 1487. Nel seguente 1488 la Nobile Vedova di Paolo Canale già Console Patrizio per la Repubblica nella Città d'Alessandria, consegnò per esecuzione dell'estrema volontà di suo Marito all'Abate di San Giorgio Maggiore Giovanni Cornaro una porzione ragguardevole del Legno della Santissima Croce di N. Signore autenticata, come racconta il dotto Senatore Cornaro, da molti mi-



racoli, e singolati prodigj. Dieci anni dopo s'arricchì la Chiesa allora fondata di Santa Maria Maggiore col tesoro d'una sacra Immagine di Maria Vergine. Di questa così leggo scritto ne' Veneti Cronisti. Abitava presso il novello Monastero un religioso uomo per nome Agostino. Possedeva egli una divota Immagine di Greca antica pittura, che da lui inconsideratamente negletta era stata collocata in un oscuro angolo della sua Casa. Sentissi egli adunque un giorno con mirabil voce rimproverare per la sua trascuratezza, e ricevette celeste comando di portarla, ove con maggiore decoro e riverenza fosse venerata. Replicato per ben due fiate il celeste comando, fece Agostino con solenne processione tradurre la sacra Immagine al vicino Oratorio di S. Vincenzo, che da quel giorno incominciò a chiamarsi di Santa Maria, come accennato abbiamo nell' Articolo IV parlando della fondazione del Monastero di *Santa Maria Maggiore*.

Circa poi l'anno 1500 dell' Era Cristiana molte preziose Reliquie vennero a decorare le Venete Chiese. Quella di Santa Maria Gloriosa de' *Frari* ricevette per dono del Generale de' Conventuali nell' anno 1500 tre preziose Reliquie, trasportate dalla Città

tà di Corone nella Morea, allorchè fu espugnata da' Turchi; vale a dire, un frammento della Colonna, a cui fu legato nella flagellazione Gesù Cristo, un dito di S. Niccolò, ed un piede incorrotto del Profeta San Daniele, cui da qualche tempo in qua manca il dito pollice. Oltre queste Reliquie si custodiscono nel Santuario di questa cospicua Chiesa una particella del Legno della Santa Croce di N. S., una parte del Cranio di Sant' Antonio Abate, dell' Ossa de' Santi Martiri di Betelemme, di San Giacomo Apostolo il Minore, di Santo Stefano Protomartire, e di Santa Caterina Vergine e Martire; ignorasi però l'anno preciso della loro traslazione. La seconda Chiesa decorata fu quella delle Monache del Sepolcro. Di fatto per maggior decoro di detta Chiesa, in cui veneravasi in figura il sepolcro del Redentore, come altrove fu detto, volle la Divina Provvidenza, che verso l'anno 1500 arrivasse prodigiosamente al Monastero una cassa con entro un Simolacro di legno, rappresentante il nostro Salvatore morto schiodato dalla Croce, la quale, come rapporta la tradizione confermata dal Cornaro, in un giorno di furiosa burrasca galleggiando sull' acque urtò replicatamente alle porte del Monastero. Scosse dal

dal rumore degli urti le Monache, aperta prima la porta, e poscia la cassa, con incredibile giubilo e sorpresa ritrovarono il divoto Simolacro, che fu da esse collocato sull'altare eretto nella Cappella del Santo Sepolcro. Ma altramente disponendo la Divina Provvidenza, fu la Venerabil Immagine ritrovata nel seguente mattino posta nell'inferiore parte della Cappella, ove è il Sepolcro, il che essendo avvenuto replicatamente per ben tre volte, colà la lasciarono secondo la disposizione del Divino volere, decorata da Dio con molti prodigj. Oltre questo sacro Simolacro, che con somma venerazione viene venerato da ogni ordine di persone, abbonda questa Chiesa d'altri sacri Pegni, conservandosi all'Altare Maggiore il Corpo della Martire Santa Aurelia, e molte ossa di Santi Martiri, gloriosi avanzi de'Tiranni Imperatori Romani. Vi si venera pure un Osso di Sant'Ilarione Abate, ed un altro di Santo Stefano Vescovo e Martire d'Antiochia, una parte della Coscia del celebre Martire San Mercurio, ed un Osso di San Melitone Martire. La più ragguardevole però, perchè più prodigiosa, fra le Reliquie, che adornano questa Chiesa, è un Osso di Sant'Andrea Damasceno, prima Monaco in Gerusalem-

me, poi Arcivescovo di Candia, che volò al Cielo nell'Isola di Mitilene; di queste sacre Reliquie però non abbiamo potuto rintracciare il tempo della loro traslazione per la notevole negligenza de' Veneti Cronisti. Riposa pure in questa Chiesa il venerabile Corpo della Beata Beatrice Veniero già Superiora del Monastero, illustrata da Dio dopo la sua morte, seguita verso l'anno 1500, con molti prodigj, de' quali fanno testimonianza gli Scrittori Francescani.

Appartengono finalmente a questo XV Secolo alcune altre insigni Reliquie; benchè ignoto ci sia l'anno preciso del loro trasporto. La prima è un Osso del Braccio del glorioso Martire di Cristo S. Ametisto nell'Isola di Cipro donato alla Parrocchiale Chiesa de' SS. Apostoli dalla celebre Regina di Cipro Caterina Cornaro, cui aggiunse Chiriarco Nobile nello stesso Regno il dono del Braccio di S. Ilarione Ab., di cui sappiamo, che terminò il corso de' suoi Santi giorni nelle solitudini di quell'Isola. Oltre queste sacre Reliquie possiede la detta insigne Chiesa un articolo d'un dito di Sant' Anna Madre della Beatissima Vergine, e gli interi Corpi de' Santi Ireneo e Fausto Martiri con le sacre Teste de' Santi Tiburzio e Cando pur Martiri, estratti da' sacri Cimiterj  
di

di Roma. Una porzione pure del Titolo soprapposto alla Croce del Nostro Redentore orna la Chiesa di Santa Maria de' Servi; fu questa levata dalla Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme di Roma dal Romano Pontefice Innocenzo VIII; da cui fu donata a Girolamo Donato allor Ambasciatore Veneto in quella Metropoli. Ritornato egli alla Patria, siccome era insigne benefattore del Monastero de' Servi, così consegnò a' medesimi il prezioso tesoro, erigendo nella loro Chiesa per conservarlo un decente Altare dedicato alla SS. Croce con alcune pregevoli tavole di bronzo lavorate a mezzo rilievo, le quali ora si veggono all'Altare eretto ad onore de' Beati sette Fondatori dell'Ordine. Pervenne finalmente a decorare questa stessa Chiesa verso il termine del XV Secolo il sacro Corpo del Beato Bonaventura Torniello da Forlì, il quale finì di vivere nella Città di Udine Capitale del Friuli nell'anno 1491, mentre colà spargeva con mirabil ardore la semente della divina parola. Illustrò Iddio con sorprendenti miracoli la santità del suo Servo, ed i suoi funerali furono un vero trionfo, acclamato essendo dal frequente popolo per Santo. Fu collocato il Venerabile suo Corpo in sito decente, finchè Andrea Lore-

dano, Luogotenente nella Patria del Friuli, essendo stato miracolosamente liberato all'invocazione del Beato Bonaventura da imminente pericolo di morte trasferì il di lui Corpo a Venezia al Convento Maggiore del di lui Ordine *per accrescer a Dio la gloria ed il culto al Beato*. Riposa ora il sacro Corpo sulla Mensa dell'Altare eretto nella magnifica Sacristia del detto Monastero. Ecco la serie delle Reliquie, che vennero a decorare le Venete Chiese ne' due Secoli XIV e XV; molte altre però ne abbiamo passate sotto silenzio, perchè non ci è riuscito di rintracciare il tempo della loro traslazione.

*Disciplina Esterna del Clero Veneziano e suoi rapporti colla Polizia Civile del Principato.*

VII. A compimento del brevissimo dettaglio della Storia Ecclesiastica, già descritta ne' due Secoli XIV e XV; ci resta a dire soltanto qualche cosa sull'esterna Disciplina del Veneto Clero. Le nostre ricerche però si restringeranno a cinque soli articoli, vale a dire, discorreremo dell' Elezione de' Vescovi, del possesso temporale de' Benefizj Ecclesiastici, dell'esclusione delle Persone Ecclesiastiche dal Governo e dalli Mi-  
ni-

nisterj Civili in Venezia, della Revisione delle Bolle, Brevi, e Rescritti Pontifizj, e finalmente delle Decime, al pagamento delle quali furono gli Ecclesiastici sottoposti. Questi e non altri sono i punti, che abbiamo deliberato di dilucidare in quest' Articolo colla maggiore precisione e brevità. Incominciando adunque dal primo, per diffondere da principio qualche lume su quest' importante materia siam permissi di dire qualche parola sulla comune Disciplina della Chiesa in materia di elezione di Vescovi ne' Secoli al XIV e XV anteriori. Dopo il V Secolo avendo cominciato gli Ecclesiastici a trattare l'elezioni delle Prelature Maggiori talvolta con pratiche e raggiri prodotti dall'ambizione, e dallo spirito di partito, i Principi secolari reputando da Dio ad essi affidata la tranquillità temporale de' proprj Sudditi cominciarono ad interporre la Sovrana loro mediazione sull'elezioni de' Vescovi, e quindi passo passo presero il diritto di nominarli.

Nel Secolo Ottavo divenuto essendo Carlo Magno padrone dell' Italia, della Francia e della Germania restituì al Clero ed al Popolo l'elezione de' Vescovi, i quali però dovessero essere dal Principe approvati, ed investiti con dar loro il Pastorale

e l'Anello. Estinta la prosapia di Carlo Magno, le cose ritornarono allo stato primiero. In Italia i Vescovi non erano consecrati, se prima l'Imperatore non li approvava, e molto più ciò osservavasi nella Francia e nella Germania. Al tempo poi de' Re Italiani Nazionali siccome continue furono le confusioni, e le frequenti mutazioni di que' Principi, così in molte Città insorsero gravissimi disordini nelle cose Ecclesiastiche. Di fatto leggiamo, che i Vescovi erano creati da' Principi, o intrusi per forza e favore del popolo. Scrivono alcuni, che l'Imperator Ottone I il Magno ottenne da Leone VIII nell'anno 966 l'autorità di crear i Vescovi, e gli Abati; e quantunque Leone fosse vero Antipapa, ritennero la pretesa autorità Ottone II e III col mezzo dell'Investiture; laonde morto un Vescovo portavasi il Pastorale e l'Anello agl'Imperatori, i quali nominavano ed investivano chi aveva da succedere, e questo poi era dal Metropolitano e Vescovi vicini consecrato. Invalse questo costume non solamente nella Germania, ma nella Francia ed Italia ancora sin al Ponteficato di San Gregorio VII. Pensò questo Santo Pontefice di riformare l'Ecclesiastica Disciplina, e di escludere i Principi Laici dal-



l'usurato incompetente diritto dell'elezioni de' Vescovi; per la qual cosa con generale Decreto dichiarò, che se qualche Chierico riceverà Vescovado o Abazia da' Principi secolari, non sarà più tenuto nè considerato per Chierico; il simile fu dichiarato per riguardo agli altri Benefizj Minori col sottomettere alle Censure Ecclesiastiche ogni e qualunque Principe secolare, che tentasse di continuare a dare l'Investiture col Pastorale e l'Anello, cosa appartenente alla spirituale giurisdizione della Chiesa. Note sono le controversie, che allora agitarono la Chiesa per lo spazio d'anni 56, finchè l'Imperatore Enrico V rinunziò finalmente all'Investiture. Famose poi furono le contese per la stessa cagione suscitatesi nella Francia tra il Romano Pontefice Bonifacio VIII ed il Re Filippo il Bello.

Sin dall'anno adunque 1122, in cui l'Imperatore Enrico V rinunziò all'Investiture, passarono l'Elezioni nel Clero. Da principio concorrevano ad esse indistintamente i Chierici sì secolari, come Regolari; indi questi furono esclusi, e finalmente l'elezione de' Vescovi si faceva da' soli Canonici delle Chiese Cattedrali, e l'elezione degli Abati da' Monaci, la quale però era confermata ne' Monasteri non esenti dal Vescovo,

e negli esenti dal Romano Pontefice. Quanto poi a' Benefizj Minorī, se questi erano di Padronato si conferivano dal Vescovo alla presentazione del Padrone, e gli altri tutti rimasero a libera collazione de' Vescovi. Perseverò questa disciplina sin all'anno 1227; nel quale il Pontefice Gregorio IX pubblicò il famoso Libro delle Decretali; nelle quali fu stabilito, che la disposizione de' Benefizj Ecclesiastici fosse riservata al solo Papa. Su questa base camminarono Bonifacio VIII, Clemente V, e Benedetto XII. Da questa mutazione, che destò gran turbamento ne' Principi secolari, avvenne, che molti Concordati si formassero tratto tratto da essi colla Sede Apostolica, riguardanti l'elezione de' Benefizj Ecclesiastici, che venne a detti Principi con particolari e varie prescrizioni accordata. Di fatto esistono Concordati con la Spagna, Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia, Moscovia, Sardegna, Savoja, Napoli, Firenze, Milano ec. Non così avvenne nella Francia per le sopraccennate contese col Re Filippo il Bello, le quali non furono del tutto acquietate sin al famoso Concordato tra il Romano Pontefice Leone X dall'una ed il Re Francesco I dall'altra. Nella Germania i Capitoli delle Chiese Cattedrali continuarono nel

nel loro diritto, finchè dopo molte vicende seguì il Concordato tra Papa Niccolò V e l'Imperatore Federigo III.

Supposte queste brevi notizie diciamo ora de' Veneziani. La Repubblica sin al principio del Secolo XVI si regolò sulla norma degli altri Principati Cattolici, e se in parte s'allontanò dalla loro condotta, ciò fu un effetto della distinta sua rassegnazione a' voleri e comandi della Chiesa. Abbiamo già accennato nel Tomo V, che i Vescovi delle Veneziane Lagune erano nell'ottavo Secolo eletti dal Clero e dal Popolo, e benchè contemporaneamente gli altri Principi Cristiani avessero frapposta liberamente la lor autorità, i Dogi però con maggior modestia e moderazione si riservarono la sola approvazione, ed investitura dell'eletto, laonde ritroviamo ne' pubblici documenti, che i Dogi presentavano all'eletto il Pastorale e l'Anello con queste parole: *per Deum & S. Marcum cognosce hunc Episcopatum.* Perseverò questo costume sin al Ponteficato di San Gregorio VII. Appenna udì la Religiosa Repubblica le voci de' Pontefici e Concilj, che detestavano l'uso di queste Investiture, le abbandonò, onde non se ne ritrova più traccia ne' pubblici Documenti: anzi dalla più antica Promissione Ducale, che

che conservasi nell'Avogaria del Comune (come altrove abbiamo accennato) si ricava, che le elezioni de' Vescovi passarono a' Capitoli delle rispettive Chiese Cattedrali, onde così leggiamo: *Salvis jure & honorificentis nostri Ducatus, Electio nostrorum Episcoporum ad Episcopatus vacantes per suorum filiorum Cleri potestatem fiat.* Non si cangiò quest'uso sin al Pontificato di Bonifacio VIII, il quale non essendo troppo ben affetto alla Repubblica tentò di levare l'elezione al Capitolo della Chiesa Cattedrale di Castello, per farla in Roma. Ma questo tentativo produsse effetto diverso. Conciosiachè essendo questo il tempo, in cui i Principi secolari Cattolici tirate a se aveano l'elezioni delle Prelature Maggiori, quindi fu che la Veneziana Repubblica volle a se riservata la nomina de' suoi Vescovadi. Di fatto sin d'allora i Vescovi si leggono eletti dal Senato, e poi approvati dalla Sede Apostolica. Procurò bensì il Senato medesimo, ma senza effetto alcuno, che si ripristinasse l'elezione ne' Capitoli delle Chiese Cattedrali. Tale fu la disciplina sin al XIV Secolo. Nell'anno 1391 desiderando il Governo regolare la nomina a' vacanti Vescovadi comandò, che gli Ecclesiastici concorrenti si dassero in nota alla Ducale Can-

Cancellaria, e che il soggetto nominato dalla pluralità de' suffragj del Senato fosse presentato con Lettere Ducali al Romano Pontefice. Lo stesso fu riconfermato con nuovo Decreto nell'anno 1405. All'occasione poi della vacanza della Chiesa Vescovile di Trivigi nell'anno 1443 essendosi già precedentemente decretato, che dal Senato si nominasse a quel Vescovado, s'aggiunse per modo di regola generale, & *ad hanc considerationem sint, & esse intelligantur omnes Prælatuæ terrarum nostrarum.* Vacò di nuovo la Cattedra Vescovile di Trivigi nell'anno 1484, tempo, in cui frequenti erano le Commende eziandio de' Vescovadi, come qui sotto diremo, e decretò il Senato, che non fosse accordato il possesso temporale de' frutti se non a quel Prelato, che più piacerà al Senato medesimo, onde sia provveduto alla salute spirituale de' Sudditi, all'onore del Dominio, i di cui Vescovadi non debbano passare in Commenda con pregiudizio delle Città e Diocesi. Si deliberò pure allora, che in avvenire l'elezione si facesse dal Collegio con bossoli e suffragj a tenore delle pubbliche Leggi. Esiste il Decreto nel *Libro IX a parte Terræ* della Ducale Cancellaria.

Altra deliberazione fu presa nell'anno 1491,  
con

con cui si vietò a Sudditi scrivere alla Corte Romana per impetrare alcun Benefizio, dovendo ciò farsi dal solo Senato. Nel seguente anno 1492 il Consiglio de' X ordinò, che tralasciata la pratica che coloro i quali aspiravano a qualche beneficio facessero registrare il nome loro nella Ducale Cancellaria, la nomina si facesse per scrutinio del Senato, onde proposto fosse il Soggetto più degno; e vietato volle eziandio ogni ambito, e raccomandazione in guisa tale, che nel Senato nessuno potesse arringare in esaltazione di qualche concorrente col fare odiosi confronti, o col leggere Carte tendenti a lodare o deprimere qualcuno. Per continuare quì l'argomento dell'elezioni Vescovili dirò, che essendosi scoperto dal Governo, che nel Pontificato di Papa Alessandro VI da qualche Ministro della Curia Romana si praticava venalità per conseguire l'approvazione Pontificia, il Consiglio de' X unito al Pieno Collegio proibì nell'anno 1503 con gravissime pene sì depravato costume imponendo agli Avogadori del Comune ed altre competenti Magistrature l'incarico d'inquisizione, e processo degl'inquisiti. Questa deliberazione fu poi corroborata da' suffragj del Consiglio Maggiore, come può vedersi *Alla Compilaz.*

*Legg.*

*legg. Vol. De Possess. Temporal. & de Bene-*  
*c.* al detto anno 1503. Finalmente nell'an-  
 no 1506 il Senato pubblicò molte Leggi re-  
 olatrici della ballottazione degli Eletti a'  
 vacanti Vescovadi per scrutinio del Senato  
 medesimo.

Perseverò la Repubblica nella pratica e  
 diritto di nominare a tutte le Chiese Ve-  
 scovili del Dominio sin alla famosa Lega  
 di Cambrai promossa dal Romano Pontefice  
 Giulio II, di cui altrove tesseremo la sto-  
 ria. Dopo quella guerra si rinnovarono i  
 maneggi co' Romani Pontefici Clemente VII  
 Paolo III. Rilevo però da' Veneti Croni-  
 sti, che rimasto essendo allora pendente l'af-  
 fare, si contentò il Governo di riserbarsi il  
 possesso temporale delle principali Chiese  
 del Dominio. Ricavo ancora da' medesimi,  
 che discordi furono nel Senato i pareri di  
 que' Padri sulla massima di rimettere in uso  
 l'antico nome. Opponevano alcuni la difficoltà  
 di ottenerlo, essendo troppo notorio il van-  
 taggio, che dalle medesime ritraeva la Cor-  
 te Romana. Soggiungevano, che non riu-  
 sciva nemeno di pubblico interesse scemare  
 il numero de' Nobili più maturi impiegan-  
 doli nell'amministrazione delle Chiese Ve-  
 scovili, senza che così lo ricercasse lo sta-  
 to loro secolare. Che diveniva troppo im-  
 ba-

barazzante l'impiego di tante Patrizie famiglie nelle Dignità Ecclesiastiche, dovendo in vigore delle Leggi (delle quali qui sotto discorreremo) le medesime esser escluse dal maneggio di molte rilevanti materie spettanti al ben essere della Repubblica. Riflettevano finalmente, che era cosa aliena dal costume e massime della Veneziana Repubblica piantata da' Maggiori sull'eguaglianza e parsimonia introdurre in tante famiglie il lusso di vita splendida e di corte, per così dire, con perpetuità d'onori e di copiose rendite. A queste riflessioni opponevano que' Senatori, che desideravano vedere ristabilite l'elezioni nel Senato, che non conveniva al decoro del Principato essere spogliato di questa prerogativa, di cui partecipavano gli altri Potentati Cattolici. Essere cosa di somma utilità, che i Prelati Ecclesiastici riconoscano dal Principe secolare loro naturale Signore la Dignità, di cui vengono rivestiti. Che non dovevano biasimarsi le ricchezze giuste ed oneste de' Cittadini; che con queste si solleverebbero molte famiglie, divenute fatalmente povere; che si darebbe in tal guisa stimolo a molti Soggetti di divenire colti e letterati, de' quali poi il Governo potrebbe valersi in servizio della Repubblica. Queste ed altre



valide riflessioni, che quì noi passiamo sotto silenzio a cagione di brevità, sembrarono cotanto efficaci, che deliberò il Governo di procurare il ristabilimento dell' elezioni. Continuava il maneggio nella Corte Romana a questo fine, quando nell' anno 1527 avvenne la memorabile prigionia di Papa Clemente VII, di cui altrove discorreremo. Uscì allora un Decreto del Veneto Senato, riferito da Andrea Morosini nel Libro III della sua Storia, il quale era concepito in questi termini: ch'essendo antico costume della Repubblica, che i di lei Vescovi fossero nominati dal Senato, e poi confermati dalla Sede Apostolica, consuetudine osservata fin all'anno 1510, dopo il qual tempo il Governo ha continuato a prestare a' Romani Pontefici tutti gli atti dovuti di riverenza, non che molti esuberanti soccorsi nelle guerre d'Italia, e nominatamente al regnante Pontefice Clemente VII, il Senato si persuadeva perciò, che se egli fosse in libertà approverebbe l'antica consuetudine della Repubblica, laonde sia decretato, che vacata essendo la Vescovile Chiesa di Trivigi per la seguita morte di Bernardo Rossi, sia nominato il Successore (come dovrà praticarsi in tutte le vacanze de' Veneti Vescovadi) da' suffragj del Senato

to medesimo, chiedendo poi la confermazione a' Romani Pontefici secondo la prescrizione de' sacri Canonì. Ecco le vicende della disciplina Veneziana in materia dell' elezione de' Vescovi sin al 1527: altrove dovremo accennare i posteriori cangiamenti e le controversie.

Abbiamo fatto cenno di sopra de' Possessi temporali de' Beneficj Ecclesiastici, ora siamo a dilucidare questo punto d' Ecclesiastica disciplina con qualche maggiore precisione e chiarezza. E' cosa notoria tra gli Scrittori Canonisti, che ne' primi dodici Secoli della Chiesa i Beneficj Ecclesiastici non si conferivano disgiunti da qualche ufficio o carico speciale, ma dopo la pubblicazione delle Decretali soprammentovate di Papa Gregorio IX incominciò a sentirsi la distinzione tra *Beneficj Residenziali*, e *semplici*, cioè a dire, senza obbligo di residenza. Questa distinzione ne portò seco un'altra, vale a dire, quella di *Compatibili* ed *Incompatibili*: indi questo sistema produsse li due modi di compatibilità ne' *Beneficj Curati*, l'*Unione* cioè, e la *Commenda*. Con quella s'univano due Vescovati o due Parrocchie, e con questa si dava la cura di qualche Beneficio vacante ad un Soggetto idoneo, finchè seguisse la canonica colla-

zio-

zione del medesimo; quindi facilmente si passò verso la metà del XIV secolo alla costumanza di conferire ad uno stesso Personaggio due Beneficj l'uno in *Titolo*, l'altro in *Commenda*, il che eseguivasi da' Vescovi pel solo tempo di sei mesi, e dal Romano Pontefice vitaliziamente. Ma acciocchè i giovani studiosi via più facilmente comprendano la materia de' possessi temporali spiegheremo quì brevemente, che cosa devono essi intendere per *Annate*, *Risegne*, *Regressi*, *Riserve*, e *Coadiutorie*. *Annata* si chiama da' Canonisti quell'aggravio imposto sulle rendite de' Beneficj, che vengono conferiti, in forza del quale ogni e qualunque Soggetto, che viene provveduto di qualche Beneficio Ecclesiastico, deve al momento della spedizione delle Bolle Pontificie sborsare la rendita di un anno proveniente dal conferito Beneficio, come prescrisse il Romano Pontefice Giovanni XXII nell'anno 1316; e quindi provenne il *Quindennio*, che sono tenuti a pagare tutti i Monasteri ed altri Luoghi pii a cagione de' Beneficj ad essi uniti, i quali giammai non vacano. Le *Riserve* poi incominciarono nell'anno 1335 sedendo sulla Romana Cattedra Benedetto Papa XII di questo nome. Lo scopo del Pontefice nel riserbare a se la collazio-

ne de' Beneficj fu di conferirli a Persone idonee. Comprese in questa riserva tutti i Beneficj vacanti nella Curia Romana, o quelli che vacassero per privazione penale de' Beneficiati, per traslazione de' medesimi ad altri Beneficj, tutti quelli posseduti da' Cardinali, ed Ufficiali della Curia Papale, o di altri Ecclesiastici, che fossero passati alla detta Curia, quando però cessassero di vivere in distanza di sole quaranta miglia dalla Città di Roma. Vennero poi le Regole della Cancelleria Romana pubblicate nel Pontificato di Innocenzo X; innalzato alla Sede Apostolica nel giorno 15 Settembre dell'anno 1644. In vigore di queste si dichiararono riserbati tutti li Patriarcati, Arcivescovadi, Vescovadi, e Monasteri d'uomini, quando la loro rendita eccede gli annui Fiorini d'oro 200; così pure tutti i Beneficj, la collazione de' quali dovesse farsi per cessione, privazione, o morte del Collatore; inoltre le Dignità maggiori delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, i Priorati, le Prepositure, ed altre Dignità Conventuali ec. Ora diciamo qualche parola sulle *Risegne*. Queste nella lor origine si facevano assolutamente e senza condizione alcuna col consenso de' Prelati Superiori, il quale conferiva spontaneamente ad altri il Beneficio

ficio rinunziato; quindi si passò a conferire i detti Beneficj a' Soggetti nominati da chi gli risegnava *ad favorem*; cosa però solamente permessa coll' assenso de' Pontefici. Li *Regressi* poi facevansi, quando un qualche Soggetto rinunziava un Beneficio per averne un altro di più copiosa rendita. Essendosi moltiplicate queste traslazioni, ed essendo molte di esse riconosciute viziose, il Beneficiato col *Regresso* ritornava al primo Beneficio. *Regresso* ancora seguiva, quando passava di questa vita il Beneficiato che avea fatta la risegna prima di quello a cui era stato risegnato il Beneficio; nel qual caso quegli ne riacquistava il possesso. Le *Coadiutorie* finalmente antichissime io le ritrovo nella Chiesa; e queste si davano, quando per infermità, vecchiaja, o impotenza il Beneficiato prendeva, o dal Superiore gli veniva dato un altro in ajuto; dappprincipio morto il Beneficiato titolato si passava all' elezione del successore, e quindi si costumò poco dopo di accordare le *Coadiutorie* con diritto di succedere al Beneficio nel caso, che il Beneficiato venisse a mancare.

Accennate queste nozioni passiamo ad esporre la Veneta disciplina in materia de' possessi temporali. La Repubblica avendo

stimato d'interporre la Sovrana sua autorità in ragion temporale a sostegno e difesa dell'Ecclesiastica disciplina del Clero sì Secolare, come Regolare del di lei Dominio, e riflettendo a' gravi disordini introdotti nella materia Beneficiaria tentò di porci freno anche col terrore delle pene temporali. Sin da' primi momenti dell'istituzione della Dignità Ducale incominciarono i possessi temporali de' Beneficj, i quali si davano dal Doge *pro tempore*, come accennato abbiamo nel Tomo V. Durò questo costume sin al XIV Secolo, in cui questa faccenda passò nel Senato, essendosi però lasciato al Consiglio Minore de' Dogi l'incarico di dar il possesso solamente de' Beneficj minori. Passato il diritto suddetto nel Senato, comandò questo, che non si accordasse l'investitura di nessun Beneficio Veneto a' Forastieri, se non vi concorresse per giusti riguardi il previo consenso dello stesso Senato; essendo i Beneficj fondati da' Maggiori in vantaggio de' Nazionali, non già degli Esteri. Fu uopo di nuovo Decreto nell'anno 1459; e con questo si dichiarò, che non fossero accettati Forastieri non solamente a' Beneficj, ma nemmeno alle Prelature del Dominio; si volle però dal Senato, che eccettuati fossero i Beneficj di tenue rendita, ed infe.

inferiore a' Ducati 100 Veneziani, ma si comandò, che non sieno giammai accordati i possessi per li Piovanati delle Parrocchiali Chiese della Città Dominante ad Estero alcuno in perpetuo. Siccome poi cresceva di giorno in giorno la predilezione verso gli Esteri, giudicò perciò il Senato nell'anno 1488 di dovere restringere la concessione accordata nel Decreto 1459 a que' soli Beneficj, che non sormontassero l'annua rendita di Ducati 60.

Ad altro disordine provide il Governo ancora sul principio del XV Secolo; erasi allora introdotto l'abuso troppo frequente dell'*Aspettative*, laonde si procacciavano alcuni le Prelature, prima che queste vacassero, procurando poi con grave sconcerto, che gli attuali Beneficiati fossero con privazione, o traslazione spogliati dal posseduto Beneficio. Per riparare adunque a queste irregolarità ordinò il Consiglio Maggiore, e poi il Senato nell'anno 1401, che qualunque Suddito Chierico o Laico, il quale in cotal guisa ottenesse alcun Beneficio o Prelatura, fosse privato della rendita, proventi, ed altre utilità, e sottoposto all'esiglio dalle terre tutte del Dominio. Questo Decreto, che fu riputato Legge Statutaria perpetua, si volle registrato nel Vulgato Sta-

tuto Veneziano, che corre nel Foro in quella Parte, che porta per titolo *Decreta Veneta*. Sullo stesso principio del Secolo XV erasi ancora reso frequente l'abuso delle *Commende* negli stati della Repubblica. Reputando perciò il Senato, che la loro frequenza fosse contraria al servizio di Dio per l'abbandono, che seco portavano delle Chiese, ridotte a desolazione, prescrisse nell'anno 1414, che in avvenire non fosse accordato il possesso temporale di Beneficio alcuno conferito in *Commenda*, senza che il detto possesso fosse approvato con due terzi de' voti del Senato adunato al numero almeno di 100 e questo Decreto fu riconfermato nell'anno 1443, in cui si decretò, che necessarj fossero tre quarti de' Voti per avvalorare un tale possesso. Dopo la metà dello stesso XV Secolo erano insorti nuovi disordini sulle *Aspettative*; laonde negli anni 1472 e 1483 il Consiglio Maggiore riservò al solo Senato il diritto di conferire tutti i possessi temporali. Ad altri gravi inconvenienti nati nella materia de' Beneficj Ecclesiastici provide il Governo ne' tempi al XV Secolo susseguenti, come altrove esporremo.

Ora diremo succintamente dell'esclusione delle Persone Ecclesiastiche dal Governo e  
da'



da' Ministerj Civili in Venezia. Gelosissimo essendo il Governo Veneziano dell'originaria sua libertà ed indipendenza, e riflettendo a' molti Principati, che eransi formati in Italia sin dal XII Secolo, intese ben tosto, che avidi essendo gli uomini di signoreggiare; al quale scopo necessarj si rendono amici ed aderenti; non avrebbero trascurato que' piccioli Signori di procacciarseli anche tra' Veneti Cittadini, accordando a' medesimi e Feudi, ed onori, onde renderli a se vincolati. Quindi nacquero quelle molte Leggi, riferite dall'erudito Vettor Sandi nel Lib. VII, le quali escludevano, o come in Venezia si costuma dire *cacciavano*, dalle pubbliche adunanze de' Consigli, Collegj, e Magistrature que' Nobili, che attaccati fossero a' Principati Italiani per ragion di Feudi, o altro, qualora si maneggiavano affari ad essi relativi. Nulla allora si deliberò riguardante la Corte Romana, poichè non erasi per anche fatto acquisto alcuno nella Terraferma d'Italia, e però non si era nemmeno introdotto ne' Veneti Cittadini l'amore a' Beneficj Ecclesiastici, i quali nella Capitale e Dogado erano pochi, e di rendita assai scarsa. Erano ancora lontani gli oggetti di affezione particolare alla Curia Papale trasferita ad Avignone. Segui-

ti gli acquisti nel Continente Italiano si decretò nell'anno 1403, che nessun Cittadino ricever potesse doni, stipendj, imprestiti, Feudi, Livelli, Dignità o altro da qualunque Principato straniero. Si scosse alla pubblicazione di questo Decreto Papa Gregorio XII Angelo Corrarò, ma nel 1406 si fece una dichiarazione, con cui si eccettuarono dalla precedente deliberazione i Romani Pontefici. Le controversie poi insorte nel Senato per lo Scisma già accennato della Chiesa, fecero risolvere il Consiglio de' X con la sua Aggiunta nell'anno 1410 a comandare, che nelle materie Ecclesiastiche non godessero il diritto di suffragio i Cittadini parenti di Persone Ecclesiastiche, anzi nemmeno notizia alcuna avessero delle materie, che dovevano proporsi alle deliberazioni del Senato; e questa Legge fu ampliata e riconfermata con molti successivi Decreti, che possono leggersi nel Sandi suddetto, e noi altrove più opportunamente esporremo.

Coetanea a queste Leggi, riguardanti i Parenti degli Ecclesiastici si crede da' Veneti Cronisti l'esclusione degli Ecclesiastici medesimi dal Governo. Abbiamo accennato nel Tomo V, che ne' primi Secoli della Repubblica questi entravano a formare la Po-

polare Nobile Concione, sostenevano Ambascerie, ed erano assunti oltre molti incarichi Ministeriali, a formare alcune straordinarie Magistrature. Ma verso la fine del XIII Secolo, ovvero ne' principj del XIV, giusta l'asserzione di molti Cronisti, tutte le Persone Ecclesiastiche sì Nobili, come Cittadine, e Popolari non furono più ammesse a parte de' pubblici affari, anzi escluse si videro dalle Leggi, allora emanate, dalla partecipazione de' Consessi tutti della Repubblica. Bisogna però confessare, che non esiste Legge alcuna su questa materia anteriore al Secolo XV. Di fatto la più antica è dell'anno 1414, la quale però si rapporta alle già ne' precedenti tempi emanate. Conservasi quest' osservabile deliberazione nel *Capitolare* dell' Avogaria del Comune a Carte 202. Venne dietro a questa un'altra Legge nell'anno 1474, e con questa il Consiglio Maggiore in coerenza delle precedenti ordinò, ch'essendo cosa di somma rilevanza, che i Cittadini laici si rendessero abili negli studj Letterarj, onde procacciarsi il modo di mantenere con decoro le loro famiglie nelle Corti e Magistrature di San Marco e di Rialto, nessun Chierico potesse in avvenire esser eletto Notajo, Scrivano, Cancellier inferiore, Repertore, Coadiu-

diutore, o altro, ma a' detti Incarichi fossero assunti Cittadini secolari originarij, idonei per età, dottrina, ed altre qualità. Fu riconfermata questa Legge nell'anno 1521. Lo spirito di tutte queste deliberazioni io lo ritrovo analogo a quello della Chiesa Cattolica, la quale con numerosa serie di sacri Canoni procurò in ogni età, che gli Ecclesiastici non si frammischiassero negli affari del Secolo, ma unicamente s'impiegassero ne' più sublimi esercizi della Religione. Si consulti la Compilazion delle Leggi *Rubrica de Personis Ecclesiasticis*, ove raccolte esistono in serie le Leggi tutte su questa materia emanate.

Il quarto articolo, di cui faremo quì qualche parola, riguarda la revisione delle Bolle, Brevi, e Rescritti Pontifizj, concernenti materie Ecclesiastiche. Quest'incarico è delegato al Collegio. Senza entrare nella malagevole impresa di rintracciare l'origine di quest'ordine tenuto da' Cattolici Principati, materia già discussa da valenti Scrittori, ed ultimamente dall'eruditissimo Sig. Ab. Francesco Antonio Zaccaria nelle dotte sue Opere contro Giustino Febronio, mi ristringerò a dire, che i Principati Cristiani hanno stimato diritto loro proprio la pubblica accettazione delle Leggi

gi Pontificie, onde scansare que' disordini, scandali, e turbazioni, che possono talvolta sovvertire la pubblica e privata tranquillità coll'abuso di Brevi, o Rescritti, ottenuti maliziosamente, e con frode contro le sante intenzioni della Chiesa medesima, e de' Sommi Pontefici in distruzione delle precedenti Apostoliche concessioni, Privilegj, e Concordati coi Principi Cattolici. In grazia pure della pubblica revisione, ed accettazione possono i Principati colla forza del loro braccio costringere i Sudditi all'esecuzione di ciò, che concerne la Religione, e l'Ecclesiastica Disciplina. In forza adunque di questi principj la Veneziana Repubblica esercitò, ed oggidì ancora esercita, il diritto Sovrano di *vedere*, ed esaminare le Carte Pontificie suddette, onde passare a licenziare, o sia permettere con riverenza, che le Bolle, Brevi, e Rescritti abbiano la naturale lor esecuzione, o di sospenderle in caso, che le medesime alterassero la Disciplina de' proprj Sudditi. Lo spirito pertanto di quest'antica pratica si può rilevare da due Decreti emanati ne' tempi posteriori a' Secoli XIV e XV; vale a dire negli anni 1613 e 1625. E' riflessibile però, che esigendo la prudente revisione di queste Carte ottima Religione e

pro-

profondo sapere, costumò la Repubblica prendere preve informazioni da prudenti ed abili Ministri, vale a dire da' pubblici *Consultori* e *Revisori*, il Ministero de' quali fu da noi dilucidato nella Dissertazione X, cui rimettiamo i giovani studiosi.

Diciamo finalmente qualche cosa sul V Articolo, cioè sulle *Decime del Clero*. In due classi dobbiamo dividere le Decime; in *Decime*, vale a dire, *Spirituali*, ed in *Decime Papali* per parlare col linguaggio de' Giurisperdenti Teologi e Canonisti. Le spirituali sono quelle, che vengono da' Laici corrisposte agli Ecclesiastici a guisa delle Primizie ed Oblazioni dell'antico Testamento; le *Papali* poi sono per contrario imposte da' Romani Pontefici sopra le rendite degli Ecclesiastici medesimi, e da questi contribute in vantaggio della Chiesa, e de' Principati Cattolici. Per riguardo adunque alle Decime spirituali in Venezia basterà accennare, che sin da' remoti tempi gli Ecclesiastici esigevano da' Laici la decima parte di tutto il danaro, merci, e rendite de' Cittadini abitanti in Venezia, e defunti dentro i confini della Diocesi di *Olivolo*, poscia detta di *Castello*. Quest'esazione di Decime corroborata da molti Diplomi Pontificj veniva giusta l'asserzione de'

de' Veneti Storici e Cronisti, co' quali sentono il Cornaro, il Sandi, il Dottore Coleti ed altri, veniva, io dico, divisa in quattro eguali porzioni; l'una appartenevâ al Vescovo, la seconda al Piovano e Capitolo della Parrocchia del defunto, la terza alla fabbrica della Chiesa Parrocchiale (un quarto della quale terza parte si conferiva alla fabbrica della Chiesa Cattedrale) e la quarta finalmente si distribuiva fra i poveri della Parrocchia, detratto parimenti il quarto, che applicavasi a sollievo de' Poveri di Castello. Quest'era la Decima detta Spirituale, ch'essendo la Città Dominante fondata nel mezzo di Lagune, e perciò priva di campagne, fu dagli antichi Veneti assegnata in vece delle Decime dette *prediali*. Essendo poi coll'andare de' Secoli andata in desuetudine questa disciplina, nacquero gravi controversie tra il Clero ed i Laici, attese le tenui rendite permanenti, dalle quali le Venete Chiese ritraevano il loro sostentamento; laonde coll'appoggio del Governo sedate furono le scandalose turbolenze, ed introdotta passo a passo l'odierna Disciplina riguardante i funerali e la sepoltura de' Cittadini defunti. Quando cessassero le Decime funerali io nol so dire; ritrovo bensì, che nel Secolo XIV, e princi-

pi del XV ancora si pagavano da' Laici, come si può vedere ne' Testamenti registrati dal Dottore Coleti nell'Opera Latina, altrove da noi mentovata, e che porta per titolo *Monumenta Ecclesie Venetæ Sancti Moysis* a Carte 81 e 116.

Passando ora a discorrere delle *Decime Papali* pagate dagli Ecclesiastici, queste, per quanto ho potuto rintracciare ebbero il primo lor incominciamento nell'anno 1188 per le spese della guerra sacra o sia Crociata per ricuperare la Palestina dalle mani del Sultano Saraceno Saladino, onde dette furono *Decime Saladine*. Questo costume d'imporre Decime sopra i Beni del Clero continuò anche ne'tempi posteriori a cagione delle nuove Crociate contro i Saraceni e Turchi. Cessate le guerre in Oriente, non perciò cessò l'uso di pagare le Decime, anzi crescendo i bisogni della Cristianità, alle Decime s'unirono i sussidj straordinarj del Clero, e li doni gratuiti. Quindi divenne ordinario e permanente costume, che gli Ecclesiastici contribuissero la Decima delle loro Rendite a vantaggio de' rispettivi Principati. A norma di questa generale disciplina si regolò ancora la Veneta Chiesa. Di fatto essendo stata la Veneziana Repubblica riputata in ogni tempo il più valido pro-



propugnacolo contro gl' Infedeli, alle di lei istanze i Romani Pontefici con molto loro gradimento accordarono l'imposizione delle Decime sulle Rendite del Veneto Clero, onde fosse il Governo in grado di supplire all'esorbitanti continue spese, che esigevano le forze terrestri e marittime occupate nel far argine alla possanza Ottomana. Non abbiamo però potuto rintracciare il preciso punto della lor origine in Venezia, atteso la palese trascuranza de' Veneti Cronisti. Sappiamo soltanto, ch'esse divennero ordinarie, e permanenti nell'anno 1462. Era questo l'anno, in cui dovendo il Principato provvedere agli urgenti bisogni del Veneto Levante minacciato da' Turchi Padroni di Costantinopoli, sottopose tutti i sudditi Laici al pagamento della Decima parte delle loro rendite, come detto abbiamo nel Tomo VI parlando delle Magistrature *de' X Savj alle Decime, e de' Governatori delle pubbliche Intrate.*

Si riputò adunque giustamente conveniente allora, che essendo continui i bisogni del Principato, perchè perpetua e successiva era la cagione delle guerre contro la Nazione sempre molesta degli Ottomani, perpetuo parimenti dovesse esser il sussidio degli Ecclesiastici a norma dell'antica Disci-


sciplina. Questa deliberazione del Veneziano Governo fu corroborata dal Romano Pontefice con Bolla portata a Venezia dal celebre Cardinale Bessarione Legato Apostolico di Papa Pio II. Siccome poi renitenti si dimostrarono gli Ecclesiastici sì di Venezia, come dello Stato a' comandi del Romano Pontefice, e del secolare Governo, quindi fu, che in vece degli antichi consueti *Collettori* dell' Ordine Clericale il Senato commise a' cinque *Savj* o *Deputati alla provision del denaro*, che limitare dovessero, e tassare per le Decime tutti i Prelati, Preti e Chierici, e descriverli in un Catastico a guisa degli altri Cittadini secolari, ed esigere le Decime da sè medesimi senza l'opera de' Collettori Ecclesiastici suddetti. Quantunque nel detto Decreto non fossero compresi i Monasteri, non rimasero però lungamente esenti anch'essi, poichè nell'anno 1468 il Senato con suo Decreto comandò, che i Monasteri pure pagare dovessero le Decime nella stessa guisa e maniera degli altri sudditi sì Chierici come Laici. Quattro anni dopo si pubblicò nuova Deliberazione nel giorno 22 di Giugno; e con questa si dichiarò, che copiosi essendo gli acquisti, che facevansi dalle Chiese, Monasteri, ed Ospitali di Beni stabili, i quali

essendo in potere de' Laici erano sottoposti alle Decime, per l'avvenire nessun Monastero, Chiesa, ovver Ospitale di Venezia e del Dogado s'intendesse esente dal pagamento della Decima imposta già sopra i fondi, che potessero essere da' medesimi più Luoghi acquistati, ma rimanere dovessero i detti fondi soggetti a quell'imposizioni e gravezze, cui pria sottostavano. Molte altre regolazioni uscirono tratto tratto su questa materia, le quali saranno da noi accennate, quando descriveremo l'istituzione della Magistratura sopra le Decime del Clero.



S A G G I O  
 SULLA STORIA VENETA  
 LIBRO TERZO

*Epoca III. dall'anno 1500 sino al 1750  
 di N. S.*



C A P O I.

POLIZIA VENEZIANA NEL SECOLO XVI.

*Consiglio Maggiore.*

I. **L**A Polizia Veneziana nel XVI Secolo, di cui ora scriviamo, ci presenta soggetti di tanto vasta estensione, che difficile si rende il ragionare di tutti con precisione e brevità. Ad ogni modo ci studieremo di riunire le più essenziali notizie, passando sotto silenzio le meno importanti, onde non infastidire i Giovani studiosi con lunghi ragionamenti, e col moltiplicare soverchiamente i Volumi. Incominciando adunque dal Sovrano Consiglio Maggiore, continuò non solamente questo Con-

Consesso ad essere formato di soli Nobili, siccome costumossi per l'avanti, ma con lunga serie di Leggi sapientissime si procurò di conservare nitido e purgato il Corpo Sovrano Aristocratico, siccome diffusamente abbiamo dimostrato nella Dissertazione VII, cui rimettiamo i nostri Leggitori. Laonde ora ci restringeremo ad accennare quella classe di Leggi emanate nel XVI Secolo per regolare i diritti, e l'ispezioni, che a se riserbò il medesimo Consiglio; onde si rilevi l'interna sua economia nel detto Secolo. Fu sempre diritto speciale del Consiglio Maggiore l'elezione degl'istituiti Magistrati, e delle Reggenze delle suddite Provincie, come base radicale del sommo Imperio; ad ogni modo nel XV e primi principj del XVI Secolo al Consiglio del Pregadi colla sua Aggiunta o per tacita tolleranza, o per qualch'altro fortuito straordinario avvenimento eransi devolute l'elezioni di molti Ufficj e Magistrature. Sene scosse a quest'irregolare costume il Consiglio Maggiore, e con molte Leggi decretò, che le suddette elezioni ritornassero allo stato primiero, vale a dire, al solo Consesso Sovrano della Nazione. Si formarono queste deliberazioni negli anni 1504, 1505, 1510, 14, e 20, e finalmente si decretò il regola-

mento definitivo nell'anno 1537. Si comandò nel detto anno, che tutte l'elezioni de' Nobili, le quali a quel tempo erano fatte nel Senato, in avvenire dovessero farsi nel Consiglio Maggiore per quattro mani d'elezioni; eccettuati però furono i Savj del Collegio ordinario, gli Ambasciatori, Residenti, e simili pubblici Incarichi, i Provveditori degli Eserciti, i Sindici, i Pagatori in Campo, e tutti quegli Ufficj, che hanno titolo di Savj, non meno, che quelli, che non hanno utilità o appanaggio dal pubblico Erario. A fine poi, che questa Legge riformatrice fosse costantemente osservata si prescrisse, che non potesse essere revocata se non con cinque seste parti de' Voti del Consiglio Maggiore ridotto al numero di 1000 almeno.

Con altra Legge, registrata nel Libro I dell'Avogaria del Comune a Carte 64, si dichiarò, che dal solo Consiglio Maggiore dipendesse la materia e rito delle ballottazioni, ed elezioni, che devono farsi nel detto Consesso, onde a capriccio non venga disturbata l'armonia dell'Aristocratica polizia. Una sequela di questa Legge fu poscia nell'anno 1553, (*Compilaz. delle Leg. Vol. M. Cons. all'anno 1553*) la distinzione, che doveva osservarsi nell'elezioni del Consiglio Mag-

Maggiore, tra Ufficij *serrati* e non *serrati*, come si costumava dire in Venezia, cioè, tra Ufficij, da' quali il Cittadino, che vi è eletto, non può essere levato, o nominato a sostenere altro impiego, sinchè dura lo spazio di tempo, in cui esercitare deve il primo addossatogli Posto, e tra quegli Ufficij, nell'attuale esercizio de' quali può il Nobile esser assunto a coprire un altro Magistrato. Si legge nella detta deliberazione il catalogo delle Magistrature *serrate*, che noi qui trasandiamo per amore di brevità. Vedesi confermata questa Legge nell'anno 1574. Altre Leggi poi furono emanate riguardanti il buon ordine, e l'interna economia di questo Consesso. Nell'anno 1507 il Consiglio de' X, cui sempre appartenne il buon ordine e la custodia della sociale tranquillità, provide alla segretezza delle ballottazioni nel Consiglio Maggiore, finchè fosse sciolta l'adunanza, commettendo al Cancelliere Grande di ricordar alli Consiglieri e Capi di 40, i quali col Doge formano la Presidenza di questo Corpo Sovrano, di tenere secreto in ciascheduna ballottazione il numero de' suffragj. Nel seguente anno 1508 lo stesso Consesso de' X proibì severamente, che i Nobili adunati nel Consiglio Maggiore aprissero le porte del Con-

siglio arbitrariamente, ed uscissero dall' adunanza prima, che la medesima terminasse. A nuovo disordine fu posto freno nell' anno 1575. Erasi allora introdotto l' abuso, che alcuni si portavano armati all' adunanze del Consiglio Maggiore, fu adunque inibito sì pernicioso costumanza con severissime pene, come si rileva dal Decreto registrato nel *Libro X* dell' Avogaria del Comune a Carte 10. Ad oggetto poi che non seguissero irregolari riduzioni di questo Sovrano Consesso erasi decretato sin dall' anno 1569, che il Campanaro della Torre di San Marco avesse i suoi distinti requisiti, e Leggi: vale a dire, fosse Cittadino Veneto Originario, avesse l' età d' anni 25, venisse eletto nel Pieno Collegio con l' intervento de' Capi de' Decemviri, e che esercitasse personalmente il suo incarico. Questa polizia fu riguardata dal Governo con tanta gelosia, che nella Promissione Ducale Capo 23 si raccomandò a' Dogi di non permettere, che le Campane di San Marco siano suonate se non nell' ore e modi consueti, onde non seguano adunanze capricciose ed arbitrarie. Molte finalmente furono le Leggi emanate sul rito delle ballottazioni eziandio materiale e pratico, le quali si possono leggere nel Libro, che porta  
per



per titolo *Consiglio Maggiore*, esistente nell'Avogaria del Comune, su di cui è distesamente registrata la riforma del Capitolare di questo Sovrano Consesso regolato nell'anno 1577 da' *Correttori delle Leggi*, Capitolare che viene giurato da tutti i Nobili componenti il Consiglio Maggiore per l'accurata sua osservanza.

*Senato.*

II. Seguitava anche in questo XVI Secolo il Consiglio del Pregadi, o Senato, ad essere formato non solamente dalli sessanta primitivi Senatori, ma dalli sessanta *Aggiunti*, de' quali nel Tomo VI abbiamo accennata l'origine. Si componeva adunque quest'illustre Consesso dal Doge e suo Minore Consiglio, dalli sessanta Senatori ed Aggiunti suddetti, e da tutte quelle Magistrature ancora, le quali (come in più luoghi del nostro Saggio rimane esposto) sin dalla lor istituzione ottennero l'ingresso a cagione delle materie, dipendenti dalla Sovrana deliberazione di esso Senato. Si costumava pure ne' primi anni di questo Secolo il decidere nel Consiglio Maggiore, se l'Aggiunta del Senato dovesse continuare, e quindi si passava a farne la scelta. Perseve-

rò questa polizia sin all'anno 1506, in cui lo stesso Consiglio Maggiore la dichiarò ordinaria e permanente con Legge, che conservasi registrata nel Libro P dell'Avogaria del Comune a Carte 82. A freno poi dell'ambito negli Aggiunti Senatori comandò il Senato medesimo nell'anno 1532, che li sessanta Aggiunti non solamente non possano intervenire all'adunanza del Consiglio Maggiore nel giorno, in cui devono essere provati dell'Aggiunta, ma che si tengano lontani dal Palazzo, e Chiesa Ducale di S. Marco, e dall'Isola tutta dentro i Ponti, che la cingono. Non si lasciò nemmeno in libero arbitrio de' Nobili componenti il Consiglio Maggiore l'età requisita per provare un Cittadino dell'Aggiunta, ma ad oggetto, che non fossero eletti se non i soli Nobili pervenuti a verisimile maturità e discernimento, si decretò, che l'età conveniente fosse quella degli anni 35, eccettuati però furono gli Ambasciatori a Teste coronate, i Capi da Mare, o chi avesse sostenute due Reggenze nelle Città suddite del Dominio. Pochi anni dappoi il Consiglio Maggiore con Sovrana sua deliberazione, registrata nel *Libro d'oro della Ducale Cancellaria* a Carte 80, comandò, che l'età necessaria per tutti indistintamente fossero gli

gli anni 30 completi, eccettuati i soli *Sa-  
vj agli Ordini*.

Per riguardo a' diritti del Senato, si rese-  
ro in esso ordinarj gli affari Politici, ed  
economici del pubblico Erario, con molti  
altri, che il Consiglio Maggiore di tempo  
in tempo gli delegò. Anche il Consegno de'  
Decemviri con la lor Aggiunta nell'anno  
1515 demandò al Senato la definizione So-  
vrana in materia di Acque, cui vegliava il  
*Collegio detto all' Acque*, di cui nell' Artico-  
lo IX discorreremo. Decretò pure lo stesso  
Consiglio de' X nell' anno 1522, che gli Ono-  
rarj de' Rettori nelle suddite Città, e degli  
Urbani Magistrati, ed i lor accrescimenti  
fossero deliberati dal solo Senato, cui ap-  
parteneva la cura dell' Erario, e quindi pro-  
posti al Consiglio Maggiore. Ad altro gra-  
ve punto di Polizia si provide nell' anno  
1559. Aveva a questo tempo il Senato in-  
cominciato ad istituire qualche nuova Ma-  
gistratura, sostenuta da Soggetti del di lui  
Corpo, e ad aggiungere Proveditori del gra-  
do medesimo agli antichi Magistrati ed Uf-  
ficj creati dal Consiglio Maggiore, come  
si rileverà dalla serie, che de' medesimi  
quì sotto tesseremo. Passò quindi il Senato  
a nominare indistintamente alle novelle sue  
Magistrature Soggetti fuori dell' ordine Se-

natorio, i quali poi in virtù della loro Carica godevano libero l'ingresso nel Senato medesimo. Giudicò adunque irregolare questo procedere il Consiglio Maggiore, in cui solamente era posto il sommo Imperio, e perciò con Sovrana sua Legge statutaria comandò nel detto anno, che il solo Consiglio Maggiore disporre potesse degli Uffici e Magistrature, le quali avessero a godere l'ingresso nel Senato, e che nessuno degli istituiti Magistrati dar potesse il suddetto ingresso, quando dal Consiglio Maggiore non gli venisse sovranamente accordato.

Ecco l'interna Polizia del Consiglio del Pregadi, la quale sussiste anche di presente invariata in guisa tale, che non fa d'uopo rinnovarne il discorso nel rimanente corso di questo Saggio. A compimento però della materia registrarémo quì alcune particolari Leggi di disciplina fatte dal Consiglio de' X per regolare la costumatezza de' Nobili componenti il Pregadi suddetto. Nell'anno pertanto 1507 fu dichiarato reo Soggetto a' Decemviri chi essendo salito su l'arringo in Senato oltraggiasse qualcheduno de' Nobili, o chi tentasse d'impedire, che altri arringassero in Senato. Nell'anno poi 1512 molti Decreti furono pubblicati tendenti all'osservanza della dovuta segretezza  
con

con pena pecuniaria, e di esclusione dal Corpo del Senato; pene, che ritrovo rinnovate nell'anno 1534 con Legge del Consiglio de' X cui intervenne allora il Collegio de' Savj ordinarij. L'ultima mano di perfezione, per così dire, ricevette il Senato nell'anno 1582, epoca, in cui seguì la Riforma del Consiglio de' X, dal quale furono tolte molte gravissime materie, ed applicate al Consiglio del Pregadi, come nel IV Articolo diremo.

*Collegio Ordinario de' Savj.*

III. Siccome si rassodò via più in questo XVI Secolo l'interna economia del già istituito Collegio de' Savj, da' quali si maturavano e poi si proponevano al Senato (come si costuma oggidì) tutti gli affari politici ed economici, così molte furono le Leggi decretate ad oggetto di renderla perfetta con quella gelosia, che ricercava l'importanza delle materie ad esso Collegio affidate. Noi quì riferiremo le più essenziali e rilevanti. Nell'anno 1526 il Consiglio de' X riflettendo, che possibile era il caso, che alcune delle Lettere dirette al Governo esigessero in tutte o in qualcheuna delle sue parti di essere trattenute, e non pre-

sen-

sentate al Senato, perchè di affari trattassero gelosi, e d'importante segretezza, comandò, che a sè fossero riserbate, quando a trattenerle concorressero concordi l'opinioni di tutta la Signoria, e de' Savj, che formano la giornaliera *Consulta*; nel caso però di discordia eziandio d'un solo Membro, si assoggettasse l'affare alla discussione e ballottazione del Pieno Collegio, di cui si ricercassero due terze parti de' Suffragj per trattenerle. Non fu di minore rilevanza l'altra Legge emanata nell'anno 1543: si prescrisse adunque nel detto anno, che ogni e qualunque proposizione, prima che venga da' Savj proposta al Senato, debba essere letta nel Collegio, onde possa essere ventilata, sotto pena di nullità a qualunque Decreto, cui questa condizione mancasse; Legge riconfermata ed ampliata nell'anno 1603.

Precedette queste Leggi una deliberazione del Senato emanata nell'anno 1507, la quale sebbene a primo aspetto sembri di poca rilevanza, deve però nella sua essenza essere come importantissima riguardata. Si comandò adunque, che le supplicazioni de' sudditi non si spediscono dal Collegio, nè si proponano al Senato, se prima non siasi dimandata l'informazione, necessaria  
per

per ben decidere, a' rispettivi Magistrati ed Uffici della Dominante, o alli Rettori Nobili delle suddite Città, cui appartengono le suppliche presentate. Lo scopo di questa deliberazione, come si vede, altro non è, che di procurare, che il Collegio de' Savj abbia i lumi e notizie, che si ricercano per la matura e prudente deliberazione degli affari. Nell'anno poi 1539 riflettendo il Governo, che i Nobili fuori delle legali adunanze ne' rispettivi Consigli e Collegj non devono avere la sostanza delle loro Dignità, nè esercitare con solenne exterior figura l'Ufficio addossatogli, comandò, che nessun Savio del Collegio possa dar udienza nella propria Casa, o altrove ad alcuna persona di grado, ma ciò farsi debba dentro le porte del pubblico Palazzo Ducale. Quattordici anni dappoi, vale a dire nell'anno 1553, il Consiglio Maggiore desiderando che i Nobili costituiti in Dignità conservassero il decoro del loro Posto, riconfermò la Legge, già emanata nell'anno 1533, con cui era stato severamente inibito a' Consiglieri, Capi di 40 al *Criminale*, a tutti i Decemviri, ed a' Savj componenti il Collegio, l'intervenire, durante la loro Carica, a Nozze solenni, se non fossero essi figli, fratelli, Suoceri, Generi, Cognati, o Cugini germani

mani degli Sposi. Ad altro abuso aveva già posto argine il Consiglio de' X sin dall'anno 1546. Erasi inoltrato allora il disordine, che i Savj portassero fuori del Collegio le pubbliche Lettere e Scritture con pericolo di gravi mali; laonde con severissime pene i Decemviri, a' quali la cura segreta del Dominio è affidata, proibirono a' Savj l'estrarre qualunque pubblico Scritto fuori del loro Collegio.

Ora passiamo ad accennare altra classe di Leggi riguardanti l'ufficio ed ispezioni de' Savj. Negli anni 1504 e 1505 fu comandato, che due volte in ogni anno due *Savj di Terra ferma*, e due *Savj agli Ordini* vadano personalmente al pubblico Arsenale, onde vegliare sulla condotta di quegli Operai, che dalla pubblica Cassa del Principato vengono salariati. Si decretò pure, che nessuno de' Savj del Collegio fare possa mercato di formento o biade col Principato, nè di altri generi appartenenti all' Arsenale suddetto. Quanto poi a' *Savj agli Ordini*, benchè questi ritenessero molta parte in quell'incombenze già ad essi addossate nel precedente XV Secolo, come narrato abbiamo nel Tomo VI, ciò non ostante non le esercitavano tutte sul principio del XVI o per dissuetudine, o per non curanza de' medesi-

mi



mi in una materia benchè onorevole, di non lieve peso e fatica; laonde ritrovo un Decreto del Senato emanato nell'anno 1506, e registrato nel Libro P dell'Avogaria del Comune a Carte 171, con cui nel tempo medesimo, che vengono di nuovo essi incaricati di tutte le passate ispezioni, si prescrive, che l'età loro fosse d'anni 30 completi; età regolata e ridotta dal Consiglio de' X nel 1531 ad anni 25 completi, come costantemente s'osserva a giorni nostri. Lo stesso Consesso de' Decemviri nell'anno 1510 aveva provveduto ad altro punto della massima rilevanza in un ben regolato Governo Aristocratico. Comandò adunque, che in ognuna *mano*, o *banca* de' Savj del Consiglio, di *Terraferma*, e degli *Ordini* non possano star insieme in attualità d'Ufficio due Nobili d'un medesimo Casato, quando si *caccino dal Capello*, come si costuma dire in Venezia. Ecco il sistema del Collegio de' Savj, il quale senza alterazione alcuna essenziale sussiste sin al presente; onde non dovremo più farne parola in questo Saggio.

*Consiglio de' X e sua Riforma.*

IV. Abbiamo già accennato nel Tomo VI, che sin dalla deposizione del Doge France-

sco

sco Foscari seguita nell'anno 1458 s'era destato ne' membri del Corpo Sovrano lo spirito di riformare il Consiglio de' X con la sua Aggiunta; ed infatti come fu allora detto, con la Legge 1468 furono descritte le classi delle materie appartenenti al medesimo ad esclusione d' ogni altro Consesso. Ciò non ostante l'emergenze de' gravissimi affari insorti sulla fine del XV e principio del XVI Secolo offerono opportuna occasione a' Decemviri di vegliare sopra la direzione di molti Consessi e Magistrature, e di tirare al loro Tribunale cotanta copia di materie criminali, politiche, ed economiche, che ben giustamente può dirsi pervenuto allora il loro Consiglio all'apice della grandezza nella Repubblica. Continuava questo Consesso ad avere la sua Aggiunta formata di 20 Nobili, i quali erano eletti per scrutinio del Senato, e poscia approvati *per quattro mani di elezioni* dal Consiglio maggiore. Una delle molte qualità necessarie per essere approvati alla detta Aggiunta era quella d'esser membri del Consiglio del Pregadi; polizia confermata da' Decemviri medesimi con Decreto dell'anno 1515. Erasi parimente ordinato nell'anno 1500, che non potesse essere riserbato per grazia ad alcun Nobile l'incarico d'essere membro  
del

del detto Consiglio de' X. Diciotto anni dopo i Decemviri stessi volendo assicurare il Corpo Civile della loro moderazione, ed impedire nel tempo medesimo, che un Consesso cotanto illustre ponesse mano in materie di nessuna rilevanza, comandò, che si rinnovasse la Legge 1468, in cui erano distinte le materie alla loro fedele vigilanza affidate; è osservabile però nel detto Decreto del 1518 la clausola, che riserva a' Decemviri oltre le descritte materie tutte quelle ancora, che dalle cinque seste parti de' loro suffragj fossero avocate al difinitivo giudizio de' medesimi.

Perseverò invariata questa Polizia fin all'anno 1529, ma nel detto anno i Nobili aggiunti al Consiglio de' X con Decreto, fatto dallo stesso Consesso, furono ristretti dal consueto numero di 20 a quello di XV, numero, che continuò fin alla totale abolizione dell' Aggiunta, come quì sotto esporremo. Ad altro punto provide con Legge riformatrice nel suddetto anno 1529 il Consiglio Maggiore. Abbiamo accennato di sopra, che i Nobili Aggiunti erano nominati per scrutinio del Senato, ed indi approvati dal Consiglio Maggiore, ciò non ostante erasi introdotto l'abuso, che i medesimi fossero eletti da' voti degli stessi Decemvi-

ri; laonde si prescrisse allora, che nel primo giorno d'Ottobre di ciaschedun anno ognuno de' Nobili, che hanno voto nello scrutinio del Senato nominasse a comporre la detta Aggiunta un Nobile del Corpo del Senato, e ciascheduno de' nominati fosse quindi sottoposto a' suffragj del Consiglio Maggiore per la Sovrana approvazione de' medesimi. In cotale guisa non si permise a' Decemviri se non il diritto di sostituire in caso di vacanza per morte di qualche Aggiunto dentro il corso dell'anno; ma anche questo diritto fu ad essi levato due anni dopo, vale a dire nel 1531, in cui si comandò, che potessero bensì essi Decemviri nominare in caso di vacanza, ma che il Nobile da essi scelto fosse poscia confermato dal Consiglio Maggiore co' metodi prescritti per l'approvazione di tutta l'Aggiunta nel primo giorno d'Ottobre. Si decretò pure nel detto anno a norma de' primitivi istituti della Veneta Società, che se qualcheduno de' Membri del Consiglio de' X (al cui Carico per Legge del precedente anno 1530 potevano esser eletti anche li Procuratori di San-Marco) per tre consecutivi Mercoledì non v'intervenisse alle consuete adunanze anche in caso d'infermità, e li tre Capi per giorni otto continui, s'intendes-

desse privato del Posto, e dovesse farsi la scelta del Successore, con obbligo a Consiglieri di farlo eleggere senza dilazione con li modi e regole prescritte dal Consiglio Maggiore. Con altra Legge finalmente precedente la gran riforma del 1582 si vietò nell'anno 1573, che potesse esser eletto a formare l'Aggiunta chiunque sostenesse attualmente alcuno de' molti Magistrati creati dal Consiglio Maggiore, anzi fu prescritto, che se qualcheduno degli attuali Aggiunti fosse nominato dal suddetto Consiglio Maggiore a coprire qualche Magistratura, cessasse in lui il Carico d'Aggiunto a quello de' X, siccome da più antiche Leggi fu ordinato degli stessi Decemviri.

Con queste deliberazioni giunse l'anno 1582 Epoca grande per riguardo al Consiglio de' X e sua Aggiunta. In fatti sebbene coll'accennata Legge del 1468 fossero state determinate le materie, che privatamente dovessero appartenere al Consiglio de' X, siccome quella riserbava a' medesimi tutti gli affari, che richiedono segretezza, da questa riserva per l'appunto nacque il riprincipiamento del maneggio di tutte le più importanti faccende politiche; laonde si vide il detto Consesso conchiudere Trattati segreti di pace, di alleanze, cedere Città, e dis-

porre con total indipendenza del pubblico Erario. Così illimitata podestà non andava a genio de' Membri del Corpo Sovrano Aristocratico, onde era comune il desiderio in questi di riformare quel Consesso con abolire interamente l'Aggiunta, e col dichiarare per mezzo di precise Leggi le materie, che dovessero unicamente al medesimo appartenere. Due avvenimenti molto contribuirono ad accrescere il desiderio della disegnata Riforma. Il primo nel 1539, in cui ardeva la guerra col Sultano de' Turchi Solimano, della quale nel Capo II di questo III Libro tesseremo la serie. Propose adunque allora il Consiglio de' X, che si eleggessero L. Aggiunti al loro Consesso per quel solo anno; ma dubitarono i Nobili del Governo, che i Decemviri pensassero ad accrescere la lor autorità e potere; e quindi fu dal Consiglio Maggiore rigettata la proposizione col non approvarne alcuno. L'altro accadde nel 1540; in quest'anno di fatto i Decemviri con segrete commissioni fecero firmare la pace co' Turchi, cedendo a' medesimi le due importanti Piazze della Morea, Romania, vale a dire, e Malvasia. Durando questa guerra aveva fatta gran sensazione nello spirito osservatore de' Nobili il vedere, che il Consiglio de' X avesse ac-

cordato per danaro l'ingresso nel Maggiore a' Nobili Giovani senza l'estrazione a sorte della pallottola dorata nel giorno di Santa Barbara; unico metodo privilegiato d'entrarvi secondo l'antiche Leggi innanzi l'età degli anni 25, deliberazione che fu riguardata in aspetto di distributiva giurisdizione nel Consiglio Sovrano della Repubblica.

Questi ed altri minori avvenimenti colpirono siffattamente l'animo de' Nobili, che nell'anno 1582 deliberarono di sopprimere l'Aggiunta. E' vero che non fu fatto nessun positivo Decreto, che ne comandasse l'abolizione, ma non rimanendo approvato alcuno de' soliti XV Aggiunti dopo replicati esperimenti, questa negativa unita alla voce comune de' Nobili fece desistere da ulteriori tentativi, e quindi rimase soppressa l'Aggiunta. Scrive il celebre Andrea Morosini nel Libro 13 della sua Storia, le gravi dispute, che insorsero nel Consiglio Maggiore in quest'incontro. Sostenevano alcuni, che dopo 120 anni di durata salutare non doveva esser abolita l'Aggiunta del Consiglio de' X, che i disordini dovevano bensì esser corretti, ma non annullato il Corpo, che li aveva commessi. Valse però l'opinione contraria, ed appunto l'esperienza de' passati Secoli dimostrò, che la-

sciando a ciascheduno degl' istituiti Connessi i peculiari loro diritti, nulla confluirebbe a pregiudizio del Principato l'abolizione della *Zonta* de' Decemviri.

Non essendo sufficiente la soppressione dell' Aggiunta a compiere la desiderata Riforma, ed a metter in chiaro aspetto le classi delle materie, che si dovevano intendere unicamente affidate al Consiglio de' X, nell'anno 1595 fu fatto un preciso Decreto col quale si dichiarò, che l' unica podestà Criminale s' intendesse ad esso affidata; in questa classe dovendosi comprendere i tradimenti, le fellonie, le congiure, la perturbazione della pubblica quiete, la ribellione delle Provincie, o Città suddite, i delitti de' Monetarij, i Monasterj, gli Ecclesiastici, la Ducale Cancellaria, le Scuole o sia Confraternite Grandi, i privilegi di primo acquisto, o dedizione de' luoghi sudditi, la colpa detta nefanda, i casi criminali de' Nobili Aristocratici, e la materia de' pubblici Boschi, e de' privati. Conservasi questa importante Legge nella Ducale Cancellaria Lib. 30. Tutte l'altre materie politiche ed economiche in forza delle precedenti perpetue delegazioni ritornarono all' ispezione del Senato, composto e regolato nella guisa esposta nell' Articolo II.

Nel.



Nello stesso anno 1582 nel giorno 22 del Mese di Dicembre il Consiglio Maggiore pubblicò una nuova deliberazione, che ritrovasi registrata nel Capitolare del detto Consesso, e si comandò con questa, che gli Avogadori del Comune avessero la facoltà d'*intrromettere* (il che da' Romani dicevasi *intercedere*) tutte le risoluzioni e Decreti del Consiglio de' X ch' eccedessero i diritti di sopra specificati, con facoltà, quando le materie fossero politiche, d' esporle al Senato, cui nelle dette emergenze viene accordata la Sovrana autorità; se poi le materie non fossero di polizia, potessero essi Avogadori portarle o all' uno o all' altro delli due Consigli de' X o del Pregadi; senza che sia permesso a' Decemviri d' impedire le *intromissioni* suddette. Precedette questa Riforma del 1582 quella de' tre Capi del detto Consiglio de' X, eseguita con Decreto de' Decemviri medesimi, che vollero con esemplare rassegnazione prevenire lo spirito riformatore, che scorgevasi ne' Membri del Consiglio Maggiore, come di sopra fu da noi accennato.

*Dignità Ducale .*

V. Volendo quì continuare la serie delle Correzioni della Ducale Dignità, da noi tralasciate nel Tomo VI al termine del XV Secolo, la proseguiremo per iscansare le noiose interruzioni sin all'anno 1600, cioè per tutto il corso del XVI Secolo. Dopo la morte del Doge Leonardo Loredano avvenuta nel 1521 la Magistratura de' Correttori della Promissione Ducale propose, e furono approvate dal Consiglio Maggiore, quattro Leggi correttive della medesima. La prima, che nelle vacanze della Dignità Ducale non si dovessero sospendere l'adunanze de' due importanti Consigli del Pregadi, e de' X. La seconda levò la capacità d'esser eletto Avogadore del Comune, o membro del Consiglio de' Decemviri a quel Nobile, che si *cacciasse dal Capello* col Doge vivente; Legge giustamente ragionevole, poichè, come fu detto, vegliano sulla condotta de' Dogi i Capi di quel Consiglio, e gli Avogadori del Comune. Ad altro punto si provide ancora in questa vacanza. Erano soliti i Dogi rispondere di proprio loro pensiero alle proposizioni, che facevano gli Ambasciatori nel Collegio; ma quest'ar-

bi-

bitrio, che recava decoro alla Ducale Dignità non fu stimato confacente ad un Governo Aristocratico: laonde fu prescritto, che i Dogi nulla potessero rispondere senza la previa deliberazione del Collegio, di cui era costante dovere riferire prima al Senato. Da queste correzioni passò la Magistratura a proibir un abuso offensivo di quella decenza, che fu sempre desiderata nel Capo visibile della Repubblica. Era invalso l'abuso, che alcuni Dogi spinti dalla cupidigia d'accrescer i loro beni di fortuna senza il conveniente riguardo alla loro Dignità, prendevano parte ne' pubblici Dazj, e s'interessavano in compagnia di privati mercatanti in negoziazioni terrestri e marittime. Si vietò adunque severamente sì grave disonorante disordine coll'oggetto ancora politico, che i Dogi solleciti del proprio vantaggio non cercassero di coprire le contraffazioni e frodi in pregiudizio del pubblico Erario, o che unicamente attenti al privato guadagno trascurassero d'accudire con sollecitudine a'doveri del Principato. Sin a questo tempo era costante consuetudine, che i *Signori di Notte al Criminale* in ogni Mese leggessero alla presenza de' Dogi i processi formati nel loro Collegio. Riflettendo adunque i Correttori alla pesante mole delle

le faccende, che opprimevano per così dire i Dogi, li dispensarono da quest'incarico, e fu trasferita la lettura alla presenza de' Consiglieri Inferiori, che formano, (come altrove fu detto) la presidenza del Consiglio delli 40 *al Criminale*. Finalmente ad oggetto di rendere facile l'accesso de' sudditi ricorrenti al Doge e suo Minor Consiglio, come richiedeva la saviezza e dolcezza del Veneto Governo, si deliberò da' Correttori, che ad onta di qualunque pubblico affare dassero udienza ed ascolto in due giorni di ciascheduna settimana, e ciò eseguissero a porte spalancate, onde fosse libero a' sudditi l'ingresso.

Proseguendo la serie Cronologica delle Correzioni dirò che alla morte del Doge Andrea Gritti avvenuta nell'anno 1538 (non già 1536 come per isbaglio scrisse l'erudito Vettor Sandi) dovette il Consiglio Maggiore per suggerimento de' Correttori della Ducale Promissione prescrivere regolamenti più precisi sulla gelosa materia delle risposte, che verbalmente costumavano i Dogi dare agli Ambasciatori stranieri: fu adunque comandato, che alle proposizioni de' medesimi altro rispondere non debba il Doge, se non che, *sarà consultato sopra l'affare, e poscia si risponderà secondo gli ordini*

*ni della Repubblica*: al momento poi di rispondere, la risposta sia in iscritto, e letta al rispettivo Ambasciatore, senza che il Doge, o alcun altro del Collegio possa aggiungere cosa alcuna del suo. Ma nel caso che la deliberazione non fosse compresa in iscritto, debba il Doge esporla in termini precisi, niente aggiungendo del suo, siccome tenuti sono a fare i Savj tutti e Consiglieri formanti il Collegio.

Altri due importanti Decreti si fecero in questa vacanza. Col primo si provide a conservare l'eguaglianza Aristocratica nel Parentado de' Dogi. Si comandò perciò, che non dovendo i Parenti del Principe stimarsi superiori agli altri Nobili, nè essere per così dire, misurati con norma di giustizia dagli altri diversa, presente il Doge non possa trattarsi o definirsi affare alcuno attinente all'interesse di qualcheduno della di lui Parentela. Con l'altra rinnovando l'antiche Leggi si deliberò, che i parenti del Doge vivente abitino, o no, nel Ducale Palazzo, sieno riputati incapaci di ottenere alcun Beneficio Ecclesiastico, nè meno i di lui figliuoli quantunque fossero emancipati.

Da queste Correzioni passò finalmente la Magistratura a regolare i Ministri principali de' Dogi, o che da' medesimi dipendeva-

no,

no, Gastaldi, vale a dire, Cancellieri, Priori, e li due Piovani eziandio delle Ducali Parrocchie in Rialto San Giacomo e San Giovanni. Comandato fu adunque, che tutti questi fossero Cittadini Originarij, onde fosse provveduto al loro geloso ministero, ed al decente sostentamento dell'ordine Cittadinesco. Sin alla vacanza del Posto Ducale per la morte del Principe Pietro Landò accaduta nell'anno 1545 non si pubblicarono ulteriori Correzioni. Ma nel detto anno la Consueta Magistratura de' Correttori impose a' Dogi coll'approvazione del Consiglio Maggiore l'obbligo di chiamar alla loro presenza due volte in ciaschedun Mese i *Savj Esecutori sopra l'Acque*, onde rilevare lo stato delle Venete Lagune; argomento di tanta importanza al ben essere della Repubblica, e sussistenza della Città Dominante. Nella vacanza poi della Ducal dignità per la morte di Francesco Donà nel 1553 i Correttori incaricarono i Consiglieri e li Savj del Consiglio nelle rispettive loro settimane di suggerire a' Dogi il proprio loro dovere intorno all'esazione del pubblico Danaro. Alla morte del Doge Marco Antonio Trevisano avvenuta nel seguente anno 1554 i Correttori non ritrovarono cosa degna del loro riflesso se non la riforma del

del Foro. Fu bensì di grand'importanza la correzione dell'anno 1556 in cui trapassato essendo il Doge Francesco Venier, si prescisse, che i fratelli de' Dogi, mentre questi sono in vita, non possano aver ingresso nel Consiglio de' X, e nel Collegio de' Savj, nè essere nominati Capitani Generali, Provveditori dell'Armata, Capitani in Golfo, Provveditori in Campo, nè Ambasciatori alle Corti straniere.

Devono ancora essere da noi quì registrate le Correzioni dell'anno 1559 nella vacanza avvenuta per la morte del Doge Lorenzo Priuli. Incaricarono queste a' Dogi due soggetti l'uno di disciplina, l'altro d'economia, il primo, che indica il depravato costume di que'tempi, raccomanda a' Dogi d'invigilare, perchè da' rispettivi Magistrati siano col freno di severi castighi impedita le bestemmie; l'altro prescrive, che promettano i Dogi di far venire una volta in ciascheduna settimana alla loro presenza tutti i Ministri degli Ufficj incaricati della riscossione del pubblico danaro, onde scorgere lo stato dell'esazioni, ed esortarli all'adempimento fedele del loro Ministero.

Una sola, ma importante Correzione fu fatta nell'anno 1567 all'occasione della morte del Doge Girolamo Priuli. Si raccomandò.

do di bel nuovo a' Dogi d'intervenire all'adunanze del Consiglio Maggiore; dovere forse negletto dagli Antecessori, e che gli Ufficj ed altri Carichi, da eleggersi dal Consiglio Maggiore suddetto, fossero solamente deliberati da' Consiglieri alla presenza del Doge come Capo Visibile della Repubblica. Nell'anno poi 1577 vacando il Posto Ducale per la morte di Luigi Mocenigo prescissero i Correttori, che il Doge debba in ciaschedun Mese chiamar uno degli Avogadori del Comune, e commettergli di rivedere e sigillare col pubblico Sigillo le Casse degli Ufficj destinati all'esazione del danaro, onde non possano preventivamente evitare l'instantanea revisione, e quindi vivano in perpetua osservanza, lontani dalle frodi, da furti del pubblico danaro, e dalle omissioni.

Altra Correzione fu pubblicata nell'anno 1578 al tempo della morte del Principe Sebastiano Veniero. Oltre aver raccomandato di nuovo a' Dogi l'incarico di convocar ogni Mese il Collegio allora sussistente all'Acque, si addossò a' medesimi di nuovo la cura di farsi portare di Mese in Mese il Catalogo de' Casi criminali definiti, e da decidere; *provedimento* (parla l'erudito Vettor Sandi Libro IX) *che sollevava con la ce-*  
le-



lerità gli innocenti indiziati, e non lasciava correre cotanto intervallo tra il delitto e la pena, che sene illanguidisse nel volgo sensibile la fantasia, onde vedessero non sempre a piè zoppo esser seguitato dal castigo il delitto, tardanza che nella corrotta umanità pur troppo si sperimenta funesta, e che lascia quasi senza effetto quella pena, che dal pubblico diritto delle genti nè pur in ciò non dissona da quel di natura è stabilita non tanto a gastigo di chi già peccò, quanto ad esemplar freno altrui per non peccare.

Chiuderemo quest' Articolo con le Correzioni emanate nell'anno 1585 nella vacanza del Posto Ducale per la morte seguita nel detto anno del Doge Niccolò da Ponte. Due sono le più rilevanti: con la prima si raccomandò a' Dogi la vigilanza sopra gli Ufficj tutti sì di Rialto come di San Marco. Con l'altra si vietò a' medesimi di scriver a' Rettori Nobili delle suddite Città intorno le Regalie della Ducale Dignità. Oltre le suddette Correzioni registrate nel noto Libro, che porta per titolo *Promission Ducale* s'era provveduto sin dall'anno 1538 ad un punto di grave importanza sull' elezione de' Dogi. Non essendo stato giudicato allora cosa conveniente che gli elettori quarantuno del Doge fossero arbitri della  
 scel-

scelta, senza che fossero approvati da' suffragj del Consiglio Maggiore, si ordinò, che i detti quarantuno Nobili Elettori, dopo che fossero nominati dagli XI, dovessero essere sottoposti alla ballottazione del Consiglio Maggiore, ed approvati con la metà almeno de' voti in guisa tale, che se qualcheduno rimanesse escluso, dovessero gli undici nominar un altro. Finalmente si prescisse, che ad oggetto, che l'adunanza del Consiglio Maggiore sia numerosa, godano l'ingresso in questo caso anche i Nobili minori degli anni 30. Ecco le più osservabili Correzioni della Ducale Promissione nel corso del Secolo XVI. Altre però se ne fecero di minor importanza, da noi tralasciate per amore di brevità.

*Cavalierato della Stola d'oro nel Secolo XVI.*

VI. Il Cavalierato della Stola d'oro, di cui abbiamo fatto qualche cenno nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio*, inserito nel Tomo II di questo Saggio, esige da noi a compimento, di quanto fu allora promesso, d'essere con qualche maggiore diffusione dilucidato; giacchè solamente nel XVI Secolo fu dalle Venete Leggi ridotto a quel grado di perfetta consistenza e sistema, a cui

cui si vede presentemente pervenuto. Molte sono state le ricerche da noi fatte per istabilire il vero punto d'origine di questo Cavalierato in Venezia, ma ad onta delle nostre indagini nè da' Codici Manoscritti, e nemmeno da' Libri a Stampa ci è riuscito di rintracciare il primo suo incominciamento. Ciò non ostante ci sembra verisimile l'asserzione di alcuni Cronisti, che ne fanno ascender l'origine al Secolo X, essendo affatto priva di fondamento l'opinione dell'erudito Francese Vallemonzio, il quale ne pone il principio al Secolo VIII dell'Era Cristiana. Rimane però incerto, se fosse titolo conferito dal Sovrano Governo della Repubblica, o mera approvazione di titolo già accordato da qualche estero Principato. So ben io, che alcune Cronache Nazionali, senza produrne però i fondamenti, asseriscono, che il Romano Pontefice Alessandro III nel presentare al Doge Sebastiano Ziani lo Stocco abbia dato incominciamento all'ordine de' Cavalieri della Stola d'oro in Venezia, ma queste, come ognuno vede, sono più tosto immaginarie congetture, che fatti degni d'esser inseriti in una Storia.

Proseguendo adunque la serie de' tempi ritroviamo con titolo di Cavalierato, non

sappiamo però da chi conferito, Pietro Tiepolo, il qual era Podestà nella Città di Milano nell'anno 1238. Sembra a ogni modo che possa congetturarsi con qualche fondamento, che egli fosse stato decorato del Cavalierato da qualche straniero Principe, ritrovandosi una Legge emanata nell'anno 1262, (come altrove fu detto nel Tomo II) la quale comandava, che i Nobili ritornati che fossero dalle straniere Ambasciarie, deporre dovessero i titoli ed i doni ricevuti da' Principi, finchè de' medesimi fosse deciso dal Governo. Ciò non tolse però, che nel seguente XIV Secolo non fossero i Nobili Veneziani insigniti nelle Corti estere del fregio di Cavalieri, il quale era poi ad essi dal Governo confermato al loro ritorno in Patria. Di fatto nell'anno 1328. Cane dalla Scala Signore di Verona insignì del Cavalierato i due Ambasciatori, che gli furono nel detto anno spediti. Così parimente fece l'Imperatore Carlo IV nell'anno 1359 col Veneto Ambasciatore per la pace firmata con l'Ungheria; così dal Duca d'Austria fu creato Cavaliere nell'anno 1369 Giovanni Delfino; e Paolo Morosini lo Storico nel 1384 da Sigismondo Re d'Ungheria: Ricaviamo pure da' Codici Nazionali altra costumanza, che invalse nel Secolo

XIV. Incominciarono allora i Principi esteri a creare Cavalieri non solamente i Nobili Veneti, ch'erano Ambasciatori nelle rispettive loro Corti, ma alcuni Nobili ancora dimoranti in Venezia, i quali presso di loro avessero qualche particolare benemerenzza; laonde sappiamo, che Pietro Lusignano Re di Cipro fece Cavaliere Andrea Zen, presso cui alloggiò nella sua dimora in Venezia, come ci lasciò scritto Marin Sanuto nella sua Cronaca; due parimente ne creò il suddetto Sigismondo Re d'Ungheria nel 1387. Anche nel XV Secolo il Re di Dacia essendo stato accompagnato da Bernardo Gabriele nel suo viaggio a' luoghi Santi della Palestina, fu dal medesimo fregiato del titolo di Cavaliere nel 1424; e nel 1437 ricevette egual ornamento Giorgio Donà da Niccolò d'Este Marchese e Signore di Ferrara. L'esempio degli esteri Principi seguendo il Veneto Senato nel Secolo stesso creò Cavalieri molti Nobili, che si resero degni di questo titolo per l'insigni loro benemerenzze verso la Patria, come rileviamo dal citato Sanuto, dal Sabellico; dal Faroldo, e da altri Cronisti, che registrarono accuratamente i Nomi di que' benemeriti Personaggi.

E' degno ancora d'osservazione, che gli

stessi Romani Pontefici incominciarono nel detto XV Secolo a fregiare i Veneti Ambasciatori del titolo ed Insegne di Cavalieri. Pietro Giustiniani scrive, che il primo fu Niccolò da Ponte Dottore, ma la Cronaca Tiepolo afferma, ch'egli fu Fantino Dandolo creato nell'anno 1421 da Papa Martino V per l'accordo allora seguito col vinto Patriarca d'Aquileja. Proseguirono gli altri Principi l'antico costume, e dilatossi alle Corti di Spagna e di Francia. In questa il primo fu Zaccaria Contarini fatto Cavaliere da Carlo VIII, ed in quella Niccolò Cornaro insignito del Cavalierato nel 1504 dal Re Ferdinando il Cattolico. Non devo dissimulare un punto della massima rilevanza. Costumavano i Principi di accordar a' Nobili, da essi creati Cavalieri, certi Diplomi, in virtù de' quali potevano in quartare nel proprio stemma Gentilizio quello di essi Monarchi, e Sovrani. Sembrò al Veneto Governo inconveniente questa costumanza contraria a quell'eguaglianza, e moderazione, che regnare deve fra i membri tutti d'un Corpo Aristocratico; per la qual cosa il Consiglio de' Decemviri con providi e severissimi Decreti vietò sì fatto disordine nel XVI Secolo, di cui ora scriviamo. Laonde avvenne che molti Patrizj

ri-

ricusarono il Cavalierato, che ad essi volevano conferire i Principi stranieri, desiderando di riconoscere più tosto questo distinto onore dalla loro Patria. Erano ancora soliti i Principi Sovrani verso la metà del Secolo stesso d'investire i Nobili Veneti del Cavalierato con grand' apparato, e solennissima pompa, finchè nell'anno 1561 il Consiglio Maggiore con precisa deliberazione comandò a' suoi Ambasciatori di non riceverlo con altra solennità, se non che il Re cavata la spada dal fodero facesse il Cavaliere, come si cominciò a praticare nella Corte di Francia, e quindi nell'altre tutte dell'Europa. Ecco la serie del Veneto Cavalierato della Stola d'oro in Venezia. Godono questi Cavalieri posto distinto nel Consiglio Maggiore, e nel Senato; godono pure la prerogativa della nomina per mezzo di Bollettini segreti alle Cariche, e Magistrature, che elegge il Senato, e precedevano a' Dottori nelle pubbliche funzioni per Decreto del Senato dell'anno 1514, come fu da noi più diffusamente esposto nella Dissertazione VI, in cui della precedenza al Magnifico Cancellier Grande dovuta sopra i Cavalieri della Stola d'oro fu da noi ragionato.

Prima di chiudere quest'Articolo siami

permeso di fare qualche cenno di passaggio sopra i *Cavalieri detti di San Marco*. Sin da' remoti tempi io ritrovo in uso questo Cavalierato in Venezia, il quale però non si conferiva a Soggetti dell'Ordine Nobile Aristocratico. Erano creati questi Cavalieri, che per importanti servigj si rendevano degni di tanto onore, dal Doge e suo Minore Consiglio, e lo conferiva il Doge medesimo con una medaglia, o picciola croce d'oro, o di colore celeste, che esso poneva loro al collo, su della quale era inciso un Leone coronato, simbolo dell'Evangelista San Marco Protettore della Veneta Repubblica. In progresso di tempo la scelta, o creazione di questi Cavalieri, previo l'esame de' loro meriti fu fatta ora dal Senato, ora dal Pieno Collegio, ed anche talvolta dal Consiglio Maggiore, con l'insegna della Collana e Leone alato. Questa polizia sussiste anche al presente, e vengono creati i Cavalieri suddetti anche dal Doge privatamente nelle sue Camere senza pompa o solennità alcuna, o dal Senato, ovvero dal Pien Collegio, e finalmente dalla Serenissima Signoria. A tutti questi è comune il titolo di *Cavaliere di San Marco*; vivono essi sotto la protezione della Repubblica, promettono di prendere l'armi a sua difesa

con-



contro gl' Infedeli, giurando a' piedi del Doge fedeltà. Nell' Archivio del Magistrato *sopra Feudi* rimangono notizie intorno a questo Cavalierato di San Marco. Rileggasi pure la Dissertazione VI.

*Istituzione de' Provveditori sopra Dazj  
nell' anno 1500.*

VII. Esposta la serie della polizia Veneziana regolativa de' Consessi Maggiori nel corso del XVI Secolo, di cui ora scriviamo, dobbiamo passar ora a tessere il lungo catalogo delle molteplici Magistrature istituite nel detto Secolo serbandò l'ordine cronologico della loro creazione, onde si rilevi il progresso dell' Aristocratica polizia in Venezia. Primo adunque in tempo fu il Magistrato de' *Provveditori sopra Dazj*. Questo fu creato con Decreto del Senato, approvato dal Consiglio Maggiore nell' anno 1500, come rileviamo dal suo Capitolare, da cui ricavate abbiamo quelle notizie che siamo quì ad inserire. La materia a questi Provveditori affidata non fu già la disposizione deliberativa intorno a pubblici dazj e gravezze; cosa appartenente al Senato per Sovrana delegazione del Consiglio Maggiore; ma fu ad essi addossato l'impegno d' inquirire,

vegliare, ed imporre pene proporzionali alle contraffazioni, dette *Contrabbandi*, che dalla sagace e temeraria malizia de' privati vengono commessi con pregiudizio de' diritti di gabella imposti dal Principato sopra le merci che entrano, ovver escono dalla Città Dominante. Di fatto frequenti erano a questo tempo i contrabbandi nel Golfo tutto, e massime nel Quarnaro, praticati da' Cittadini di Segna, Fiume, Trieste, del Friuli alle parti della Puglia, della Marca d' Ancona, ed alle Bocche del fiume Pò in pregiudizio non solo de' pubblici dazj, ma della stessa Nazionale Mercatura; contraffazioni accresciute quasi contemporaneamente dagli abitanti, di Vallona, Ragusi ed Albania tutta; sì fatti disordini fecero risolvere il Governo alla creazione di questo nuovo Ufficio affidato a tre Nobili col titolo già esposto di *Proveditori sopra Dazj* che dovevano esser eletti per scrutinio dal Senato, finchè non molto dopo riservò a sè il Consiglio Maggiore la lor elezione.

Questa nuova Magistratura adunque in adempimento del suo incarico deve adoperar ogni possibile studio per iscoprire le contraffazioni col mezzo de' Ministri, i quali su pubbliche barche scorrono l'acque delle Venete Lagune. In coerenza di questi in-

carichi fu a' Proveditori accordata podestà sù i Ministri stipendiati dal Principe, vale a dire, *Scrivani, Masseri, Stimadori, Pesadori*, ed altri, che possono essere privati del loro Carico, se venissero ritrovati negligenti, inabili, o infedeli nell'esercizio del loro Ministero. Altra ispezione fu pure a questi Proveditori appoggiata, cioè, si commise a' medesimi di far inquisizione contro gli stranieri, che navigavano sopra le Galee ed altri Legni Veneziani, ed eziandio contro quelli, che facessero negozj nel Fondaco de' Tedeschi in Venezia. In poche parole il Decreto istitutivo di questa nuova Magistratura comprese tutte le contraffazioni in pregiudizio del pubblico Erario con la restrizione però, che non ostante la facultà ad essa accordata, s'intendesse serbata agli Avogadori del Comune la competente lor autorità, come Magistrato, che deve vegliare sopra gli averi del Fisco.

Nel seguente anno 1501 con nuova Legge si decretò, che i Proveditori sopra Dazj stassero in Carica per anni due, ed avessero, benchè senza suffragio, ingresso nel Senato, acciò potessero proporre i loro divisamenti per ovviare alle contraffazioni e Contrabbandi, e si destinarono al loro servizio Barche armate a custodia del Golfo, ed al-

tre minori per le Lagune. Fu inoltre prescritto, che due almeno d'essi soprantender dovessero al peso de' Colli mercantili nella Dogana da mare, massime all'arrivo delle Galee, che ritornavano da Barutti, e da Alessandria. Questi regolamenti formano l'essenza di questa Magistratura, che invariata sussiste a giorni nostri. Si possono leggere nel di lei Capitolare le molteplici e replicate ordinazioni fatte dal Governo ad oggetto di regolar il modo pratico intorno a' Mandati (detti volgarmente *Bollette*) d'introduzione, ovvero estrazione di merci, cose che noi passiamo del tutto sotto silenzio per amore di brevità. Convieni osservare però, che molte delle Leggi riportate nell'antico Capitolare di quest'Ufficio si veggono prese da quello degli *Ufficiali alla Tavola del mare*, de' quali ragionato abbiamo nel Tomo IV di questo Saggio; sicchè si deve considerare trasferita ne' Proveditori sopra Dazj una porzione non dispregevole di quelle giurisdizioni, che godevano i detti *Ufficiali alla Tavola del mare*. Finalmente io osservo, che nel Capitolare de' Proveditori sopra Dazj si leggono registrate le molte Leggi emanate intorno alle Cittadinanze *de intus*, & *extra*, inserite nella Dissertazione IV.

*Isti-*

*Istituzione de' VII Savj sopra la Giustizia  
Nuova nel 1501.*

VIII. Il Magistrato della *Giustizia nuova* sin al principio di questo XVI Secolo, di cui ora scriviamo, aveva potuto supplire alla materia della vendita de' Vini al minuto, ed alla presidenza alle Taverne ed Osterie, cose alla sua vigilanza affidate sin dal momento dell'istituzione del medesimo. Ma nell'anno 1501 conoscendò il Senato necessaria l'adunanza di alcuni Nobili del Corpo suo per vegliare su questo Dazio, detto volgarmente in Venezia *Dazio del vino a spina*, il quale era ridotto al niente con grave danno dell'Erario, e de' privati proprietarj eziandio de' fondi e fabbriche, a cagione della moltitudine di luoghi particolari, detti in Venezia *Furatole*, ove in contraffazione delle Leggi si vendeva vino al minuto, deliberò sulla forza di questi riflessi d'istituir un Collegio composto di sette Nobili del Corpo suo, il quale vegliasse alla vendita del vino con tutte quelle facultà, di cui godeva il provisionale Collegio di XII Savj sopra tutti i Dazj, e con podestà di stabilire regole e metodi, i quali avessero la forza medesima, come se fatti fos-

fossero dal Senato. Si riservò pure al Collegio la facoltà di portar al Senato suddetto i di lui suggerimenti su tale proposito, onde attendere la deliberazione Sovrana dello stesso. Formato il Collegio, nel seguente anno 1502 fecero i sette Savj molti Capitoli, che furono nel loro Capitolare registrati, tendenti a frenare i disordini, castigar i rei, e conservar i rispettivi diritti alle pubbliche Taverne ed Osterie.

Nello stesso anno 1502 il Consiglio de' X ampliò le facoltà di questi sette Savj col comandare, che l'appellazioni dalle sentenze del Magistrato della Giustizia Nuova fino a quel tempo devolute a' Governatori dell'Entrate, s'intendessero delegate al nuovo Collegio de' sette Savj, salva però al Senato la Sovrana disposizione delle medesime appellazioni. Di fatto nello stesso anno il Senato prescrisse, che tutte l'appellazioni dalle sentenze di qualunque Magistratura su questo dazio del vino fossero bensì delegate a' sette Savj, ma con l'intervento de' Governatori dell'Entrate; che il Collegio si mutasse ogni tre mesi, e che avesse il diritto ancora di fare Decreti sopra il Ministero del Magistrato della Giustizia Nuova, rivedendo di tre in tre Mesi i Conti e Libri del medesimo, il quale senza l'assen-

senso de' sette Savj non potesse disporre, nè spendere cosa alcuna del pubblico Danaro. Riservò però il Senato alla Magistratura della Giustizia Nuova la facoltà di condannare in prima istanza i contraffattori togliendo questo diritto a' Signori di Notte al Criminale, alli Cinque alla Pace, ed a' Capi de' Sestieri. A compimento di quest'Articolo basta osservare, che il Senato medesimo accordò ad uno de' sette Savj suddetti il titolo d'*Inquisitore* con pieno potere di formar processi col rito e segretezza solita praticarsi da esso Senato; e che il Consiglio Maggiore nell'anno 1513 comandò, per evitare le cavillazioni del Foro giudiziario, che nessuna Magistratura, nemmeno quella degli Avogadori del Comune, potesse sospendere le deliberazioni del Collegio de' sette Savj, quando appartenessero al Dazio del Vino.

*Istituzione del Magistrato sopra l'Acque nel 1501, e del Collegio solenne sopra le medesime nell'anno 1505.*

IX. La vigilanza sopra l'acque della Veneziana Laguna fu sempre dal supremo Governo riguardata come uno de' più importanti affari della Repubblica, dipendendo da  
 esse

esse i quattro beni principali della Città Dominante, salute, vale a dire, libertà, sicurezza, e commercio. Ne' primi tempi questa materia era affidata alle due Magistrature de' *Pioveghi* e de' *Proveditori di Comune*; ma nel XIV. Secolo ne prese cura il Consiglio de' X, ed anche talvolta il Senato. Esecutori poi de' Decreti di questi Consessi erano certi Collegj Provisionali, soliti crearsi col titolo di *Savj*. Così per via d'esempio nell'anno 1415 furono eletti sei Nobili, a' quali fu dato il suddetto titolo di *Savj*, onde vegliassero sopra la Laguna, i Porti, e Lidi. Perseverò questo costume sin all'anno 1501. Nel detto anno il Consiglio de' X deliberò di crear una Magistratura ordinaria e permanente, la quale fosse formata di tre Nobili del Corpo del Senato con l'antico titolo di *Savj*, a' quali s'affidò la materia tutta dell'Acque. Continuò nel Consiglio de' X l'elezione de' Nobili, che la dovevano comporre sin all'anno 1551, in cui essendo in movimento la già descritta Riforma del Consesso de' Decemviri, passò la scelta nel Senato. In forza dell'Originario Decreto non solamente godevano i tre *Savj* la facoltà di presentar i loro pensamenti al Pregadi, ma si accordava ad essi l'ingresso nel Consiglio de' X;

quan-



quando si trattassero affari riguardanti l'acque della Laguna. Bisogna però osservare, che non tutta ad un tratto acquistò questa novella Magistratura la giurisdizione sopra l'intera Laguna e sue dipendenze, ma che di tempo in tempo con replicati Decreti vi s'andarono ad essa applicando molte particolari ispezioni, e principalmente nell'anno 1520, in cui le fu affidata la vigilanza sopra i Lidi, che prima formava porzione non indifferente dell'ispezioni del Magistrato al Sale.

Riflettendo poi nell'anno 1505 il Governo alla gravissima importanza della materia dell'Acque, non giudicò sufficiente la già istituita Magistratura; laonde nel detto anno ordinò la formazione d'un Collegio solenne, il quale in certi casi e tempi determinati si ragunasse per deliberare, e far eseguire le prese deliberazioni. Vario io ritrovo il numero de' Membri destinati a formare questo Corpo. Allora quando s'istituì il Collegio, si prescrisse, che XV Senatori lo componessero; nell'anno poi 1531 si accrebbe sin alli XXV, e quindi nel 1543 si riformò il detto numero, e si comandò, che quaranta Senatori, tutti i Membri del Pieno Collegio con la presidenza del Doge, li tre Savj ordinarj all'Acque, li tre Esecuto-  
ri,

ri, de' quali quì sotto diremo, e gli Avogadori del Comune con permanente stabilità concorressero alla formazione d'esso Collegio. Siccome poi maturavasi a questo tempo la Riforma del Consiglio de' X, così si prescrisse, che in vece de' tre Capi del detto Consesso avessero luogo nel Collegio all' Acque i tre Capi del Consiglio de' XL *al Criminale*. In cotal guisa il solenne Collegio veniva ad essere formato di 75 Nobili, cinquanta de' quali godevano solamente del diritto di suffragio deliberativo, vale a dire, i quaranta del Corpo del Senato, il Doge, i Consiglieri, e li Capi della Quarantia Criminale. Fu singolare prerogativa di questo Collegio la facoltà al medesimo riserbata di eleggersi i Membri, che di tempo in tempo doveano comporlo: l'adunanze poi giusta la Legge 1531 doveano seguire una volta almeno in ogni settimana: e nell'anno 1578 s'impose al Doge l'incarico di convocarlo. Questo Decreto fu rinnovato dal Senato negli anni 1642, 1645, e 1668, e nel 1671 fu comandato, che i tre Savj agli Ordini entrassero anch'essi a formare cotanto interessante Consesso.

La Magistratura ordinaria de' tre Savj aveva tuttavia bisogno di altri membri, i quali soprantendessero all'esecuzione di quan-

to era dalla medesima e dal solenne Collegio deliberato. Quindi fu, che verso l'anno 1530' erasi dato principio a nominar un giovane Nobile *Aggiunto* a' tre Savj col titolo d'*Esecutore*: ma nel detto anno 1530 il Consiglio de' X con la sua Aggiunta decretò, che tre fossero i giovani Nobili *Esecutori*, accordando ad essi, benchè senza diritto di suffragio, l'ingresso nel Senato. Furono eletti questi tre Esecutori dallo stesso Consiglio de' X fin all'anno 1582, in cui avendo presa stabilità la già descritta Riforma del Consiglio suddetto, il Maggiore avocò a se la lor elezione. A compimento di quest'argomento osserveremo quì, qualmente il Senato nell'anno 1678 istituì nella detta Magistratura l'incarico d'*Inquisitore* col diritto di formare processi nella forma solita praticarsi dal Senato medesimo. Sin al 1709 a sostenere la Carica d'*Inquisitore* eleggevasi un Nobile oltre li tre Savj consueti, e li tre Esecutori, ma riflettendo lo stesso Senato nel detto anno, che soverchia cosa era moltiplicare i Soggetti, affidò quest'Inquisitorato ad uno delli tre Savj ordinarj con tutte le primitive incombenze e diritti. Gode questa Magistratura di giurisdizione criminale con pena eziandio di sangue, anzi talvolta adoperare può i ri-

ti ed autorità del Consiglio de' X. ne' casi di taglio violento degli argini de' fiumi, in testadure, impedimenti al corso dell'acque, e somiglianti disordini. E tanta fu riputata l'importanza di questa Magistratura, che a comporla (siccome il solenne Collegio) furono dichiarati inabili tutti i Nobili, che possiedono beni, o altro che abbia relazione alla Veneziana Laguna sul giusto riflesso, che possano anteporre il proprio al pubblico bene e vantaggio. Furono parimente esclusi que' Nobili, che sono privi di poter intervenire all'adunanze del Senato per le loro relazioni con la Corte di Roma.

Molte e molte furono le deliberazioni emanate da questa Magistratura e solenne Collegio in materia della Laguna, suoi Lidi, e fiumi, che scaricavano, o scaricano nella medesima, delle quali faremo un saggioso Epilogo nelle Dissertazioni preliminari al Saggio nostro Geografico. Laonde ora ci restringeremo ad esporre l'incarico a questa Magistratura affidato d'esigere dazj e gravezze sull'acque pubbliche suddette, o da' beni, ovvero da' Capitali in pubblico poter esistenti. Siccome poi non istimiamo confacente alla brevità di questo Saggio il dare una precisa descrizione di tutti i dazj, l'esazione de' quali fu alla detta Magistratura-

tura applicata, così discorreremo soltanto della gravezza del cinque per cento imposta sopra il Capitale d'ogni privata eredità, che deve per una sola volta essere dagli Eredi corrisposta al pubblico Erario; il che dicesi in Venezia *pagare l'Acque*. Incominciò questa gravezza nell'anno 1565 con Decreto del Senato, il quale giustamente pensò, che nessuna imposizione poteva essere più onesta, nè di maggior equità di questa, per cui si rilascia al Principato una minima porzione della conseguita eredità, che a' dovuti tempi contribuita non apporta agli Eredi peso aggravante. Molti furono i Decreti, che nella serie de' tempi si pubblicarono per dare stabile sistema all'esazione di questo Dazio. Primo in ordine fu quello del suddetto anno 1565; e con questo si dichiararono esenti da detta imposizione l'eredità provenienti da Padre, Madre, Fratello, Sorella, avo, ava, marito, e moglie. Nell'anno però 1572 volendo il Senato por freno a molte irragionevoli delusioni dovette dichiarare, che i figli, nepoti, o altri non legittimi siano tenuti al pagamento del cinque per centinajo sopra ogni eredità, legato, o donazione, eccettuati que' soli, che ricevessero il detto Beneficio per parte delle loro Madri. Nel susseguente anno fu-

rono eccettuati pure i *Legati ad pias causas*, che non eccedessero li Ducati 200, e quelli de' Laici, che non sormontassero li Ducati cinque, giacchè questi legati d'ordinario vengono fatti a persone misere, e giacenti in attuale stato di povertà.

Fu pure d'uopo nell'anno 1574, che il Senato dichiarasse con suo preciso Decreto, che se le donazioni tra privati non dovevano intendersi esenti dal pagamento del dazio, molto meno le grazie, pensioni, o cariche conferite dal Governo, e che però i graziati fossero tenuti a contribuire la consueta imposizione a proporzione dell'annua rendita, che ne ritraranno. Incominciò pure verso il termine di questo Secolo il Senato ad accordare l'esenzione di questa gravezza a molti Luoghi pii ed Ospitali della Città Dominante; pietoso costume, che via più si dilatò ne' Secoli susseguenti. A compimento di questa materia, che non deve essere da noi più riassunta, siaci permesso di continuarne la serie sin al presente, onde più facile riesca a' giovani studiosi comprenderne il sistema.

Nell'anno per tanto 1617 il Senato giudicò spediente distendere, come in fatti fu eseguito, la suddetta gravezza alle Provincie tutte dello Stato sì da Terra come da  
Ma-

Mare; furono però dichiarate esenti l' eredità, che provenissero da Padre, Madre, avo, ava, fratello, sorella, nipoti, e pronipoti, da fratello e sorella, quando però fossero legittimi e naturali. Nell' anno ancora 1619 uscì un nuovo Decreto, con cui furono obbligate alla contribuizione del dazio suddetto anche l' eredità pervenute *ab intestato*, eccettuate però quelle de' *Fideicommissi*, non meno che quelle de' Pronipoti. Dal detto anno 1619 sin alla metà del Secolo s' interessarono le Leggi ad ovviare alle frodi, inganni, e delusioni che apportar sogliono grave pregiudizio al pubblico Erario: e quindi nacque l' autorità accordata alla Magistratura di formare processi con inquisizione ec: e l' incarico inoltre addossato al Cancellier Grande, ed a' Cancellieri Inferiori di commetter a' Notaj il presentar alla detta Magistratura le copie di tutti i Testamenti ec. Dopo l' anno 1650 continuò il Senato a pubblicare altri Decreti di Massima. Di fatto nel 1655 si prescrisse, che i figliuoli naturali, quantunque legittimati, quando la legittimazione non sia seguita per susseguente Matrimonio, o che l' eredità in essi pervenisse per via della Madre, sieno costretti alla gravezza, egualmente chè li fratelli e sorelle uterine. Nell' anno poi

1663 non volle il Senato, che s'intendessero esenti nemmeno l'eredità vacanti per mancanza di Parenti, e perciò detenute nel Magistrato de' tre Cattaveri. Altra deliberazione ritrovo emanata nell'anno seguente 1664; e con essa oltrecchè fu rinnovato il Decreto comandante, che le donazioni tra' vivi s'intendessero obbligate al pagamento, si stabilì ancora per regola permanente, che tutti i Veneti Eredi, benchè graziati fossero da straniero Testatore, quando questi terminasse i suoi giorni in Venezia, o dentro i confini del Dominio, anzi quand'anche i Veneti venissero lasciati Eredi o Legatarj da qualche suddito Veneto, morto fuori dello stato, debbano soggiacere al consueto Tributo.

Perseverò il Senato anche nel XVIII Secolo a publicar alcuni Decreti su quest'interessante materia di pubblica Economia. Dopo varie regolazioni di poco rilievo, nell'anno 1718 deliberò, che generalmente ogni eredità, legato, o donazione sia tenuta a contribuir alla pubblica Cassa del Principato il cinque per cento, eccettuatì solamente Padre, madre, figli maschi, e discendenti maschi per linea retta, avo ed ava per parte sì del Padre come della Madre, fratelli, nipoti e pronipoti maschi,  
se.



se legittimi e naturali saranno, e parimente il Marito e la Moglie, se vi resteranno figli, o figlie. Altri Decreti meno essenziali uscirono negli anni 1719, 26, 29, 32, e finalmente 1745, i quali possono leggersi nel Capitolare della Magistratura all' Acque, di cui ora ragioniamo. Daremo fine a quest' Articolo con l'osservare, che nell' anno suddetto 1745 riflettendo il Senato alla gravità delle materie affidate a quest' Ufficio, ne accrebbe il numero eleggendo uno col titolo d' *Aggiunto*, cui si applicò il nome ed incarico d' Inquisitore con autorità di soprantendere agli affari del Magistrato, cioè a dire giro di scrittura, economia, Ministero, e generalmentc a tutti gli affari spettanti alla materia dell' acque; anzi con Decreto dell' anno 1754 al solo Inquisitore fu commessa l' imposizione del cinque per cento sopra l' eredità e legati giusta le Leggi soprammentovate.

*Istituzione della Magistratura de' V Savj alla Mercanzia nell' anno 1506.*

X. I gravissimi discapiti sofferti dalla Mercatura Veneziana sulla fine del XV, e principio del XVI Secolo, già da noi accennati, anzi dilucidati nella Dissertazione XIX,

chiamarono a sè l'attenta vigilanza del Senato; laonde nell'anno 1506 deliberò, che eletti fossero cinque Nobili del suo Corpo, pratici del navigare, e di mercanteggiare, i quali col corrispondente Ministero risiedessero in Rialto, e chiamando a sè i più illuminati Mercatanti procurassero di rintracciare la vera cagione de' nati disordini, e di apprestarvi il più conveniente rimedio. La durazione nell'Ufficio di questi cinque Soggetti, appellati *Savj alla Mercanzia*, fu determinata ad anni due. Ritrovasi il Decreto istitutivo nel Capitolare di questa rispettabile Magistratura. Fu provisionale però non già ordinaria la sua creazione, onde secondochè esigevano le nuove emergenze era rinnovata, o soppressa, finchè nell'anno 1517 il Senato conoscendo la massima importanza della medesima la dichiarò permanente col soprammentovato titolo di *Savj alla Mercanzia*; e le fu dal Consiglio de' X e sua Aggiunta accordato l'ingresso nel Senato. In progresso di tempo con replicati Decreti fu regolata, e ridotta a perfezione la polizia interna di quest'interessante Magistrato. Di fatto furono incaricati i Cinque Savj di presentare le lor opinioni al Collegio de' Savj, le quali s'aggiassero intorno al miglioramento del traffi-

co Nazionale; al qual fine fu ad essi accordato il diritto di rivedere le tasse fatte da' Governatori dell'Entrate e da' Provveditori di Comune. Fu pure comandato, ch'essi presieder dovessero a' Visdomini della *Tavola d'entrata*, e che esercitar potessero giurisdizione sopra tutti i Ministri delle Magistrature alla Mercatanzia spettanti, ed alla direzione delle Arti. Così ritrovo deliberato dal Senato negli anni 1518, e 1520. Nell'anno poi 1527 il Consiglio de' X con la sua Aggiunta conferì a' cinque Savj suddetti la facoltà di propor al Senato la diminuzione de' pubblici dazj, quando essi li giudicassero nocivi alla Mercatura.

Ciò non ostante nello stesso anno 1527 giudicò il Governo, che non fosse sufficiente la vigilanza dell'istituita Magistratura a provveder a' bisogni ed a riparare i disordini del traffico Nazionale; laonde sull'orme della costumanza de' precedenti Secoli ordinò l'erezione d'un Collegio composto de' detti Cinque Savj, de' Governatori dell'Entrate, e de' Provveditori di Comune, al quale s'affidarono due importanti incarichi, l'uno, cioè, di stimare con ogni giustizia le mercatanzie nelle Dogane da mare, e da terra, all'Entrata da Terra, al Fondaco de' Tedeschi, ed alla *Ternarìa* vecchia, l'altro di

li-

liberare, tassare, e limitar ogni e qualunque merce, che uscisse da Venezia, quanto alle spese. Fu però tolta al Collegio qualunque ingerenza ne' dazj pubblici, come materia riserbata alla Sovrana autorità del Senato.

Rilevata dal Governo l'utile vigilanza della Magistratura de' Cinque Savj, nel corso degli anni susseguenti delegò alla medesima altri diritti ed ispezioni. Di fatto nell'anno 1540 affidata fu ad essa la cura e soprantendenza d' esaminare le mercedi, salarij, o provigioni, che accordano le Camere tutte della Città e Luoghi sudditi, non meno, che quelle corrisposte a' Ministri esattori de' dazj con facoltà di toglier quelle, che giudicassero superflue, o eccessivamente gravose all' Erario. Nell'anno poi 1541 se le commise pure la vigilanza sopra gli Ebrei Levantini, i quali abitavano nel Ghetto di Venezia, e nel 1550 il diritto di rivedere unitamente a' Governatori dell' Entrate gli affari del Fondaco de' Tedeschi posto nella Dominante. Altre ispezioni acquistò pure nell'anno 1553, vale a dire, la facoltà di approvar, ovver abolire le deliberazioni delle fraglie Laiche, spesso nocive all' universale Mercatura della Nazione, senza che perciò s'intendesse priva dell' antico suo diritto.

ritto la Magistratura de' Provveditori del Comune. Nell'anno pure 1570 la presidenza sopra tutti i Cottimi con l'obbligo però di riferir al Senato; dal qual Consesso appunto uscirono tutti i sopraccennati Decreti. Nell'anno finalmente 1588 s'appoggiò alla medesima l'importantissima materia della navigazione, o delle sicurtà, o siano assicurazioni de' Navigli in que' casi, ne' quali v'entrassero attinenze a qualche Principato straniero.

A compimento della polizia interna di questa Magistratura, che non deve essere da noi più riassunta, soggiungeremo, che nell'anno 1625 si deliberò, che le sentenze de' Cinque Savj alla Mercanzia negli affari appartenenti a' Turchi, ed agli Ebrei sudditi all'Imperio Ottomano sieno inappellabili, senza che gli Avogadori del Comune, gli Auditori delle sentenze, o qualunque altra Magistratura possa sospenderne l'esecuzione. Ma perchè l'inappellabilità in un Governo Aristocratico non deve così facilmente concedersi ad una particolare Magistratura, indi a poco si dichiarò, che rimanesse agli aggravati aperta la via di supplicare la *Signoria*, perchè questa a lor destinasse Giudici delegati, che pronunziassero sopra le lor appellazioni. La Nazione pure degli

Ar-

Armeni per conto de' lor affari mercantili fu affidata dal Senato all'attenta vigilanza de' Cinque Savj nell'anno 1676, toltane ogni ingerenza al Magistrato della Giustizia Vecchia. Altro non ci rimane ad accennare se non due Decreti l'uno dell'anno 1682, e l'altro del 1701. Col primo si determinò, che uno de' Cinque Savj suddetti debba costantemente esercitare l'incarico d'Inquisitore nella medesima Magistratura, onde ovviare a' contrabbandi, ed altre materie spettanti al commercio. Col secondo si decretò, che i Cinque Savj durassero in Carica per anni due, onde la breve durata non escluda l'esperienza, assai necessaria negli affari civili, e massime nella complicata mole de' mercantili.

*Istituzione de' tre Proveditori alle Pompe  
nell'anno 1514.*

XI. Fu cura costante di tutti i ben regolati Principati, e Repubbliche in ogni età il frenare il lusso ed il fasto troppo nocivo per la smoderata mollezza, e vanità, che introduce nelle particolari famiglie con universale irreparabile danno delle ricchezze dello Stato. In Venezia, benchè non possiamo supporre, che gli antichi Cittadini

fos-

fossero immuni di quest'infezione massime ne' tempi della floridezza dell'attivo Nazionale commercio, non esiste tuttavia Legge anteriore all'anno 1488, la quale però si riferisce ad altra già emanata nel 1476. Nell'anno poi 1499 incominciò il Consiglio Maggior a creare provisionalmente tre *Savj sopra le Pompe*; così venendo appellato il lusso in Venezia. Indica questa deliberazione esistente altra provisionale Magistratura di tre *Proveditori contro esse Pompe*, la quale venne in detto anno sospesa, perchè stimata fu sufficiente quella de' tre *Savj* sopra indicata. Ritrovo, che nell'anno 1512 furono eletti di nuovo tre *Savj*, i quali dovessero inquirire alle spese superflue de' Cittadini, onde correggerne gli abusi. Durarono quest'elezioni di *Proveditori* e *Savj* provisionali fin all'anno 1514, in cui il Senato dichiarò ordinaria e permanente la Magistratura de' tre *Proveditori* suddetti sopra le *Pompe*, riconfermata dal Consiglio Maggior nell'anno 1517.

Sin all'anno però 1562 poco rilevanti furono i regolamenti fatti dalla suddetta Magistratura. Nel detto anno il Senato ne provide con suo Decreto, la di cui esecuzione fu affidata a' *Proveditori* medesimi. S'aggi-  
ra questa deliberazione principalmente a fre-

nare l'eccessivo lusso delle Nozze solenni, Conviti, vesti, ornamenti, uso eccedente di Carrozze nell'acquistata Terraferma d'Italia, di Cavalli, e di Servi numerosi. Non si trascurarono nè meno gli addobamenti delle Case e Palazzi; si comandò moderazione nelle solennità de' parti, de' Battesimi ec. Ad onta però di cotanto precisa riforma si vide necessario nel detto anno di perfezionare l'interna polizia di questa Magistratura con l'istituzione di due *Sopraproveditori* dell'ordine del Senato, oltre li tre ordinarij Proveditori, che si prendevano indistintamente dal Corpo Aristocratico. Si prescrisse adunque dal Senato, di cui era il Decreto, che tutti questi Nobili, formando un Collegio, adunare si dovessero tre giorni in ogni settimana; che giurassero le loro sentenze; che castigassero i Padri per i figliuoli delinquenti, i Mariti per le loro Mogli; e se il reo fosse Nobile, dovesse dal Collegio pubblicarsi la sua colpa nell'adunanze del Consiglio Maggiore; che il Notajo del Collegio esibisse in ciaschedun Mese a quello de' Savj la nota de' contraffattori, e finalmente, che il Doge, o Vice Doge in ciaschedun mese chiamasse alla sua presenza la Magistratura suddetta, e le facesse rinnovar il consueto giuramento di



eseguire fedelmente le Leggi. E' degno ancora di osservazione, che essendo il Senato molto distratto nelle molteplici cure delle materie alla sua vigilanza affidate, delegò al sopraccennato Collegio la facoltà di provvedere colle proprie sue deliberazioni contro il lusso a norma dell' emergenze.

Siccome sarebbe cosa troppo diffusa il ragionare quì di tutte le deliberazioni fatte nel corso degli anni contro il Lusso, o sieno le *Pompe* in Venezia, così rimettiamo i giovani studiosi al Capitolare di questa Magistratura, dove tutte si ritrovano registrate; avvertendo soltanto, che le più essenziali uscirono negli anni 1578, 1594, 1602, 8, 33, 49, e qualcheduna dal braccio posente del Consiglio de' X, che si prese la giusta cura d'un male cotanto fatale alla Repubblica.

*Istituzione de' tre Riformatori dello Studio di Padova nell' anno 1516.*

XII. Fu già da noi dimostrata nella Dissertazione XVI, la costante premura del Veneziano Governo di promuovere nella suddita Gioventù la coltura delle Scienze, e la retta educazione coll'istituzione di tante pubbliche Scuole ed Accademie, delle quali

li in essa Dissertazione segnata abbiamo l'origine. Fu parimente nella medesima accennata la distinta predilezione del Senato per la conservazione e decoro dell'Università di Padova, di cui abbiám fatto pure qualche cenno nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio*, inserito nel Tomo II. di questo Saggio. Laonde a compimento, e maggior lume di quanto siamo a dire sulla creazione de' *tre Riformatori dello Studio di Padova*, siaci permesso di brevemente ragionare sull'origine, progressi, e stato attuale, in cui ritrovavasi così famosa e nobile Università nell'anno 1516, epoca dell'istituzione della sopraccennata Magistratura, che forma il soggetto di quest' Articolo.

Molti sono adunque gli Scrittori, che della celebre Università di Padova hanno con molta erudizione trattato; ma non riuscì giammai ad alcuno di essi di rintracciare l'origine precisa, e primo incominciamento della medesima, che involto in folte tenebre tuttavia se ne rimane. Di fatto Niccolò Comneno Papadopoli nel principio della sua Opera, altrove da noi allegata, non riconosce altra origine di questa Università, che dal tempo del Romano Pontefice Urbano IV, il quale nell'anno 1262 ad istanza del Vescovo Giovanni Transalgar-

gardo confermò la medesima col seguente Diploma: *Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Episcopo Paduano Salutem & Apostolicam Benedictionem. Lecta coram nobis Fraternalitatis tuæ petitio continebat, quod Rectores Universitatis Magistrorum, & Scholarium Paduæ deliberatione provida statuerunt, ut Scholares ipsius Universitatis qui debent in Magistros assumi, coram Episcopo Paduano, presentibus Doctoribus Universitatis ejusdem examinari debeant diligenter, & idem Episcopus eis, si reperiantur idonei, debeat docendi licentiam concedere. Et quod statutum hujusmodi est, ut affirmas, inviolabiliter observatum, igitur tuis supplicationibus inclinati statutum ipsum, sicut est provide factum, ratum habentes & gratum auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus, decernentes, ut qui secus ibidem sibi Magistri nomen assumerit, pro Magistro nullatenus habeatur. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere.* &c.

E' riflessibile, che l'erudito Vettor Sandi con manifesto anacronismo pone Eugenio IV invece d'Urbano. Discorda dal Papadopoli Antonio Riccoboni, il quale la riconosce fondata verso l'anno 1222, dicendo, qualmente l'Imperatore Federico II, in comprovazione del giurato suo odio al Ro-

mano Pontefice annullò nel detto anno l'Università di Bologna, e la trasportò a Padova. Rapporta egli la seguente testimonianza, che stimò esser un frammento degli Annali antichi di Padova medesima. *Joannes Rusca Novocomensis II Patavii Prætor electus hoc anno juste quidem jus dixit, Frederico in Civitates Ecclesiæ saviente, præcipueque in Bononiam, quam pene evertit, & Studium generale, illa fere penitus eversa, Patavium transtulit, protinus ab Honorio Pontifice anathemate notatus, Imperialique dignitate privatus &c.* Filippo Tomasini, Pappirio Massone, Sertorio Orsato, e lo Scardeone non sono nemmeno tra loro concordi. Di fatto taluni di questi vogliono, che l'Università fosse fondata dall'Imperatore Carlo Magno dopo la metà del Secolo VIII, altri ciò negano, come fa pur Angelo Portenari nella sua *Felicità di Padova*, ove ardi di scrivere, *che ci è data grande occasione di credere, che mentre regnarono gli Imperatori Romani Padova abbia avuto e Pubbliche Scuole, e Publica Accademia.*

Altra via presero Jacopo dall'Arena, Baldo degli Ubaldi, il Bartolo, l'Abate Pannormitano, ed altri; non trovando essi privilegio alcuno degli antichi tempi posero in questione la di lei legittimità, e decisero,

ro, che la sola inveterata consuetudine le aveva dato forza di vera Università. Trattò pure dell'origine della medesima il chiarissimo Lodovico Antonio Muratori nelle dotte sue Dissertazioni 43 e 44, ove dimostrando l'infelicità delle Scienze d'Italia verso l'anno mille dell'Era Cristiana, afferma che essa non può vantare Scuole di Scienze sotto l'anno 1000 suddetto. Che Carlo Magno, distrutto ch'ebbe il Regno Longobardico, procurò di propagare l'Arti liberali nella Francia e nella Germania, e che desiderò di fare lo stesso anco in Italia, ma che quì non gli riuscì di trovar uomini di tanta vaglia. Che l'Imperatore Lotario nell'anno 803 parlando nel suo Capitolare della Dottrina d'Italia disse, *cunctis in locis est funditus extincta*, e che per rinnovare le Lettere non fondò pubbliche Scuole di Scienze, ma mandò Maestri in alcune Città per insegnare la Gramatica. Finalmente egli nega l'esistenza dell'Università di Bologna al tempo dell'Imperatore Teodosio, e scrivendo di quella di Padova dice: *io stimo nata l'Università di Padova dopo il 1200*. Dissente dal Muratori finalmente l'Abate Jacopo Facciolati, ( Synt. Pag. 9 ) il quale pensa, che vi fosse a Padova l'Università innanzi il Secolo XIII,

poichè si ritrovano alcuni Dottori in que'tempi, come Giovanni Caccio, che fu poi Vescovo, il quale nella sua sepolcrale iscrizione viene detto *Sacrorum Canonum Doctor*, e Gerardo Pomanello: *cum regeret in legibus in domo Martini de Goso iuxta maiorem Ecclesiam Paduanam*; ma però vi pone egli questo riserbo: *puto ante Saeculum XIII Patavii Gymnasium fuisse, Si Gymnasii nomen late sumatur.*

Comunque sia, è certo, che Papa Clemente VI con suo Diploma, registrato dal Lunig ( *Cod. Diplom. Ital. Tom. 2, Sec. 6, Art. 20* ) non solamente confermò le cose già stabilite dal suo Antecessore Urbano IV, ma donò a questa Università tutte l'esenzioni e privilegj, che si giudicavano competenti a ciascheduna Università, ed a tutti i Maestri, Dottori, e Scolari, finchè in essa dimorassero. Aggiunse però Clemente, che i Dottori per promuovere qualche Scolaro alla Laurea Dottorale giurino in mano del Vescovo, o del suo Vicario con tutta segretezza di riconoscer idoneo il Candidato, da essi esaminato.

Ne' primi tempi era composto lo Studio da due separate Scuole; l'una professava il Giure Cesareo e Pontificio, l'altra la Filosofia e la Medicina, governate prima am-  
due

due da un solo Rettore, indi da due, uno vale a dire, degli Oltramontani, l'altro dei Cisalpini Scolari. Durò quest'ordine sin al governo di Francesco III da Carrara, e allora ( era l'anno 1299 ) si separò affatto lo Studio della Filosofia e Medicina da quello del Giure, si disunirono i Rettori, e vi si formarono Statuti diversi. Si deve di fatto a' Carraresi il merito d'aver ampliata e decorata questa Università. Poco fece Giacomo, perchè disturbato da continue moleste guerre, molto Marsilio, e molto più Giacopino da Carrara, cotanto lodato dal celebre Francesco Petrarca, chiamato da Giacopino medesimo ad insegnare le belle Lettere nella detta Università. Tutti in vero i Carraresi si studiarono di far venire da varie Regioni i più valenti Professori, ed accordarono allo Studio ampli privilegj, registrati dal Tomasino, i quali si riducevano principalmente a questi Capi: erano esenti i Maestri da ogni e qualunque gabella, immunità indi a poco estesa agli Scolari, ed a que' Cittadini, che ad essi davano ospizio. Godevano i Rettori dell'Università il diritto di stipendiar i Maestri, di licenziarli, e di giudicarli, eccettuate le cause criminali maggiori, riserbate alla Sovrana podestà del Principe; s'accordava ai Rettori

( non già agli Scolari ) la facoltà di portar armi, e di tener al loro servizio uomini armati; e finalmente sì alli Professori, come agli Scolari fu conceduta la Cittadinanza di Padova, quando provassero onestà di natali, e congruo annuo sostentamento.

Acquistata dalla Veneziana Repubblica la Città di Padova nell'anno 1405, come nel precedente Tomo fu da noi esposto; bentosto si prese ella il pensiero, che ad un Saggio Principe si conveniva, della retta direzione dell'Università. Di fatto il Senato vegliando alla sua conservazione delegò nell'anno 1406 al Collegio ordinario de' Savj la direttiva presidenza sopra la medesima con annuo stipendio del pubblico Erario; vietò con Ducali circolari a tutti i sudditi dello Stato sì da Terra, come da Mare il trasferirsi altrove, che a Padova allo studio delle scienze, confermò a richiesta della Città suddetta gli antichi privilegi dell'Università, ed indi con Decreto diretto a Tommaso Mocenigo allora Pretore in Padova, poi Doge di chiara memoria, fu soppresso lo studio di Vicenza, non meno che quello della Città di Trivigi. Così negli anni 1414, e 1418. In cotal guisa prese vigore grande l'Università di Padova, ed andò accrescendosi fin all'anno 1450. Con-

ti-



tinuavano nel detto anno separate le due Scuole di *Artisti*, cioè, Filosofi, Medici, e Teologi, e quella de' *Giuristi*. Ma frequenti essendo le dissensioni fra le medesime, deliberò il Senato di riunirle in una sola, e quì propriamente incomincia il titolo d' *Università Veneziana*. Il Senato pure con Decreto, emanato nell'anno 1458, Doge essendo Pasqual Malipiero, vegliando alla conservazione della medesima, oltre aver riconfermate le deliberazioni degli anni 1414 e 1418 ordinò severamente, che i Sudditi Veneziani non potessero far i loro studj in altra Scuola, o che essendo altrove creati Dottori, non godessero de' consueti privilegi della Laurea Dottorale; anzi incapaci fossero ad esercitare quegli Ufficj secolari ed Ecclesiastici sì in Venezia, come nello Stato, all' esercizio de' quali fosse requisito necessario il Dottorato.

Molti altri Decreti si fecero dal Senato per regolare le Cattedre, e i Professori. Tra questi due sono degni di particolare memoria. Il primo si pubblicò nell'anno 1471, e con esso si proibì a' Nobili Veneziani di sostenere Cattedre in quell' Università anche senza stipendio alcuno, quando due anni prima era stato concesso senza salario o pubblico appanaggio. L' oggetto di

questa Legge era di vietare, che i Nobili non si allontanassero dall'accudir a' negozj politici della loro Patria. Il secondo Decreto fatto nell'anno 1480 comandò, che non potesse essere Professore nell'Università di Padova, chi non era insignito della Laurea Dottorale in qualche Università di Governo o Principato Sovrano; e in cotal guisa esclusi furono que'Dottori, che vengono creati da' Conti Palatini dell'Imperio, non solamente perchè Principi di minor grado, ma perchè le loro Scuole non sono cotanto celebri, e famose. Concorse pure nell'anno 1489 il Romano Pontefice Innocenzo VIII (non già Eugenio IV come scrive l'erudito Vettor Sandi, poichè lasciò Eugenio di vivere nel giorno 23 febbrajo dell'anno 1447) ad accrescer il numero degli Scolari, e quindi lo splendore di questa Università con un suo Diploma, con cui rinnovando gli antichi privilegj Pontificj dispensò ogni e qualunque Beneficiato, finchè egli dimorasse nell'Università di Padova, dalla residenza nelle sue rispettive Chiese, e Beneficj, senza che perciò esso perdesse i frutti de' medesimi per anni sette. Accordò pure, che i giovani iniziati negli Ordini sacri, ed i Sacerdoti che possiedono Dignità e Canonici nelle Chiese Cattedrali, ed i Pa-

rochi pure possano studiar il Giure Pontificio in essa Università per anni cinque, e ricevervi la Laurea Dottorale, senza che loro ostino le precedenti Bolle Pontificie altramente disponenti, nè li Canoni de' Concilj Provinciali, Sinodi, Statuti, o antiche consuetudini anche giurate di qualche Chiesa. Ecco lo stato felice, in cui si ritrovava l'Università di Padova al termine del XV. Secolo.

Ma i turbamenti ed i mali che prodotti furono dalla lunga ed asprissima guerra dopo la Lega fatta in Cambrai, di cui nel seguente Capo tesseremo la Serie, interrotto avevano del tutto il corso degli Studj; e l'Università spoglia di Maestri, e di Scolari giaceva nel massimo abbattimento. Laonde ricuperata gloriosamente dalla Repubblica la perduta Terraferma d'Italia, rivolse il Senato la sua attenta vigilanza a farla risorgere dalla sua fatale decadenza. Ecco adunque il momento, in cui si creò la gravissima Magistratura col titolo di *Riformatori dello Studio di Padova*. I primi Soggetti furono eletti nell'anno 1516. Sin a questo tempo era delegata la presidenza dell'Università a' pubblici Veneti Rettori, i quali il tutto riferendo al Senato, dipendevano dalle Sovrane sue deliberazioni; ed il Ve-

scovo riteneva l'antico Incarico di *Gran Cancelliere*. Nel seguente anno 1517 con preciso Decreto dichiarò il Senato l'ispezioni e diritti della nuova Magistratura de' tre Riformatori. Si delegò adunque alla medesima la podestà di elegger i Maestri, ammettere Scolari, prescrivere gli stipendj, regolar il metodo degli Studj, e di stabilire con l'autorità Sovrana del Senato tutto ciò, che fosse creduto vantaggioso allo splendore di detta Università.

Dall'anno 1516 sin al 1527 l'elezione de' tre Riformatori facevasi nel Collegio ordinario de' Savj, ma nel detto anno 1527 fu essa trasportata al Senato, cui doveano comunicar i Riformatori tutte le loro deliberazioni riguardanti l'Università suddetta. E' ben vero, che la scelta de' Maestri meno principali facevasi dall'Università, ma riflettendo il Senato nell'anno 1560 a' gravi disordini, ed interne fazioni, che questa produceva, privò l'Università d'ogni diritto sulle elezioni de' Maestri, che furono a' Riformatori, e col loro mezzo al Senato medesimo riserbate. Fu allora, che il Senato stesso accordò alla Città di Padova la scelta de' Maestri alle terze Cattedre, vale a dire, di quelle Artì e discipline, che hanno tre distinti Professori. Raccomandata la  
di-

direzione dell'Università alla Magistratura zelante de' Riformatori, infiniti per così dire, furono i provvedimenti sin a' giorni nostri da essa fatti, e dal Senato avvalorati, quali altro scopo non hanno che la conservazione, ed accrescimento dello splendore e buon ordine di questa prediletta Università. Noi quì li passiamo sotto silenzio, perchè troppo eccedenti i ristretti confini d'un Saggio Storico; si possono però leggere negli Storici della stessa Università, ne' Libri rossi de' Riformatori, e ne' Libri della Compilazione delle Leggi ec.

Prima di tralasciar il discorso dell'Università di Padova, appellata dal Sanson nel suo Atlante *totius Italiae Universitas celeberrima, & veluti Atheniensis Areopagus, quae semper Viros in omnium ingenuarum Artium genere claros, & celebres fovit, auxitque*; voglio avvertire i giovani studiosi, che questa Università viene volgarmente detta lo *studio del Bò*, su la quale denominazione molto hanno scritto gli Eruditi. Di fatto Ottavio Ferrari nella Prolusione V discorrendo della voce *Bò*, mostra esservi state altre Accademie, che presero la denominazione da altri animali. Quindi passa ad esporre la grande stima, che in ogni tempo appresso le gentili Nazioni s'ebbe del Bue,

e conchiude, che la persona, la qual entra in questa Università deve prepararsi a gravi fatiche, quando voglia riuscir con onore, e acquistare robustezza negli studj. Diversa è la spiegazione del soprammentovato Antonio Riccoboni. Riporta egli un' Orazione recitata nella Chiesa di Santa Giustina in onore di San Luca protettore de' Professori di Medicina, ed ivi lodando quell' Evangelista, cui giusta la visione del Profeta Ezechiello viene attribuito come simbolo il Bue, dice, che forse a quest' Università sarà stato assegnato un tal nome per significare appunto la protezione di esso Santo sopra lo studio. Il Salmon poi nella sua Descrizione di Padova fu di parere, che questa voce *Bò* fosse un numero Arabo, il quale significhi le sessanta Cattedre dell' Università. Ma con buona grazia dell' uno e dell' altro Scrittore diremo, che essi s' ingannarono, mentre è cosa certa, che il luogo, dove è piantata l' Università, chiamavasi il *Bò* molto prima, che ivi fosse trasportata. Sicura prova di questa verità ricavasi dallo statuto de' Leggisti Pag. 177, dove leggesi nell' Istrumento di Livello di porzione di quel terreno all' anno 1493, che quelle Case erano *olim* (vale a dire prima della traslazione dell' Università) *appellate*  
*bos-*

*hospitium Bovis*. Di fatto in quel sito era anticamente un'Osteria, che aveva l'insegna del *Bue*, la quale diede la denominazione a quel recinto, e non andò più in dimenticanza. Altre più precise particolarità di questa celebre Università riserbiamo al Saggio II. Geografico.

La direzione dell'Università di Padova non è la sola materia affidata alla gravissima Magistratura de' tre *Riformatori*. Si commise pure a' medesimi la vigilanza sulle Cattedre istituite nella Città Dominante, e su tutte le Scuole, che in essa si ritrovavano; delle quali ragionato abbiamo nella Dissertazione XVI. Un'altra ispezione importantissima appoggiata a questa Magistratura fu quella della stampa de' Libri, lor approvazione, o proibizione con quelle precise Leggi e Metodi, già da noi dilucidati nella Dissertazione XI.

A compimento di quest'Articolo ci rimane a trattare succintamente della pubblica Libreria di San Marco affidata pur a' Riformatori suddetti, e quindi dell'istituzione de' pubblici Nobili Bibliotecarj, e Cittadini Custodi della medesima, come promesso abbiamo nella Dissertazione XVI in parlando de' *Codici Greci*, che formano la Biblioteca del Cardinale Bessarione, *Nicena* perciò ap-  
pel-

pellata. La Libreria di San Marco adunque deve il suo primo incominciamento al celebre Francesco Petrarca, nome assai rinomato nella Repubblica delle Lettere. Mosso egli dalla grandezza della Città Dominante Venezia, dall'opportuna situazione della medesima alla coltivazione delle Scienze, e dalla stima de' Cittadini verso di lui risolvette di donare alquanti de' suoi Libri alla Veneziana Repubblica, e di dar in cotale guisa cominciamento ad una pubblica Libreria. Tanto egli eseguì nell'anno 1362 con una Cedola, in cui raccomandò, che i Libri non fossero in tempo alcuno alienati. Accettò il Governo con sentimenti di gratitudine il dono, e fece collocare i Libri (come congettura l'erudito Sig. D. Giacomo Morelli nella dotta sua Dissertazione Storica sulla Libreria di San Marco altrove da noi lodata) in una picciola Camera vicina a' quattro famosi Cavalli di bronzo, che sulla facciata della Ducale Basilica di San Marco si veggono.

Il dono del Petrarca fu seguito da altro più considerabile, fatto dal celeberrimo Cardinal Bessarione Arcivescovo di Nicea nell'anno 1468 Doge essendo Cristoforo Moro. Per comprendere quanto grande fosse il regalo del Bessarione nel donar alla Re-  
pub-



pubblica la sua Libreria (il valore della quale giusta l'asserzione del Platina ascendeva a 30000 Zecchini) convien leggere la Lettera del Cardinale medesimo, che contiene la donazione de' Codici, scritta alla Repubblica nel suddetto anno 1468; la quale dopo il Sanudo, Piero Giustiniano, il Goldasto ed altri, fu riferita per intiero nella sua Dissertazione dal sopraddetto Sig. Ab. Morelli con molte correzioni; avendone fatto diligente riscontro sopra un Codice Manoscritto del XV Secolo. Riuscì gratissimo il dono alla Repubblica, la quale nel seguente anno 1469 al Maggiordomo di esso Cardinale, che portò seco a Venezia i Codici, e li presentò al Governo, diede in regalo quattrocento Ducati.

Non si tosto vennero i Codici del Besarione a Venezia, che pensò il Senato di collocarli in luogo conveniente per conservarli e farne uso. Fu adunque nell'anno medesimo comandato, che a ricetto di essi si adattasse la Sala allora chiamata *Novissima*, ed ora dello *Scrutinio*. Indi a poco furono altrove trasferiti, e raccomandati alla vigilanza del Magistrato al Sale con dipendenza de' Procuratori di San Marco nell'anno 1485. Dopo varie vicende nell'anno 1515 addì cinque Maggio deliberò finalmente il  
Se-

Senato la fabbrica d'un sontuoso edificio, dove permanentemente fossero que' pregiatissimi Codici collocati. La fabbrica (Opera dell'immortale Sansovino) fu eretta dirimpetto al Pubblico Palazzo, e condotta a perfezione nell'anno 1536. Seguitavano a tenerne custodia i Procuratori di San Marco ed il Magistrato al Sale, e la presidenza era affidata al Consiglio de' X. Questo Connesso nell'anno 1545 delegò la cura della Pubblica Libreria alla descritta Magistratura de' *tre Riformatori dello Studio di Padova*.

Poco tempo però perseverò nella Magistratura de' tre Riformatori la custodia della pubblica Biblioteca di San Marco, essendo questa passata nel Bibliotecario a ciò destinato. Primo tra questi fu Marco Barbarigo, indi il di lui fratello Agostino, cui succedette Marco Antonio Sabellico, creduto dall'erudito Vettor Sandi il primo, che occupasse sì luminoso impiego. Al Sabellico fu dato Successore nella persona di Andrea Navagero, e quindi si fortificò il costume di nominare sempre Soggetti ragguardevoli dell'Ordine Patrizio, la serie de' quali fu tessuta dal soprammentovato D. Giacomo Morelli, alla cui eruditissima Dissertazione rimettiamo i giovani studiosi. Scrive il suddetto Sandi, *che nell'anno 1575 si vide ab-*  
*bi-*

*bisognar un meccanico custode famulante, e s'istituì*. Ma se avesse egli riflettuto sì alla mente del Senato nel creare l'impiego di *Custode della Libreria di San Marco*, come pur al merito singolare, e profonda dottrina de' Soggetti destinati al nuovo incarico, non avrebbe certamente adoperate le parole *Meccanico Custode famulante*. Di fatto il primo, che sostenne il detto impiego, giusta l'asserzione del soprammentovato Sig. Abate Morelli, fu il Dottore Giovanni Sozomeno Nobile dell'Isola di Cipro, eletto nell'anno 1629, eccellente Professore di Lingua Greca nel Collegio Urbano di Roma, ed adornato di squisita dottrina. Dopo il Sozomeno cadde la scelta sempre in uomini Letteratissimi, come può agevolmente rilevarsi dalla serie de' *Custodi*, inserita dal Signore Morelli nella più volte mentovata Dissertazione.

*Istituzione dellì due Censori nell'anno 1517.*

XIII. L'ambito riputato rovinoso alle Repubbliche, perchè contamina la purità della distributiva giustizia, non fu frenato con severe Leggi nella Veneziana se non dopo il XIII Secolo di N. S. Essendosi allora ampliata la dominazione della Repub-

blica, e quindi essendosi istituite molte onorifiche Reggenze e Magistrature, cominciò anche in Venezia a serpeggiare questo morbo. Accorse perciò pronto il Governo a fermar il corso di sì funesto male. Si promulgarono adunque molte Leggi, le più essenziali delle quali quì registreremo, onde maggiormente rilevare possano i giovani studiosi lo spirito del Governo nell'istituzione della nuova Magistratura, di cui in quest' Articolo siamo a ragionare. Le Leggi oltre l'essere affittive e pecuniarie, aggiunsero a' Nobili l'obbligo pure di giurare la lor osservanza, facendo in cotal guisa la Repubblica retto uso della Religione, che deve essere la guida sicura de' Cittadini Cristiani. Voglio però avvertir da principio, che in Venezia l'ambito dicesi *Broglio*, denominazione proveniente dal luogo, ove i Nobili fanno i lor ufficj e maneggi per impetrare da' Concittadini quegl'Incarichi, a' quali essi aspirano, come più diffusamente esposto abbiamo nel Tomo V di questo Saggio.

La più antica Legge credesi quella emanata nell'anno 1303 registrata negli antichi e moderni Capitolari del Consiglio Maggiore. Si comandò con essa ad oggetto d'impedir li maneggi istantanei nella general  
adu-

adunanza del Corpo Sovrano, che chiuse le porte di quel Consessò ognuno de' Nobili sieda nel luogo ad esso destinato. Nell'anno poi 1320 il Consiglio de' X inculcando l'osservanza dell'antiche Leggi, rinnovò l'obbligo del giuramento, che prestar devono i Nobili. Erasi già commesso al medesimo Consiglio de' X, ed agli Avogadori del Comune l'esecuzione delle Leggi Sovrane sotto debito di giuramento di farle osservare, e di castigare i Nobili delinquenti in materia di *Broglio* con pene pecuniarie, e privazione temporanea di voce attiva e passiva ne' Consessi tutti della Repubblica. Col detto Decreto adunque dell'anno 1320 si stabilirono due fondamentali provvedimenti: col primo si prescrisse, che i Capi del Consiglio de' X e gli Avogadori del Comune uniti al Consiglio Minore de' Dogi, senza il concorso di nessun altro Consesso, potessero castigar i Nobili delinquenti in materia d'ambito. Il secondo stabilì, che senza formazione di processo si desse fede al detto d'un solo de' surriferiti Capi, Avogadori, e Consiglieri, quando egli asserisse d'aver udito, ovvero veduto; laonde senza altre prove si dovesse passar ad infliggere la pena dalle Leggi all'ambito imposta.

Sino a quel tempo però non erano speci-

ficati i punti di ambito colpevole. Ritrovo un Decreto del Consiglio de' X emanato nell'anno 1427, con cui si dichiarò materia colpevole d'ambito, quando il Nobile Candidato prega del suo favorevole suffragio il Concittadino votante. Fu questa deliberazione riputata di cotanta importanza, che s'aggiunse obbligo al Nobile pregato di denunziar il pregante agli Avogadori del Comune, esecutori allora principali contro il *Broglio*. Dilatatosi il Dominio nella Terraferma d'Italia verso la metà del XV Secolo, erasi pur in onta delle già promulgate Leggi ampliato l'ambito ne' Nobili Aristocratici. Di fatto le preci erano colpe leggere, e quasi inosservate, frequenti erano le conventicole segrete e palesi, i maneggi de' Congiunti del Nobile aspirante a qualche Dignità divenivano così sfrontati, che costringevano i Concittadini a previa dichiarazione del loro Voto alla presenza di Testimonj, quindi nascevano frequenti gli odj, le fazioni, e le dissensioni, che minacciavano grave pericolo all'interna tranquillità della Repubblica. La dolorosa Storia di quest'emergenze leggesi nel Decreto del Consiglio de' X dell'anno 1459. Col detto Decreto si studiarono i Decemviri di riparar a cotanto male, laonde rinnovando le

antiche Leggi penali assoggettarono i delinquenti alla segreta Inquisizione del loro Con- sesso e degli Avogadori del Comune. Molte altre Leggi a freno dell'ambito si pubblicarono nel XV Secolo, le quali dimostrano e l'attenta vigilanza del Governo nel pubblicarle, e l'ingegnosa astuzia de' Cittadini nel deluderle.

Con tale sistema si giunse all'anno 1517 primo dopo la pace seguita alla guerra prodotta dalla Lega in Cambrai. Riflettendo allor il Governo, che le Magistrature, alle quali erasi sin a quel tempo affidata la materia del Broglio, distratte dalle molteplici lor ispezioni, poco potevano vegliare sopra quell'interessante dell'ambito, deliberò l'istituzione d'un nuovo Magistrato di due Nobili del Corpo del Senato, cui fu dato il titolo di *Censori* con ampia distinta toga violacea oltre il primo luogo nelle pubbliche adunanze dopo gli Avogadori del Comune, ed i Capi del Consiglio de' X. Due materie furono a questa rispettabile Magistratura delegate, la prima di minore rilievo fu quella di giudicare delle mercedi (o sieno Salarj) a' Servi dovute nel caso, che queste venissero da' Padroni o ritenute o negate. La seconda quella dell'ambito con facoltà di stabilire que' regolamenti, che op-

portuni stimassero a frenare il corso di sì pericoloso male. Infiniti di fatto furono i provvedimenti, che si possono leggere nel *Capitolare* de' medesimi Censori, nell' Archivio dell' Avogaria del Comune, e della Magistratura alla Compilazion delle Leggi.

*Istituzione di tre Provveditori sopra li Monti Vecchio, Nuovo, e Novissimo in Zecca nel 1517.*

XIV. Al lume maggiore di quanto siamo ad esporre sulla Magistratura, che forma il soggetto di quest' Articolo, fa d'uopo favellare della istituzione degli antichi Depositi nella pubblica Zecca Veneziana. Il più antico Monte o Deposito pubblico avvenne nell' anno 1163, come detto abbiamo nel Tomo III di questo Saggio parlando de' *Camarlenghi del Comune ed Ufficiali alla Camera degl' Imprestidi*. I privati adunque che deponevano i loro Capitali in questo primo Deposito, ritraevano dall' Erario l' annuo censo. Alternando i tempi ora prosperi ed ora avversi alla Repubblica s' andava rialzando o abbassando il Monte suddetto. Crebbe egli non poco nell' anno 1204 all' occasione della Conquista di Costantinopoli, di cui abbiamo ragionato nel Tomo IV. Dopo il



1300 incominciate essendo le Veneziane spedizioni sul Continente Italiano, si vide crescere smisuratamente il Pubblico Monte, che durò sin al 1382. Si eresse allora un secondo Monte (appellato *Nuovo*) in questa guisa; ogni e ciaschedun Cittadino era tenuto ad imprestar al Principato un cinque per centinajo del valore de' suoi averi; e siccome a questo tempo il nervo della ricchezza Nazionale consisteva nel traffico, a fine di non pregiudicar il Commercio, deliberò il Governo, che si pagasse a' Sudditi prestatori l'annua corrisponsione d'un cinque per cento, censo ed emolumento in que' tempi riputato rilevantissimo. Era vietato a chi non era Cittadino Veneto il fare sì fatti Depositi ad oggetto, che i soli Cittadini godessero l'utilità dell'annuo generoso censo. Laonde se qualcheduno alienava il suo credito a chi non era per Leggi capace di fare quest'*Imprestidi*, non già il cinque, ma il tre, indi il due per cento era ad esso contribuito. Si vide a cotanto alto grado di riputazione pervenuto questo Monte Nuovo; che nell'anno 1410 fu uopo di speciale grazioso Decreto, con cui si permise al Re di Portogallo Giovanni I fare Deposito o *Imprestido* nel medesimo. Vegliando perciò il Senato alla conservazione e credito

di esso Monte, riputato assai vantaggioso al Principato, impose la pena di fisco con privazione dell'Aristocratica Dignità a quel Nobile, che avesse proposto di levar ad altri usi le rendite destinate al pronto pagamento degli annui censi dovuti a' Prestatori; deliberazione indi a poco estesasi al *Monte Vecchio*. Ma siccome l'aggravio de' censi annui accrescevasi di giorno in giorno smisuratamente, giunse a risvegliare nel Principato il pensiero di minorarlo senza violazione della pubblica fede: laonde l'Erario comprava per conto Sovrano i Capitali e censi di chi voleva alienarli, ed abbassato si volle dal Senato l'annuo censo di chi aveva comprati Capitali senza il requisito della Cittadinanza.

Con questa economia si giunse all'anno 1433; tempo in cui per le già descritte guerre sul Continente d'Italia, (leggasi il Tomo VII) e per le necessarie spedizioni contro gli Ottomani veniva ritardato il pagamento degli annui Censi, per la qual cosa erasi abbassato il credito, ed oscurato lo splendore delli due Monti *Vecchio e Nuovo*. Risolvette perciò il Governo di crear un terzo Monte, cui fu dato il titolo di *Novissimo*. Questo scemò talmente il credito delli due primi, che sebbene non fossero  
abo.

aboliti, i sudditi, sopra il solo *Novissimo* depositavano i lor *Imprestidi*. Alla direzione di questi tre Monti furono eletti tre Nobili nell'anno 1517 col titolo di *Proveditori sopra li Monti Vecchio, Nuovo, e Novissimo*, Magistratura che rimase soppressa al termine del XVI Secolo, di cui ora scriviamo, a cagione de' nuovi Monti eretti nella pubblica Zecca, e delle nuove relative Magistrature, delle quali appresso diremo. Continuando quì la materia de' pubblici Depositi in Zecca, onde non renderla confusa col presentarla spezzata a' Giovani studiosi; diremo, che dopo i difficili tempi della Lega in Cambrai si rayvivò il credito del Deposito *Vecchio*. Conciossiacosachè il Senato dichiaratosi Giudice d'equità tra l'Erario ed i sudditi creditori d'esso, comandò, che i censi annui, che in progresso di tempo si maturassero, si pagassero per metà, finchè fosse compito il pagamento de' censi decorsi, il che giungeva all'anno 1606, arrivato il quale non si parlasse più del tempo anterior all'anno 1520, ma corresse pagamento nuovo sotto il nome dell'anno 1607. Decretò inoltre, che fosse destinata annua rendita, con cui dall'Erario si comprassero i Censi decorsi, ed i Capitali ancora di chi volesse alienarli, onde grada-

datamente si sgravasse il Principato dell'enorme debito, di cui erasi fatto malevadore. Ecco la famosa Legge 1520, con cui acquistarono per così dire vita i Capitali giacenti, e si minorò notabilmente il Debito Nazionale. E' ben vero, che nell'anno 1600 approssimandosi il termine del totale pagamento prescritto dalla suddetta Legge 1520, uscì nuovo Decreto del Senato, con cui si stabilì, che essendo stati comprati da persone private moltissimi Capitali esistenti nel Monte *Vecchio* ne' difficilissimi tempi delle passate guerre, e perciò a prezzo vilissimo, e che non essendo giusto, che il principato dovesse interamente rimborsar i Compratori, come se acquistati li avessero a norma del loro giusto valore, dovesse essere sufficiente, che fosse a' medesimi contribuito dall'Erario il giusto prezzo da essi sborsato nell'acquistarli.

Proseguendo la serie de' Depositi bisogna sapere, che le nuove emergenze dell'anno 1539, che saranno nel Tomo seguente da noi descritte, diedero occasione, e stimolo al Governo d'aprire nuovi Depositi, onde ragunar il danaro necessario alla difesa de' propri Stati. Il primo fu di Capitali con prò annui vitalizj. Questo Monte fu accresciuto negli anni 1542 e 1572 con Decreto

to del Consiglio de' X, il quale in tutti tre i tempi determinò sì la quantità de' Capitali, che dovevano riceversi, come pure le rendite particolari, che dovevano applicarsi al pronto pagamento de' censi medesimi. Nell'anno pertanto 1577 eransi i pubblici Depositi in cotale guisa accresciuti, che le pubbliche Rendite della Repubblica si consumavano quasi interamente nel pagamento annuo de' censi dovuti al Suddito Prestatore. In mezzo a questo disordine si presentò al Governo Gian Francesco Priuli Cittadino versatissimo ne' computi delle pubbliche Rendite, e con regolata calcolazione dimostrò, che in poco tempo poteva l'Erario sollevarsi dal grave peso, che l'opprimeva, in questa guisa: che da certo deposito di danaro già comandato, ed eseguito in virtù di precedenti Decreti, si levasse certa determinata somma, la qual unita a que' censi, che cessavano per le continue affrancazioni, che di tempo in tempo si farebbero, nello spazio di anni 20 avrebbe liberato l'Erario dall'aggravio, che allora sembrava irreparabile. Incontrò da principio il progetto del Priuli molte contrarietà promosse da chi non bene aveva compreso il suo disegno, ma rischiarato questo con nuovo computo dimostrativo, fu approvato dal  
 Con-

Consiglio de' X, in cui tuttavia stava il governo della pubblica Zecca, e furono prescritti i modi pratici d' eseguire la proposta affrancazione. A quest' oggetto medesimo furono eletti tre Nobili col titolo di *Provveditori all' Affrancazione*. Per agevolare poi l' impresa si comandò a' Provveditori ordinarij la vendita di alcuni beni di pubblica ragione, rendendo conto dell' operato al Collegio ordinario de' Savj, ed al Consiglio de' X. Si destinarono pur alla meditata affrancazione i crediti residui de' Dazj delle Camere pubbliche dello Stato, e degli Ufficj in Venezia oltre alcune altre rendite dell' Erario. Di fatto si bilanciarono con le Rendite i pubblici pesi annui pel mantenimento dell' Armata marittima, delle Milizie terrestri, de' presidj, e bisogni dell' Isole del Levante, della ristaurazione delle Fortezze, provvisione d' armi, artiglierie, ed altri militari apprestamenti, dispendj dell' Arsenale, stipendj degli Ufficj Urbani, delle Reggenze, Ambascierie, Salarj del Ministero, e tutte l' altre spese ordinarie, e straordinarie esigenze, ed il sopravanzo s' impiegò nell' affrancazione della Zecca. Nel breve giro di soli sette anni la proposizione del Priuli ebbe il salutare suo effetto, e si vide condotta a perfezione nell' anno 1583; laonde quel  
be-

benemerito Cittadino fu dall'applauso del Consiglio Maggiore decorato della cospicua Dignità di Procuratore di San Marco.

Dall'anno 1584 sin al 1670 non avvenne affrancazione ulteriore. In questo mezzo eransi dall'Erario ricevute nuove prestanze di rilevanti somme di danaro onde supplir alle spese enormi delle guerre co'Turchi. Il pagamento de'censi annui riusciva di peso gravissimo all'Erario, onde si ritardavano i pagamenti, e quindi via più s'accresceva il pubblico debito. Pensando perciò il Senato a conciliar il sollievo dell'Erario con la dignità e decoro del Principato, propose al Consiglio Maggiore, e fu da questo approvata l'istituzione provisionale di tre *Proveditori all'Affrancazione*. Leggesi il Decreto nel Libro *Ballarinus filius* della Ducale Cancellaria a C. 19. Avvenne in tanto, che nulla risolvendosi per la molteplicità de' suggerimenti sulla maniera d'eguire l'affrancazione, i privati mercanteggiavano i loro Capitali a vile prezzo, onde s'accrebbe il disordine, e quindi nacque la distinzione di *Capitali Vergini*, e non *Vergini*, che si ritrova negli antichi Registri della Zecca. Col nome infatti di *Capitali Vergini* si dinotavano quelli, che sussistevano al nome del primo prestatore, o che erano passati ad altro

nome a cagione di dote, o ereditaria successione. Capitali poi non *Vergini* dicevansi quelli venduti, o in altra guisa negoziati. Sopra questi secondi adunque fu proposto da' Provveditori, che dovendo goder il Principato il diritto di prelazione, si computassero tutti i Capitali alienati giusta la somma sborsata da' compratori, non già secondo il credito registrato ne' pubblici Libri al momento del deposito de' medesimi. La proposizione de' Provveditori fu combattuta così gagliardamente, che dopo molti dibattimenti si deliberò finalmente, che il credito de' prò decorsi s'incorporasse con li Capitali, ma che sopra questi si corrispondesse minore somma di annuo censo. Si reputò infatti, che minorati i censi annui potevano essere suppliti cogli ordinarj assegnamenti, e quindi rimarrebbe all'Erario ragguardevole somma di danaro da impiegarsi nell'affrancazione de' Capitali, sicchè nel giro d'alcuni anni si vedrebbe eseguita l'intera estinzione del Debito Nazionale.

Finalmente negli anni primi del Secolo XVIII s'aprirono tre nuovi Depositi nella Zecca Veneziana; il primo con Legge del Consiglio Maggiore del giorno 28 Aprile dell'anno 1716; questo fu di sei Milioni di Ducati col censo del 4 per cento, accor-

dan-



dando a' Sudditi e Forastieri imprestanti la libertà di trasportar per l'investite metà degli antichi loro Depositi al Nuovo. Tre anni dopo s'aprì il secondo nel giorno dieci Dicembre dell'anno 1719 approvato da' suffragj del Consiglio Maggiore, col solo censo del tre per cento, e con quelle condizioni, che si leggono nella Legge medesima. Il terzo fu aperto sopra li Dazj dell'Oglio nel giorno 21 Aprile 1720, ed approvato parimente dal Consiglio Maggiore, si pubblicarono nel seguente anno 1721 alcuni Capitoli, i quali servirono a regolare l'Aggiunta in detto anno fatta al Nuovo Deposito. Il tutto fu affidato alla vigilanza del *Depositario* in Zecca, di cui discorreremo appresso.

*Istituzione del Magistrato sopra li Monasterj nell'anno 1521.*

XV. In questo XVI Secolo, di cui ora scriviamo, aveano preso domicilio in Venezia quasi tutti gli Ordini Monastici, Clericali, e Mendicanti istituiti nella Chiesa, come con serie Storico-Cronologica abbiamo già altrove diffusamente dimostrato. Accolto in Venezia il Monachismo, furono donate a' Monaci dalla pietà de' Cittadini le  
con-

convenienti rendite, onde fosse provveduto alla conservazione de' sagri Templi, de' Monasterj, e de' Monaci medesimi. Con accoglierli però in seno alla Città Dominante, e Dogado non rinunziò il Principato a que' diritti, che gli sono connaturali di Sovranità, di protezione, di correzione, di conservazione, e di difesa, onde scansati fossero i disordini contrarj alla pubblica e privata tranquillità, e buon costume de' sudditi. Quindi sin dagli antichi tempi della Repubblica si veggono emanate molteplici Leggi, registrate nell'altrove mentovato *Statuto Tiepolo*, le quali provvedono alla conservazione e tutela de' fondi e rendite de' Monasterj sì di uomini come di donne. Egualmente antiche sono le Leggi contro i delitti perturbatori della pubblica, o della privata quiete sociale, che si commettersero da' Monaci. Di fatto istituito nell'anno 1310 il Consiglio de' X fu sua cura speciale la custodia delle Leggi comuni, quando da Monaci si trasgredivano, ed inutile ed insufficiente rendevasi la correzione interna de' rispettivi lor Abati, o Superiori.

Moltiplicatosi l'Ordine Monastico in appresso, e gravato essendo il Consiglio de' X dall'immensa mole di faccende civili, criminali, politiche ed economiche, si pensò

a crear una Magistratura, la quale vegliasse sopra li Monasterj tutti di Venezia, ne' quali languiva la regolare disciplina ne' primi anni del Secolo XVI. Di fatto il Consiglio de' X e sua Aggiunta nel giorno 17 Settembre dell'anno 1521 deliberò, che si eleggessero tre Nobili de' più qualificati della Città, i quali di concerto ed intelligenza co' rispettivi Vescovi ponessero inappellabil termine alle querele de' Monasterj intorno alla riforma della disciplina dagli zelanti Prelati fino a quel tempo inutilmente tentata, indi facessero que' regolamenti, creduti valevoli a perpetuar il buon ordine ne' Monasterj medesimi, costringendo con la forza del braccio Sovrano gli arditi e contumaci alla dovuta ubbidienza. Questa lodevole istituzione piacque cotanto al Romano Pontefice Leone X, che con suo Diploma diretto al Doge Antonio Grimani esortò il Governo ad operare con costanza nell'intrapresa Riforma col mezzo del novello plausibile Magistrato. Leggesi detto Breve nel primo Capitolare di questa Magistratura, cui fu dato il nome di *Sopra Monasteri*. La seconda parte del Decreto creatore del novello Magistrato imponeva al medesimo l'obbligo d'esaminare tutti i Livelli, e Locazioni fatte da' Monasterj,

con facoltà di annullare quelle, che riputasero dannose al temporal interesse de' medesimi.

Siccome poi i Monasterj affidati alla vigilanza di questa Magistratura nella prima di lei istituzione furono quelli soltanto situati nella Città Dominante, quindi fu, che rilevata l'utilità sua, nell'anno 1524 si estese l'autorità ed ispezione di quest'Ufficio al Dogado tutto. Ad ogni modo io ritrovo, che sin all'anno 1528 fu provvisoria la creazione di questa Magistratura. Nel detto anno però riflettendo il Consiglio de' X alla di lei importanza la dichiarò perpetuo membro integrante della Veneziana Polizia. Sin all'anno 1551 i tre Nobili, che la formavano, erano d'anno in anno eletti da' suffragj de' Decemviri e lor Aggiunta col titolo di *Proveditori sopra li Monasterj*, nè era requisito essenziale, che i Soggetti fossero del Corpo del Consiglio de' X. Ma nell'anno suddetto tre cangiamenti importanti si fecero. Il primo, che non più dal Corpo di tutti i Nobili si prendessero i *Proveditori sopra li Monasterj*, ma da quello del Senato, e que' Soggetti soltanto fra' Senatori, che qualche volta almeno avessero occupato posto nel Consiglio de' X. Col secondo si assoggettarono a questa Magistratura i Mo-

nasterj ancora, che non avevano uopo di riforma. Col terzo si dichiarò ordinaria e permanente nella medesima l'ispezione e vigilanza temporale e civile de' Frati e de' Monaci. Quindi fu, che nell'anno 1565 si accordò a' suddetti Proveditori l'ingresso nel Consiglio de' X, quando si trattasse di definir i processi da essi in prima istanza formati; previo però l'assenso degli stessi Decemviri. Finalmente eseguita la gran Riforma del Consiglio suddetto de' X nell'anno 1582, come nell'Articolo IV fu detto, passò nel Senato il diritto di decretare le materie, sulle quali vegliar dovevano i *Proveditori sopra li Monasterj*, come dalla lunga serie de' Decreti registrati nel loro Capitolare può agevolmente rilevarsi.

*Istituzione de' tre Proveditori in Zecca  
nell'anno 1522.*

XVI. Nell'anno susseguente alla creazione de' *Proveditori sopra li Monasterj* avvenne quella de' *Proveditori in Zecca*. Di fatto nell'anno 1522 il Consiglio de' X con la sua Aggiunta, vegliando sopra la direzione interna della Zecca deliberò, che eletto fosse un Soggetto del suo Corpo col titolo di *Proveditor in Zecca*, da cui indi a poco si

dichiarò dipendente l'antico Ufficio de' *Massari* con l'abolizione del *Maestro di Zecca*, il quale agiva per li privati, che facevano ivi lavorar i lor Ori ed Argenti. Nell'anno medesimo 1522 passarono nel nuovo istituto Magistrato l'incombenze di accettare tutti gli ori de' privati, che volessero far battere Ducati Veneziani per loro conto, o venderli a danaro contante al Principato; e di far lavorar in Zecca, e non già fuori della medesima, gli Argenti presiedendo al loro raffinamento. Si lasciarono però agli Antichi *Massari* i consueti lor incarichi, e la continua assistenza al fonder dell'oro, ed altre importanti operazioni della Zecca. Nel seguente anno il Consiglio de' X delegò al Provveditore suddetto l'intero governo della Zecca con dipendenza però da' Decreti dello stesso Consesso, e deliberò, che il Provveditore durasse in Carica per mesi sei continui. A questo Provveditor adunque incominciò il Consiglio de' X ad indirizzare le commissioni di spedire l'occorrente danaro alle suddite Provincie principalmente dello Stato da Mare con obbligo di tener l'opportuna Scrittura, e conti di Cassa ec.

Questa polizia continuò senza cangiamento sin all'anno 1562; ma nel detto anno riflettendo i Decemviri, che un solo Proveditor

di-

ditore malagevolmente poteva accudire all'imposte incombenze, ne istituì un secondo a condizione, che l'uno di essi per sei mesi, l'altro per l'intero corso d'un anno esercitassero l'Ufficio. I nuovi Depositi, che si formarono nella Zecca Veneziana verso l'anno 1572, siccome moltiplicarono le faccende delli due Proveditori, così fecero nascere nel Consiglio de' Dieci la deliberazione di perfezionare questa Magistratura ampliandola al consueto numero di tre Soggetti, che durando per un anno nell'Ufficio, due di essi avessero la direzione della Zecca, ed il terzo l'ispezione d'esigere, di Cassa, e Conti ec. Ma ben tosto nel 1575, conosciuta l'importanza di questa Magistratura, si decretò, che tutti i Proveditori dovessero vegliare di concerto al governo di essa Zecca. Nel detto anno pure s'accordò a' medesimi il diritto di foro giudiciale competente sopra le private contese, che riguardassero la Zecca, e si abolì la costumanza, che le medesime venissero definite da due Capi del Consiglio de' X uniti a' Proveditori suddetti. Nuova deliberazione ritrovo fatta nell'anno 1581. Si comandò allora, che li tre Proveditori in Zecca non già uno, ma bensì due anni continui durassero nell'Incarico con diritto d'intervenir al Con-

siglio de' X, quando in esso si trattasse di disporre del pubblico danaro, in essa Zecca custodito. Avvenuta finalmente nel seguente anno 1582 la già dilucidata Riforma del Consiglio de' X, siccome l'economica direzione Sovrana della Zecca passò nel Senato, così pure da questo incominciarono a dipendere li tre Proveditori della medesima.

*Istituzione del Collegio de' XX nell' anno 1527.*

XVII. Dal pensiero di regolare l'economia della pubblica Zecca passò il Governo a provveder alla sollecita definizione de' litigj privati. Si rilevò adunque, che erano enormemente gravati li due Sovrani Consigli de' XL *Civile Vecchio*, vale a dir, e *Nuovo*, i quali non potevano (con pregiudizio de' sudditi manifesto) decider senza dilazione i privati litigj, che eransi di troppo moltiplicati per l'ampliamento del Dominio nella Terraferma d'Italia. Laonde nell'anno 1527 il Consiglio Maggiore decretò la creazione d'un Collegio di XXX Soggetti, il quale decidesse Sovranamente le controversie tutte tra li Ducati 100 e Ducati 300. Rimase questo Collegio formato di 30 Soggetti fin al 1559, in cui ritrovò, che fu ridotto a soli XXV, e quindi nel



nel 1572 a XX Nobili col titolo di *Savj delli Quaranta*. Quest'è quel Collegio, che, come nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio* (inserito nel Tomo II di questo Saggio) fu detto, nell'anno 1780 fu di nuovo ampliato di numero sin alli XXV Nobili con facoltà di definire Sovranamente tutte le contese private dalli Ducati 800 fin alli Ducati 1500.

*Creazione del Collegio de' X Savj del Corpo del Senato nel 1529.*

XVIII. Sin all'anno 1529, di cui ora scriviamo, si definivano Sovranamente dal Senato tutte le controversie, che nascevano di tempo in tempo a cagione dell'immunità, privilegj, e pretese esenzioni de' pubblici dazj delle Città, Comunità, e persone suddite del Dominio, col delegare le medesime al Pieno Collegio. Ma rilevando il Senato, che occupatissimo essendo il Collegio non poteva sì speditamente, come gli affari ricercavano, definire le nascenti controversie con pregiudizio talvolta del pubblico Erario, nell'anno 1529 comandò, che si estraessero a sorte X Nobili del Corpo del Senato stesso e sua Aggiunta, i quali fossero estratti di sei in sei mesi, da' quali

col rito e metodo del Pieno Collegio fossero decise le contese, destinando a' medesimi luogo opportuno nel Ducale Palazzo, ove seguissero l'adunanze. Con l'andar degli anni crebbero l'ispezioni dell'istituito Collegio. Di fatto nel 1562 furono ad esso delegate l'appellazioni da' giudicj del *Magistrato sopra li Beni Inculti*, e de' *Beni Comunali*, de' quali appresso avremo a ragionare. Parimente nel seguente anno 1563 col mezzo dell'*intromissioni Avogaresche* furono portate al Collegio medesimo l'appellazioni dalle sentenze de' *Proveditori alla Sanità*, siccome nell'anno 1588 quelle del Magistrato sopra Feudi. Quindi fu, che attesa la gravità delle materie, a questo Collegio delegate, sin dall'anno 1569 si decretò, che ampliato fosse il numero de' Soggetti, onde in avvenire lo formassero XX Nobili tutti del Corpo del Senato e sua Aggiunta, onde l'adunanza legale del medesimo avesse ad essere di quindici almeno. Continuando quì la polizia di questo Collegio, per non farne più parola in questo Saggio, dirò, che nell'anno 1619 i Correttori della Ducale Promissione fecero decretare dal Senato, che il Doge ogni quattro mesi dovesse estrarre nel luogo, ove radunasi il Pien Collegio, XX Soggetti a sorte dal Corpo del  
Se.

Senato e sua Aggiunta, o attuali, o usciti dal Carico, eccettuati quelli, che sorpassassero l'età di anni settanta, i quali ridotti almeno al numero di XII formassero il Collegio, le di cui sentenze fossero inappellabili, come s'osserva oggidì. Si prescrive pure, che le controversie venissero definite col rito e metodi tenuti dalli Consigli de' Quaranta; come può vedersi ne' Capitolarî antichi e riformati di questo gravissimo Collegio.

*Creazione de' Proveditori agli Oglj nell'  
anno 1531.*

XIX. La materia degli Oglj era affidata al Magistrato de' *Visdomini alla Ternaria*, de' quali segnata abbiamo l'origine all'anno 1259 nel Tomo IV di questo Saggio. Continuò la medesima ad esser appoggiata a' suddetti Visdomini fin all'anno 1531, di cui ora scriviamo. Nel detto anno riflettendo il Senato a' gravissimi invalsi disordini sì nell'introduzione, come nella vendita degli Oglj, deliberò la creazione d'una nuova Magistratura, cui dato fu il titolo di *Proveditori agli Oglj*. Due soli furono da principio i Soggetti destinati a formarla, presi dal Corpo del Senato e sua Aggiunta. Di  
due

due in due anni eleggevasi questa Magistratura, nella sua origine provisionale, e formata da due soli Nobili; finchè nell'anno 1597 una insolita caristia d'oglj fece avvertir il Senato, che era uopo di maggiore vigilanza, laonde decretò, che non più provisionale ma permanente, e di tre Proveditori composto fosse questo Magistrato. Il Decreto del Senato fu indi a poco approvato da' suffragj del Consiglio Maggiore, il quale si ritenne in ogni età la giurisdizione Sovrana della podestà distributiva delle Cariche della Repubblica. Si deliberò allora, che i Nobili eletti a sostenere quest'Ufficio, rimanessero in esso per anni due; che il loro Magistrato fosse *serrato*, vale a dire, che i Nobili, che lo componessero, durante il loro esercizio, non potessero esser assunti ad altre Magistrature; che tutti tre li Proveditori non si cambiassero nel tempo medesimo, ma ne rimanesse almeno uno degli ultimi eletti, il quale informato degli affari istruire potesse i nuovi Colleghi; e che nessun Nobile ricusare potesse la detta Magistratura sotto pena di Ducati 500. Questa polizia osservasi anche a giorni nostri. Dal fin quì detto rilevasi, che l'antica Magistratura de' *Visdomini alla Ternaria* rimase Ufficio di mera esecuzione per l'esazione de'

de' Dazj sopra gli Oglj, e che a' nuovi Proveditori appoggiata ne fu la giurisdizionale Presidenza .

Discendendo ora ad esporre con la solita nostra brevità le materie alli tre Proveditori suddetti affidate, dall'antico Capitolare de' *Visdomini alla Ternaria* rileviamo, che dovevano essi procurare di conservare l'abbondanza degli Oglj nella Città Dominante, regolando i prezzi a proporzione de' tempi, e formando a quest'oggetto i così detti *Calamieri* a norma de' posti e Botteghe, dove vendesi l'Ooglio al minuto. Fu pur ad essi raccomandato di procurare l'onesto vantaggio de' pubblici dazj rispettivi con diritto d'inquisizione contro i violenti contraffacenti, ed infliggere le pene corrispondenti alla gravità del delitto. Quindi la facoltà di rivedere le misure de' venditori, di castigar i Ministri infedeli nell'esazione de' dazj, e di sopratender a tutta la suddita Terraferma. Ma siccome la materia principalmente raccomandata a questa gravissima Magistratura fu quella dell'esazione delle pubbliche gravezze imposte sull'ingresso ed uscita degli Oglj, così di questa fa uopo ragionare con qualche maggiore diffusione .

Soggetto adunque io ritrovo l'Ooglio nella

la Veneziana Repubblica a tre qualità differenti di dazio, vale a dire d'*entrata*, d'*uscita*, e di *consumo*. Il dazio d'ingresso poi in diverse maniere veniva pagato. Di fatto se l'Oglio era del Levante e per il Golfo a dirittura introdotto in Venezia, aveva certa determinata gravezza, distinta dalla quale era quella dell'Oglio di Puglia, il quale soccombeva inoltre al dazio detto il *Quinto*, destinato al Capitano ordinario in Golfo, cui era appoggiata la vigilanza sopra i Contrabbandi in materia di ogli. Diverso pur era il dazio, cui veniva sottoposto l'Oglio sì del Levante, come della Puglia, quando era introdotto da persone non suddite del Dominio. Questo dazio d'ingresso fin al Secolo XVIII pagavasi col ragguaglio della stima, che facevasi delle Botti d'oglio introdotte, ma poscia s'introdusse il presente costume della *Sagoma* col rilasciare però a' Mercatanti proprietarj un dieci per cento di dono gratuito. Bisogna avvertire ciò non ostante, che non tutti gli Ogli contribuivano l'intero dazio d'ingresso, poichè quelli, che venivano da provincie fuori del Golfo, non soggiacevano se non alla metà del medesimo; anzi ven'erano alcuni affatto esenti, come quelli dell'Istria, cui di due in due anni veniva confermato il diritto d'ese.

d'esezione, e ciò in compensazione del divieto fatto agl' Istriani di smaltir il lor Oglio nella Provincia del Friuli.

Quanto poi agli altri due dazj di *uscita*, e di *consumo* conviene osservare, che altro era il dazio, se l'Oglio si consumava nella Città Dominante, ed altro assai maggiore s'era spedito nella Terraferma suddita, e non tanto gravoso, quando si mandava alle Provincie del Friuli, Polesine, e di là dal Mincio, compresavi anche quella di Verona; finalmente se l'Oglio era spedito alle Provincie della Germania era affatto esente dal dazio d'uscita. Li due dazj poi d'*entrata* e di *uscita* si accrebbero notabilmente con l'imposizione di alcuni soldi per ogni Libra d'oglio, chiamati in Veneziana favella il dazio delli *soldi per Lira*: questi furono imposti nelle pubbliche urgenze degli anni 1605, 1626, 1651, 1704.

Parlando ora de' principj politici, che dovevano regolare l'istituto nuovo Magistrato de' *Proveditori agli Oglj* osserviamo, che fu massima antica, e gelosamente custodita dal Governo, che tutti gli Oglj dettratto il necessario consumo de' Paesi sudditi dello Stato da Mare ove si producono, fosse condotto nella Città di Venezia, lasciando in libertà quello della Terraferma, ove intera-

men-

mente consumandosi, fu perciò accresciuto il solo dazio di *consumo*. Anzi prima del Secolo XVIII condursi doveva a Venezia tutto l'Oglio, che entrava nel Golfo, come può facilmente rilevarsi dalli copiosi Decreti registrati nel Capitolare antico de' *Visdomini alla Ternaria*, trasportati a quello de' Proveditori suddetti sin dal momento della lor istituzione. Fu finalmente raccomandata a' Proveditori stessi la commutativa giustizia nella distribuzione, e vendita degli Oglia con quelle regole e metodi, che ancora sussistono in vigore.

*Istituzione della Magistratura sopra le Legne e Boschi nell'anno 1532.*

XX. Istituito nell'anno 1531 il Magistrato vegliante alla materia degli Oglia, estese nel seguente anno i suoi riflessi politici il Governo ad altra non meno importante, qual è quella delle *Legne* e de' *Boschi*. E' cosa facile a comprendersi, che la materia delle Legne cotanto necessarie ad una Società d'uomini non sarà stata trascurata negli antichi tempi della Repubblica, onde a qualche Magistratura con particolare Decreto sarà stata la medesima affidata. Di fatto sappiamo, che nell'anno 1452 si raccoman-

dò



dò la custodia delle Legne all' *Ufficio della Giustizia Vecchia*. Ma siccome nel detto anno fu straordinaria la scarsezza di questo genere nella Dominante con grave angustia del minuto popolo, così non istimò conveniente il Senato di lasciare tutta la cura a' soli *Giustizieri Vecchi*, ma creò una straordinaria Magistratura col titolo di *Proveditor ai Boschi dello Stato*. Fu eletto ad occupare questo posto Pietro Valier, il quale avendo nel seguente anno 1453 visitati i Boschi del Dominio meritò con l'abbondanza di Legne introdotta nella Dominante esserne riconfermato nell'incarico. Continuò ad essere straordinaria e provisionale questa Magistratura fin all'anno 1532, in cui il Consiglio de' X con la sua Aggiunta decretò, che si staccasse dal Magistrato della Giustizia Vecchia l'ispezione sopra le Legne e Boschi, e sue appartenenze, e tutta si affidasse permanentemente a due Proveditori, i quali non più in Rialto risiedessero, ma nel sito allora detto *Terra nuova*, da dove fu trasportato a Rialto l'Ufficio dell'*Intrada da Terra*. Si crearono pure nel tempo medesimo due *Sopra Proveditori*, anche a giorni nostri sussistenti, i quali avevano allora il carattere di *Procuratori* del Consiglio stesso de' X, che gli eleggeva fin all'anno

1550, in cui l'elezione passò nel Senato; riserbata costantemente al Consiglio Maggiore la scelta delli due Provveditori ordinarij. Questo Sovrano Consesso nell'anno 1677 diede finalmente compimento al sistema economico di questa Magistratura con l'istituzione d'un terzo Provveditore; sicchè rimase sin d'allora la stessa formata di tre *Provveditori* eletti da' suffragj del Consiglio Maggiore, e due *Sopra Provveditori* del Corpo del Senato ed eletti dal Senato medesimo.

A questa Magistratura adunque si affidarono i Boschi tutti nella stessa guisa, che per l'avanti erano appoggiati al Consiglio de' Dieci, cui si riserbarono alcuni più ragguardevoli, come in appresso esporremo. Tutti i provvedimenti adunque più osservabili sopra le Legne ed i Boschi si veggono emanati negli anni 1475, 1557, 59, 1603, 1655, e 1734. Lo spirito de' medesimi tende alla custodia de' Boschi, onde dalla sfrenata licenza de' sudditi non vengano fatti tagli fuor di tempo e di misura, nè tagliarsi possano senza legale permissione con pregiudizio notabile della necessaria provvigione delle Legne da fuoco, e del legname opportuno a' pubblici e privati bisogni dell'umana Società, e d'un ben regolato Principato.

*Creazione della Magistratura de' tre Esecutori  
contro la Bestemmia nel 1537.*

XXI. Cinque anni dopo la creazione de' Provveditori a' Boschi passò il Governo all'elezione d'una delle più gravi Magistrature, che vi siano nella Veneziana Polizia, vale a dire, a quella delli tre *Esecutori contro la Bestemmia*. Non si creda già, che ne' Secoli precedenti i delitti, la punizione de' quali s'affidò a questo Magistrato, fossero trascurati da' Veneziani, o passati senza freno e castigo. Di fatto io ritrovo, che essi appartenevano al Collegio de' *Signori di Notte al Criminale* con dipendenza dal Consiglio de' X, il quale poi tirò a se solo la totale ispezione su questa faccenda. Ma essendo soverchiamente aggravato il detto Consesso dall'affluenza degli affari pensò nell'anno 1537 a delegar ad una Magistratura particolare, formata da Soggetti del suo Corpo, porzione della sua giurisdizione sui detti delitti. Di tre Soggetti fu da principio composto quest'importante Ufficio, che presero il sopraccennato titolo di *Esecutori contro la Bestemmia* per dinotare la dipendenza loro dal Consiglio de' X, di cui fu l'istituzione. Ad un anno fu limitata la du-

razione de' Soggetti nell'incarico; durante il quale dovessero con sentenza innappellabile processare, metter alla tortura, e castigar i delinquenti. Sin all'anno 1582, in cui avvenne la già descritta Riforma del Consiglio de' X, era diritto proprio di questo Consesso l'elezione degli *Esecutori* suddetti, nel detto anno essa passò nel Senato con Decreto del Consiglio Maggiore, e nel susseguente 1583 vi si aggiunse il quarto *Esecutore*, cui fu affidata l'ispezione sopra i forastieri, che o si trovassero di passaggio, o stabilito avessero il loro domicilio in Venezia, come quì sotto esporremo.

Discendendo ora a dilucidare le materie a questa nuova Magistratura nel corso degli anni delegate; diremo, che la prima fu la *Bestemmia*, delitto direttamente offensivo della Religione. Severe furono le Leggi del Veneziano Governo contro questo delitto, ed esse si estesero non solo sopra gli abitanti in Venezia, ma sopra i sudditi ancora, che navigavano sopra i Legni tanto pubblici, come privati: laonde fu prescritto ai Comandanti de' medesimi sotto obbligo di giuramento di denunziar agli *Esecutori* al loro ritorno in Patria tutti i delinquenti in questo punto; e fu commesso il castigo de' colpevoli nelle pubbliche armate ai Provedito-  
ri

ri Generali delle medesime. S'accordò pur agli *Esecutori* il diritto d'imporre pene Capitali con obbligo di presentare di tempo in tempo a' Capi del Consiglio de' X i processi da essi formati, perchè con la forza del loro potere facciano seguire le sentenze. Lunga e sovverchia cosa sarebbe l'inserire quì tutti i Decreti emanati contro la Bestemmia. Certo è, che i medesimi unirono a questo delitto lo scandalo di parole oscene ed infami, ed il rispetto e riverenza perduta ai Luoghi sagri, Chiese, Monasterj, e Scuole pie, e la deflorazione delle Vergini con ingannevole promessa di matrimonio. Accettato pure riverentemente dalla Repubblica il generale Concilio di Trento, s'impose agli *Esecutori* l'obbligo di vegliare anche per via d'inquisizione, acciò i Matrimonj della plebe, in cui era più notevole la corruttela, fossero celebrati secondo le recenti prescrizioni canoniche del detto Concilio. Finalmente fu ad essi *Esecutori* commessa la vigilanza sopra le pubbliche Meretrici, ed uscirono molti Decreti del Consiglio de' X, l'esecuzione de' quali fu commessa a' medesimi, tendenti ad estirpare, o almeno a frenare lo scandalo, tenendole lontane da' pubblici luoghi della Domi-

nante, onde levare gl' incentivi alla fralezza dell' umanità.

Tutta questa prima classe di materie riguarda la Religione, e la Morale; ma ven' è una altra ad essi Esecutori appoggiata, spettante alla gelosa custodia della civile Polizia, come quì succintamente esporremo. Con Decreto adunque del Consiglio de' X nell' anno 1583 si appoggiò agli *Esecutori* suddetti la vigilanza sopra gli stranieri, che vengono a prender domicilio in Venezia; laonde fu allora prescritto, che ognuno de' medesimi dovesse al suo arrivo dar in nota il proprio nome, cognome, e patria a questa Magistratura; la qual vigilanza fu particolarmente affidata al quarto *Esecutore*. Ben tosto tuttavia si rilevò dal Governo, che la suddetta deliberazione era delusa da' forestieri, che maliziosamente passavano ad abitare nella vicina Isola di Murano; e quindi a Murano s'estese la sopraccennata Legge. Con eguale gelosia furono riguardati nel Secolo XVII gli Ebrei, che concorrevano a fissare la loro dimora in Venezia, laonde furono anch' essi sottoposti alla suddetta Legge del 1583, non meno che i poveri mendici, che si portano a questuar nella Dominante. Questi provvedimenti furono cu-

sto.

stoditi con tanta gelosia, che il Libro, su cui gli Esecutori descrivere facevano i nomi de' forestieri suddetti, doveva in ogni Lunedì essere presentato a' Capi del Consiglio de' X.

Altro punto gravissimo a questa Magistratura affidato furono i delitti de' Nobili Veneziani in materia di Bestemmia ec: quando però non fosse intervenuto omicidio; nel qual caso la faccenda era tutta del Consiglio de' X. Laonde nell'anno 1571 si comandò, che in ciaschedun mese tutti i processi dagli *Esecutori* formati contro i Nobili delinquenti fossero presentati a' Capi del Consiglio de' X, perchè essi rimettessero al Magistrato degli *Esecutori* medesimi que' che non contenessero omicidio, o qualche altro grave delitto. Nell'anno però 1628 il Senato con suo Decreto lasciò alla ispezione degli *Esecutori* suddetti le sole parole ingiuriose ed offensive intorno a' Nobili; riservando i maggiori delitti ai Capi de' Decemviri.

L'ultima materia a questa Magistratura affidata fu quella del buon costume, della privata economia, e della quiete della Città. Di fatto nell'anno 1539 si commise ad essa la presidenza sopra i giuochi, e riduzioni vietate dal Governo. Tra queste private ri-

duzioni, o adunanze di persone meritavano il primo pensiero del Governo i *Casini*, o sieno i piccioli appartamenti, ove i Nobili fuori delle lor paterne abitazioni si riducono a giuocare. Li proibì severamente il Consiglio de' X nell'anno 1599; e nell'anno 1628 il Senato stimolò il medesimo Consesso a porvi rimedio, per la qual cosa furono nuovamente proibiti, e si riconfermò il divieto nell'anno 1657 con Decreto, il quale solamente permetteva i giuochi onesti tra congiunti ed amici nelle Case della rispettiva lor abitazione, con limitazione del numero delle persone, della quantità del danaro, che poteva impiegarsi, e del tempo; vale a dire che dal Mese di Marzo a quello di Settembre non doveva durare l'adunanza oltre la prima ora della notte, e dal Settembre a quello di Marzo sino alle tre ore di notte: *Saggi, nè mai abbastanza lodati provvedimenti*, (sono parole dell'erudito Vettor Sandi Lib. X, conformi allo spirito del Decalogo; ed alla dottrina sagra, necessarj alla sussistenza delle famiglie, e alla dovuta attenzione de' serj ufficj civili, e domestici. Per riguardo poi alla quiete della Città furono assoggettati agli Esecutori suddetti i così detti *Capi di Contrada*, ispezione de' quali è avvisar i pubblici bassi Ministri di qua-

lun-



Inunque omicidio o delitto accada, onde accorranò a farne la detenzione de' rei. L' elezione dei detti Capi fu pure riserbata alla Magistratura degli Esecutori. Finalmente nell' anno 1641 il Consiglio Maggiore delegò alla medesima il delitto di commercio carnale di Cittadino Cristiano con donna Ebraea, siccome riserbò al Magistrato del *Cattavere* quello di uomo Ebreo con donna Cristiana; ed il Senato nell' anno 1677 commise agli Esecutori di vegliare sopra i matrimonj de' Greci fatti giusta il Rito Latino. Quale poi sia la lor ingerenza nella stampa e proibizione de' Libri - fu da noi dilucidato nella Dissertazione XI, cui rimettiamo i Giovani studiosi a scanso di tediose repetizioni. Ecco le materie a questa Magistratura affidate, le quali la rendono della maggior importanza e gravità, come da principio fu detto.

*Formazione del Collegio de' Signori di Notte al Civile nell' anno 1544.*

XXII. Ritrovandosi soverchiamente il Collegio de' *Signori di Notte* detti al *Criminale* aggravato dalla molteplicità delle materie nel corso degli anni alla loro vigilanza affidate; pensò il Consiglio Maggiore nell' anno 1544 a sol-

levarlo con la creazione d'un nuovo Collegio di sei Soggetti presi dalli sei Sestieri della Città Dominante, a' quali fu dato il titolo di *Signori di Notte al Civile*. Si distaccarono adunque dall'antico Collegio al *Criminale*, e s'applicarono al nuovo tutte le materie civili, vale a dire, pigioni di case, pegni, esecuzioni di sentenze di fuori, esami di testimonj in esecuzione parimente di Lettere esteriori, le *Cartoline*, cioè, gli atti comandanti l'arresto di qualche Persona, i comandamenti penali, ove pena afflittiva non intervenga, la vendita de' pegni, i processi d'ingiurie, e tutte le materie finalmente, ove non vi sia pena corporale. In cotal guisa le sole materie Criminali si riserbarono all'antico Collegio, ed al nuovo s'addossò l'impegno di vegliare sulle Civili, onde con maggiore speditezza gli affari si maneggiassero. Nel seguente anno 1545 lo stesso Consiglio Maggiore con Legge, rafferma negli anni 1564, 67, e 78, decretò, che nelle Ferie, o vacanze de' Magistrati Civili potessero i *Signori di Notte al Civile* rilasciare *Comandamenti di Bolli*, *sequestri*, *Interdetti*, *Chiamori*, *Comandamenti penali*, *sospensioni ec.* assumere la deposizione de' Testimonj, accettare Depositi, e generalmente rilasciare tutti quegli ordini, che  
ab-

abbisognano di istantaneo riparo a provvedimento. Creato questo nuovo Collegio ravvisò il Consiglio Maggiore superflua la Magistratura de' *Capi de' Sestieri*, laonde con sua deliberazione la dichiarò soppressa, trasfondendo ne' due Collegj de' Signori di Notte al *Civile* ed al *Criminale* tutta la lor ispezione con tutti gli antichi loro diritti.

*Istituzione del Collegio e Magistratura alla Milizia da Mare, e de' Provveditori all' Armar nell' anno 1545.*

XXIII. Raccomandata nel 1544 al nuovo Collegio de' Signori di Notte al Civile la cura di sollevare quello de' Signori di Notte al Criminale, onde questi più agevolmente pensassero a purgare la Città Dominante da' notturni interni nemici, passò nel seguente anno 1545 il Governo a regolare l'Armate marittime, nelle quali riposta fu sempre la valevole difesa degli Stati della Repubblica. Primo invero secondo l'ordine de' tempi fu il Magistrato de' *Provveditori all' Armar* ma ci siamo riserbati a trattar in quest' Articolo del medesimo per la stretta correlazione, che passa fra esso ed il Collegio, indi *Magistrato alla Milizia da Mare*: cose tutte, che saranno da noi dilucidate con la possibile brevità. Si è potuto rileva-

re

re dalle serie de' fatti finora nel nostro Saggio descritti, quanta fosse fin dagli antichi tempi l'attenta vigilanza del Veneto Governo nel mantenere pronte ed allestite numerose Squadre marittime a difesa de' proprj Stati, custodia del Golfo Adriatico, e protezione del Nazionale Commercio; e dimostrato abbiamo a sufficienza nella Dissertazione XVI l'origine e i progressi della Veneta Architettura Navale, descrivendo le varie qualità, e generi di Navigli adoperati nell'Armata della Repubblica. Giunti però i luttuosi tempi dell'ingrandimento della potenza Ottomana, e soggiogata da' Turchi l'Imperiale Città di Costantinopoli, si videro i Veneziani nella dura necessità di vegliare di continuo con grosse Armate alla difesa de' Regni di Cipro, Candia, Isole dell'Arcipelago, Piazze della Morea, e custodia del Mare Adriatico. Uopo fu adunque, che il Governo pensasse ad accrescere le sue forze Navali con diverse sorta di Legni grossi e sottili, onde nacque la diversa denominazione in Venezia di *Armata grossa e sottile*, come appresso esporremo.

Sin dall'anno adunque 1497 furono istituiti due Nobili col titolo di *Proveditori ed Esecutori alle cose marittime*. Provisionale fu la loro creazione sin all'anno 1499, in cui

cui il Consiglio de' X e sua Aggiunta li dichiarò ordinarij e permanenti, comandando, che fossero eletti col metodo allora praticato nell' elezione de' *Provveditori all' Arsenale*, e ben tosto si passò ad elegger un terzo, onde restasse completa l' Aristocratica Magistratura. Presero essi indi a non molto il titolo di *Provveditori all' Armar* dalla natura delle faccende ad essi delegate. A dilucidamento poi di queste ci fa uopo di discorrere dell' Armate Marittime, sulle quali invigilare devono di continuo i suddetti Provveditori in adempimento del lor Ufficio. Le Cariche tutte dell' Armate Marittime, come accennato fu nel Tomo II di questo Saggio, si dividono in due Classi, Cariche, vale a dire, dell' Armata *sottile*, e Cariche dell' Armata *grossa*. Quelle della *sottile* sono *Nobile*, *sopra Comito*, *Governator de' condannati*, *Capitano in Golfo*, *Provveditor di Armata*, e *Provveditor Generale in Dalmazia*. Nella *grossa* poi *Nobile*, *Governator di Nave*, *Patrona delle Navi*, *Almirante delle Navi*, *Capitan delle Navi*, e *Provveditor General da Mare*. Segneremo quì pertanto i Decreti regolatori sì dell' une come dell' altre in linea di civile e militare Polizia; onde via più appariscano l' incombenze civili ed economiche de' *Provveditori all' Armar*.

In-

Incominciando adunque dall' *Armata sottile*, in questa il primo grado, che viene occupato da un Nobile Patrizio è quello di *Nobile*. Antichissima n'è l'istituzione nella Veneziana Repubblica; e sappiamo che nel Secolo XIV ad ogni pubblica Galea un Giovine Patrizio era destinato col detto titolo, il quale avesse l'età compiuta d'anni XV. S'era parimente decretato nel detto Secolo, che alla mancanza di qualche *Sopraccomito*, il più abile e pratico de' *Nobili* fosse eletto a fare le sue veci col titolo di *Vicesopraccomito*, come si rileva dal primo de' quattro Capitolari ora esistenti nella Magistratura, di cui ragioniamo, il quale rinchiude le relative Leggi dall'anno 1312 sin al 1642. Ne' Secoli poi XVI e XVII si prescrisse a' *Nobili* suddetti l'ubbidienza e subordinazione al Capitan Generale, la dimora al servizio de' *Capi da Mare*, e de' *Sopraccomiti*, e se ne accrebbe il numero di due Nobili per ciascheduno. Tanto rileviamo dal secondo Capitolare, che incomincia all'anno 1642, e termina nel 1708. I regolamenti tuttavia più ragguardevoli regolatori del grado di *Nobile* si pubblicarono nel XVIII Secolo: e noi quì gl' inseriremo, per non riassumere più in questo Saggio il Soggetto delle pubbliche Armate.

Fu adunque comandato a' *Nobili* il servizio di quattro anni continui, l'età fu determinata dagli anni XVIII agli anni XXV, cangiata poi con posteriore Decreto dalli quindici sin alli venti anni. Si comandò, che servire dovessero senza interruzione sulla pubblica Armata; laonde di tre in tre Mesi spedire devono attestazione della continuata lor attualità nel militare marittimo servizio, senza la quale, ed altra de' *Proveditori* all'Armar non possano essere promossi al grado superiore di *Sopraccomito*. Finalmente si stabilì per regola generale, che nessun *Nobile* possa abandonar il pubblico servizio senza l'assenso previo del Senato. Si consultino i due ultimi *Capitolari* de' *Proveditori* suddetti.

Il secondo grado nell'Armata *sottile* è quello di *Sopraccomito*, titolo, come manifestamente si vede, derivato dalla superiorità sua sopra il *Comito* plebeo ufficiale, che viene stabilito sopra ognuna delle Galee. *Sopraccomito* adunque è quel *Nobile*, che viene destinato Governatore d'una Galea, nome quasi coetaneo alle prime Armate della Repubblica. Il primo de' suddetti *Capitolari* raccoglie alcune delle molte prerogative de' Veneti *Sopraccomiti*, ma non ne registra la prima istituzione. Le prerogative  
adun-

adunque sono, che devano essere consegnate le pubbliche Galee a' Sopracomiti giusta l'ordine delle lor elezioni, vale a dire, devano essere preferiti in tempo quelli, che avranno avuti più suffragj nell'elezione; che sia ad essi accresciuto il salario in tempo di guerra, e quando si ritrovano impiegati in terra in qualche impresa di pubblico servizio s'intendano esenti dall'obbligo di fare le spese agli uomini da remo. Rileviamo pure dal primo Capitolare de' Provveditori suddetti l'incarico addossato a' Capi Superiori dell'Armata *Sottile* di vegliare con formazione di processo di due in due mesi, onde sapere se da' Sopracomiti venga alle ciurme corrisposto il consueto salario, panatiche ec., laonde una volta in ogni Mese deve essere fatta da' Capi Superiori la rassegna di ciascheduna Galea. Copiose pure sono le Leggi emanate per regolare la militare disciplina nelle Galee, e la norma e metodo, che deve osservarsi da' Sopracomiti nel disarmo delle medesime col render conto del numero de' Galeotti in guisa tale, che nessun Sopracomito può godere di voce attiva e passiva ne' Consessi della Repubblica, se prima non presenterà un'attestato de' Provveditori all'*Armar* di aver reso il conto dalle Leggi prescritto. Inibiscono



ancora le Leggi stesse a' Sopracomiti il condurre sulle Galee le loro Mogli, e famiglia, o farle passare ne' luoghi sudditi dello Stato da mare. Due per altro sono le Magistrature, alle quali devono i Sopracomiti rendere conto al tempo del Disarmo delle rispettive Galee; a' *Proveditori*, vale a dire, all' *Armar* per la disciplina, e numero delle Ciurme, ed a' *Sopraconti* per l' amministrazione del pubblico danaro; essendo essi obbligati agl' intacchi, e defraudi de' propri *Scrivani*.

Per riguardo poi al tempo, in cui durare devono in Carica, questo fu limitato ad anni quattro, e nell' anno 1642 il loro numero venne fissato a dodici almeno sì in tempo di guerra, come di pace, i quali avessero già compita l' età d' anni XX, nell' anno però 1708 l' attualità de' medesimi nel pubblico servizio si prolungò ad anni cinque, come rileviamo dal terzo Capitolo de' *Proveditori all' Armar*. Se parlar poi vogliamo de' gradi di onorificenze, e distintivi di dipendenza, o di comando, si prescrive a tutti li Sopracomiti di metter il *Gagliardo sopra il Trinchetto* ad eccezione però de' Sopracomiti destinati al comando di qualche Squadra, i quali avessero facoltà di collocarlo sopra l' albero detto di *Maistra*.

De-

Devono essi esser i primi a salutare gli altri Legni superiori da guerra, da' quali saranno corrisposti con due tiri meno di cannone. Non sia ad essi permesso spiegare la propria bandiera, mentre la Nave Comandante non l'avrà prima inalberata. Pieni pure io ritrovo i suddetti Capitolari di Decreti regolatori del numero de' Galeotti, e bassi Ufficiali delle Galee, de' quali Capi sono il *Comito* e l'*Armiraglio*, ma di questa classe di Ministri la brevità dovuta ad un Saggio non ci permette farne parola.

Dal *Sopraccomito* ascendere dovressimo a' *Governatori di Galeazza*, ma abolito nel Secolo XVIII l'uso delle medesime, cessò pure l'Incarico: laonde passare dobbiamo al *Governatore de' Condannati*. Avvenne l'istituzione di questa Carica nel XV Secolo, alla quale non può essere promosso Patrizio alcuno, che non abbia esercitata quella di Sopraccomito. Ad anni due fu determinata la durazione degli eletti nell'Ufficio, cui ubbidire debbono i Sopraccomiti; i Governatori poi de' Condannati dichiarati furono dipendenti dal Capitan Generale, dal Provveditore dell'Armata, e dal Capitano in Golfo. L'ispezione particolar ad essi Governatori addossata quella si è di riferir al Senato in ciaschedun Mese ciò, che di ri-  
mar-

marchevole avranno osservato nella visita delle Galee con l'obbligo di formarne in ogni mese processo sopra il trattamento delle Ciurme, e degli infermi, processo, che rassegnare devono di tre in tre mesi alla Magistratura all' *Armar*. Presentare pure devono di quattro in quattro mesi un esatto Prospetto del numero attuale de' *condannati, galeotti, Scapoli, Servienti, morti, falliti, licenziati, o rimessi* col nome, cognome, giorno, e debito loro sopra i Legni di qualunque *Capo da Mare, e Sopracomito*. Per riguardo poi a' segni esteriori d'onorificenza ne' primi tempi della creazione di questa Carica fu a' Governatori suddetti prescritto di dovere coprir il *Fandò*, ed involgere lo Stendardo all'approssimarsi de' Capi Superiori; ma ne' successivi tempi fu ad essi comandato di tenere *Bandiera quara* con la punta ovata sull'albero di Trinchetto, *Gagliardo* alla prora, e *Stendardo quaro* alla puppa. Furono parimente obbligati a salutare con l'Artiglieria le Piazze reali della Repubblica; ed i Capi Superiori dell'Armata, da' quali venissero corrisposti con due tiri meno in contrassegno dell'inferiore grado di essi Governatori.

Il quarto Posto nell'Armata *sottile* è quello di *Capitano in Golfo*, di cui segnata ab-

biamo l'origine, diritti, ed ispezioni nel Tomo IV di questo Saggio: laonde basta qui accennare, che esso dipende dal Capitano Generale, e dal Provveditore dell'Armata; e che di quattro in quattro Mesi spedire debbe a' Provveditori all' *Armar*, e col loro mezzo al Senato un accurato prospetto del numero de' condannati, non altrimenti di quello abbiamo detto di sopra in parlando del *Governatore de' Condannati*. Per riguardo poi all' onorificenze, debba egli usare Bandiera *quara*, ed essere salutato da' Capitani di Squadra, e Capitani, a' quali corrisponda egli con due tiri meno; ma salutandolo le Piazze Reali del Dominio sia da esse con due tiri meno corrisposto. Si consulti finalmente il Capitolare de' Provveditori all' *Armar*, ove si ritroveranno descritte le regole, che osservar deve il Capitano in Golfo ne' tempi dell' annua Fiera, che si celebra nella Città Papale di Sinigaglia.

Ora passiamo al *Provveditore dell' Armata*. Gli obblighi di questa Carica giusta le molte Leggi, che la regolano, consistono principalmente nello spedir al Senato di due in due Mesi le rassegne fatte alle Galee, riferire di mese in mese lo stato attuale delle medesime; e di quattro in quattro mesi presentar un *pedelista* esatto dell' attuale nume-

ro de' galeotti, condannati, scapoli, salaria-  
 ti, bassi Ufficiali, morti, falliti, licenziati,  
 e rimessi, con la nota del loro debito, e  
 dichiarazione da quale de' Capi da Mare, o  
 Sopracomiti essi dipendevano. Queste sono  
 l'incombenze. Per riguardo poi all'onorifi-  
 cenze conviene, che sappiano i Giovani  
 studiosi, che esse furono dalle Leggi in  
 questa guisa determinate: il Proveditore ten-  
 ga sola Bandiera *quara* sull' Albero di *Maistra*  
 con *Gagliardo* a prora, ed un Stendardo qua-  
 dro a puppa; venga egli salutato da' Capi  
 di Squadra, e Capitani, debba egli esser il  
 primo a salutare le Piazze Reali della Re-  
 pubblica, ma sia dalle medesime ad esso  
 corrisposto il saluto con eguale numero di  
 cannonate; deve però il Proveditore suddet-  
 to deponere lo Stendardo, quando si ritro-  
 vi sotto il Proveditore Generale di Dalma-  
 zia. Sarebbe quì luogo di fare qualche pa-  
 rola di detto Proveditor Generale, ma ci  
 riserbiamo al Saggio II Geografico, in cui  
 esporremo il Governo civile di detta Pro-  
 vincia. Quest'è la disciplina e gerarchia mi-  
 litare della Veneta Squadra *sottile*.

Discendendo ora a discorrere delle Cariche  
 Patrizie della Squadra, o sia *Armata grossa*:  
 diremo succintamente, che in essa il primo  
 grado è pure quello di *Nobile*; questi sono

sottoposti alle stesse Leggi, già descritte, dalle quali dipendono i *Nobili di Galea*: vengono però eletti da' suffragj del Senato, come si ricava dal terzo de' quattro sopraccennati Capitolari de' Provveditori *all' Armar*. Il secondo posto è quello di *Governatore di Nave*, il quale suppone nel Patrizio il precedente servizio in qualità di *Nobile*. L'età prescritta per poter occupare sì importante Posto è quella degli anni XX, e l'attualità nell'incarico si fissò ad anni quattro. Si comandò pure, che i Governatori suddetti devano pernottar a bordo de' proprj loro Legni, che non abbiano Insegna alcuna, che siano i primi a salutare l'altre Insegne d'onorificenza sopra i Legni da guerra, ma che vengano da questi con parità di tiri risalutati. Superior a questa è la Carica di *Patrona delle Navi* istituita nell'anno 1642. Non può esser eletto ad occuparla quel Patrizio, che non abbia compito l'intero corso di *Governatore di Nave*, e fu determinata la durazione nell'impiego ad anni tre. L'onorificenze poi di questa Carica sono, che incontrandosi in Mare con Capi Superiori abbia *ad ammainar le gabbie in testa di moro*; venga salutato da' Capi di Squadra e Capitani, a' quali egli corrisponda con due tiri meno, saluti le Piazze Reali, e sia da esse

esse pure con due tiri meno corrisposto il saluto. Eguali sono l'incombenze e prerogative della Carica d' *Almirante* subordinata al *Capitan delle Navi*. Questi deve avere l'età d'anni trenta completi; è dovere suo particolar il riferire di tre in tre mesi al Senato, se i Nobili siano stati attenti, ed incessanti nel loro servizio. Porta egli la Bandiera *quara* sull'albero di *Maistra*, e deve essere salutato dalla *Patrona*, alla quale sia tenuto rispondere con parità di tiri, ma salutato da' Capi di Squadra corrisponda con due tiri meno in segno della sua Superiorità giusta la norma da replicate Leggi munita. E' pure dalle medesime prescritto, che salutando le Piazze Reali della Nazione, sia esso *Capitan delle Navi* con due tiri meno risalutato. La Carica poi suprema è quella di *Proveditor Generale da Mare*, al quale, come si rileva dalli sopraccennati Capitolari era destinata per proprio uso una *Galea Bastarda*. I *Proveditori* adunque oltre l'universale presidenza alle cose da Mare, che include la denominazione medesima, hanno i loro particolari doveri. Di fatto fu ad essi dal Governo prescritto di spedir i rolli de' Marinari impiegati nel pubblico servizio, di non disporre del danaro del Principato senza l'assenso del Senato, cui spedire devo-

no di quattro in quattro mesi il *pedelista* delle ciurme, e servienti nell' Armata marittima, e di sei in sei mesi giuridica attestazione, che i *Nobili* si ritrovano al servizio rispettivo d'essa Armata. E' pure dovere del Provveditor Generale il riscontrare di sei in sei mesi i processi formati dal *Governatore de' Condannati*, di spedirli al Senato e di assicurarsi del numero degli *Scapoli* con la frequenza delle rassegne oltre ad altri incarichi di somigliante natura. Per riguardo poi all' Insegne d'onorificenza registrate ne' Capitolarj terzo e quarto de' Provveditori all' *Armar*, ad essi soli fu accordato l'uso di due *Bandiere quare*, e fu nel tempo stesso prescritto, che debba essere salutato dall' Artiglieria prima d'ogni altra marittima Dignità, dovendo però essi esser i primi a salutare le piazze reali marittime, le quali però devono con parità di tiri corrisponder al loro salute.

Dalle cose fin quì dette intorno alla marittima Veneta Polizia si saranno da' Giovani ricavate le molte appartenenze della grave Magistratura de' *Provveditori all' Armar*, della quale in quest' Articolo ragioniamo; vale a dire, l'ispezione su tutte quelle materie, che hanno qualche connessione ed attinenza al governo, direzione, ed ammini-

stra-



strazione delle Squadre marittime *grossa e sottile*. Di fatto da essi Proveditori furono dichiarati dipendenti, oltre li già accennati Nobili Incarichi, tutti i *Sacerdoti Capellani*, gli *Armiragli*, *Comiti*, *Scrivani*, *Nocchieri*, *Capitani di Nave*, *le ciurme*, *li galeotti*, *gli scapoli*, *gli aguzzini*, e *li marinari*. Per cagione di quest' incombenze da' medesimi Proveditori dipendevano i condannati alla *Galea*, gli apprestamenti, armi, artiglierie, munizioni, drappi per vestir i galeotti, i crediti e debiti di panatiche, salarij, biscotti, gli onorarij delle Cariche Nobili, le rassegne, i naufragj, gl' imbarchi, le spedizioni, e li disarmi de' Legni inutili al pubblico servizio, come si può dedurre dagli sopraccennati Capitolari. Hanno pure qualche ispezione i suddetti Proveditori sopra i Bastimenti mercantili, e distintamente ne' casi di vendita de' medesimi ne' Porti stranieri, onde ostar alla dispersione degli attrezzi *Marinareschi*, *Marinaj ec.* Tal è il sistema civile de' *Proveditori all' Armar*.

E' tempo ormai di passare col nostro discorso a ragionare del Collegio, indi Magistrato alla *Milizia da Mare*. Le gravi urgenze, nelle quali si ritrovava la Repubblica nell' anno 1545 a cagione delle continue guerre co' Turchi fecero, che il Senato giu-

dicasse necessaria cosa alla difesa del Principato l' avere sempre allestita possente Armata marittima, pronta all' improvise invasioni degli Ottomani. Si decretò adunque, che ad oggetto di tenere *Cento Galee sottili* sempre allestite, si formasse un Collegio composto di quattro Soggetti del Corpo del Senato, e dal medesimo eletti col titolo di Provveditori, che durassero in carica per anni tre. Ad ognuno adunque de' Provveditori fu raccomandato l' allestimento di 25 Galee, cinquanta delle quali fossero provvedute di equipaggio da gente Veneziana, e l' altre cinquanta da Milizie e Marinari de' Luoghi sudditti del Dominio, con preciso comando però, che se occorresse spedir alcune d' esse Galee, ne fossero subito reclutate altrettante, onde il numero delle cento rimanesse perennemente costante. Si deliberò pure dal Senato, che a' quattro Provveditori s' aggregassero sedeci Nobili del Corpo del Consiglio Maggiore, col titolo d' *Aggionti* in qualità d' Esecutori, quattro per ciascheduno de' Provveditori, e che durassero in carica anni tre. Questi venti Soggetti insieme uniti formavano il così detto Collegio alla *Milizia da Mare*, in cui avevano ingresso i *Provveditori all' Armar*, due de' *Patroni all' Arsenale*, due *Provveditori* (allora esi-

sten-

stenti) *Sopra li Biscotti*, ed il *Proveditor all' Artiglieria*. Presiedevano a questo rispettabile Consesso i quattro Proveditori, de' quali ora ragioniamo. Queste ed altre minori particolarità si possono leggere nel primo Capitolare del detto Collegio.

Per il corso di anni undici non si variò la Polizia di questo Consesso, ma nell'anno 1558 avendo il Senato riconfermata la sua durazione, deliberò, che ad oggetto di agevolare le radunanze del medesimo si scemasse il numero de' Soggetti, che lo componevano: quindi il numero de' Proveditori fu ridotto a due, e ad otto quello de' Governatori, ed assistenti Esecutori; fu allora destinato agli stessi luogo nel pubblico Palazzo Ducale con Segretario e conveniente Ministero. Altro regolamento importante fu allora decretato. Si comandò, che non potesse esser assunto all' Incarico di Governator assistente, chi non avesse fatto il corso ordinario su i pubblici Legni da guerra, vale a dire, in qualità di Sopracomito, Governatore, Capitano delle Fuste, Capitano in Golfo, Proveditore di Armata, e Capitani delle *Galee grosse da mercato*. Si stabilì parimente, che i detti Governatori durassero un anno solo nell'attualità dell'impiego, e che godessero, benchè senza diritto

to di suffragio, d'ingresso nel Senato. Dopo successivi cangiamenti nell'anno 1585 quella polizia, che a giorni nostri s'osserva, fu dal Senato decretata. Si comandò adunque, che tre fossero i Provveditori, nè più di tre i Governatori, i quali formassero il *Collegio della Milizia da Mare*, e durassero anni due in Carica. Tal è appunto lo stato presente di questo Collegio e Magistratura: bisogna però avvertire, che rari di molto sono i casi, ne' quali si raguni tutto il Consesso, essendo sostenuti praticamente gl'incarichi dalli tre Provveditori ordinarj, a' quali nel presente XVIII Secolo all'anno 1723 s'unì un quarto Provveditore col titolo d' *Aggiunto* per sovrana deliberazione del Senato, da cui dipende la lor elezione.

Descritta l'interna economia di questo Consesso faremo qualche parola sulle sue incombenze, e diritti. La prima ispezione adunque de' Provveditori alla *Milizia da Mare* si è la *Marineria* guardata sempre con gelosia e predilezione dal Governo. Molte sono le antiche Leggi, che la raccomandano a' suddetti Presidenti e Provveditori, e segnatamente nel XVI Secolo, di cui ora scriviamo, si prescrisse a' medesimi, che di due in due anni facessero la descrizione di  
tut-

tutti gli uomini atti alla marina dall'età degli anni diciotto in su, con preciso incarico di trasferirsi personalmente nell'Isole tutte del Dogado, e sestieri della Città Dominante per far con accuratezza eseguire l'opportuna numerazione. Questa costumanza più fiata da' Provveditori trascurata fu con particolari risoluti Decreti inculcata negli anni 1594, 95, 1603, e 1618. Fu pure ad essi Provveditori addossata la vigilanza sopra gli uomini da remo, volgarmente *Galleotti* appellati. Questi furono guardati dal Governo con tanta predilezione, che nell'anno 1565 fu ad essi concesso il privilegio, che al ritorno loro dal pubblico servizio potessero iscriversi a qualunque dell'Arti della Dominante, o dello Stato senza il requisito delle prove Legali con molti altri privilegj, che passiamo sotto silenzio. Non era anticamente determinato il numero degli uomini da remo, che, contribuire dovevano la Capitale, e l'Isole tutte del Dogado, ma sul principio del XVII Secolo si fissò il numero a soli 10000, numero però che variò di molto a vicenda de' tempi, e delle più o meno pressanti urgenze della Repubblica. Dovevano adunque a quest'oggetto i Provveditori descrivere di due in due anni la Capitale e Luoghi tutti del

del Dogado, onde conservar esatto Catasto di tutti i Popolani abili al remo.

Questa personale servitù però con l'andare de'tempi si convertì dalla clemenza del Governo in contribuzione pecuniaria, (come accennato abbiamo nel Tomo II) la quale prese il nome di *Tansa insensibile*, la quale dividesi a giusta porzione sopra ognuno de'Corpi tenuti a somministrare gli uomini da remo, e con accurata correlazione al numero degli uomini da remo, che occorrono al pubblico servizio. Da quanto abbiamo potuto rintracciare dagli antichi Cronisti, il tempo primo, in cui seguì la detta commutazione fu l'anno 1565 per Decreto del Senato, il quale in conseguenza assoggettò i Corpi debitori a' Proveditori alla *Milizia da Mare* per l'esazione d'essa *Tansa insensibile*, riconfermata e regolata con posteriore Decreto dell'anno 1587.

*Istituzione delle Magistrature de' Proveditori alle Beccarie, e delli tre Sindici nell'anno 1545.*

XXIV. Nel medesimo anno 1545, in cui s'istituì il *Collegio alla Milizia da Mare* (testè da noi diffusamente dilucidato) pensò il Governo alla creazione d'altre due importanti

tanti Magistrature. La prima, di cui ora diciamo, fu quella de' *Provveditori alle Beccherie*. La provvigione delle carni comestibili cotanto necessaria ad una Società non fu giammai trascurata dal Veneziano Governo: laonde sin dagli antichi tempi della Repubblica si riscontra l'istituzione d'un Ufficio di tre Nobili detto *sopra le Beccherie, o pubblici Macelli*: il di cui Capitolare registra le deliberazioni su questa materia emanate sin dall'anno 1249. Continuò egli con varietà di Leggi sin al suddetto anno 1545, in cui una gravezza straordinaria e pesantissima imposta dal Re di Romani sopra l'estrazione degli Animali Bovini prodotta aveva riflessibile carestia di questo genere negli Stati della Repubblica. Décretò adunque il Senato, che eletti fossero due Soggetti del suo Corpo col titolo di *Provveditori sopra le Beccherie*, i quali durassero per un anno continuo in Carica. Fu peculiare loro diritto ed ispezione il prescrivere, che dal Continente Veneto spedito venisse alla Dominante l'opportuno assortimento con giusta ripartizione a misura dell'estensione e fecondità de' Territorj. Vegliare pure dovevano acciocchè i sudditi della Terraferma osservassero i Contratti stipulati co' Veneti Appaltatori.

A questi Proveditori con l'andare degli anni s'applicarono successivamente dal Senato in coerenza dell'originarie lor ispezioni altre Materie ed Incarichi. Di fatto nell'anno 1551 fu ad essi accordato il diritto d'inquisizione, e di pena sopra gli abusi de' Mercatanti, e Dazieri de' pubblici Macelli, e Ministri de' medesimi. Nel seguente anno fu loro commessa la cura di far allevare nello Stato Animalì Bovini con ripartito numero a proporzione de' fondi de' sudditi, onde ovviar alla scarsezza di questo genere cotanto al mantenimento de' sudditi necessario: si vollero perciò astretti i Mercatanti de' Veneti Macelli alla compera d'essi Animalì nello Stato al prezzo, che fosse dall'equità e pubblica giustizia destinato. Con varietà di Leggi e d'ispezioni continuò questa Magistratura sin all'anno 1678, in cui il Senato rilevandola imperfetta, perchè composta di due soli Soggetti, deliberò d'aggiunger alli due Proveditori suddetti un terzo col solito titolo d'*Aggiunto*, ampliando la loro durata nell'Ufficio ad anni due, e riconfermando a' medesimi l'antiche ispezioni; fu in guisa particolare raccomandata la vigilanza sopra il Fondaco delle pelli con l'abolizione delli tre Inquisitori sopra il medesimo, la inoperosità de'

qua-



quali aveva non pochi danni in questa materia cagionati. In conseguenza di questi diritti intervengono i detti Proveditori al Pieno Collegio, allora quando vengono deliberati gli Appalti delle Carni, vale a dire, degli Animali Bovini, vitelli, agnelli, capretti, castrati, e carni insaccate degli animali porcini nell'estensione della Città di Venezia, di Mestre e del Dogado. Voglio in ultimo avvertir i giovani studiosi, che sussistendo l'antico *Ufficio de' Savj sopra le Beccherie di Rialto*, fu decretato, che le sentenze civili e criminali de' medesimi debbano in appellazione essere portate per la loro definizione a' Proveditori suddetti, i quali ne' casi di negligenza d'essi *Savj* hanno il diritto (accordato dal Senato nell'anno 1705) di provvedere con indipendenza da' medesimi. Tralascio molte altre particolarità a cagione di brevità; si leggano però ne' più antichi e moderni Capitolari di detti Ufficj.

Provide ad altro soggetto della massima importanza il Governo nello stesso anno 1545. Ritrovavasi in Venezia numero grande di Cittadini, i quali in qualità di Notaj, e Ministri dell'istituite Magistrature, di Avvocati e *Sollicitadori* del Foro, ec. servivano al pubblico e privato interesse.

De.

Desiderando adunque il Governo il buon ordine nel loro Ministero con molteplicità di Leggi, e con la provisionale creazione ora di due, ed ora di tre Soggetti Nobili col titolo di *Sindici* aveva procurato di sistemar il loro servizio; si prendevano essi Sindici dal Corpo del Consiglio delli Quaranta al *Criminale*, cui era riserbata la loro elezione. Questa polizia continuò sin al 1545, in cui vestì nuovo aspetto la Magistratura de' tre *Sindici*; ed altre importanti materie le furono addossate. Di fatto nel detto anno il Consiglio Maggiore deliberò, che fosse ordinaria e permanente la loro creazione, e che eletti fossero per quattro mani d'elezioni in quel Sovrano Consesso. All'antica ispezione del *Sindicato* sopra i suddetti Ministerj altro nuovo Incarico fu riunito. Era costumanza nella Repubblica d'eleggere due Nobili col titolo di *Estraordinarj di San Marco e di Rialto*, i quali supplissero in quelle Magistrature ne' casi, che qualcheduno de' rispettivi Membri attuali non fosse in istato d'intervenire o per impotenza Legale, o perchè fosse dalle Leggi escluso dal giudicar a cagione di propinquità, o altra relazione co'sudditi litiganti; supplemento esercitato talvolta anche ne' Consigli e Collegj superiori giusta l'emergenza

genze de' medesimi. Resa adunque ordinaria la Magistratura suddetta de' tre *Sindici* (a quali era stato destinato luogo nel Ducale Palazzo di San Marco) si deliberò, che soppresso l' Ufficio de' Giudici *Estraordinarj*, supplissero essi in loro vece anche ne' Magistrati degli *Auditori Vecchi delle Sentenze*, de' *Cattaveri*, e del *Piovego*. Due altre materie ritrovo delegate a' *Sindici*; la prima nell' anno 1582, l'altra nel 1600. Quella del 1582 fu la facoltà di crear i *Sollicitadori del Foro*; i quali però oggidì s' eleggono con le regole e metodi da noi accennati nella Dissertazione IX sull' *Avvocatura Civile, Criminale, e Fiscale*. La seconda dell' anno 1600 fu il diritto di concedere la facoltà di fare l' *Avvocato in Venezia*; vale a dire, di avvocare nelle Liti ad esclusione degli *Avvocati dell' Ordine Patrizio*, siccome detto fu parimente nella suddetta Dissertazione IX, cui rimettiamo i giovani studiosi. Si consulti pur il Capitolare di quest' Ufficio.

*Creazione del Collegio de' XII nell' anno 1548.*

XXV. Erasi rilevato dal Governo nell' anno 1548, che li due Consigli Civili de' Quaranta, ed il Collegio de' XXX, di cui abbiamo già di sopra ragionato, non

erano sufficienti a definire i molti Litigj de' sudditi, che ad essi Consessi appellavano le sentenze dell' inferiori Magistrature, onde nasceva riflessibile ritardo con pregiudicio notabile de' medesimi. Quindi fu, che desiderando il Consiglio Maggiore d' impedire sì grave sconcerto nella commutativa giustizia deliberò nel detto anno la creazione d'un nuovo Collegio Civile, il quale fosse formato da XII Soggetti Patrizj col titolo di *Collegio di XII*, i di cui metodi, regole, radunanze, ed ordini nell' amministrare la giustizia fossero del tutto simili a quelli, che osservavano i Consigli delli Quaranta; ed il Collegio delli XXX sopramentovati. Fu parimente prescritto, che i Soggetti ridotti al numero di nove almeno formassero adunanza legale, in supplimento de' quali entrassero i *Nobili Auditori delle Sentenze*, e li *Cattaveri*. A questo nuovo Collegio s' accordò allora il diritto di sentenziar inappellabilmente sopra le Liti, che non eccedessero la somma di Ducati 200, con dichiarazione, che se in qualche evento nascesse parità di suffragj, ciò che in Veneta favella si appella *Patta o Pendenza*, s' intendesse devoluta la definizione al Collegio de' XXX. In progresso di tempo fu al detto Collegio conceduta la podestà di giudica-

dicare le Liti tutte, che non sormontassero li Ducati 400, finchè fu accresciuto sì di numero, come di diritto nella guisa da noi esposta nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio* inserito nel Tomo II di questo Saggio, cui rimettiamo i Lettori a scanso d' inopportune ripetizioni.

*Creazione, ovvero Regolazione delli tre Savj assistenti contro l'Eresia nell'anno 1550.*

XXVI. Benchè l'istituzione de' tre Savj contro l'Eresia debba dirsi quasi coetanea alla prima introduzione dell'Ecclesiastico Tribunale del Sant'Ufficio, o S. Inquisizione in Venezia, avvenuta nell'anno 1289, come nel Tomo IV fu detto in trattando delle Materie Ecclesiastiche Veneziane; può tuttavia asserirsi quasi creata di nuovo questa Magistratura nel 1550, giacchè nel detto anno uscì quel Decreto, che dando permanente consistenza alla stessa, spiegò ed ampliò li suoi diritti ed ispezioni, laonde l'abbiamo a questo tempo riserbata, onde esporre in serie l'origine e progressi della medesima. Introdotta adunque la sacra Inquisizione in Venezia si diede principio ad eleggere tre Nobili col titolo d' *Assistenti*, i quali senza punto ingerirsi nelle materie

spirituali ed Ecclesiastiche si ritrovassero presenti all'adunanze di quel Tribunale, onde rilevare nel suo nascere le deliberazioni riguardanti le temporalità, e l'esterna civile Polizia; e quindi prestare l'ajuto del braccio secolare facendo eseguir i Decreti emanati ad estirpazione dell'Eresia. S' eleggevano da principio li tre Assistenti dal solo Doge col suo Minor Consiglio. Continuò questo metodo sin all'anno 1558, in cui vedesi già devoluta la lor elezione al Senato; e di fatto nel 1595 nel giorno 8 Aprile il Consiglio Maggiore deliberò, che l'elezione de'tre Savj sopra l'Eresia fosse in avvenire fatta solamente per scrutinio del Senato, e che i Soggetti potessero essere da qualunque Ufficio liberamente presi, non eccettuati nemmeno i diciotto riserbati.

Per riguardo poi allo spirito delle Leggi dirittive degli *Assistenti Savj* suddetti si comprendeva questo nell'incarico di vegliare, e di avvertir il temporale Governo, se dalle prese deliberazioni nascer potessero scandali, tumulti, o se per privati fini de' Giudici o Accusatori si tentasse l'oppressione de' sudditi; laonde dovessero ne' casi dubbiosi attendere la risoluzione del secolare Principato prima d'eseguire le sentenze, o provvedimenti emanati da quell'Ecclesiasti-

co Tribunale. Siccome poi poteva avvenire, che mercè l'umana fragilità gli Ecclesiastici componenti il suddetto Tribunale fossero talvolta negligenti nel loro Ministero d'estirpare l'Eresie, quindi si commise a' Savj assistenti di dover eccitarli con riverente prudenza, e nel caso, che inutili riuscissero le lor ammonizioni, d'avvertir il secolare Governo, cui è dovere inseparabile di cooperare con fermezza alla custodia della Cattolica Religione. Questo fu il sistema civile per riguardo all'assistenza prestata al Tribunale del Santo Ufficio in tutta l'estensione del Dogado. Il medesimo si prescrisse per gli Stati tutti della Repubblica, ne' quali i Rettori Nobili fanno le veci degli Assistenti Savj della Dominante.

Non fu uopo di ulteriori Leggi in questa materia fin al Secolo XVI. L'Eresie di Calvino, e di Lutero, che facevano rapido deplorabile progresso costrinsero la Veneziana Repubblica a porvi freno col mezzo di più esatte e rigorose Leggi, e quindi via più regolare il Ministero de'tre Savj Assistenti, de' quali ora ragioniamo. Nell'anno adunque 1550 il Consiglio de' X e sua Aggiunta comandò a' Savj suddetti, ed alli Rettori del Dominio di ragguagliare di tempo in tempo quel Consesso de'successi in ma-

teria d'Eresia; aggiungendo, che i Tribunali tutti dello stesso procedessero con l'uniformità, e metodi di quello della Città Dominante. Questa nuova Legge, che rassodava su ferma base l'antica Magistratura de'tre Savj Assistenti (come da principio fu da noi accennato) mosse nella Romana Curia il dubbio, che venisse dal Principato secolare lesa l'Ecclesiastica spirituale giurisdizione, accordando a' Laici facoltà di conoscer e di pronunziare Sentenza sopra materie spirituali. Ma informato il Papa allora Regnante Giulio III dell'antica costumanza de' Veneziani, e de' fini rettilissimi del Governo, commise al Nunzio Apostolico dimorante in Venezia Achille Grassi, Eletto Vescovo di Montefiascone, di convenire con la Repubblica sopra l'assistenza de'tre Savj nella Dominante, e de' pubblici Rettori nelle Città del Dominio con la sola condizione che i suddetti Patrizj assistessero *citra cognitionem & sententiam*, ciò che era stato da' Veneziani ab antico osservato. A quattro Capi adunque si ridussero allora gli Articoli della convenzione, (come si può rilevare da' Brevi dello stesso Giulio III) che divennero altre tante regole radicali all'Assistenza de' pubblici Rettori nelle suddite Città in conformità di quanto veniva  
pra-



praticato da' tre *Savi all' Eresia* nella Dominante: vale a dire, che essi si ritrovassero presenti alla formazione de' processi, ed a tutte le deliberazioni degl' Inquisitori, o loro Vicarj: che fosse in libertà d' essi Inquisitori e Vicarj chiamar a tenore de' casi que' Dottori, il parere de' quali fosse creduto opportuno di ascoltare; che ne' casi, che avvenissero ne' Castelli, Terre, e Villaggj, si osservasse l'ordine solito praticarsi nella Città Capo di Provincia; e che finalmente a custodia dell' affar importante della Religione dovessero i pubblici Rettori conferir una volta almeno in ciascheduna Settimana cogl' Inquisitori o Vicarj loro, onde provvedere giusta l' emergenze e bisogni delle Città, Castelli, Terre, e Villaggj alla loro giurisdizione spettanti. In conseguenza di questa convenzione si costuma da molti e molti anni da' Notaj del Sant' Ufficio d' inserire negli Atti, e Sentenze di quel Tribunale la clausola *Cum assistentia, & presentia Clarissimorum Dominorum N. N.*

Ridotta a sistema in cotal guisa nell' anno 1551 la Magistratura de' tre Savj Assistenti all' Eresia, si pubblicarono tratto tratto molte Leggi riguardanti la medesima materia, le più osservabili delle quali registreremo quì, onde continuare la serie di

quest' Ufficio, che non deve essere riassunto nel nostro Saggio: ed adempito sia a quanto fu da noi promesso nel Tomo IV in trattando della prima Introduzione della Santa Inquisizione in Venezia. Nell'anno adunque 1567 il Consiglio de' X ed Aggiunta comandò a' Savj Assistenti il dovere ragguagliar il Secolare Governo, se i processi de' sudditi, o le loro persone, dal Tribunale carcerate, si mandassero a Roma, o fuori dello Stato. Nel seguente anno lo stesso Consesso prescrisse, che i Savj prima di prestar il braccio secolare per eseguire condanne di confiscazione de' Beni de' sudditi dovessero avvertir il Governo, come materia di temporalità, e che poteva agli eredi innocenti pregiudicare. Contemporaneamente deliberò il Senato, che i Savj non prestassero l'ajuto del braccio secolare contro *Comunità* o *Giudicanti* sudditi in ciò, che riguarda l'amministrazione dell'esteriore giustizia; e che si ritrovassero pure presenti a' processi, che si formassero contro *Person*e Ecclesiastiche o suddite per nascita, o negli Stati della Repubblica abitanti. Questa deliberazione fu stimata di cotanta importanza, che si vede riconfermata negli anni 1609, 13, e 27.

Nell'anno poi 1574 il Consiglio de' X comandò

mandò, che se qualcheduno de' pubblici Rettori fosse dalle Leggi escluso d'intervenire nella Dominante a' Consessi, quando si maneggiano affari relativi alla Corte di Roma, non possano nemmeno assister all'adunanze del Sant' Ufficio, lasciando tal incarico al Collega nelle Città, ove due sono li Pubblici Rettori, e dove un solo al Camerlengo più anziano, essendo questa Carica sempre sostenuta da Soggetti dell'Ordine Patrizio, come nel Tomo II fu dimostrato. Sulla fine del XVI Secolo si pubblicarono alcuni Decreti, ne' quali s'indicavano a' Savj Assistenti i delitti al Sant' Ufficio, giusta l'originario suo istituto, appartenenti. Di fatto nel 1598 si dichiararono delitti non soggetti a quel Tribunale i sortilegj o divinazioni, quando manifesta eresia non contengano, i peccati di *erberie*, *stregherie*, *malie*, e *maleficj*, quando però non vi sia fondato sospetto d'eresia per l'abuso de' SS. Sacramenti, o per altre particolari circostanze. Nell'anno 1599 la *bestemmia non ereticale*, o sospetta d'eresia; ed inerendo a' precedenti Decreti, emanati negli anni 1591, 92, e 98, il delitto di prendere due Mogli, l'usura, i processi contro gli Ebrei, o altri Infedeli, contro i Greci, o altre Nazioni, che vivono nella loro credenza sotto proprj Prela-

lati ec. Finalmente devo avvertir i Gio-  
 vani studiosi, che fin dall'anno 1596 fu pre-  
 scritta agli Assistenti Savj l'avvertenza di  
 non prestar il lor assenso alla stampa, o  
 pubblicazione di Libri già stampati, se non  
 osservate le condizioni del Concordato con  
 la Santa Sede formato nel detto anno, del  
 quale abbiamo diffusamente ragionato nella  
 Dissertazione XI, cui rimettiamo i Lettori.

Essendosi poi pubblicato in Roma sulla  
 fine del XVI Secolo il Libro intitolato *Di-  
 rectorium Inquisitorum*, si pubblicarono pari-  
 mente in Venezia alcuni Decreti, i quali  
 furono diretti a via più chiarire le materie  
 al Sant'Ufficio nel Dominio della Repubbli-  
 ca spettanti. Si prescrisse in fatti dal Se-  
 nato nell'anno 1609 a' Savj Assistenti di  
 non prestare giuramento alcuno di fedeltà,  
 o altro nelle mani di quel Tribunale, e di  
 non acconsentir ad atto alcuno fatto senza  
 la loro assistenza dalla denunzia incomin-  
 ciando fin alla definitiva sentenza, e che  
 non tralasciassero d'intervenir all'adunanze  
 di quell'Ufficio sotto pretesto, che si trat-  
 tasse in esse di cose di poco rilievo. Nel-  
 l'anno finalmente 1612 fu stabilito, che oc-  
 correndo cangiamento d'Inquisitor anche in  
 caso di morte, gli Assistenti Savj debbano  
 farne consapevole il Governo, esigendo il  
 Se-

Senato pubbliche Lettere per l'ammissione del nuovo Inquisitore.

*Istituzione de' Provveditori sopra Ori, e Monete in Zecca nell'anno 1551.*

XXVII. Dal pensiero di porre in migliore sistema la polizia de' tre Savj assistenti contro l'Eresia passò il Governo a regolare quella della pubblica Zecca. A quest'oggetto nell'anno 1551 il Consiglio de' X e sua Aggiunta creò una nuova Magistratura, cui fu dato il titolo di *Provveditori sopra Ori e Monete*. Due furono allora i Soggetti destinati a comporla, e questi si prendevano dal Corpo di quel Consesso medesimo, al quale aspettava pure la lor elezione. Gli originarj incarichi di questa novella Magistratura furono il castigare que' Cittadini, che spendessero nello Stato della Repubblica ori banditi, o per prezzo maggiore di quello dal Governo limitato; rintracciare con inquisizione, se ne' Banchi *di scritta*, negli Uffici di Venezia, nel Fondaco della farina, ne' Macelli ec. si spendano Ori e Monete contra lo spirito delle Leggi; sia loro dovere vegliar attentamente sopra gli Ori, che capitassero di nuovo in Venezia, e li facciano provare, e stimare nella Zecca (ciò che

che da' Veneziani dicesi *far il Sazo*) con autorità di bandirli giusta l'occorrenze. Che se poi essi Proveditori giudicassero spediente al pubblico e privato vantaggio di promulgare nuove ordinazioni in materia di Ori ed Argenti, presentino le lor opinioni a' Capi del Consiglio de' X, cui allora aspettava la direzione della Zecca come nell'Articolo IV abbiamo detto, i quali devono intervenire a tutte le lor adunanze e deliberazioni: così si rileva alla *Compil. Leggi. Vol. Zecca* all'anno 1551.

Per lo spazio di anni trenta due soli furono i Proveditori, finchè devoluta nel 1582 l'ispezione della Zecca al Senato, (rileggasi l'Articolo II) questo deliberò la creazione del terzo Proveditore. Nell'anno poi 1598 essendo copioso il numero delle straniere Monete introdotte in Venezia, e grande pure quello delle false col conio della Zecca Veneziana, a cagione delle complicate viste civili, economiche e politiche, ed a motivo de' continui processi, inquisizioni, esami ec. si crearono, provisionalmente però, altri due Proveditori, i quali durassero in carica a libero arbitrio del Senato. Anzi a terrore de' delinquenti in questa materia fu comandato, che si formasse un Collegio composto de' Proveditori suddetti, da'

*Pro-*

*Proveditori in Zecca*, e dal *Depositario*, il quale avesse il diritto di sangue sopra i delinquenti medesimi. Nell'anno 1607 era ritornata questa Magistratura al consueto ordinario numero di tre Proveditori, ma essendosi radicato allora l'abuso con gravissimo pregiudizio de' sudditi d'accrescer a capriccio il prezzo delle Monete, nel seguente anno 1608 uopo fu d'eleggere due provisionali Proveditori *Aggiunti* per determinare d'unanime consenso il valore delle Monete tutte con deliberazione, che s'estese pur agli Stati del Veneto Levante. Sin all'anno 1734 perseverò la costumanza di eleggere di tempo in tempo più o meno Proveditori provisionali, ma nel detto anno scorgo devolute tutte le lor ispezioni all'*Inquisitor Aggiunto*, Ufficio già creato sin dall'anno 1687. Tale fu il sistema di questa rispettabile Magistratura tuttora a pubblico vantaggio sussistente.

*Creazione della Magistratura de' Conservatori delle Leggi nell'anno 1553.*

XXVIII. Da' provvedimenti sopraccennati su gli Ori e Monete si passò due anni dopo al pensiero di far osservare le Leggi prescritte a norma del Veneto Foro giudiciale.

ciario. Considerando adunque nell'anno 1553. il Consiglio Maggiore, che non era decoro della Repubblica, che le Leggi e gli ordini fatti per regolare gli Uffici di San Marco, e di Rialto fossero con grave pregiudizio de' sudditi litiganti violati, prescrisse, che nella prima adunanza del Senato fossero per squitino di esso Senato eletti tre Nobili di quel Corpo col titolo di *Conservatori delle Leggi & ordini degli Uffici di San Marco e di Rialto*, a' quali nell'ordinaria attualità d'un anno fosse addossato l'incarico di far osservare la Legge emanata dal Consiglio Maggiore nell'anno 1537 sopra l'Avvocatura Veneziana con tutte l'altre o fatte, ovvero che in progresso di tempo si promulgassero. Di queste Leggi abbiamo già sufficientemente ragionato nella Dissertazione IX, cui rimettiamo i Lettori. Fu ad essi Conservatori accordato il diritto inappellabile di annullare, e revocare le viziose consuetudini e corrottele, procedendo contro i delinquenti per le solite vie di denonzie ed inquisizione. A quest'importante oggetto fu stabilito, che dovessero raggunarsi tre volte in ciascheduna Settimana, e che mancando per legale impedimento qualcheduno di essi *Conservatori* suppliscano in loro vece gl'Inferiori Consiglieri, detti in



Veneziana favella *Consiglieri da basso*, de' quali altrove abbiamo parlato. Altre due importanti materie ritrovo delegate a questa novella Magistratura. La prima fu quella de' compromessi, o sieno *arbitramentali giudicj*, i quali seguono allora quando le parti litiganti per iscansar i raggiri e le spese del Foro rimettono le loro controversie all' arbitrio di uomini imparziali e prudenti; arbitrio, cui dalle Leggi Veneziane fu donata la prerogativa dell' inappellabilità. L'altra materia a' Conservatori suddetti affidata nell' anno 1569 fu la vigilanza sulle solennità delle *Cedole Testamentarie*, ed altre Leggi a' Testamenti relative, delle quali non fa uopo quì ragionare.

*Istituzione de' Provveditori sopra li Beni inculti nell' anno 1556.*

XXIX. Verso la metà del Secolo XVI, di cui ora scriviamo, cadde sotto i riflessi del Senato la scarsezza quasi ordinaria di Biade, scarsezza, che sovente affliggeva la Città Dominante, non che le Terre suddite del Dominio, onde si doveva da forastiere Contrade rintracciare a danaro contante l'opportuno provvedimento delle medesime. Questo disordine non si confaceva con l'am-  
piez-

piezza del Veneto Dominio atto a produrre oltre il bisogno de' suoi abitanti; laonde non era malagevol impresa il rilevare, che il male proveniva dalla negligentata cultura di vasti fondi, campagne, e valli lasciate in abbandono alla natia lor infecondità. Di fatto frequenti erano quest'infecondi ed incolti terreni nelle Provincie di Padova, di Vicenza, di Verona, nel Territorio dell'antico Asolo (oggi di ridonato dal Senato, come altrove diremo, del prisco e primitivo suo titolo di Città) e nel Polesine Veneto di Rovigo. Copiosi pur erano gl'incolti terreni nelle Provincie dell'Istria e confinanti contrade del Friuli e della Dalmazia. Deliberò adunque il Senato, che da Persone perite ed intelligenti si facesse l'esame locale di tutte le Provincie, si formassero esatti disegni, e si presentassero a quel Connesso tutte l'opportune nozioni, onde maturarne la risoluzione. Per il corso di nove anni durarono gli esami suddetti, e nel 1556 furono al Senato presentate le ricercate osservazioni: quindi determinò nel detto anno, che creata venisse una Magistratura di tre Nobili del Corpo suo, cui dato fosse il titolo di *Provveditori sopra Luoghi incolti*, i quali durassero nell'attualità del lor impiego per un anno, e che con la dovuta sollecitu-

di-

dine promovessero la coltura de'beni fin allora abbandonati dando scolo all'acque stagnanti, fabbricando ponti canali, e facilitando l'irrigazione delle campagne, che cotanto confluisce a renderle colte ed ubertose. Si possono leggere le deliberazioni della Nuova Magistratura e le relative approvazioni del Consiglio Maggiore, e del Senato, nel Libro pubblicato con le stampe da Giovanni Griffo nell'anno 1558 col titolo *Sommario di tutti li Decreti concernenti li Beni Inculti*. Le providenze poi successive sin a' nostri giorni si veggono registrate nel Capitolare di quest'Ufficio, cui rimettiamo i Giovani studiosi.

*Creazione del Magistrato sopra gli Ospitali  
nell'anno 1567.*

XXX. Ne' molti ospitali eretti dalla costante pietà de' Cittadini, de' quali abbiamo tessuta la serie cronologica nel Tomo V, e nel principio di quest' Ottavo, si alimentano orfani, si protegge l'onestà di molte povere donzelle, si presta assistenza agl' infermi infelici, e si esercitano molte altre opere di pietà, naturale, morale, e Cristiana. Se adunque all'economica amministrazione di questi luoghi pii non presiedesse

il Sovrano Governo, ne provenirebbero massime inconvenienze, e disordini contrarj all'oggetto di cotanto pie e plausibili istituzioni. Quindi è, che nell'anno 1561 deliberò il Senato la creazione d'una Magistratura, la quale fosse formata da tre rispettabili Soggetti del suo Corpo col titolo di *Sopra gli Ospitali e Luoghi pii* di Venezia e del Dogado tutto. Incarichi di questi si decretarono la revisione de' Testamenti a vantaggio di detti Luoghi pii rogati, l'esame degli ordini e relative costituzioni de' medesimi, onde rintracciare, se vengano fedelmente osservate, inquirire se a' poveri si presti il dovuto servizio, e se le rendite vengano Cristianamente impiegate, coll'obbligo preciso di riferir il tutto al Senato. S'ecceuarono però nel detto Decreto gli Ospitali immediatamente soggetti a' Dogi a motivo di non offendere gli antichi diritti della Dignità Ducale. Provisionale fu la creazione di questa Magistratura sin all'anno 1565, in cui rilevata l'importanza sua venne dal Senato dichiarata ordinaria e perpetua con Decreto, che fu approvato ancora dal Consiglio Maggiore.

Nel decorso degli anni nuove materie, e nuove ispezioni furono addossate a' tre Proveditori suddetti, materie però coerenti  
al-

all'originario lor istituto. Di fatto rilevo da' Veneti Cronisti, e dal Capitolare stesso di quest' Ufficio, che nell' anno 1586 si delegò a' medesimi la vigilanza nell' accudire al riscatto degli Schiavi sudditi, ed anche stranieri, (presi però mentre si ritrovavano al pubblico Veneto servizio) passati in mano degl' Infedeli. Fu cotanto pio e premuroso l' impegno del Veneto Senato per facilitare la pronta redenzione di quegli infelici nell' anno 1588, in cui frequenti erano le rappresaglie de' Turchi nella Bossina e nell' Isola di Cipro, che rilevato avendo, che que' miserabili venivano trasportati in ischiavitù alla Città d' Algeri, accordò facoltà a' tre Proveditori sopra gli Ospitali di crear un Console in Algeri, il quale oltre l' accudir agli affari Veneti avesse il principal incarico di sollecitar il riscatto degli Schiavi. Si volle però, che la scelta del Soggetto fosse avvalorata dal suffragio dell' Ordinario Collegio de' Savj, e s' impose al Bailo Veneto in Costantinopoli la cura di far riconoscere e rispettare dalla Porta Ottomana questo pubblico Ministro della Repubblica. Nel medesimo anno 1588 si delegò pur a' Proveditori suddetti la vigilanza sopra l' esuberante moltitudine de' poveri questuanti in Venezia, unendosi a questo

fine colla rispettabile Magistratura de' *Provveditori alla Sanità*, cui dall' antiche Leggi era stata affidata la detta materia. Sin all' anno 1591 le Sentenze de' Provveditori sopra Ospitali si appellavano indistintamente a' Consessi delli Quaranta, disordine gravissimo, che lasciava adito alla sagacia de' forensi Ministri di tirar in lungo la definizione delle Sentenze non senza pregiudizio de' Luoghi pii, ed Ospitali, laonde nel detto anno deliberò il Senato, che il solo Collegio de' X (adesso XX) Savj del Corpo del Senato medesimo fosse il Giudice competente di cotali appellazioni, il quale nel breve giro di soli due Mesi dovesse definitivamente pronunziare sopra le medesime. Si consulti il Capitolare di quest' Ufficio, in cui il numero maggiore de' Decreti registrati si avvolge intorno alla redenzione degli Schiavi, per la qual cosa all' originaria denominazione di *Provveditori sopra Ospitali e Luoghi pii* aggiunsero le posteriori Leggi quella di *Provveditori al riscatto degli Schiavi*.

*Depositario in Zecca nell' anno 1562.*

XXXI. Seguitava il Governo a non perdere di vista la pubblica Zecca, laonde essendo rimasto oscuro l'incarico del *Depositario*

vio alla Cassa della Zecca (Ufficio, che io con grave fondamento reputo eletto ed istituito dal Consiglio de' X sin dall'anno 1543) pensò il Consesso medesimo nel 1562, ovvero 1548 secondo altri, a dichiarare le di lui ispezioni e diritti. Si facevano allora in Zecca molti privati Depositi, i quali dovevano poi esser investiti, o impiegati in altro legittimo uso a norma della volontà de' Testatori Cittadini, o de' depositanti. Ma l'abuso, e la corruttela, che da per tutto s'introduce nell'umana Società, aveva penetrato anche nella Zecca, laonde con terminazioni orrettizie de' Magistrati forensi si levavano sovente i Depositi, e si defraudavano l'intenzioni de' sudditi depositanti. Si comandò adunque, che il Nobile eletto a coprire la Carica di *Depositario* unitamente a' tre Proveditori in Zecca esaminare dovesse la natura de' Depositi privati, onde non venisse permesso di levare Deposito alcuno contro la volontà espressa da' Cittadini nell'atto di depositare, o contro la mente de' Testatori: questa deliberazione fa vedere nel pubblico Depositario la qualità di *Conservatore de' privati Depositi*. Non lieve era il peso di quest'Incarico, al quale essendosi unito quello di comprar ori ed argenti (ispezione ne' tempi andati addossa-

ta a' *Massari all'Oro ed Argento in Zecca*, de' quali ragionato abbiamo nel Tomo IV) crebbe cotanto la mole degli affari, ch'egli gemeva oppresso da intollerabile fatica. Rilevò il disordine il Consiglio de' X e sua Aggiunta, laonde levando al Depositario quest'enorme peso, prescrisse, che la compera suddetta appartenesse ad uno de' Provveditori in Zecca, il quale consegnasse alli *Massari* suddetti gli argenti ed ori comprati per farli lavorare. Comandò poscia nell'anno 1584 il Senato, che il Depositario tenesse pronto separato Scigno nella Zecca, nel quale fossero custoditi i Danari privati, che per l'avanti si depositavano ne' Magistrati del Foro, e che del detto Scigno fosse egli il Custode con l'obbligo di giornale e Libro separato. In cotal guisa resa celebre ed importante questa Carica, deliberò il Senato nel giorno tre d'Agosto dell'anno 1593, che ella fosse messa nel numero degli Ufficj *con Pena* a chi rifiutasse di esercitarla. Nell'anno finalmente 1626 adì 9 Agosto il Consiglio Maggiore comandò, che il Soggetto destinato a sostenere la Carica di *Depositario alla Cassa della Zecca* possa essere preso da qualunque altro Posto in quella guisa, che si costuma fare de' XII importanti Offizj espressi nella Legge



ge emanata nel Dicembre del precedente anno 1625.

*Istituzione de' Provveditori sopra la Giustizia Vecchia nell'anno 1565.*

XXXII. Benchè dall' antiche Leggi fossero state regolate le faccende tutte attinenti alla vendita de' generi necessarj al vitto, ed all' interna economia dell' Arti meccaniche, che s' esercitavano nella Città Dominante, materia del tutto addossata alla Magistratura della *Giustizia Vecchia*, come nel Tomo IV fu detto, era ciò non ostante così grave il disordine dopo la metà del XVI Secolo per la non curanza de' Giustizieri, che nell' anno 1565 il Consiglio Maggiore deliberò, che il Senato eleggesse due Nobili del Corpo suo col titolo di *Provveditori sopra la Giustizia Vecchia*, i quali nell' attuale impiego d' un anno esaminassero, e definissero i processi formati contra i contraffattori, annullando ancora gli atti fatti da' Giustizieri Vecchi nel caso, che questi si fossero discostati dal rigore dell' antiche Leggi. Si accordò pur ad essi la facoltà di promulgare nuovi provvedimenti, i quali però dovessero essere presentati all' ordinario Collegio de' Savj, e quindi al Senato per la

Sovrana lor approvazione; e raccomandata la pontual esecuzione de' medesimi all' antica Magistratura della *Giustizia Vecchia*. Fu pur addossato a' due Proveditori l'incarico di presentarsi una volta in ciaschedun Mese nel Collegio, e di legger in esso il catalogo de' Ministri contraffacitori denunziati nel precedente Mese, onde vengano chiamati dal Doge, ed ammoniti all'osservanza delle Leggi. Indi a pochi giorni si reputò dal Senato necessaria la creazione del terzo Proveditore (numero tuttora sussistente) e che a questi tre Proveditori s'appellino le Sentenze de' Giustizieri Vecchi.

*Istituzione de' Proveditori sopra Danari  
nell' anno 1571.*

XXXIII. I gravissimi dispendj incontrati dalla Repubblica nella guerra contro i Turchi a cagione dell' Isola di Cipro, di cui nel seguente Tomo IX discorreremo, fecero sì, che il Governo pensasse a metter in pratica tutti i modi onesti, e decorosi al Principato, di supplire all'incessanti spese di quella guerra. Tra essi fu decretato dal Senato quello di astringer i Nobili, ed altri sudditi, che attualmente servivano ne-  
gli

gli Ufficj della Repubblica, a rilasciar al pubblico Erario porzione de' loro stipendj e Salarj. Raffer mò il Consiglio Maggiore la deliberazione del Senato; laonde siccome questo Decreto portava seco mole non indifferente d'ispezioni, e di maneggi, così con Legge del Consiglio Maggiore, cui s' uniformò pur il Senato, nell'anno 1571 fu deliberato di crear una Nuova Magistratura di tre Soggetti del Corpo d'esso Senato col titolo di *Proveditori sopra Denari*. Incaricati furono pertanto di tener esatto registro di tutti i Debitori, d'invigilar affinchè i Governatori dell'Entrate facciano con diligenza l'esazione delle *Decime e Campatici*, e di suggerir al Collegio ordinario de' Savj i modi convenienti di proveder il pubblico Erario dell'occorrente Danaro. Nel seguente anno 1572 la provisional introduzione della Decima sopra tutti gli Ufficj sì Nobili, come di semplice Ministero fu decretata ordinaria e perenne dal Consiglio Maggiore, il quale cosa ragionevole giudicò, che siccome tutti i sudditi tributano al Principato la Decima imposta sopra i loro Beni, così tutti i Consiglieri, Avogadori, ed altri Ufficj Nobili in Venezia, Consigli e Collegj contribuiscano il dieci per cento de' loro Salarj, ed altre utilità dalle rispet-

tive loro Cariche provenienti. La medesima Legge s'estese a tutti i Ministri, e fuori della Dominante a tutti li Rettori, Camerlenghi, Castellani, ed altri Ufficiali e Giusdicenti da terra e da mare dal Golfo del Quarnaro in quà solamente eccettuati gli altri dello Stato da Mare per impegnarli con sì notabile privilegio via più a servire con fede e costante zelo la Patria. Questa materia delle Decime suddette s'affidò a' nuovi *Provveditori sopra li Danari*, e ad essi dichiarò attinente la liquidazione d'essa Decima, e l'ascolto di chi pretendesse la minorazione della medesima. Quest'è quella gravezza, che al presente corre tuttavia col titolo di *Decime degli Ufficj*.

S'affidò adunque a' *Provveditori sopra Danari* la cura di liquidar, e regolare la detta Decima, e si lasciò a' Governatori dell'Entrate l'ispezione di far eseguire la comandata esazione. Dobbiamo però avvertire, che col detto Decreto non si dichiarò perpetua la contribuzione d'esse Decime, siccome non si era spiegata la perpetuità di quelle, che s'imposero sopra i Beni. Laonde con successive deliberazioni del Consiglio Maggiore se ne andò prolungando di decennio in decennio la durazione in guisa tale, che nell'anno 1616 la medesima per  
la

la prima volta s'estese con Legge del Consiglio Maggiore ai Rappresentanti tutti oltre il Quarnaro, ai Proveditori Generali, Capi da mare, Sopraccòmiti, altri Militari Ufficj, ed a' Baili pro tempore in Constantinopoli; anzi nel seguente anno 1617 a cagione delle straordinarie urgenze del Principato si comandò doppio pagamento della *Decima sopra gl'Ufficj*, della quale ora ragioniamo.

Siccome poi alla vigilanza de' Proveditori erano sfuggiti molti Ufficj senza che fossero decimati, ordinò nell'anno 1641 il Senato, che formato fosse il generale Catasto di tutti gli Ufficj da terra e da mare con descrizione esatta de' nomi e tempi de' Possessori. Ma riflettendo il Senato medesimo, che al pronto ed accurato adempimento di quest'ispezioni faceva uopo d'accrever il numero de' Nobili, che formavano la Magistratura de' Proveditori sopra Danari, nell'anno stesso con Decreto suo creò altri due Nobili, a' quali fu dato il titolo d'*Aggiunti*, onde di cinque fosse formato quell'importante Magistratura. Quindi due anni dappoi si pubblicò la generale *Redecima* cotanto celebre negli Annali Veneziani; ed affinechè dalla malizia degli uomini non si tentasse d'occultare l'utilità, e  
la

la somma delle rendite, si accordò a' medesimi il diritto d'inquisizione, la formazione de' processi segreti nell'anno 1647, e si destinò uno de' cinque attuali Proveditori al carico d'*Inquisitore*.

*Istituzione de' Proveditori sopra i Beni  
Comunali nell'anno 1574.*

XXXIV. Con l'acquisto della Terraferma d'Italia erano passati in signoria della Repubblica molti vasti territorj delle sudditte Città, non mai passati in dominio di private famiglie, ma posseduti per così dire in comune dalle rispettive Comunità, Terre, e Ville di quelle Provincie per immemorabile permissione de' Principati, a quali erano soggetti. Sin dal XV. Secolo adunque guardati aveva con attenta vigilanza il Governo que' fondi detti *Beni Comunali*, affidati alla sovrana direzione del Consiglio de' X e sua Aggiunta, i di cui Decreti si commettevano per la lor esecuzione al Magistrato delle *Ragioni Vecchie*, e talvolta ancora a quello sopra le *Camere della Terraferma*, di cui altrove fu da noi ragionato. Con questa polizia si giunse all'anno 1574, nel qual anno per suggerimento dell' economiche Venete Magistrature,

e

e particolarmente di quella de' *Provveditori sopra Danari*, nel precedente Articolo dilucidata, deliberò il Senato l'istituzione d'un nuovo Ufficio composto di tre Nobili del suo Corpo col titolo di *Provveditori sopra Beni Comunali*, e fu ad un anno fissata la durazione de' medesimi nell'incarico. Furono ad essi consegnate tutte le Carte relative a' detti Beni, esistenti nel Magistrato delle Ragioni Vecchie, ed imposto obbligo preciso di presentar al Collegio de' Savj i loro divisamenti, e quindi col mezzo de' Savj al Senato. Il Decreto del Senato fu rafforzato da' suffragj del Consiglio Maggiore; laonde nel seguente anno 1575 comandò il Consesso de' Decemviri, che tolta s'intendesse a' Rappresentanti della Terraferma, ed agli Uffici tutti della Dominante ogni ingerenza sopra i Beni Comunali, materia privatamente a' detti Provveditori affidata. Due limitazioni io ritrovo fatte nell'anno 1582, la prima decretava, che i suddetti Provveditori dovessero amministrare, e provvedere sopra essi Beni con l'intervento degli *Avvocati Fiscali della Signoria*, il Ministero de' quali fu da noi esposto nella Dissertazione IX: l'altra fu, che le Sentenze de' Provveditori s'appellassero al già istituito Collegio de' XX Savj del Corpo del Senato.

Que-

Questo Decreto fu pubblicato dal Consiglio de' X, e quindi la materia tutta de' Beni Comunali passò alla direzione del Senato dopo la seguita riforma de' Decemviri.

Ad onta della vigilanza della nuova Magistratura nel Secolo XVII eransi introdotti molti abusi, e frequenti erano sotto speciosi pretesti l'usurpazioni, che da' sudditi si facevano de' *Beni Comunali*, laonde nell'anno 1602 furono provisionalmente eletti due Nobili col titolo di *Revisori alli Beni Comunali*, i quali esaminassero distintamente lo stato di essi Beni, ed inquisissero contro gli usurpatori formando esatto Catasto, il quale fosse diligentemente custodito nell'Archivio de' Provveditori suddetti. Sin all'anno 1646 non avvenne cangiamento essenziale. Nel detto anno il Senato distinse in due Classi tutti i Beni Comunali col l'oggetto di vendere porzione de' medesimi a sollievo dell'Erario, altri, vale a dire, furono gli usurpati, ed altri i riputati superflui a' Comuni della Terraferma; fatta la segregazione seguì la vendita nell'anno 1647, si fece intender allora a' privati compratori, che i fondi acquistati dovevano considerarsi sottoposti a tutte le gravezze e fazioni reali e personali a norma degli altri terreni del Dominio. In cotal guisa di  
tem-



tempo in tempo in tempo la Repubblica andava alienando i Beni Comunali, porzione ragguardevole de' quali si vendettero nell'anno 1684 per supplir all' esorbitanti spese, che opprimevano l' Erario. Si diede allora ad uno de' Provveditori il titolo ed incarico d' Inquisitore contro l' usurpazioni de' sudditi, il quale non per ciò s' intendesse disimpegno dall' ispezioni comuni alla Magistratura.

*Creazione de' Revisori e Regolatori alla Scrittura  
nell' anno 1574.*

Sebbene negli antichi tempi della Repubblica non si tralasciassero senza osservazione, revisione, ed esame, siccome esigeva un ben regolato economico Governo, i Libri delle Magistrature della Dominante, delle Reggenze del Dominio, e di tutti li Ministri destinati al maneggio delle pubbliche rendite del Principato, è un fatto di verità però, che prima dell' anno 1574 non ritrovasi nella Veneziana Gerarchia un Magistrato alla sola cura di revisione e regolazione delle pubbliche economiche Scritture destinato. Col consueto adunque provisionale esperimento nel detto anno ritrovo, che il Senato deliberò la creazione d' una

Ma-

Magistratura di due Nobili del Corpo suo col titolo sopra espresso, i quali durassero per anni due nell'attualità dell'Ufficio. A questi s'affidò l'incarico di far *Saldare* i conti tutti degli Urbani Magistrati, regolare le partite, e far chiudere quelle, che ritrovassero aperte. Indi a non molto s'ampliò l'incarico a' Luoghi tutti e Camere del Dominio; e poichè non era senza bisogno di revisione nemmeno la pubblica Zecca, quindi il Consiglio Maggiore, come rileviamo dal Capitolare di questa Magistratura, approvò la Legge della generale revisione de' conti della medesima. Si prestò pure al desiderio del Corpo Aristocratico il Consiglio de' X, e nel medesimo anno deliberò, che a' nuovi *Revisori e Regolatori della Scrittura* s'assoggettassero i conti e Libri non solamente delle Magistrature da esso Consesso immediatamente dipendenti, ma dello stesso loro Consiglio.

Con questi ed altri meno importanti provvedimenti essendo giunto l'anno 1575; osservò allora il Governo, che due soli Cittadini non erano sufficienti all'adempimento della grand'Opera ad essi addossata, laonde propose il Senato, ed approvò il Consiglio Maggiore l'elezione d'un terzo Soggetto. Incominciò quindi la Magistratura

ad

ad esser formata di tre ragguardevoli Soggetti del Corpo del Senato, e continuò a farsi la lor elezione di due in due anni provisionalmente, finchè nell'anno 1581, divenne ordinaria e parte integrante della Polizia Veneziana. Nel tempo medesimo s'accordò pur a' Revisori la facoltà di riveder i Libri tutti de' Ragionati del Collegio de' Savj. Quest'è quella Classe di Ministri computisti, de' quali il Consiglio de' X nel detto anno 1581 istituì un Collegio chiuso con que' metodi e regole, già da noi dilucidate nella Dissertazione VIII, cui rimettiamo i Giovani studiosi.

Continuando quì la serie di quest'Ufficio, che non sarà più riassunto nel nostro Saggio, rileviamo, che copiosissime furono l'ordinazioni fatte dal Senato in materia di revisione e regolazione della pubblica Scrittura nel Secolo seguente XVII, le quali si ritrovano registrate in due Raccolte pubblicate con le Stampe per ordine del Governo, l'una delle quali ha per titolo: *Leggi e commissioni per li maneggi delle Camere, e per li Ragionati Revisori delle medesime*: l'altra poi è intitolata: *Leggi e commissioni per li Appontadori*. Lo spirito adunque di cotante ordinazioni si aggira a facilitare l'esazione da' sudditi debitori, e ve-

dere fondatamente l'ingresso ed uscita del pubblico Patrimonio nelle diverse Camere, e Casse d'esazione, ed alla cognizione della fede ed idoneità di chi o in qualità di Preside, ovvero di semplice Ministro maneggia il danaro del Principato. Tra i mezzi poi stabiliti, onde ottenere l'ideato oggetto, sono degni d'osservazione quelli de' Decreti 1624 e 1626, ne' quali si comandò, che tutti i Cassieri d'ogni e qualunque Ufficio presentare debbano al termine delle rispettive loro Casse il conteggio del danaro riscosso e speso alla Magistratura de' suddetti *Revisori e Regolatori della Scrittura*, nel qual dovere s'intendessero compresi oltre l'urbane Magistrature, i Proveditori Generali, Inquisitori, Ambasciatori, Baili a Costantinopoli, i Residenti alle Corti straniere, i Rettori delle Fortezze del Dominio, e tutti generalmente gli Ufficj della Repubblica Militari e Civili, che hanno ingerenza nell'amministrazione del pubblico Patrimonio. Si consulti il Capitolare di quest'importante Magistratura, e si leggano le due sopraccennate Raccolte.

*Creazione de' Provveditori e Revisori sopra la  
scansazione e regolazione delle spese  
superflue nell'anno 1576.*

XXXVI. All'esazione, custodia, e distribuzione del pubblico Danaro vegliavano li già descritti Consessi e Magistrature. Ma, siccome sovente accade nell'umane Società, erasi introdotto l'abuso di dilapidare il Patrimonio suddetto con molte spese disordinate e superflue. So ben io, che sin dall'anno 1324 nel giorno 22 Maggio il Consiglio Maggiore aveva provisionalmente eletti *Dieci Savj* sopra le spese disordinate e superflue, ma non erasi istituita prima dell'anno 1576 una particolare Magistratura, che sulla pubblica economia vegliasse, checchè ne dicano alcuni poco esatti Cronisti, i quali collocano la creazione degli *Scansadori* all'anno 1546; da altri con più fondamento al 1568 segnata. Dalla Legge adunque registrata nel Capitolare di quest'Ufficio si rileva, che nell'anno suddetto 1576 comandò il Consiglio Maggiore, che per Scrutinio del Senato fossero eletti tre Soggetti col titolo sopra espresso, i quali scansassero tutte le spese superflue; che prima loro cura fosse rivedere le spese dell'Arsenale ed Armamento, e poi proseguissero la

generale revisione degli Ufficj tutti del Dominio. L'attualità nell'Incarico fu allora determinata ad un solo anno, dentro il quale, come si può vedere nel sopraccennato Capitolare, molte furono le ordinazioni dagli *Scansadori* pubblicate. Sembra cosa certa, che provisionale fosse la prima creazione di questo Magistrato sin al 1587, poichè nel detto anno nel giorno 27 Settembre il Consiglio Maggiore comandò, che eletti fossero di nuovo tre *Proveditori e Revisori sopra la scansazione delle spese superflue*, e che s'intendesse levato a' Cinque Savj alla Mercanzia, ed a' Governatori dell'Entrate il carico della revisione e regolazione de' Ministri, e sostituti negli Ufficj; che continuassero nel Posto per l'intero corso d'un anno, e che non potessero esser eletti durante quel tempo dal Senato ad altro Incarico o Magistratura. Nell'anno poi 1618 nel giorno 6 Agosto lo stesso Sovrano Consesso affidò l'elezione degli *Scansadori* al Consiglio del Pregadi, e determinò la durazione nell'Impiego ad anni due. Si consulti il Capitolare di questa Magistratura, ove si conservano le Leggi regolative della medesima, e l'ordinazioni da essa fatte per l'oggetto di dar sistema all'economica distribuzione del pubblico Patrimonio.

*Ampliacione della Magistratura de' Proveditori  
alle Fortezze nell'anno 1579.*

XXXVII. La vigilanza che prestar deve ogni Principato alla custodia e riparazione delle Fortezze, e Piazze Murate, che lo difendono, non fu negletta dall'attento Governo della Veneziana Repubblica. Ne' tempi al XVI Secolo anteriori i Rettori Patrizj dello Stato sì da terra, come da mare con Lettere indirizzate all' ordinario Collegio de' Savj sponevano lo stato delle medesime, i ristauri, ovver accrescimenti, che si giudicavano confacenti alla migliore difesa di esse, e quindi il Senato col mezzo de' Savj decretava di caso in caso quel tutto, che stimava conveniente. Continuò questa Polizia sin all'anno 1542; e allora nel giorno 24 Settembre il Senato venne alla deliberazione di crear una Magistratura di due Soggetti del suo Corpo col titolo di *Proveditori alle Fortezze* sì da mare come da terra. Due continuarono i Proveditori sin al 1579, in cui il Senato medesimo aggiunse il terzo in perpetuo. Creata, e quindi ampliata la novella Magistratura, ad essa indirizzavano i Rettori le lor istanze, che presentate ed avvalorate dalle fedeli infor-

mazioni de' Provveditori alle Fortezze al Collegio de' Savj, erano in appresso deliberate dal Senato: incominciò allora a conservarsi in quest' Ufficio doppia Cassa, l'una riguardante le Fortezze dello Stato da terra, l'altra quello da mare.

Ad onta di così salutar istituzione erasi introdotto l'abuso, che i Provveditori impiegavano porzione non indifferente del pubblico Danaro in fabbriche, ed altri usi non analogi all'oggetto del lor istituto. Quindi nell'anno 1585 facendo il Senato fronte a cotanto disordine determinò con preciso Decreto l'uso, che doveva farsi del reale Patrimonio da' Provveditori suddetti; si dichiarò adunque, che s'impiegasse nella conservazione delle Mura, terrapieni, fosse, luoghi per collocar e custodire l'Artiglierie, accrescimento delle fortificazioni, vestiario de' Soldati, munizioni, Artiglierie, Palazzi destinati alla residenza de' pubblici Rappresentanti, pubblici Molini, escavazione dei Porti, provigione di Biade, magazzini per conservare le stesse non meno che il pubblico Biscotto, ponti, porte delle Città, Castelli ec. ec. Affinchè però le suddette prescrizioni fossero inviolabilmente da' Provveditori alle Fortezze osservate, si comandò nel seguente anno 1586, che essi assog-

get-



gettassero ancora, a norma degli altri Uffici, i loro Libri e Conteggi a' Revisori e Regolatori della Scrittura, de' quali nell'Articolo XXXV abbiamo favellato.

*Istituzione de' Revisori e Regolatori dell' Entrate pubbliche in Zecca nell' anno 1584.*

XXXVIII. Erasi decretata nell' anno 1577 dal Consiglio de' X e sua Aggiunta la regolazione della Zecca, addossando l'incarico a' Provveditori in Zecca ed alli Revisori e Regolatori della Scrittura, come altrove fu da noi accennato. Ad onta però dell'eseguita regolazione cinque anni dappoi erasi introdotta riflessibile alterazione de' decretati provvedimenti con danno non lieve del pubblico Erario. Vigile perciò il Senato nell' anno 1584 deliberò d' eleggere tre Nobili del Corpo suo col titolo corrispondente alle lor ispezioni di *Revisori e Regolatori dell' Entrate pubbliche in Zecca*; e questi uniti agli ordinarij Provveditori della Zecca dovevano riformare d' accordo col Collegio de' Savj le regolazioni, formate nel 1579, il tutto assoggettando a' Sovrani suffragj del Senato. E poichè le principali rendite dello Stato provenivano dalla riscossione de' pubblici Dazj, quindi fu, che le principali cu-

re dell'istituto Ufficio s'aggirarono su di questi, confermando il Senato le loro regolative deliberazioni. Sembra che provisionale fosse la prima creazione de' suddetti Revisori, poichè sin al 1592 non ritrovo rinnovata la lor elezione. Nel detto anno nuova confusione delle diverse Casse, o sia Depositi della Zecca fece avvertito il Senato della necessità di rinnovare la Magistratura, come in fatti seguì. Rilevata l'utilità della medesima da' salutari provvedimenti allora decretati, il Consiglio Maggiore nell'anno stesso la dichiarò Magistratura ordinaria e permanente. S'accinsero adunque i Revisori e Regolatori alla totale riforma della Zecca, e nell'anno 1596 si pubblicarono con la previa approvazione del Senato que' Capitoli conosciuti sotto nome di *Regolazioni della Zecca*, de' quali ecco lo spirito in poche righe delineato. In esso anno adunque 1596 si distribuirono le rendite tutte del Dominio, che si depositavano nella Zecca, in tante separate classi, o distinti Depositi, i quali s'applicassero alle molte esigenze del Dominio col seguente ordine, e metodo. Al Deposito detto *Grande di Zecca* si destinarono i Danari provenienti dal dazio del Vino, dell'*Uscita*, *Stadella*, *del Sale*, e del *sei per cento*. Al Deposito dell'*oc-*

correnze il *Sussidio* della Terraferma, porzione dell'Ufficio de' Governatori dell'Entrate, ed il dazio *Panni del Purgo*. A quello per *la Milizia di Candia e di Corfù* l'entrata delle due Camere di Verona e di Crema. All'altro per *li Quartieri di genti d'armi* il danaro ritratto dal Camarlengato della Città di Vicenza. Al Deposito poi per l'*Ufficio sopra Camere* l'entrata della Camera di Brescia, tutto quello, che si contribuisce da' Territorj per resti di Tasse imposte, e non pagate, per genti d'armi, il danaro che di tempo in tempo vien contribuito per conto de' Macelli, l'entrante de' Reggimenti di Pordenon, Civald del Friuli, Cadore, Mestre, Sacil, e Salò. Vi si aggiunse l'Ufficio alle Biade, e tutto il danaro, che si andasse esigendo da' Debitori dall'anno 1587 sin al 1595, e finalmente tutto quel danaro, che fosse portato in Zecca dal Magistrato *Sopra Camere* esatto nella Dalmazia, e nell'Istria. Per il Deposito *delli Stipendj ed altri apprestamenti di armata* separate furono l'entrate delle Camere di Padova, Trivigi, Bergamo, Rovigo, il dazio del Fondaco de' Tedeschi, e il *Soldo per Lira* del Levante, di cui altrove si ragionò. Al Deposito per le *Fortezze* la limitazione fatta a' Territorj per le fabbriche di Legnago,

la

la Camera d' Udine ( dettratti li Ducati tremille, che allora si contribuivano dal Governo a' Patriarchi d' Aquileia ) i dazj dell' Acquavita, transito del pesce, pietre, calcina, e transito *Pesce* per la Lombardia. Al Deposito detto *Camarlenghi del Comune* s' applicarono i Reggimenti di Belluno, Fel- tre, Conegliano, il Danaro che porterà in Zecca il Camerlengo del Comune alla Cassa de' Salariati, quello che s'esige dal Cottimo di Londra per il Bailaggio di Costantinopoli, li due per cento, che si riscuotono nel detto Cottimo per ragione delle Sete e Spezierie di Costantinopoli, li due per cento detti *di Cipro*, i dazj appellati *Uve passe, pesce al palo*, legname, *vino a spina*, e ferro. Per il Deposito *di Palma* il *Soldo per Lira* imposto dal Senato sopra tutti i Dazj; al Deposito *del Quinto dell' Oglio* il danaro, che si ritrae dall' Ufficio della *Ternaria Vecchia* per il *Ducato per Miaro*, e l'affitto delle Poste. Finalmente al Deposito inserviente al mantenimento del pubblico Arsenale si destinarono l'Entrate provenienti da Cologna, il ritratto detto *Condanne dell' Arsenale*, il dazio *Grassa* della *Ternaria Nuova*, ed il ritratto da' Posti, dove si vende Vino per li Sestieri della Città Dominante.

Que-

Questa precisa regolazione delle pubbliche Entrate non solamente giovò a regolare, e rischiarar il confuso sistema economico della Zecca, ma produsse pur il salutar effetto di sollevare la Repubblica del pesante debito delli due Monti in essa eretti oltre il Vecchio, come di sopra fu detto. Ne' susseguenti tempi s'ampliarono i diritti, e si accrebbero l'ispezioni di quest'importante Magistratura con que' metodi, e regole, che s'osservano al presente, e che sono da noi tralasciate a cagione di brevità; si possono però vedere nel Capitolare di quest'Ufficio, cui rimettiamo i Leggitori.

*Istituzione de' Provveditori sopra l'Adice  
nell'anno 1586.*

XXXIX. Desiderando il Governo di conservare la navigazione interna, che sopra il fiume Adige facevasi da' Sudditi con reciproco vantaggio tra la Città Dominante e le Suddite Provincie, deliberò nel giorno 5 Gennajo 1586 il Consiglio Maggiore, che per Scrutinio del Senato eletti fossero tre Soggetti dell'Ordine Senatorio col titolo di *Provveditori sopra l'Adige*, i quali non avessero privato interesse ne' contigui terreni al medesimo, e che fossero pronti a portarsi  
per-

personalmente alla visita del detto fiume, quando avessero l'ordine e le commissioni del suddetto Senato. Non ostante però la vigilanza di questa rispettabile Magistratura, nell'anno 1677 era nell'imminente pericolo di perdersi la navigazione del detto fiume; laonde giudicò opportuno il Senato di crear una straordinaria e provisionale Magistratura di tre Senatori, a' quali fu dato il titolo di *Provveditori alla regolazione dell'Acque dell'Adige*, i quali durassero in Carica per l'intero corso d'un anno; il Decreto fu avvalorato da' suffragj del Consiglio Maggiore nel giorno 2 Settembre di detto anno. Si comandò allora, che non potessero esser assunti allo straordinario impiego que' Nobili, che possedessero fondi tra la Città di Padova e il detto fiume, non meno che nel Polesine, e nel Veronese da Legnago sin verso la Capitale. S'accordò a' medesimi la facoltà di servirsi dei Periti inservienti al *Magistrato all'Acque e Beni Inculti*, imponendo al Cancellier Grande di destinar un Cittadino della Ducale Cancelleria in qualità di Segretario.

L'incarico a questi straordinarj Provveditori addossato fu di portarsi all'esame dell'Adige in Verona sin alla sua sboccatura in mare coll'oggetto d'agevolare il corso libero

bero all'acque, ed allontanar il pericolo della rotta degli argini. Laonde dovevano essi esaminare le sue bocche, i tagli, i livelli, gli alvei e loro larghezza, lo stato degli argini ec. prendendo di tutto le più esatte informazioni, e lumi col riferire di mano in mano al Senato il risultato, e principalmente le contravvenzioni all' antiche salutarì Leggi. Tutto eseguirono con mirabile sollecitudine i Proveditori, e compita la revisione al loro ritorno resero al Senato esatto conto delle lor osservazioni, e quindi egli divenne a quelle molte deliberazioni, che altrove saranno più opportunamente da noi registrate.

Voglio quì osservare di passaggio, che l'erudito Vettor Sandi confonde inavvedutamente la provisionale Magistratura de' *Proveditori alla regolazione dell' Adige* con quella tuttavia sussistente ( perchè sin dalla sua prima istituzione stabile ed ordinaria ) dei *Proveditori sopra l' Adige*, de' quali egli ignorò l'origine; e quindi ritarda la creazione di questa di quasi un Secolo con manifesto anacronismo, come rileverà chiunque esamini l' antiche Leggi e Decreti. Di fatto i *Proveditori straordinarj alla regolazione* s' elesero soltanto nel 1677, quando gli ordinarij *Proveditori all' Adige* si ritrovano creati sin dal

dal 1586. Simil anacronismo sovente si vede da lui commesso trasportando molte delle già descritte Magistrature al XVII Secolo, quando è cosa più che evidente, che le medesime istituite furono nel Secolo XVI, di cui ora dilucidiamo la Polizia.

*Elezione di due Soprantendenti alle Decime del Clero nell' anno 1586.*

XL. Abbiamo già accennato nel principio di questo Tomo VIII, nell'Articolo *dell'Esterna Disciplina del Clero Veneziano*, l'origine e progressi delle *Decime Papali*, che contribuire devono gli Ecclesiastici tanto Secolari, come Regolari all'Erario del Principato. Perseverò la pratica contribuzione delle medesime senza variazione alcuna sin al 1586; nel qual anno continuando i disordini, le confusioni, e le difficoltà a cagione delle pretese esenzioni contrarie a' Diplomi Pontificj, il Senato deliberò la creazione di due Soggetti del suo Corpo col sopraccennato titolo di *Soprantendenti alle Decime del Clero*. Si comandò a' medesimi di conferire col Nunzio Apostolico in Venezia e cogli Ecclesiastici Collettori onde sieno eseguiti i Brevi Pontificj, senza che in avvenire s' introducano ulteriori novità a turbare la ci-  
vi-



vile tranquillità dello Stato. S'accordò pur a' medesimi la facoltà di scriver a' Rettori Nobili del Dominio dando gli ordini opportuni all'esazione giusta delle Decime. Lungo sarebbe l'annoverar quì tutti i Decreti esecutivi del Senato su questa materia, basterà l'accennare, che essi riguardarono l'esazione delle suddette Decime, e che si promulgarono negli anni 1635, 45, 48, 49, 57, e 60. Dobbiamo bensì avvertire, che nel XVII Secolo si ritrova fatta l'elezione d'un terzo *Soprintendente*, onde di tre Soggetti fu sin d'allora formata la nuova Magistratura; benchè non ci sia riuscito di rintracciare con certezza l'anno preciso, in cui si decretò l'aggiunta del terzo; ed alcuni in fatti segnano la di lui creazione all'anno 1630, ed altri la ritardano al 1650, cosa di poco rilievo ed importanza.

Fu cotanto salutare l'effetto, che produsse la formazione di questa novella Magistratura, che in qualche particolare caso uopo fu solamente della cooperazione degli Ecclesiastici Collettori, avendo bastevolmente supplito all'esazione delle Decime con l'intervento della secolare Magistratura l'opera sola degli Ecclesiastici sottocollettori, l'ufficio, diritto, ed ispezioni de' quali furono riconfermate dal Senato con replica-  
ti

ti Decreti negli anni 1649, 62, e 64. Siccome poi l'oggetto di accordare alla Repubblica queste Decime sussiste anche al presente, così parimente continua essa a dimandare la rinnovazione degli antichi privilegj, e la Sede Apostolica la concede per il corso d'un Novennio: quindi è, che si veggono concesse da' Romani Pontefici Clemente VIII, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzio X, Alessandro VII, Clemente IX e X, Alessandro VIII, Innocenzio XII, Clemente XI, Benedetto XIII, Clemente XII e Successori.

*Istituzione del Magistrato sopra Feudi  
nell'anno 1587.*

XLI. Alla creazione de' *Soprantendenti alle Decime del Clero* succedette nel seguente anno 1587 quella non meno importante de' *Proveditori sopra Feudi*, che forma il Soggetto di quest' Articolo. Ignoto fu agli antichi Popoli il diritto Feudale, introdotto, come osserva l'erudito Hornio nella sua *Giurisprudenza Feudale*, da' Franchi e Longobardi in Europa, e massime nell'Italia, non già con Leggi scritte, ma per via di consuetudini, le quali tuttavia erano varie e diverse nell'Italiane Città, come osserva-

to fu dal Cujacio *De Feudis Lib. I.* A queste consuetudini Longobardiche aggiunsero molte Leggi gl' Imperatori Tedeschi, tra quali il primo fu Corrado il *Salico*. Da due fonti adunque Consuetudini e Leggi derivò la formazione del *Diritto Feudale*, compilato da' Giureconsulti Milanesi verso l'anno 1176, compilazione intitolata *Libri Feudali*, la quale col progresso del tempo fu abbracciata da tutte l' Accademie, e Tribunali del Mondo Cristiano, accordando ad essa autorità eguale alle Leggi comprese nel Corpo del Diritto Civile universale.

La Veneziana Repubblica avendo dilatate le sue Conquiste tanto dalla parte del mare, come da quella dell' Italiano Continente, ed avendo nelle dette Provincie ritrovati esistenti molti Feudi, giudicò bene di promulgare alcune Leggi regolative de' medesimi, che si leggono registrate nel Capitolare de' *Proveditori sopra Feudi*, de' quali ora siamo a ragionare. Rileviamo adunque, che ben tosto dopo le conquiste, la materia de' Feudi era riserbata al Consiglio de' X con la sua Aggiunta, e talvolta vi provvedeva anche il Senato per ciò, che riguardava l' economia del pubblico Erario. L' investiture poi de' Feudi si prendevano dal Pien Collegio, o da' Nobili Rettori delle

suddite Città e Castelli. Ma in onta di tante regolatrici deliberazioni frequente n'era il disordine, e molti de' Feudatarj trascuravano di riconoscere l'alto dominio del Principato. Quindi fu, che il Senato dando ascolto agli eccitamenti de' pubblici Consul- tori nell'anno 1586 pubblicò un Decreto comprendente quattordici Articoli, il qual anche di presente viene riguardato come la base fondamentale della *Feudale Veneta Giurisprudenza*, laonde crediamo di far cosa grata a' Giovani studiosi accennando lo spirito de' medesimi.

Col primo adunque si comandò la distin- zione de' Feudi *semplici*, o *con giurisdizione*, assoggettando i primi a prendere l'investi- tura da' Rappresentanti della Terraferma, ed i secondi immediatamente dal Principato in Venezia: laonde si ordinò a' Nobili Ret- tori di far proclamare, che tutti i Veneti Feudatarj si presentino dentro il termine di Mesi quattro, e producano la nota de' loro Feudi, e de' Consorti de' medesimi. Il secondo prescrisse, che i Rettori publici dassero nota esatta al Governo di tutte l' investiture, che fossero ad essi presentate de' Feudi giurisdizionali, dichiarando il no- me de' Consorti, e la qualità di giurisdizio- ne di essi Feudi. Notizia in fatti era que-

sta del tutto necessaria, poichè come ognuno sa, i Feudatarj Giusdicenti possono godere o del mero e misto imperio con la podestà del *Gladio*, cioè di vita e di morte, o godono solamente di podestà *Civile*, e talvolta questa viene limitata sin a certa somma e non più, giusta la formola della prima Infeudazione, e costume delle Provincie. Con terzo Articolo si comandò a' semplici Feudatarj di produrre innanzi a' Rettori la nota esatta de' Beni loro Feudali sotto pena di confiscazione da eseguirsi sopra que' fondi, che venissero maliziosamente occultati. Quest'obbligo si stese pure col quarto Articolo a' Giusdicenti Feudatarj nel presentare la nota de' loro Feudi nella Dominante.

Il quinto Articolo poi prescrive, che se i sudditi Feudatarj Giusdicenti avessero trascurato di rinnovare senza legittima causa l'investiture de' Feudi, che ad essi fossero pervenuti per successione, agnazione, o altra ragione, ma si presentassero supplichevoli dentro il termine di Mesi quattro dalla promulgazione della Legge innanzi la Maestà del Principe, venga ad essi accordata di nuovo l'Investitura de' medesimi: ciò che dovranno pur osservare i pubblici Rappresentanti per riguardo a' Feudi sem-

plici, l'investitura de' quali è ad essi devoluta. Nella stessa guisa dovrà procedersi in avvenire, accordato però il termine d'un anno ed un giorno per rinnovare l'investitura; passato però detto termine i Feudatarj s'intendano decaduti da' loro Feudi. Il sesto Capitolo annulla le alienazioni, in forza delle quali il Feudo fosse passato senza l'assenso del Principato in Persone non comprese nell'antiche originarie Investiture, senza che abbia luogo in questa parte la prescrizione.

Il settimo Articolo riguarda i Feudatarj censuali, comandando l'annua prestazione del censo a' pubblici Ministri, laonde se avessero per l'intero corso d'un triennio tralasciato di pagare l'annuo Canone, non debbano i Ministri accettarlo senza la previa permissione del Governo. L'ottavo accorda lo spazio d'un trimestre a' Feudatarj, che non potessero dimostrare le Carte fondamentali in comprovazione del giusto loro possesso, per presentarsi a produrre i loro titoli e ragioni, che se mancassero nelle prove, s'intenda il Feudo devoluto al Principato. Determina l'Articolo nono i servigj che prestare devono i Feudatarj sì Giudicenti come semplici in tempo di guerra sotto pena di perder i loro Feudi. Questi

sti sono i più interessanti Articoli della Legge 1586; gli altri perchè meno importanti sono da noi passati sotto silenzio per amore di brevicà. In forza adunque della suddetta Legge i Feudatarj Giusdicenti dovevano prendere l'investiture dal Pieno Collegio, delegato a queste faccende dal Senato, e previa l'informazione de' pubblici Consultori *in jure*, gli altri semplici Feudatarj da' Rettori Nobili delle rispettive Città, e luoghi, ove situati fossero i Feudi medesimi.

Riflettendo tuttavia il Senato nel seguente anno 1587, che il Pieno Collegio era imbarazzatissimo per l'affluenza delle molteplici materie ad esso delegate, deliberò la creazione d'una nuova Magistratura, cui fu dato il titolo di *Provveditori sopra Feudi*, composta di tre Nobili del Corpo dello stesso Senato, i quali avessero l'ispezione di esaminare unitamente a' pubblici Consultori Giuristi le suppliche de' sudditi, che addimandassero l'investitura di qualche Feudo, o rinnovazione dell'antiche: laonde fondatamente informato il Pien Collegio con l'intervento della Magistratura *Sopra Camere* passasse a deliberare l'investitura, o rigettarne la dimanda. Nel seguente anno si riconfermò ed ampliò il diritto ed incarico de' Provveditori sopra Feudi attesa la

moltitudine de' sudditi ricorrenti. Col medesimo Decreto sopra l'Investiture si comandò, che pretendendo qualcheduno de' Feudatarj d'esser ingiustamente gravato, possa ricorrer al Collegio de' XX del Corpo del Senato, il quale con l'intervento de' pubblici Consultori, e degli Avvocati Fiscali deliberi sopra i loro ricorsi ed appellazioni.

Col progresso degli anni s'accrebbero l'ispezioni de' *Proveditori sopra Feudi*, a' quali il Senato nell'anno 1602 determinò la durazione nell'incarico ad anni due; e nel 1616 il loro numero fu accresciuto di altri due Soggetti, onde più facilmente seguissero l'adunanze legali della detta Magistratura; e nell'anno finalmente 1617 seguitando il Pien Collegio ad essere molto aggravato il Senato medesimo delegò a' *Proveditori sopra Feudi* la facoltà di conferire l'Investiture previo l'esame de' pubblici Consultori ed Avvocati Fiscali della Signoria; rimanendo però riserbato il giuramento di fedeltà, che deve dagl' Investiti essere prestato nelle mani de' Dogi con l'assistenza di quattro almeno de' Consiglieri e due Capi del Consiglio delli Quaranta al Criminale. Molte altre Leggi relative a quest'argomento si veggono emanate ne' tempi a noi più



più vicini, tendenti a dar sistema alla pratica concessione delle Feudali Investiture, che si possono leggere nel Capitolare di questa Magistratura, da noi tralasciate a cagione della conveniente brevità.

*Istituzione de' Provveditori all' Artiglierie  
nell' anno 1589.*

XLII. Abbiamo già dimostrato nella XVI Dissertazione, che la Veneta Nazione avendo sempre con possenti Armate marittime protetto il proprio commercio, e difesi i suoi stati, non trascurò mai di vegliare sull' architettura Navale, addattando la costruzione de' pubblici Legni a quella foggia di guerreggiare, che tratto tratto introducevasi nelle Nazioni d'Europa; quindi fu, che fatto comune l'uso delle Bombarde, ed Artiglierie anche sul mare, non tardò la Repubblica a cangiare la forma de' Legni da guerra provvedendoli di queste distruggitrici macchine da fuoco; delle quali fatto aveva l'esperimento nella famosa Guerra detta *di Chioggia*, come nel Tomo VI fu da noi detto. S' incominciò adunque sin d'allora ad esercitare l'urbana plebe nel maneggio e costruzione dell' Artiglierie. Accrescendosi col progresso del tempo il nu-

mero de' professori di quest'Arte il Consiglio de' X nell'anno 1570 comandò, che si riducessero in *fraglia*, o sia *Scuola Laica* sotto la protezione della gloriosa Vergine e Martire Santa Barbara, e sotto l'ispezione de' *Provveditori* di Comune col doppio oggetto politico, di accrescere cioè la coltura ed istruzione militare in un Corpo perennemente successivo, e d'allontanare nel tempo stesso la scienza del maneggio dell'armi da fuoco dal rimanente del popolo, che lasciato in sua baltia poteva far uso non conveniente delle medesime. Leggesi il Decreto istitutivo nel Capitolare de' *Provveditori all'Artiglieria*, de' quali ragioniamo in quest'Articolo. Due sono gl'incarichi, che la detta deliberazione imponeva a' sudditi *Bombardieri* componenti la *fraglia*, *fondere*, vale a dire, e *maneggiar i Cannoni e Mortaj*. Decretò pure il Consiglio de' Decemviri, che i Maestri di questa nuova Arte fossero prima legalmente provati, ed esperimentati, e che nessuna Galea, Nave o Fusta potesse prender alcuno per il mestiere di Artigliere o Bombardiere, se non sarà del numero di coloro che compongono la suddetta Scuola di Santa Barbara.

Rileviamo pure da non equivoci documenti, che sin dall'anno 1534 vi fosse desti-

stinato un Soggetto dell' Ordine Patrizio alla presidenza dell' Artiglierie col titolo di *Proveditore sopra Artiglierie e Munizioni*, il quale veniva eletto da' suffragj del Consiglio de' X. Perseverò questa polizia sin all' anno 1588, in cui i Decemviri rimisero al Senato la vigilanza su quest' importante materia. Laonde nel seguente anno esso Senato deliberò, che si formasse una Magistratura di tre Nobili del suo Corpo con l' autorità, ispezioni, e titolo, di cui godeva l' antico Proveditore.

Istituita e resa ordinaria questa Magistratura, incominciò tosto a publicar opportuni provvedimenti sopra i Bombardieri, fonditori di Artiglierie ec. Passò pure ne' detti Proveditori il diritto di elegerli, eccettuati però i Capi di Squadra, l' elezione de' quali fu riserbata al Pien Collegio con l' intervento però di essi Proveditori. Tale continuò ad esser la polizia di quest' importante Ufficio sin al 1648; in cui reputò il Governo esser uopo di accordar al medesimo la podestà criminale sì contro gli inobbedienti, come contro gli usurpatori delle pubbliche militari munizioni: al qual fine escludere dovessero dall' Arte le persone tutte notate d' infamia legale. Molti altri provvedimenti ritrovo fatti dal Senato negli  
an-

anni 1668 e 1678 per riguardo sì de' Bombardieri delle suddite Città del Dominio, come della Dominante, sottoponendoli tutti a questa Senatoria Magistratura, i quali si possono leggere nel Capitolare della medesima.

*Istituzione de' Provveditori sopra il Bosco del Montello nell'anno 1590.*

XLIII. Il Bosco detto del Montello nella Marca Trivigiana fu sin da' primi tempi della conquista di quella Provincia custodito dal Veneziano Governo con gelosia, accresciuto con industria, e munito di Ufficj e di Leggi tendenti alla conservazione, e buon ordine del medesimo. Ne' primi anni del XVI Secolo, di cui ora scriviamo, la direzione di esso apparteneva al Senato, il quale spediva ogni anno uno de' *Patroni all' Arsenal*e a rivederlo, ed esaminarne lo stato attuale, onde deliberasse que' provvedimenti, che stimati fossero i più congruenti alla sua miglior cultura giusta il parere degli uomini periti ed intendenti, che lo accompagnavano. Nell'anno poi 1519 con replicate Leggi passò la direzione generale de' Boschi, e nominatamente quella del Montello, nel Consiglio de' X e sua Aggiunta.

Con-

Continuò questo Consesso a vegliare sopra il medesimo anche dopo la già descritta Riforma dell'anno 1582, non giudicando il Consiglio Maggiore, che dovesse da quel Consesso distaccarsi questa cotanto gelosa materia. Incominciarono perciò nel 1587 i Decemviri a disegnare la formazione d'una nuova Magistratura, la qual unicamente alla direzione e custodia di esso Bosco sovrantendesse. Fu composta nella sua origine d'un solo Nobile del Corpo di esso Consesso col titolo di *Proveditore* sopra il *Bosco del Montello* col Ministero di Cancelliere, Notajo e basso Ministero per la formazione, ed esecuzione de' processi: essendosi allor innalzata una fabbrica dentro il circuito del detto Bosco col titolo di *Provederia*, tuttora sussistente. Continuò l'elezione d'un solo Proveditore sin al 1590, in cui compita fu quest' Aristocratica Magistratura con l'aggiunta di altri due Nobili, onde di tre fosse in avvenire costantemente formata.

Negli anni poi 1591, 1595, e 1629 si dichiararono ed ampliarono con replicati Decreti l'ispezioni e diritti de' tre Proveditori. Merita particolare riflesso il Decreto emanato nel 1668: si stimò nel detto anno, che non convenisse al pubblico servizio, che fossero capaci di sostenere questa Magistra-

tura que' Nobili, che possedessero beni dentro il confine de' XIII Comuni, che circondano il Bosco, laonde furono in perpetuo esclusi con salutare provvedimento, che s'osserva anche di presente. Finalmente voglio osservare, che sin dall'anno 1527 aveva deliberato il Consiglio de' X, e sua Aggiunta l'elezione d'un Ministro con onesto salario che si prende dagli Operaj *Marangoni* dell' Arsenal e in Venezia, il quale col titolo di *Capitano del Montello* presiedesse alla cotidiana custodia di quest'importante Bosco. L'elezione in appresso fu affidata a' Patroni dell' Arsenal e Proveditori sopra il Bosco, dovendo però la persona da essi eletta soggiacer a' suffragj del Consiglio de' X.

*Ufficio de' tre Savj, Cassiere, alla Scrittura, all' Ordinanze nel Secolo XVI.*

XLIV. A compimento di quanto fu da noi nell' Articolo III di questo Capo esposto per riguardo all' Ordinario *Collegio de' Savj* abbiamo stimato di aggiungere alcune poche osservazioni sopra le peculiari ispezioni affidate a' *tre Savj di Terra ferma*; onde i Giovani studiosi restino sufficientemente illuminati su quest' importante materia. Tre adunque sono gli Ufficj importantissimi de-  
le.

legati a' tre Savj di Terraferma; ad uno col titolo di *Cassiere* è appoggiata la cura e custodia del pubblico danaro; uno presiede alla regolata Milizia sì di Cavalleria, come dell' Infanteria, e prende il titolo di *Savio alla Scrittura*; ed il terzo invigila sopra le *Cernide*, o sieno Milizie, ovver *Ordinanze* della suddita Terraferma, donde prese la denominazione di *Savio all' Ordinanze*. Incominciando pertanto dal *Savio Cassiere* convien osservare, che il pubblico Erario, (come in più luoghi di questo Saggio riman esposto) era ne' lontani tempi affidato al fedele maneggio de' *Camerlinghi del Comune* con dipendenza ora dal Doge e suo Minore Consiglio, ora dal primo Consiglio delli Quaranta, talvolta dal Consiglio de' X, dal Collegio ordinario de' Savj, ed in fine dal solo Senato. Creati dopo la conquista dell' Italiano Continente i tre *Savj di Terraferma*, de' quali ragionato abbiamo nel Tomo VI, non andò lungo tempo, che una gran porzione dell' incombenze de' *Camerlinghi del Comune* restò appoggiata ad uno de' tre Savj suddetti, al quale si diede il titolo di *Savio Cassiere del Collegio*. Avvenne questa delegazione verso l' anno 1473, ma rimase in progresso di tempo sospesa sin al 1526. Di fatto nel detto anno co-

man-

mandò il Senato, che essendosi moltiplicati gli affari del Collegio de' Savj in guisa tale, che difficile ad essi riusciva il vegliare sopra i Camerlinghi del Comune, onde eseguita fosse con sollecitudine e fedeltà l'esazione del pubblico danaro, e portato all'Erario il soldo tutto dalle rispettive Casse, e Camere del Dominio, sia per scrutinio d'esso Senato eletto un *Cassiere* dal numero de' tre Savj della Terraferma, il quale se non fosse del Corpo del Pregadi, possa però intervenire senza suffragio all'adunanze del medesimo. Si raccomandò adunque al *Cassiere* di presentarsi per tutti gli Ufficj sollecitando l'esazione del pubblico Patrimonio, facendo *saldare* le Casse de' medesimi al tempo dalle Leggi prescritto, e di procurare con ogni studio il ricupero, e dovuta custodia del pubblico Danaro. Si deliberò allora, che il Savio *Cassiere* durasse nell'attualità del suo Incarico per l'intero corso d'un anno, e si prescrive finalmente con lo stesso Decreto, che i Camerlinghi del Comune non potessero fare disposizione alcuna attiva ovvero passiva del detto Danaro senza l'assenso del Savio *Cassiere*. L'incarico di questo poi si vede ne' successivi tempi dichiarato via più con replicate deliberazioni del Senato.

Nell'



Nell' anno però 1539 avvenne cangiamento di qualche importanza. Si propose nel detto anno al Senato stesso di delegare la elezione del Savio *Cassiere* all'ordinario Collegio de' Savj, ma rigettata la proposizione, rimase sospeso l'Ufficio del *Cassierato*, e continuò la sospensione sin al 1643; nel qual tempo ripigliata dal Senato l'elezione, prescrisse ancora il metodo di eleggerlo, e dichiarò con queste parole le di lui incombenze, *abbia il Cassiere governo e cura delle disposizioni del denaro pubblico*. Divenne egli adunque il custode della pubblica economia, di cui sono parte ragguardevole le gravezze delle suddite Provincie, ed altre Rendite del Principato. L'odierna di lui *Cassa* è quella del *Conservatore del Deposito*, del quale nel Tomo IX discorreremo.

Il secondo Ufficio è quello del *Savio alla Scrittura*, cioè Preside al governo, disciplina, ed economia delle soldatesche della Repubblica sì in tempo di pace come di guerra. Da sicuri documenti abbiamo rilevato, che soltanto nell' anno 1519 ad uno de' tre Savj di Terraferma questa militare materia fosse particolarmente delegata e commessa. Di fatto nel detto anno riflettendo il Senato, che al buon ordine di disciplina, e pronto pagamento delle Soldatesche faceva d'uopo

la

la presidenza immediata d'uno de' tre Savj, ne delegò l'elezione al *Pien Collegio*, comandando, che il Savio a ciò deputato assistito da uno de' Ducali Ragionati potesse far passare la rassegna alle Milizie, e regolarle. Nel progresso degli anni essendosi introdotti molti imbarazzanti disordini negli affari delle Venete Soldatesche si vide rafferma l'elezione del *Savio alla Scrittura*, raccomandata di nuovo al *Pien Collegio* con incarico positivo, che di due in due mesi dovesse essere dal medesimo eletto uno de' Savj di Terraferma, il quale con la dovuta assistenza de' Ragionati facesse formare *Giornale* accurato del danaro, delle spese dell'Esercito, ed altre genti da guerra, soprattendesse al riscontro delle *Bollette*, e formasse esatto conteggio del Soldo tutto che viene dalla Città Dominante a pagamento delle Soldatesche spedito, ritirando da' Camerlinghi ed altri Pagatori delle Truppe i Mensuali conti del pubblico impiegato danaro. Si addossò pur al medesimo l'esazione sollecita delli danari delle Camere a quest'oggetto destinate.

In progresso di tempo ritrovo ampliata dal Senato l'autorità del *Savio alla Scrittura*, cui di fatto si commise la rassegna de' Capitani, Ufficiali e Soldati a Cavallo, e dell'

dell'Infanteria tanto esistenti in Venezia, come nelle suddite Città del Dominio; non meno che la leva e recluta dell'occorrenti Milizie. Nell'anno poi 1620 gli fu concesso il diritto di formar i Militari processi, e di castigar i colpevoli ec. Continuò la scelta del *Savio alla Scrittura* nel Collegio fin al 1647, in cui il Senato chiamò a se la di lui elezione, resa allora di sommo rilievo a cagione della pesante guerra di Candia, di cui nel Tomo X tesseremo la Storia. A compimento di quest'Articolo, ed a maggior lume di quanto fu da noi detto nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio* inserito nel Tomo II di questo Saggio, soggiungeremo quì qualche osservazione sulla qualità delle regolate Milizie della Repubblica sottoposte alla direzione generale del *Savio alla Scrittura* tanto in tempo di guerra, come di pace. Si compone l'Esercito Veneziano di Milizie regolate, e di *Cernide*; di queste seconde quì sotto discorreremo in parlando del *Savio all'Ordinanze*. Le Milizie adunque regolate si compongono da *Cimariotti*, Italiani, e Dalmati; di questi si formano varj Reggimenti più o meno numerosi a norma dell'occorrenze; a questi sudditi stipendiati dal Principato in caso di guerra aperta si aggiungono stranieri Solda-

ti parimente dal Governo stipendiati, e molti Reggimenti di *Craine* sudditi nella Dalmazia, che formano diversi Corpi a guisa delle *Cernide* della Terraferma d'Italia. Nel Levante poi in tempo di guerra si formano pure diversi Reggimenti Greci, uno per ciascheduna dell' Isole, vale a dire, Corfù, Zante, Cefalonia, e Santa Maura. La Veneta Cavalleria è distinta in tre Classi Groatti, cioè, Corazze, e Dragoni, i Reggimenti de' quali ora sono più numerosi, ed ora meno a misura dell'emergenze del Principato. Queste Soldatesche in tempo di pace sono per lo più divise nella Terraferma d'Italia, nella Dalmazia, nel Levante, nel Golfo, e ne' Lidi che circondano la Laguna e la Città Dominante, passando esse Soldatesche ogni tre mesi di Provincia in Provincia; siccome di anno in anno si cambiano i Presidj delle Città della Terraferma. Le Cariche poi della Veneta regolata Milizia sono le seguenti. In tempo di guerra si pone alla loro testa un Marésciallo o Generale *in Capite* di estera Nazione a norma dell' antiche Leggi, ed inveterata polizia della Repubblica, e si prendono altri Generali per la Dalmazia, ed altre Provincie, onde supplire le veci del Generale o Maresciallo *in Capite*. In tempo però di pace

ce le Truppe sono sottoposte al comando di due Tenenti Generali, di tre Sargenti Generali, di sei Brigadieri, o Maggiori di Battaglia, ed un Soprantendente della Cavalleria col titolo di Brigadiere. Capo però di tutti questi Ufficiali Maggiori è il Capitan Generale Patrizio, ed i rispettivi Generali parimente Patrizj delle Provincie; ed a tutti col mezzo delle Lettere Ducali del Senato è superiore il Savio di Terraferma detto *alla Scrittura*. Per riguardo finalmente al pagamento delle stipendiate Soldatesche basta sapere, che nella Dalmazia paga gli stipendj la *Cassa* del Proveditor Generale nella detta Provincia; nel Levante quella di quel Supremo Generalato da mare; la *Cassa* del Golfo paga le Truppe in esso Golfo servienti; nella Terraferma d'Italia, ad eccezione delle Fortezze, che dipendono dalle Camere di Verona e di Brescia, ciascheduna Camera eseguisce il pagamento delle Truppe nel suo distretto esistenti. Le Soldatesche finalmente de' Lidi della Dominante vengono pagate dal Magistrato Patrizio *sopra Camere* col mezzo de' Mandati rilasciati dal suddetto Savio *alla Scrittura*.

Ora succintamente discorriamo dell' Ufficio ed incarichi del Savio detto *all' Ordina-*

nanze. *Ordinanze* in Veneta favella si appellano le Milizie descritte dalla robusta gioventù delle Ville esistenti nella Veneta Terraferma d'Italia, le quali dalla cernita, o scelta, che si fa de' più robusti Villani, *Cernide* volgarmente si chiamano. Nacque questa nuova Milizia ne' difficili tempi dell'aspra guerra prodotta dalla Lega in Cambrai. Di fatto nell'anno 1507 riflettendo il Senato esser agevole impresa col premio di esenzioni e privilegj allevare una Milizia scelta dal numeroso stuolo de' Villani delle suddite Provincie, la quale metodicamente disciplinata potesse ne' tempi di guerra aggregarsi alle Soldatesche regolate, ne decretò l'erezione di questo nuovo Corpo Militare, affidandone la direzione, e suprema presidenza al terzo de' Savj di Terraferma, che prese sin d'allora il titolo di *Savio all'Ordinanze*, con la dovuta dipendenza dalle deliberazioni del Senato medesimo. Molti e molti furono i regolamenti da esso Senato nel corso degli anni emanati per la migliore disciplina di queste *Cernide*, i quali si ritrovano particolarmente ne' Decreti degli anni 1529, 1538, 1543, e 1593.

Tutte queste *Cernide* sono in quattro dipartimenti divise, al Colonnello primo so-

no sottoposte quelle della Patria del Friuli, di Cividale, di Feltre, e di Grado: al secondo quelle del Polesine, Padovano, Trivigiano, e di Adria; al terzo quelle del Colognese, Veronese, Vicentino, e Bassano; ed al quarto quelle del Bresciano, Cremasco, e Bergamasco. Il grado di questi quattro Colonnelli, le loro prerogative, e requisiti si dichiararono dal Senato nell'anno 1544; tutti però dipendono da due Sargenti Maggiori l'uno di qua e l'altro di là dal Mincio con subordinazione al supremo loro Capo, che è il *Savio all'Ordinanze*.

*Leggi Veneziane Civili e Criminali  
nel Secolo XVI.*

XLV. Oltre i sei Libri del Vulgato Statuto Veneziano già indicati e dilucidati ne' precedenti Tomi IV, V, e VI, altre sette parti compongono la di lui totale integrità; *Correzioni*, vale a dire, fatte dalla straordinaria, ma frequente Magistratura de' *Correttori delle Leggi*, de' quali si ragionò nella Dissertazione XVII, e poscia approvate da' suffragj del Consiglio Maggiore: un Libro di poche Pagine intitolato *Pratica del Palazzo*: una Collezione appellata *Decreti Civili*: altra successiva detta *Decreti*.

*Criminali*: un ammasso di Decreti col titolo di *Leggi Civili*: altro simile intitolato *Leggi Criminali*; e la settima parte finalmente è una unione di Leggi, che vengono dette *Decreti Civili e Criminali*; queste sette parti adunque unite a' precedenti Libri formano il Corpo tutto del *Veneto Statuto* regolativo del Foro, e meritano perciò qualche benchè succinto rischiaramento a maggior istruzione de' *Giovani studiosi*, a' quali è indirizzata la nostra Opera.

Debbo adunque previamente avvertire, che la maggior parte delle Leggi componenti le suddette Parti sono situate senza correlazione delle materie e senza l'opportuno ordine di tempi, eccettuate le sole *Correzioni*, le quali scritte sono col nome de' *Dog*i secondo l'ordine cronologico della loro successione. La prima classe adunque delle Leggi abbraccia le *Correzioni* emanate nel Principato di Leonardo Loredano nel 1501, di Antonio Grimani nel 1521, di Andrea Gritti nel 1523, e di Marco Antonio Trevisano nel 1553. Versano queste Leggi sul migliore regolamento della distributiva giustizia, e della giudiciale del Foro, stabilindo le prove de' *Testimonj*, la solennità de' *Contratti*; e dispongono sopra le *Doti*, sulla *Patria Podestà*, su i *Testamen-*



menti, Eredità, Avvocatura, stile del Foro, giuramenti, Compromessi ec. La seconda Parte è un picciolo Libro intitolato *Practica del Palazzo*, del quale discorso sufficientemente abbiamo nella soprammentovata XVII Dissertazione. Non mi è però riuscito di rintracciare la Legge, che abbia data a questo Libro, (oggi di nessun uso perchè del tutto antiquato l'antico costume) forza di regola nel Foro Veneziano, benchè debba ragionevolmente supporre, che senza l'assenso del Governo non si sarà a' precedenti Libri dello *Statuto* aggregato.

Succede a questo Libro una Raccolta col titolo *Nuove Leggi ed Ordini di diversi Consigli di Venezia estratti dalli Autentici, e all'uso del Palazzo necessarj*. Questa Raccolta altro non è, che un ammasso di settanta due Decreti senza ordine di tempo, alcuni de' quali appartengono al Secolo XV, e taluno anche a tempi più remoti; di fatto uno ven'ha dell'anno 1254 contro gli Usuraj, e quattro del Secolo XIV. Da quattro Consigli si scorgono emanati: 28 sono del Consiglio Maggiore, 26 si pubblicarono dal Senato, dodici appartengono al Consiglio de' X e sua Aggiunta, cinque dal solo Consesso de' Decemviri furono promulgati, uno apparisce solennizzato nella Nobil antica

tica *Concione* nel 1361, e tre finalmente con-  
 prendono molte deliberazioni de' subalterni  
 Magistrati. Il soggetto, sul quale versano  
 queste Leggi, altro comunemente non è,  
 che la materia de' Testamenti, delle Pre-  
 scrizioni di anni 30, Contratti, Mercatura,  
 e stile del Foro pratico e materiale. Que-  
 st'è la parte prima della Raccolta *Decreta*  
*Veneta*. La seconda Parte comprende le *Leg-  
 gi Criminali* in 87 Decreti; ventuno di que-  
 sti riguardano l'ordine del *Foro Criminale*  
*Veneziano*, e gli altri 66 stabiliscono le pe-  
 ne a' delitti più frequenti, e nel tempo me-  
 desimo più dissonanti in una Cattolica e  
 ben regolata Società. Uscirono i medesimi  
 da' Consiglij Maggiore, del Pregadi, de' X,  
 e de' X con l'Aggiunta. Il Maggiore prese  
 di vista i delitti di doppia vendita, la per-  
 cussione sulla faccia, i Maleficj, il falso, ed  
 il latrocinio ec. Dal Senato si fulminarono  
 pene contro la Bigamia, il commercio de-  
 gli Ebrei con donne Cristiane, gli assassini,  
 e delitti commessi nelle Chiese e Luoghi  
 sacri. Dal Consiglio de' X e sua Aggiunta  
 si destinò aspro castigo a chi somministre-  
 rà ferramenti a' Prigionj, contro chi snu-  
 derà armi nel pubblico Palazzo, o nella  
 Piazza di San Marco, contro gli adunatori  
 di *Sette*, defloratori di Vergini, contro il  
 duel-



duello, violenza a' pubblici Ministri, uso di armi da fuoco, omicidj ec.

Appartengono ancora a questo XVI Se-  
colo le *Correzioni* emanate nel Principato  
di Pasqual Cicogna nell'anno 1586 col so-  
lito metodo d'essere proposte dalli *Corretto-  
ri delle Leggi*, ed approvate da' suffragj del  
Consiglio Maggiore. Sono queste in nume-  
ro di trentatre, e per lo più riguardano  
l'ordine giudiziario del Foro, formalità de'  
Giudicj, e degli atti legittimi tra private  
persone formati. Due d'esse regolano le  
successioni *ab intestato*, e le tutele, cor-  
reggendo il secondo Libro degli *Statuti*.  
Due altre finalmente sono degne di osser-  
vazione; l'una vieta a' *Conservatori delle Leg-  
gi* l'interpretar, aggiunger, ovver alterare  
anche una minima parte delle Leggi contro  
l'abuso allora introdottosi; l'altra vuole,  
che inviolata sussista la Patria Podestà, e  
la filiale riverenza, base fondamentale del-  
le costumate famiglie, cotanto consentanea  
alla Religione, alla Natura, ed allo Stato.

Fine del TOMO OTTAVO.

696012

11 - 7  
 12 - 15  
 13 - 20  
 14 - 25  
 15 - 30  
 16 - 35  
 17 - 40  
 18 - 45  
 19 - 50  
 20 - 55  
 21 - 60  
 22 - 65  
 23 - 70  
 24 - 75  
 25 - 80  
 26 - 85  
 27 - 90  
 28 - 95  
 29 - 100  
 30 - 105  
 31 - 110  
 32 - 115  
 33 - 120  
 34 - 125  
 35 - 130  
 36 - 135  
 37 - 140  
 38 - 145  
 39 - 150  
 40 - 155  
 41 - 160  
 42 - 165  
 43 - 170  
 44 - 175  
 45 - 180  
 46 - 185  
 47 - 190  
 48 - 195  
 49 - 200  
 50 - 205  
 51 - 210  
 52 - 215  
 53 - 220  
 54 - 225  
 55 - 230  
 56 - 235  
 57 - 240  
 58 - 245  
 59 - 250  
 60 - 255  
 61 - 260  
 62 - 265  
 63 - 270  
 64 - 275  
 65 - 280  
 66 - 285  
 67 - 290  
 68 - 295  
 69 - 300  
 70 - 305  
 71 - 310  
 72 - 315  
 73 - 320  
 74 - 325  
 75 - 330  
 76 - 335  
 77 - 340  
 78 - 345  
 79 - 350  
 80 - 355  
 81 - 360  
 82 - 365  
 83 - 370  
 84 - 375  
 85 - 380  
 86 - 385  
 87 - 390  
 88 - 395  
 89 - 400  
 90 - 405  
 91 - 410  
 92 - 415  
 93 - 420  
 94 - 425  
 95 - 430  
 96 - 435  
 97 - 440  
 98 - 445  
 99 - 450  
 100 - 455  
 101 - 460  
 102 - 465  
 103 - 470  
 104 - 475  
 105 - 480  
 106 - 485  
 107 - 490  
 108 - 495  
 109 - 500  
 110 - 505  
 111 - 510  
 112 - 515  
 113 - 520  
 114 - 525  
 115 - 530  
 116 - 535  
 117 - 540  
 118 - 545  
 119 - 550  
 120 - 555  
 121 - 560  
 122 - 565  
 123 - 570  
 124 - 575  
 125 - 580  
 126 - 585  
 127 - 590  
 128 - 595  
 129 - 600  
 130 - 605  
 131 - 610  
 132 - 615  
 133 - 620  
 134 - 625  
 135 - 630  
 136 - 635  
 137 - 640  
 138 - 645  
 139 - 650  
 140 - 655  
 141 - 660  
 142 - 665  
 143 - 670  
 144 - 675  
 145 - 680  
 146 - 685  
 147 - 690  
 148 - 695  
 149 - 700  
 150 - 705  
 151 - 710  
 152 - 715  
 153 - 720  
 154 - 725  
 155 - 730  
 156 - 735  
 157 - 740  
 158 - 745  
 159 - 750  
 160 - 755  
 161 - 760  
 162 - 765  
 163 - 770  
 164 - 775  
 165 - 780  
 166 - 785  
 167 - 790  
 168 - 795  
 169 - 800  
 170 - 805  
 171 - 810  
 172 - 815  
 173 - 820  
 174 - 825  
 175 - 830  
 176 - 835  
 177 - 840  
 178 - 845  
 179 - 850  
 180 - 855  
 181 - 860  
 182 - 865  
 183 - 870  
 184 - 875  
 185 - 880  
 186 - 885  
 187 - 890  
 188 - 895  
 189 - 900  
 190 - 905  
 191 - 910  
 192 - 915  
 193 - 920  
 194 - 925  
 195 - 930  
 196 - 935  
 197 - 940  
 198 - 945  
 199 - 950  
 200 - 955  
 201 - 960  
 202 - 965  
 203 - 970  
 204 - 975  
 205 - 980  
 206 - 985  
 207 - 990  
 208 - 995  
 209 - 1000  
 210 - 1005  
 211 - 1010  
 212 - 1015  
 213 - 1020  
 214 - 1025  
 215 - 1030  
 216 - 1035  
 217 - 1040  
 218 - 1045  
 219 - 1050  
 220 - 1055  
 221 - 1060  
 222 - 1065  
 223 - 1070  
 224 - 1075  
 225 - 1080  
 226 - 1085  
 227 - 1090  
 228 - 1095  
 229 - 1100  
 230 - 1105  
 231 - 1110  
 232 - 1115  
 233 - 1120  
 234 - 1125  
 235 - 1130  
 236 - 1135  
 237 - 1140  
 238 - 1145  
 239 - 1150  
 240 - 1155  
 241 - 1160  
 242 - 1165  
 243 - 1170  
 244 - 1175  
 245 - 1180  
 246 - 1185  
 247 - 1190  
 248 - 1195  
 249 - 1200  
 250 - 1205  
 251 - 1210  
 252 - 1215  
 253 - 1220  
 254 - 1225  
 255 - 1230  
 256 - 1235  
 257 - 1240  
 258 - 1245  
 259 - 1250  
 260 - 1255  
 261 - 1260  
 262 - 1265  
 263 - 1270  
 264 - 1275  
 265 - 1280  
 266 - 1285  
 267 - 1290  
 268 - 1295  
 269 - 1300  
 270 - 1305  
 271 - 1310  
 272 - 1315  
 273 - 1320  
 274 - 1325  
 275 - 1330  
 276 - 1335  
 277 - 1340  
 278 - 1345  
 279 - 1350  
 280 - 1355  
 281 - 1360  
 282 - 1365  
 283 - 1370  
 284 - 1375  
 285 - 1380  
 286 - 1385  
 287 - 1390  
 288 - 1395  
 289 - 1400  
 290 - 1405  
 291 - 1410  
 292 - 1415  
 293 - 1420  
 294 - 1425  
 295 - 1430  
 296 - 1435  
 297 - 1440  
 298 - 1445  
 299 - 1450  
 300 - 1455  
 301 - 1460  
 302 - 1465  
 303 - 1470  
 304 - 1475  
 305 - 1480  
 306 - 1485  
 307 - 1490  
 308 - 1495  
 309 - 1500  
 310 - 1505  
 311 - 1510  
 312 - 1515  
 313 - 1520  
 314 - 1525  
 315 - 1530  
 316 - 1535  
 317 - 1540  
 318 - 1545  
 319 - 1550  
 320 - 1555  
 321 - 1560  
 322 - 1565  
 323 - 1570  
 324 - 1575  
 325 - 1580  
 326 - 1585  
 327 - 1590  
 328 - 1595  
 329 - 1600  
 330 - 1605  
 331 - 1610  
 332 - 1615  
 333 - 1620  
 334 - 1625  
 335 - 1630  
 336 - 1635  
 337 - 1640  
 338 - 1645  
 339 - 1650  
 340 - 1655  
 341 - 1660  
 342 - 1665  
 343 - 1670  
 344 - 1675  
 345 - 1680  
 346 - 1685  
 347 - 1690  
 348 - 1695  
 349 - 1700  
 350 - 1705  
 351 - 1710  
 352 - 1715  
 353 - 1720  
 354 - 1725  
 355 - 1730  
 356 - 1735  
 357 - 1740  
 358 - 1745  
 359 - 1750  
 360 - 1755  
 361 - 1760  
 362 - 1765  
 363 - 1770  
 364 - 1775  
 365 - 1780  
 366 - 1785  
 367 - 1790  
 368 - 1795  
 369 - 1800  
 370 - 1805  
 371 - 1810  
 372 - 1815  
 373 - 1820  
 374 - 1825  
 375 - 1830  
 376 - 1835  
 377 - 1840  
 378 - 1845  
 379 - 1850  
 380 - 1855  
 381 - 1860  
 382 - 1865  
 383 - 1870  
 384 - 1875  
 385 - 1880  
 386 - 1885  
 387 - 1890  
 388 - 1895  
 389 - 1900  
 390 - 1905  
 391 - 1910  
 392 - 1915  
 393 - 1920  
 394 - 1925  
 395 - 1930  
 396 - 1935  
 397 - 1940  
 398 - 1945  
 399 - 1950  
 400 - 1955  
 401 - 1960  
 402 - 1965  
 403 - 1970  
 404 - 1975  
 405 - 1980  
 406 - 1985  
 407 - 1990  
 408 - 1995  
 409 - 2000  
 410 - 2005  
 411 - 2010  
 412 - 2015  
 413 - 2020  
 414 - 2025  
 415 - 2030  
 416 - 2035  
 417 - 2040  
 418 - 2045  
 419 - 2050  
 420 - 2055  
 421 - 2060  
 422 - 2065  
 423 - 2070  
 424 - 2075  
 425 - 2080  
 426 - 2085  
 427 - 2090  
 428 - 2095  
 429 - 2100  
 430 - 2105  
 431 - 2110  
 432 - 2115  
 433 - 2120  
 434 - 2125  
 435 - 2130  
 436 - 2135  
 437 - 2140  
 438 - 2145  
 439 - 2150  
 440 - 2155  
 441 - 2160  
 442 - 2165  
 443 - 2170  
 444 - 2175  
 445 - 2180  
 446 - 2185  
 447 - 2190  
 448 - 2195  
 449 - 2200  
 450 - 2205  
 451 - 2210  
 452 - 2215  
 453 - 2220  
 454 - 2225  
 455 - 2230  
 456 - 2235  
 457 - 2240  
 458 - 2245  
 459 - 2250  
 460 - 2255  
 461 - 2260  
 462 - 2265  
 463 - 2270  
 464 - 2275  
 465 - 2280  
 466 - 2285  
 467 - 2290  
 468 - 2295  
 469 - 2300  
 470 - 2305  
 471 - 2310  
 472 - 2315  
 473 - 2320  
 474 - 2325  
 475 - 2330  
 476 - 2335  
 477 - 2340  
 478 - 2345  
 479 - 2350  
 480 - 2355  
 481 - 2360  
 482 - 2365  
 483 - 2370  
 484 - 2375  
 485 - 2380  
 486 - 2385  
 487 - 2390  
 488 - 2395  
 489 - 2400  
 490 - 2405  
 491 - 2410  
 492 - 2415  
 493 - 2420  
 494 - 2425  
 495 - 2430  
 496 - 2435  
 497 - 2440  
 498 - 2445  
 499 - 2450  
 500 - 2455  
 501 - 2460  
 502 - 2465  
 503 - 2470  
 504 - 2475  
 505 - 2480  
 506 - 2485  
 507 - 2490  
 508 - 2495  
 509 - 2500  
 510 - 2505  
 511 - 2510  
 512 - 2515  
 513 - 2520  
 514 - 2525  
 515 - 2530  
 516 - 2535  
 517 - 2540  
 518 - 2545  
 519 - 2550  
 520 - 2555  
 521 - 2560  
 522 - 2565  
 523 - 2570  
 524 - 2575  
 525 - 2580  
 526 - 2585  
 527 - 2590  
 528 - 2595  
 529 - 2600  
 530 - 2605  
 531 - 2610  
 532 - 2615  
 533 - 2620  
 534 - 2625  
 535 - 2630  
 536 - 2635  
 537 - 2640  
 538 - 2645  
 539 - 2650  
 540 - 2655  
 541 - 2660  
 542 - 2665  
 543 - 2670  
 544 - 2675  
 545 - 2680  
 546 - 2685  
 547 - 2690  
 548 - 2695  
 549 - 2700  
 550 - 2705  
 551 - 2710  
 552 - 2715  
 553 - 2720  
 554 - 2725  
 555 - 2730  
 556 - 2735  
 557 - 2740  
 558 - 2745  
 559 - 2750  
 560 - 2755  
 561 - 2760  
 562 - 2765  
 563 - 2770  
 564 - 2775  
 565 - 2780  
 566 - 2785  
 567 - 2790  
 568 - 2795  
 569 - 2800  
 570 - 2805  
 571 - 2810  
 572 - 2815  
 573 - 2820  
 574 - 2825  
 575 - 2830  
 576 - 2835  
 577 - 2840  
 578 - 2845  
 579 - 2850  
 580 - 2855  
 581 - 2860  
 582 - 2865  
 583 - 2870  
 584 - 2875  
 585 - 2880  
 586 - 2885  
 587 - 2890  
 588 - 2895  
 589 - 2900  
 590 - 2905  
 591 - 2910  
 592 - 2915  
 593 - 2920  
 594 - 2925  
 595 - 2930  
 596 - 2935  
 597 - 2940  
 598 - 2945  
 599 - 2950  
 600 - 2955  
 601 - 2960  
 602 - 2965  
 603 - 2970  
 604 - 2975  
 605 - 2980  
 606 - 2985  
 607 - 2990  
 608 - 2995  
 609 - 3000  
 610 - 3005  
 611 - 3010  
 612 - 3015  
 613 - 3020  
 614 - 3025  
 615 - 3030  
 616 - 3035  
 617 - 3040  
 618 - 3045  
 619 - 3050  
 620 - 3055  
 621 - 3060  
 622 - 3065  
 623 - 3070  
 624 - 3075  
 625 - 3080  
 626 - 3085  
 627 - 3090  
 628 - 3095  
 629 - 3100  
 630 - 3105  
 631 - 3110  
 632 - 3115  
 633 - 3120  
 634 - 3125  
 635 - 3130  
 636 - 3135  
 637 - 3140  
 638 - 3145  
 639 - 3150  
 640 - 3155  
 641 - 3160  
 642 - 3165  
 643 - 3170  
 644 - 3175  
 645 - 3180  
 646 - 3185  
 647 - 3190  
 648 - 3195  
 649 - 3200  
 650 - 3205  
 651 - 3210  
 652 - 3215  
 653 - 3220  
 654 - 3225  
 655 - 3230  
 656 - 3235  
 657 - 3240  
 658 - 3245  
 659 - 3250  
 660 - 3255  
 661 - 3260  
 662 - 3265  
 663 - 3270  
 664 - 3275  
 665 - 3280  
 666 - 3285  
 667 - 3290  
 668 - 3295  
 669 - 3300  
 670 - 3305  
 671 - 3310  
 672 - 3315  
 673 - 3320  
 674 - 3325  
 675 - 3330  
 676 - 3335  
 677 - 3340  
 678 - 3345  
 679 - 3350  
 680 - 3355  
 681 - 3360  
 682 - 3365  
 683 - 3370  
 684 - 3375  
 685 - 3380  
 686 - 3385  
 687 - 3390  
 688 - 3395  
 689 - 3400  
 690 - 3405  
 691 - 3410  
 692 - 3415  
 693 - 3420  
 694 - 3425  
 695 - 3430  
 696 - 3435  
 697 - 3440  
 698 - 3445  
 699 - 3450  
 700 - 3455  
 701 - 3460  
 702 - 3465  
 703 - 3470  
 704 - 3475  
 705 - 3480  
 706 - 3485  
 707 - 3490  
 708 - 3495  
 709 - 3500  
 710 - 3505  
 711 - 3510  
 712 - 3515  
 713 - 3520  
 714 - 3525  
 715 - 3530  
 716 - 3535  
 717 - 3540  
 718 - 3545  
 719 - 3550  
 720 - 3555  
 721 - 3560  
 722 - 3565  
 723 - 3570  
 724 - 3575  
 725 - 3580  
 726 - 3585  
 727 - 3590  
 728 - 3595  
 729 - 3600  
 730 - 3605  
 731 - 3610  
 732 - 3615  
 733 - 3620  
 734 - 3625  
 735 - 3630  
 736 - 3635  
 737 - 3640  
 738 - 3645  
 739 - 3650  
 740 - 3655  
 741 - 3660  
 742 - 3665  
 743 - 3670  
 744 - 3675  
 745 - 3680  
 746 - 3685  
 747 - 3690  
 748 - 3695  
 749 - 3700  
 750 - 3705  
 751 - 3710  
 752 - 3715  
 753 - 3720  
 754 - 3725  
 755 - 3730  
 756 - 3735  
 757 - 3740  
 758 - 3745  
 759 - 3750  
 760 - 3755  
 761 - 3760  
 762 - 3765  
 763 - 3770  
 764 - 3775  
 765 - 3780  
 766 - 3785  
 767 - 3790  
 768 - 3795  
 769 - 3800  
 770 - 3805  
 771 - 3810  
 772 - 3815  
 773 - 3820  
 774 - 3825  
 775 - 3830  
 776 - 3835  
 777 - 3840  
 778 - 3845  
 779 - 3850  
 780 - 3855  
 781 - 3860  
 782 - 3865  
 783 - 3870  
 784 - 3875  
 785 - 3880  
 786 - 3885  
 787 - 3890  
 788 - 3895  
 789 - 3900  
 790 - 3905  
 791 - 3910  
 792 - 3915  
 793 - 3920  
 794 - 3925  
 795 - 3930  
 796 - 3935  
 797 - 3940  
 798 - 3945  
 799 - 3950  
 800 - 3955  
 801 - 3960  
 802 - 3965  
 803 - 3970  
 804 - 3975  
 805 - 3980  
 806 - 3985  
 807 - 3990  
 808 - 3995  
 809 - 4000  
 810 - 4005  
 811 - 4010  
 812 - 4015  
 813 - 4020  
 814 - 4025  
 815 - 4030  
 816 - 4035  
 817 - 4040  
 818 - 4045  
 819 - 4050  
 820 - 4055  
 821 - 4060  
 822 - 4065  
 823 - 4070  
 824 - 4075  
 825 - 4080  
 826 - 4085  
 827 - 4090  
 828 - 4095  
 829 - 4100  
 830 - 4105  
 831 - 4110  
 832 - 4115  
 833 - 4120  
 834 - 4125  
 835 - 4130  
 836 - 4135  
 837 - 4140  
 838 - 4145  
 839 - 4150  
 840 - 4155  
 841 - 4160  
 842 - 4165  
 843 - 4170  
 844 - 4175  
 845 - 4180  
 846 - 4185  
 847 - 4190  
 848 - 4195  
 849 - 4200  
 850 - 4205  
 851 - 4210  
 852 - 4215  
 853 - 4220  
 854 - 4225  
 855 - 4230  
 856 - 4235  
 857 - 4240  
 858 - 4245  
 859 - 4250  
 860 - 4255  
 861 - 4260  
 862 - 4265  
 863 - 4270  
 864 - 4275  
 865 - 4280  
 866 - 4285  
 867 - 4290  
 868 - 4295  
 869 - 4300  
 870 - 4305  
 871 - 4310  
 872 - 4315  
 873 - 4320  
 874 - 4325  
 875 - 4330  
 876 - 4335  
 877 - 4340  
 878 - 4345  
 879 - 4350  
 880 - 4355  
 881 - 4360  
 882 - 4365  
 883 - 4370  
 884 - 4375  
 885 - 4380  
 886 - 4385  
 887 - 4390  
 888 - 4395  
 889 - 4400  
 890 - 4405  
 891 - 4410  
 892 - 4415  
 893 - 4420  
 894 - 4425  
 895 - 4430  
 896 - 4435  
 897 - 4440  
 898 - 4445  
 899 - 4450  
 900 - 4455  
 901 - 4460  
 902 - 4465  
 903 - 4470  
 904 - 4475  
 905 - 4480  
 906 - 4485  
 907 - 4490  
 908 - 4495  
 909 - 4500  
 910 - 4505  
 911 - 4510  
 912 -





DG 676.3 .T4 1785 v.8 IMS  
Tentori, Cristoforo,  
Saggio sulla storia civile,  
politica, ecclesiastica e su

PONTIFICAL INSTITUTE  
OF MEDIAEVAL STUDIES  
89 QUEEN'S PARK  
TORONTO 5 CANADA

